CICU TAROZZI_corr.indd 1 12-12-2006 13:14:13

CICU TAROZZI_corr.indd 2 12-12-2006 13:14:13

SEMINARIO GIURIDICO
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CCXXXII

SIMONA TAROZZI

RICERCHE IN TEMA DI REGISTRAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO NEL PERIODO POSTCLASSICO

Bononia University Press

CICU TAROZZI_corr.indd 3 12-12-2006 13:14:14

Opera stampata con il contributo di

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA

Bononia University Press
Via Zamboni 25, 40126 Bologna
tel. (+39) 051 232 882
fax (+39) 051 221 019

www.buponline.com
e-mail: info@buponline.com

© 2006 Bononia University Press
Tutti i diritti riservati

ISBN 88-7395-192-9

Impaginazione: Gianluca Bollina

Stampa: Officine Grafiche Litosei

Prima edizione: dicembre 2006

INTRODUZIONE

L'oralità e il formalismo sono aspetti predominanti nella vita socio-economica e giuridica delle civiltà antiche. Il ricorso a riti orali più o meno complessi e a comportamenti formalisticamente preordinati e programmati caratterizza anche la società romana. Ciò non significa, però, che l'uso della scrittura non fosse diffuso.

Se ne sentiva, infatti, la necessità per esigenze connesse alla vita pubblica: ad esempio per l'esigenza di dare a tutti i consociati la possibilità di conoscere quanto fosse stato deliberato *publice*[1] e di conservare[2] per gli interessati il ricordo, sia di quelle convenzioni che fossero intervenute con popoli stranieri e per le quali si era ricorso alla redazione per iscritto, sia degli atti emanati dagli organi di governo[3].

---

[1] Gli atti pubblici che rilevavano per il *populus* (provvedimenti volta a volta assunti dalle assemblee, i *consilia* del *senatus*, gli atti deliberati dagli altri organi costituzionalmente competenti) venivano esposti in luoghi *ubi de plano recte legi possit*, mentre gli esemplari scritti delle convenzioni internazionali erano normalmente consacrati alla custodia ed alla cura della divinità. Cfr. Th. Mommsen, *Sui modi usati da' Romani nel conservare e pubblicare le leggi ed i senatusconsulti*, in *Annali dell'Instituto di corrispondenza archeologica*, 30, 1858, pp. 188 e ss. (rist. in *Gesammelte Schriften*, III, Berlin, 1907, pp. 295 e ss.); L. Bove, s.v. "*documento (storia del diritto)"*, in NNDI, 12, Torino, 1957, p. 17.

[2] Dal V secolo a.C. venne istituito presso l'*aerarium Saturni* un *tabularium*, amministrato inizialmente dai censori, poi dai questori urbani sostituiti nell'incombenza, all'età di Tiberio, da tre *curatores tabularum publicarum*, cui infine subentrarono due pretori. G. Cencetti, *Gli archivi dell'antica Roma nell'età repubblicana*, in *Archivi*, VII, 1940, pp. 7 e ss. (anche in *Scritti archivistici*, Roma, 1970, pp. 171 e ss.); L. Bove, s.v. *"documento"*, cit., p. 17; M. Corbier, *L'aerarium saturni et l'aerarium militare. Administration et prosopographie sénatoriale*, Roma, 1974, pp. 674 e ss.; E. Lodolini, *Lineamenti di storia dell'archivistica italiana. Dalle origini alla metà del sec. XX*, Roma, 1991, pp. 17 e ss.; P. Delsalle, *Une histoire de l'archivistique*, Québec, 1998, pp. 28 e ss.

[3] L. Bove, s.v. *"documento"*, cit., p. 17.

Vespasiano, nel racconto di Svetonio, in occasione della ricostruzione del Campidoglio, ordina il rifacimento di tremila tavole di bronzo, andate distrutte nell'incendio del 64 d.C., testimonianza della più bella e antica raccolta di documenti di Roma fin quasi dalla fondazione della città.

> …aerearumque tabularum tria milia, quae simul conflagraverant, restituenda suscepit undique investigatis exemplaribus: instrumentum imperii pulcherrimum ac vetustissimum, quo continebantur paene ab exordio urbis senatus consulta, plebi scita de societate et foedere ac privilegio cuicumque concessis. (Suet., *Vesp.*, 8).

La definizione di Svetonio della scrittura quale *pulcherrimum ac vestustissimum* strumento al servizio del potere (*instrumentum imperii*) se, da un lato, ne esalta la funzione, dall'altro sembra circoscriverne l'utilizzo in un ambito esclusivamente pubblico[4].

Ma ciò non corrisponde al vero, poiché a partire dal III-II secolo a.C., in rapporto con l'estendersi delle relazioni commerciali con paesi stranieri abituati a servirsi della documentazione per la costituzione di negozi giuridici, i Romani avrebbero progressivamente apprezzato il ricorso alla redazione per iscritto di atti e negozi, secondo la prassi negoziale ellenistica, accreditando in dottrina[5] la tesi che spetti alla cultura ellenistica il ruolo principale nella diffusione a Roma della forma scritta e della documentazione nel diritto privato senza, però, essere riuscita a trasmettere l'importanza attribuita loro nel mondo greco.

In tal modo, tuttavia, sembra che non si dia alcuna importanza al fatto che la scrittura fosse probabilmente già impiegata dal *pa-*

---

[4] L'uso della scrittura nel diritto pubblico è attestato già nel VII secolo a.C. Livio, nel raccontare il celebre combattimento tra gli Orazi e i Curiazi, destinato a risolvere il conflitto bellico tra Roma e Alba, menziona il trattato stipulato tra i Romani e gli Albani per conferire la supremazia assoluta del popolo vincitore dello scontro sullo sconfitto. Descrivendo nei particolari la conclusione del trattato, per la quale erano competenti i feziali, scrive: Liv., *Ab Urbe condita*, I. 24. 7: "Legibus deinde recitatis, Audi, inquit Iuppiter; audi, pater patrate populi Albani; audi tu, populus Abanus. Ut illa palam prima postrema ex illis cerave recitata sunt sine dolo malo, utique ea hic hodie rectissime intellecta sunt, illis legibus populus Romanus prior non deficiet".

[5] Fra tutti, per il merito di una esposizione chiara e lineare: M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, I², München, 1971, pp. 230 e ss.

ter familias nella seconda metà del IV secolo a.C nella tenuta dei conti[6].

È lecito, dunque, affermare che il documento privato s'impose nella cultura giuridica romana prima e indipendentemente dall'influsso esercitato dalla prassi orientale[7] e che quest'ultima contribuì solamente a diffonderne l'uso e l'importanza, come attestano, ad esempio, i ritrovamenti archeologici di Pompei, di Ercolano e di Murecine, nei cui archivi la presenza considerevole di tavolette cerate[8] ritrovate testimonia la diffusione dello scritto durante il Principato[9].

---

[6] Come nota Amelotti, in M. Amelotti, *Genesi del documento e prassi negoziale*, in *Contractus e Pactum. Atti del convegno di diritto romano e della presentazione della nuova riproduzione della littera Florentina*, Napoli, 1990, p. 310 (anche in *Scritti giuridici*, Torino, 1996, p. 163), l'esigenza dello scritto nella vita pubblica, di cui le XII Tavole restano l'esempio più clamoroso, lascia presupporre un ruolo della scrittura anche nello sviluppo dell'attività negoziale privata, testimoniata dal *codex accepti et expensi* in cui il buon padre di famiglia avrà tenuto i suoi conti.

[7] M. Amelotti, *Genesi del documento*, cit., p. 310 (anche in *Scritti giuridici*, cit., p. 163). L'Autore afferma inoltre che il *codex accepti et expensi* prova al contempo sia l'insufficienza della dicotomia *testatio-chirographum* sia l'allontanamento da eventuali modelli greci. Sul *codex accepti et expensi* si veda per tutti: R.M. Thilo, *Der Codex accepti et expensi im Römischen Recht. Ein Beitrag zur Lehre von der Litteralobligation*, Göttingen, 1980.

[8] Tra i materiali ed i mezzi scrittori, dei quali i Romani si servirono per la redazione dei documenti, una posizione di rilievo assunsero le *tabulae ceratae*: E. Sachers, s.v. "*tabula*", in PWRE, IV, A2, Stuttgart, 1932, cc. 1881 e ss.;. M. Voigt, *Römische Rechtsgeschichte*, II, Stuttgart, 1899, pp. 380 e ss.; H. Steinacker, *Die antiken Grundlagen der Frühmittelalterlichen Privaturkunde*, Leipzig, 1927, p. 106.; A. Maiuri, *Tabulae ceratae Hercolanenses*, in PdP, 1, 1946, pp. 379 e ss.; V. Arangio-Ruiz, *Les tablettes d'Hercolanum*, in RIDA, 1, 1950, pp. 9 e ss.; Id., *Le tavolette cerate di Ercolano e il contratto letterale*, in *Studi Redenti*, 1, Milano, 1951, pp. 113 e ss.; L. Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953, pp. 74 e ss.; L. Bove, s.v. *"documento"*, cit., p. 18 e ss.; Id. *Documentazione privata e prova. Le tabulae ceratae*, in *Atti del XVII Congresso internazionale di papirologia*, III, Napoli, 1984, p. 1190 e ss.; M. Talamanca, s.v. "*documentazione e documento (diritto romano)"*, in ED, XIII, Milano, 1964, pp. 549 e ss.; R. Büll, E. Moser, K. Kühn, *Wachs als Beschreib und Siegelstoff. Wachsschreibtafeln und ihre Verwendung*, in *Wachs. Hoechster Beiträge zur Kenntnis der Wachse*, I/9, Frankfurt a.M., 1968, pp. 785 e ss. La duplice garanzia, di protezione e di conoscibilità del testo, che le *tabulae ceratae* offrivano, dipendeva sia dalla sigillatura, che dal modo in cui le *tabulae* venivano raggruppate ed incise. Solitamente si riunivano a codice due o tre tavolette di legno sottili, con le pagine interne incavate e cerate, pronte per essere incise con lo stilo. Su dittici si hanno generalmente documenti non negoziali quali *professiones* di figli legittimi, *descripta et recognita* dei registri di tali *professiones*, *testationes* di figli illegittimi; dittici cerati, ma di bronzo erano anche i *descripta et recognita*,

L'influsso orientale, semmai, si sente quando, in seguito alla *constitutio Antoniniana* del 212 d.C., gli abitanti delle province orientali dovettero regolare i loro affari secondo le norme del diritto romano e il compromesso, che, già in precedenza, i sudditi avevano cercato

---

che costituiscono i cosiddetti diplomi militari. Per le fonti: S. Riccobono, *Fontes iuris romani antejustiniani*, I (*Leges*), Florentiae, 1941 (rist., 1968). Al polittico di più di tre tavolette si ricorreva soltanto nel caso in cui il negozio da documentare fosse di notevole lunghezza, come doveva accadere, di solito, per i testamenti. Il trittico, come anche il dittico e gli altri polittici, veniva generalmente ricavato da un unico pezzo di legno, onde le diverse tavolette dovevano combaciare perfettamente, in modo da evitare possibili falsificazioni mediante la sostituzione di una sola tavoletta. La rilegatura avveniva con delle "cerniere" costituite da tre o quattro coppie di fili che passavano attraverso altrettante coppie di fori praticate ad ugual distanza sul lato lungo interno di ciascuna *tabula*. La particolarità che contraddistingueva le *tabulae ceratae* consisteva nel fatto che il testo veniva redatto per due volte, in quello che viene definito il sistema di duplice scrittura. Sulle pagine interne cerate, (nel caso di un trittico, ad esempio, sulle pagine II, III, IV, V), veniva inciso l'intero atto che rimaneva, dopo la sigillatura, inaccessibile (la cosiddetta *scriptura interior*), sulla pagina esterna veniva riportato una sorta di regesto di quanto contenuto all'interno. Viene così appagata una duplice esigenza, quella di garantire l'autenticità del contenuto del documento contro ogni falsificazione, volontaria o involontaria, scopo che si raggiunge mediante la sigillatura appunto della *scriptura interior*, e quella di permettere la conoscenza di tale contenuto, senza dover dissigillare la *scriptura interior* (la quale viene aperta soltanto in caso di contestazioni), scopo che si raggiunge appunto mediante la redazione della *scriptura exterior*. Sulla duplice scritturazione dei documenti: H.J. Wolff, *Zur Geschichte der Sechszeugendoppelurkunde*, in *Akten des XIII Intern. Papyrologen-Kongress*, München, 1974, pp. 469 e ss.; Id., *Das Recht der griechischen Papyri Aegyptens in der Zeit der Ptolemaeer und des Prinzipats*, II, München, 1978, pp. 57 e ss.; M. Amelotti, L. Migliardi Zingale, *Osservazioni sulla duplice scritturazione nei documenti*, in Iura, 36, 1985, pp. 1 e ss.

[9] Le *tabulae ceratae*, utilizzate, oltre che per il testamento, anche per i vari tipi di contratto e per atti non negoziali in senso proprio (ad esempio per atti processuali), ebbero una larga diffusione, e gli archivi privati, di cui si è, più o meno fortunosamente, venuti in possesso, sono una prova di tale diffusione, essendo costituiti prevalentemente da *tabulae ceratae*. Tra gli archivi romani giunti sino a noi sono da ricordare per l'importanza sia in campo giuridico che archivistico quelli di Pompei e di Ercolano, fra cui parte dell'archivio privato del banchiere *L. Caecilius Jucundus* a Pompei (J. Andreau, *Les affaires de monsieur Jucundus*, Roma, 1974; Id., *Pouvoirs publics et archives des banquiers professionnels*, in *La mémoire perdue: à la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Paris, 1994, pp. 2 e ss.; A. Maiuri, *L'archivio di un ricco borghese estratto dalla torba a Pompei*, in *Mestiere d'archeologo*, Milano, 1978, pp. 634 e ss.) e quello di Murecine, con parte dell'archivio di *C. Sulpicius Cinnamus* (G. Camodeca, *L'archivio puteolano dei Sulpicii*, Napoli, 1992; Id., *Nuovi documenti dell'archivio puteolano dei Sulpicii*, in SD, 61, 1995, pp. 693 e ss.; O. Licandro, *Il "diritto inciso". Lineamenti di epigrafia giuridica*, Catania, 2002, pp. 185 e ss.). Per quanto riguarda gli archivi romani in generale: G. Cencetti, *Gli archivi dell'antica Roma*, cit., pp. 7 e ss., (anche in *Scritti archivistici*, cit., pp. 171 e ss.); E. Lodolini, *Lineamenti di storia dell'archivistica italiana*, cit., pp. 17 e ss.; P. Delsalle, *Une histoire de l'archivistique*, cit., pp. 28 e ss.; L. Bove, s.v. "*documento*", cit., p. 19.

per porre le loro contrattazioni sotto la protezione dell'autorità romana, tra la loro tradizione e il diritto romano, viene raggiunto con il documento tabellionico[10].

È indiscusso che le popolazioni orientali facessero comunemente ricorso alla documentazione scritta nei negozi giuridici, affidandosi alla competenza di redattori qualificati[11], mentre a Roma tale prassi era inusuale[12] e il documento tabellionico[13] non molto diffuso.

---

[10] M. Amelotti, s.v. *"notaio (diritto romano)",* in ED, XXVIII, Milano, pp. 553 e ss.; Id., *Notariat und Urkundenwesen zur Zeit des Prinzipats*, in *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, II, 13, Berlin-New York, 1980, pp. 386 e ss. (anche in *Scritti giuridici*, cit., pp. 137 e ss.); M. Amelotti; G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Milano, 1995, pp. 8 ss. e 20 e ss.

[11] H. Steinacker, *Die antiken Grundlagen*, cit., pp. 25 e ss.; L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig, 1891 (ed. anast. Hildesheim, 1963), pp. 170 e ss.

[12] Fin dall'epoca arcaica, i Romani erano soliti interpellare esperti di diritto per ottenere consigli. Cfr. F. Schulz, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar, 1961, pp. 130 e ss. Come insegna Cicerone (Cic., *De oratore*, 1.48.212), una delle attività esercitata da questi esperti era quella di prestare assistenza, fornendo istruzioni e consigli, nel compimento di negozi giuridici, attività identificata dall'oratore arpinate nel verbo *cavere*, da cui il nome cautelare dato alla giurisprudenza. È possibile, quindi, come sostiene Amelotti in M. Amelotti; G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, cit., p. 10 e nota 19 p. 73, che dalla mera assistenza si sia passati anche a provvedere alla redazione dei relativi documenti, anche se l'Autore ipotizza che i redattori in questione non avessero solide conoscenze giuridiche.

[13] K. Brunner, *Zur Rechtsgeschichte der römischen Urkunden*, I, Berlin, 1880, pp. 74 e ss.; L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht*, cit., pp. 170 e ss.; A. Steinwenter, *Beiträge zum öffentlichen Urkundenwesen der Römer*, Graz, 1915, pp. 5 ss.; H. Steinacker, *Die antiken Grundlagen*, cit., pp. 1 e ss. e 66 e ss.; L. Wenger, *Die Quellen*, cit., pp. 746 e ss.; L. Bove, s.v. *"documento"*, cit., pp. 20 e ss.; A. D'Ors, *Documentos y notarios en el derecho romano postclásico*, in *Centenario de la Ley del Notariato*, I, *Estudios históricos*, pp. 79 e ss.; M. Talamanca, s.v. *"documentazione"*, cit., pp. 553 e ss.; M. Amelotti, s.v. "*notaio*", cit., pp. 553 e ss.; Id., *Notariat*, cit., pp. 386 e ss. (anche in *Scritti giuridici*, cit., pp. 137 e ss.); Id., *Documentazione privata e prova. Dall'epoca postclassica all'età giustinianea*, in *Atti del XVII Congresso internazionale di papirologia*, III, Napoli, 1984, pp. 1161 e ss. (anche in *Il mondo del diritto nell'epoca giustinianea. Caratteri e problematiche*, Ravenna, 1985, pp. 125 e ss. e in *Scritti giuridici*, cit., pp. 181 e ss.); M. Amelotti; G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, cit., pp. 5 e ss. Anche se l'istituto della documentazione notarile in diritto romano ha preso le mosse nella parte greco-orientale dell'Impero, lo sviluppo del documento tabellionico presso i Romani è ben differente da quello pressi i Greci. Tale diversità si spiega con il fondamentale carattere orale della negoziazione giuridica romana, sottolineandolo con gli esempi della *mancipatio* o della *stipulatio* e contrapponendolo al valore costitutivo della scrittura in altri diritti antichi. Mentre presso i Greci il documento era costituito

Il documento tabellionico, pur rimanendo attratto nell'orbita del documento privato, offriva maggior garanzia di efficacia[14], in quanto era definito *publice confectum*, dimostrando con ciò che la semplice dicotomia tra documenti pubblici e privati non appariva più sufficiente a rappresentare il quadro della documentazione in diritto romano.

La progressiva commistione, anche a seguito dell'Editto di Caracalla del 212 d.C., di concezioni locali ben diverse da quelle originarie romane così come il maggior valore che, anche per l'influsso della prassi provinciale, venne progressivamente di fatto riconosciuto alla redazione del documento scritto, spesso considerato addirittura come costitutivo oltre che probatorio[15], e l'affermarsi del documento tabellionico contribuirono a rafforzare il desiderio nei privati di ottenere una maggior certezza nelle loro contrattazioni.

Secondo uno studio del primo decennio del secolo scorso compiuto da Steinwenter[16], dedicato al documento pubblico romano e alla sua protocollazione, tale desiderio avrebbe spinto i privati a esigere per i loro contratti scritti una garanzia ancora maggiore di quella che poteva offrire il documento tabellionico, una garanzia che solo il documento pubblico poteva dare.

Nel IV secolo d.C. si sarebbe così affermata la prassi di sottoporre il documento all'autorità, affinché venisse registrato nei verbali del funzionario, facendogli acquisire in tal modo la piena forza probatoria di un atto pubblico e, secondo lo studioso austriaco, la prassi descritta sarebbe poi stata legittimata dalla legislazione impe-

---

a fini di pubblicità e sicurezza, per i Romani il documento fungeva da controllo sulla correttezza giuridica e sulla mancanza di errori degli atti. Ma limitarsi al rito orale, in tutto fidando nella memoria e nella correttezza dei testi, è possibile solo in un mondo arcaico di rigoroso impegno morale e di limitato commercio giuridico. Ecco affacciarsi l'esigenza di una documentazione, che serva a provare i negozi da essa attestati.

[14] L. Bove, s.v. *"documento"*, cit., p. 20.

[15] Sul documento dispositivo e probatorio, per tutti: A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., pp. 30 e ss.; H. Steinacker, *Die antiken Grundlagen*, cit., pp. 74 e ss.; L. Wenger, *Die Quellen*, cit., pp. 736 e ss.; V. Arangio-Ruiz, *Documenti probatorii e dispositivi in diritto romano*, in *Atti del terzo Congresso di diritto comparato*, 2, Roma, 1953, pp. 353 e ss.; M. Talamanca, s.v. *"documentazione"*, cit., 1964, pp. 555 e ss.; M. Amelotti, *Documentazione privata e prova. Periodo classico*, in *Atti del XVII Congresso internazionale di Papirologia*, III, Napoli, 1984, pp. 1145 e ss.

[16] A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., p. 30.

riale, a partire da Costantino, concedendo lo *ius actorum conficiendorum* ad alcuni magistrati.

Nell'ambito del tema della protocollazione degli atti e della tenuta dei verbali, lo *ius actorum conficiendorum* non è stato oggetto di grande considerazione, sia negli anni precedenti che successivi alla pubblicazione dell'opera di Steinwenter, avvenuta nel 1915.

Ciò nonostante, lo studio dello *ius actorum conficiendorum* offre spunti interessanti per gli aspetti della protocollazione dei documenti in un ambito pluridisciplinare.

La ricerca, di cui è frutto il presente lavoro, è stata condotta prevalentemente sulle fonti normative, in particolare sui codici di Teodosio II e di Giustiniano, cercando, tuttavia, di verificare se le norme avessero avuto riscontro nella prassi, testimoniata dai documenti pervenutici.

Nel primo capitolo, che funge da capitolo introduttivo, si espone il sistema della registrazione degli atti dall'epoca classica fino a Costantino. Nella parte conclusiva, esponendo la teoria di Steinwenter, s'introduce la riforma di Costantino e si analizza la C.Th. 2.4.2 (a. 322 d.C.), costituzione che sembra usare per la prima volta in una legge l'espressione *ius actorum conficiendorum*.

Tale locuzione può essere considerata il paradigma dei cambiamenti occorsi al sistema di gestione degli atti Il diritto di *acta conficere*, comprende, infatti, la funzione di registrazione, l'operazione, cioè, di annotazione o scrittura su apposito registro, conosciuta fin dall'epoca repubblicana, e le funzioni, che, probabilmente già note alla prassi, vengono legittimate solo a partire da Costantino: la funzione di certificazione, l'operazione, cioè, di autenticazione, di attestazione di rispondenza a verità, di quanto dichiarato davanti ad un pubblico ufficiale e la funzione di redigere e ricevere gli atti da parte del pubblico ufficiale competente.

Il secondo capitolo è dedicato all'analisi della riforma di Costantino sulla donazione, che, a parere di chi scrive, rappresenta il momento esponenziale dei mutamenti introdotti dall'imperatore nel sistema della registrazione, innovando fortemente rispetto alla tradizione classica, poiché fino ad allora lo *ius actorum conficiendorum* non si estendeva agli atti negoziali, ai quali è dedicata in particolare la ricerca. In questo capitolo vengono anche studiati gli effetti pro-

dotti dalla legislazione di Costantino basandosi sulle fonti imperiali successive, verificando quanto è stato recepito ed innovato rispetto al IV secolo d.C. L'analisi ha, inoltre, messo in evidenza lo stretto rapporto che intercorre tra *ius actorum conficiendorum* e *insinuatio*, portando a concludere che quest'ultima identificherebbe l'intera procedura di costituzione dell'atto negoziale, comprendendo anche la fase di verbalizzazione e certificazione del documento.

Nel terzo capitolo la ricerca prosegue con l'analisi dello sviluppo del sistema di gestione degli atti dall'epoca costantiniana fino a quella giustinianea, esaminando le procedure di verbalizzazione in ambito amministrativo, in cui già in epoca classica si era soliti registrare gli atti.

Nel quarto ed ultimo capitolo la ricerca sullo *ius actorum conficiendorum* si conclude con l'individuazione dei magistrati muniti di questo diritto. Il silenzio della norma costantiniana, la C.Th. 2.4.2 (a. 322 d.C.), che non elenca i titolari di tale diritto, ha giustificato la ricerca attraverso l'analisi dei testi normativi nei quali si fa esplicito riferimento alle magistrature munite dello *ius actorum conficiendorum*, allo scopo di ricostruirne cronologicamente il momento della concessione.

In conclusione, desidero ringraziare in particolare i professori Danilo Dalla, Fausto Goria, Livia Migliardi Zingale, che nell'ambito del dottorato di ricerca diretto dal professor Alberto Burdese mi hanno offerto preziosi suggerimenti sin dalle prime fasi della ricerca.

Un sentito ringraziamento va, inoltre, ai professori Giuliano Crifò, Gisella Bassanelli Sommariva, cui devo un'ultima preziosa lettura critica in vista della pubblicazione.

Infine desidero rivolgere un ulteriore ringraziamento al professor Danilo Dalla, cui devo l'inserimento del lavoro nella collana del Seminario Giuridico dell'Università di Bologna, per il costante e puntuale sostegno nella ricerca.

S.T.

Bologna, settembre 2006

Capitolo I

IL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

Dalla Repubblica al Dominato

1. *Premessa. La tenuta del registro da parte del magistrato e sua valorizzazione alla fine della Repubblica. Passi di Cicerone sull'*actorum confectio*. Funzioni della verbalizzazione. La conservazione delle carte prodotte dai magistrati nell'archivio pubblico*

Ogni forma organizzativa evoluta necessita per il suo funzionamento di un apparato che consenta di svolgere le funzioni efficacemente ed efficientemente.

Se pur i concetti di burocrazia e pubblica amministrazione sono relativamente recenti ed il loro uso riferito a società antiche può apparire anacronistico, nondimeno è indiscutibile che anche nella Roma antica fosse predisposto un complesso di regole e procedure che permettesse lo svolgimento quotidiano delle attività di governo.

Con il consolidamento del Principato come forma di governo vi era la necessità di un apparato tecnico funzionale al nuovo assetto politico, la cui gestione richiedeva una cura ed un'organizzazione estranee all'esperienza repubblicana. Occorreva predisporre una serie di uffici (*scrinia*[1]) che fossero in grado di occuparsi delle singole componenti nelle quali il potere imperiale si manifestava.

---

[1] O. Seeck, s.v. *"scrinium"*, in PWRE, II A, 1 coll. 893-904, Stuttgart 1921.

CICU TAROZZI_corr.indd 1 12-12-2006 13:14:18

Si sono ritrovate iscrizioni dell'epoca di Nerone nelle quali la presenza di uno *scrinarius ab epistulis*[2] e uno *a libellis*[3] sembrerebbe attestare una gestione amministrativa già consolidata, lasciando presupporre che il nuovo apparato burocratico fosse opera dell'imperatore Claudio[4].

Lo stesso Svetonio, se pur non accenna ad alcuna opera di riforma intrapresa da Claudio nel campo amministrativo, parlando dei liberti che l'imperatore prediligeva, identifica in Polibio il suo aiutante per gli studi, in Narciso colui che è addetto alla sua corrispondenza e in Pallante colui che si occupa delle sue finanze, lasciando sottintendere la presenza di una struttura burocratica ben organizzata.

> … ac super hos Polybium ab studiis, qui saepe inter duos consules ambulabat; sed ante omnis Narcissum ab epistulis et Pallantem a rationibus, quos decreto quoque senatus non praemiis modo ingentibus, sed et quaestoriis praetoriisque ornamentis honorari libens passus est… (Suet., *Claud.*, 28).

L'amministrazione imperiale veniva suddivisa in base alle competenze in una serie di uffici: un ufficio atto a gestire le finanze del Principato (*scrinium a rationibus*); uno che si occupasse della corrispondenza amministrativa, in un secondo momento distinta secondo la lingua, latina o greca (*scrinium ab epistulis Latinis, scrinium ab epistulis Graecis*); uno che fosse incaricato di rispondere alle domande, spesso vertenti su problemi giuridici, che i sudditi rivolgevano all'imperatore (*scrinium a libellis*); uno con competenza relativa al potere giudiziario

---

[2] CIL X 527.

[3] CIL VI 8617. Sen., *ad Polyb.*, 6. 5: "audienda sunt tot hominum milia, tot disponendi libelli; tantus rerum ex orbe toto coentium congestus, ut possit per ordinem suum principis maximi subici, exigendus est". Nello *scrinium ab libellis*, per esempio, l'ingente quantità di richieste che arrivavano all'imperatore dovevano essere registrate, così come veniva conservata la minuta dell'originale che veniva spedito al richiedente.

[4] Si rimane, purtroppo, nel campo delle congetture, poiché non abbiamo testimonianze dirette sulla riforma di Claudio e sui suoi antecedenti. La storiografia classica, da Tacito a Svetonio, non è stata troppo clemente con l'imperatore e ha messo in luce prevalentemente gli aspetti negativi della sua personalità. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899 (rist. Graz, 1955), pp. 513 e ss. L'Autore crede che non da una legge, ma dalla consuetudine si sia sviluppata la prassi di tenere un personale registro d'ufficio e ciò confermerebbe la ricezione da parte dell'imperatore di una tradizione repubblicana.

CICU TAROZZI_corr.indd 2 12-12-2006 13:14:18

del *princeps* e dunque predisposto alla gestione dei documenti relativi all'appello delle cause in corso (*scrinium a cognitionibus*) e uno che si occupasse delle dichiarazioni pubbliche dello stesso principe (*scrinium a studiis*). In ogni singolo ufficio, con le differenze dovute ai diversi compiti per i quali erano stati costituiti, l'attività era rigorosamente organizzata sia al fine di semplificare la procedura di disbrigo della pratica sia al fine di conservare memoria della questione trattata.

A mio avviso, tuttavia, la macchina burocratica imperiale non rappresentava per l'amministrazione romana una novità in senso assoluto.

È indubbiamente vero che all'amministrazione repubblicana il concetto di burocrazia così come inteso nel Principato fosse estraneo e che non si può parlare di una reale organizzazione amministrativa degli organi costituzionali, ma è nondimeno vero che in età repubblicana avanzata, quando ormai gli organi della città-stato si erano consolidati nelle loro funzioni e avevano accresciuto i loro poteri in seguito alla crescente espansione di Roma sul Mediterraneo, l'attività amministrativa dei magistrati acquista connotazioni più delineate e facilmente individuabili, per quel che riguarda l'esercizio delle loro funzioni e la tenuta dei registri per l'espletamento delle stesse[5].

È probabile, dunque, che la riforma claudiana si ponesse senza soluzione di continuità con il passato e continuasse, perfezionandola, la tradizione amministrativa repubblicana. Non è, inoltre, un dato trascurabile che la rilevanza di detta riforma è pressoché ignorata dalle fonti, e tale omissione potrebbe essere dipesa dal fatto che i Romani non abbiano avvertito l'intervento di Claudio come innovatore rispetto all'amministrazione precedente.

---

[5] Come si vedrà in seguito nel testo, Cesare aveva mostrato una chiara sensibilità per la gestione dei documenti prodotti dai magistrati, ritenendo necessaria una loro conservazione nell'archivio pubblico, ma molto probabilmente già Silla, nella sua riforma di riassetto costituzionale, aveva prestato attenzione all'attività dei magistrati e alla organizzazione dei loro uffici. Per tutti: F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, III², Napoli, 1973, pp. 63 e ss. (e letteratura ivi citata); E. Betti, *La crisi della Repubblica e la genesi del Principato*, Roma, 1982, pp. 176 e ss.; M. Bats, *Les débuts de l'information politique officielle a Rome au premier siècle avant J.C.*, in *La mémoire perdue: à la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Paris, 1994, pp. 19 e ss.; M. Coudry, *Sénatus-consultes et acta senatus: rédaction, conservation et archivage des documents émanant du sénat, de l'époque de César à celle des Sèvéres*, in *La mémoire perdue*, cit., pp. 65 e ss.

Fin da epoca risalente il Senato, infatti, soleva serbare memoria di quanto deliberato per iscritto e conservarlo in archivio per poter essere facilmente consultabile all'occorrenza.

Vi è, però, accanto alle deliberazioni senatorie un altro atto privo del carattere ufficiale proprio dei *senatusconsulta*, ma altrettanto prezioso per aiutare a ricostruire l'attività del senato, costituito dalle annotazioni, che il magistrato riportava sul suo registro a testimonianza della discussione avvenuta in curia prima dell'emanazione del dispositivo finale, il *senatusconsultum*, appunto[6].

Se il *senatusconsultum* veniva conservato nell'archivio pubblico[7] per garantirne anche l'autenticità[8] ed era l'unico documento

---

[6] Th. Mommsen, *Sui modi usati da' Romani nel conservare e pubblicare le leggi ed i senatusconsulti*, in *Annali dell'Instituto di corrispondenza archeologica*, 30, 1858, pp. 188 e ss. [rist. in *Gesammelte Schriften*, III, Berlin, 1907 (ed. anast. 1965), pp. 295 e ss.]; D. Daube, *Forms of Roman legislation*, Oxford, 1956, pp. 78 e ss. G. Crifò, *Attività normativa del Senato in età repubblicana*, in BIDR, 61, 1968, pp. 31 e ss.; A. Watson, *Law making in the later Roman Republic*, Oxford, 1974, pp. 21 e ss.; J.M. Reynolds, *Aphrodisias and Rome*, London, 1982, pp. 65 e ss. (si veda anche dello stesso autore, *Letters of Hadrian to Aphrodiasias*, in JRS, 15, 2000); R.J.A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, 1984, pp. 303 e ss.; M. Bats, *Les débuts de l'information politique*, cit., pp. 19 e ss.; M. Bonnefond-Coudry, *Le Sénat de la République romaine, de la guerre d'Hannibal à Auguste, pratiques délibératives et prise de décision*, Rome, 1989, pp. 489 e ss.; M. Coudry, *Sénatus-consultes et acta senatus*, cit., pp. 65 e ss. Secondo la testimonianza di Svetonio, fu Giulio Cesare nel 59 a.C. ad introdurre la compilazione e pubblicazione degli atti del senato e del popolo, Suet., *Caes.*, 20: "Inito honore primus omnium instituit, ut tam senatus quam populi diurna acta confierent et publicarentur". Sui *populi diurna acta* si rimanda a B. Baldwin, *The acta diurna*, in *Chiron*, 9, 1979, pp. 189 e ss., limitandoci in questa sede a ricordare che anche negli atti relativi agli affari della città potevano essere incluse informazioni relative alle deliberazioni senatorie. Gli *acta senatus* (Tac., *Ann.* V. 4: *acta patrum*; Tac., *Ann.* XV. 74: *commentarii senatus*) sono le relazioni di ciò che avveniva durante le discussioni in senato. Anche tali atti, dopo quanto disposto da Cesare, vennero conservati in archivio, ma, a differenza dei *populi diurna acta*, non erano riprodotti in copie da spedire in tutto l'impero (in questo senso secondo Talbert, in R.J.A. Talbert, *The Senate*, cit., p. 310, deve essere letta il divieto di pubblicazione degli *acta senatus* imposta da Augusto: Suet., *Aug.*, 36: "Auctor et aliarum rerum fuit, in quis: ne acta senatus publicarentur…").

[7] Th. Mommsen, *Sui modi usati*, cit., pp. 188 e ss. [rist. in *Gesammelte Schriften*, III, cit. (ed anast. cit.) pp. 295 e ss.]. G. Cencetti, *Gli archivi dell'antica Roma nell'età repubblicana*, in *Archivi*, VII, 1940, pp. 7 e ss. (anche in *Scritti archivistici*, Roma, 1970, pp. 171 e ss.); L. Bove, s.v. "*documento (storia del diritto)*", in NNDI, 12, Torino, 1957, p. 17; E. Lodolini, *Lineamenti di storia dell'archivistica italiana. Dalle origini alla metà del sec. XX*, Roma, 1991, pp. 17 e

CICU TAROZZI_corr.indd 4 12-12-2006 13:14:19

considerato ufficiale tra gli atti prodotti nel Senato, gli appunti presi dal magistrato erano una scrittura privata che, in quanto tale, era conservata nell'archivio famigliare del magistrato stesso, ovverosia,

---

ss.; P. Delsalle, *Une histoire de l'archivistique*, Québec, 1998, pp. 28 e ss. Nel 78 a.C., l'*aerarium Saturni*, già sede del tesoro pubblico, non era più idoneo ad ospitare anche l'archivio centrale, probabilmente a causa dell'aumento di volume della documentazione versata, ragione per cui, Silla e Catulo vollero creare, anche a simbolo dell'ordine ristabilito, la poderosa struttura del *Tabularium* sul Colle del Campidoglio sopra il Foro. Con la fine della Repubblica, il *Tabularium* perse il carattere di archivio centrale unico. Con l'istituzione del Principato accanto agli organi repubblicani (Senato, magistrature, assemblee popolari) il *princeps* divenne sempre più rapidamente il centro di un'ampia amministrazione con un proprio archivio centrale, l'archivio del principe, nel quale confluiva tutta la documentazione riguardante l'imperatore e le province imperiali. L'archivio imperiale aveva sede nella stessa resistenza dell'imperatore, sul Palatino.Tale diarchia archivistica, *Tabularium* e *Tabularium principis*, durò poco. Mano a mano che l'imperatore accentrava in sé il governo e l'amministrazione dell'impero, cresceva l'importanza del suo archivio, a detrimento del *Tabularium*, del quale, pur avendone notizia almeno fino al 412 d.C., si era già perso interesse alla metà del II secolo d.C.

[8] L'archiviazione dei *senatusconsulta* era di competenza del magistrato proponente che li affidava alla custodia dei questori. Una copia, almeno nei tempi più antichi, era affidata agli edili plebei, nel tempio di Cerere come attesta la cosiddetta *lex Valeria Horatia de senatusconsultorum custodia*, attribuita da alcune fonti all'iniziativa di L. Valerio Potito e M. Orazio Barbato ed indicata come loro quarta autonoma *lex*, anche se pare probabile che fosse una disposizione di un'altra *lex Valeria Horatia*, quella che riguardava la *tribunicia potestas*. Questa archiviazione era un modo per assicurare l'autenticità delle disposizioni del Senato e dunque una forma necessaria per la loro validità. Un *senatusconsultum* emanato nelle debite forme, ma non riposto in archivio non aveva efficacia alcuna. Cfr. Tac., *Annales*, III. 51: "Solus Lepido Rubellius Blandus e consularibus adsensit: ceteri sententiam Agrippae secuti, ductusque in carcerem Priscus ac statim exanimatus. id Tiberius solitis sibi ambagibus apud senatum incusavit, cum extolleret pietatem quamvis modicas principis iniurias acriter ulciscentium, deprecare tam praecipitis verborum poenas, laudaret Lepidum neque Agrippam argueret. igitur factum senatus consultum ne decreta patrum ante diem [decimum] ad aerarium deferrentur idque vitae spatium damnatis prorogaretur. sed non senatui libertas ad paenitendum erat neque Tiberius interiectu temporis mitigabatur". Suet. *Aug.*, 94: "Et quoniam ad haec ventum est, non ab re fuerit subtexere, quae ei prius quam nasceretur et ipso natali die ac deinceps evenerint, quibus futura magnitudo eius et perpetua felicitas sperari animadvertique posset. Velitris antiquitus tacta de caelo parte muri, responsum est eius oppidi civem quandoque rerum potiturum; qua fiducia Veliterni et tunc statim et postea saepius paene ad exitium sui cum populo Romano belligeraverant; sero tandem documentis apparuit ostentum illud Augusti potentiam portendisse. Auctor est Iulius Marathus, ante paucos quam nasceretur menses prodigium Romae factum publice, quo denuntiabatur, regem populo Romano naturam parturire; senatum exterritum censuisse, ne quis illo anno genitus educaretur; eos qui gravidas uxores haberent, quod ad se quisque spem traheret, curasse ne senatus consultum ad aerarium deferretur".

il magistrato, al termine della carica, portava le carte con sé, senza alcun obbligo di conservarle.

Il riconoscimento dell'importanza di questi atti venne affermata ufficialmente e, per intervento di Cesare, venne disposta la conservazione degli stessi nell'archivio pubblico, insieme alle deliberazioni, propriamente dette, del Senato[9].

I magistrati, tuttavia, ricorrevano alla scrittura come ausilio alla memoria anche nella gestione quotidiana del loro incarico[10].

Essi, infatti, annotavano tutto ciò che potesse esser loro utile nella gestione dell'ufficio[11].

---

[9] Si veda *supra*, nota 6.

[10] La prassi di annotare quanto discusso e deliberato dal Senato, è necessario precisare, non deve nel modo più assoluto essere inteso come un obbligo. Il magistrato non era tenuto a registrare queste discussioni, così come non vi era nessuna norma che imponeva al magistrato l'obbligo di tenere un registro durante lo svolgimento del suo incarico, anche se, d'altro canto, nessuno poteva impedire che i magistrati si servissero della scrittura come di un ausilio della memoria.

[11] Sull'origine della tenuta dei verbali sussiste una celebre controversia tra Mommsen e Wilcken. Mommsen [Th. mommsen, *Römisches Straferecht*, Leipzig, 1899 (rist. Graz, 1955) pp. 512 e ss.] sosteneva un'origine assolutamente romana e portava a sostegno della sua tesi l'usanza romana di tenere un registro delle spese. Wilcken [U. Wilcken, L. Mitteis, *Grundzüge und Chrestomatie der Papyruskunde*, I, 2, Stuttgart, 1912 (ed. anast. Hildesheim, 1963), pp. 65 e ss.], invece, portava ad esempio gli ὑπομνηματισμοί, i registri dei re ellenistici. La tesi di Wilcken sembra essere corroborata dall'esistenza di registri di funzionari regali dell'epoca tolemaica. Per un elenco di registri: N. Lewis, *The demise of the demotic document: when and why*, in JEA, 79, 1993, pp. 276 e ss. Nell'Egitto romano la tenuta di registri d'ufficio, ὑπομνηματισμοί, presso i funzionari in attività è risalente nel tempo: cfr. U. Wilcken, L. Mitteis, *Grundzüge und Chrestomatie*, cit., pp. 65 ss.; H.J. Wolff, *Das Recht der griechischen Papyri Aegyptens in der Zeit der Ptolemaer und des Prinzipats. Organisation und Kontrolle des privaten Rechtsverkehrs*, 2, München, 1978, pp. 35 e ss.; J. Modrzejewski, *Le document grec dans l'Égypte ptolemaic*, in *Atti del XVII Congresso internazionale di papirologia*, III, Napoli, 1984, pp. 1173 e ss.; P.W. Pestman, *Registration of demotic contracts in Egypt*, in *Satura Festschrift Feenstra*, Fribourg, 1985, p. 17; H.A. Rupprecht, *Sechs-Zeugenurkunde und Registrierung*, in *Aegyptus*, 75, 1995, pp. 37; Id., *Kleine Einführung in die Papyruskunde*, Darmstadt, 1994, pp. 130 e ss. (Id., *Introduzione alla Papirologia*, a cura di L. Migliardi Zingale, Torino, 1999, pp. 135 e ss.) In questi registri sono elencati tutti gli atti d'ufficio del magistrato, tuttavia la prassi di redigere verbali è attestata già in epoca arcaica presso gli organi municipali, i cosiddetti *acta municipalia:* cfr. B. Hirschfeld, *Die Gesta municipalia in der römischen und frühgermanischen Zeit*, Marburg, 1904, pp. 6 e ss.; A. Steinwenter, *Beiträge zum öffentlichen Urkundenwesen der Römer*, Graz, 1915, p. 23 e ss.; W. Liebenam, *Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche*, Leipzig, 1900 (ed. anast. Roma, 1967), pp. 278 e ss.

Questi appunti privati costituivano spesso l'unica prova dell'attività ufficiale e negli ultimi secoli della Repubblica s'iniziò a considerarli qualcosa di più che semplice carte private, definendoli *commentarii*[12] e, forse sempre per intervento di Cesare, anche per questi registri fu reso obbligatorio il loro versamento nei pubblici archivi, così che ogni magistrato, succedeva al suo predecessore anche nelle scritture.

La preziosa testimonianza di Cicerone mostra nell'uso del termine *tabulae publicae* l'ufficialità che gli atti dei magistrati avevano ormai ottenuto.

> At quos viros! non solum summa virtute et fide, cuius generis erat in senatu facultas maxima, sed etiam quos sciebam memoria, scientia, celeritate scribendi facillime quae dicerentur persequi posse, C. Cosconium, qui tum erat praetor, M. Messalam, qui tum praeturam petebat, P. Nigidium, App. Claudium. Credo esse neminem qui his hominibus ad vere referendum aut fidem putet aut ingenium defuisse. Quid deinde? quid feci? Cum scirem ita esse indicium relatum in tabulas publicas ut illae tabulae privata tamen custodia more maiorum continerentur, non occultavi, non continui domi, sed statim describi ab omnibus librariis, dividi passim et pervolgari atque edi populo Romano imperavi. Divisi tota Italia, emisi in omnis provincias; eius indici ex quo oblata salus esset omnibus expertem esse neminem volui (*Pro Sulla*, 42).

Il passo ben testimonia la necessità di conservare memoria di quello che avveniva nell'espletamento delle funzioni di ufficio del magistrato, e si sentì l'esigenza di verbalizzare gli atti del magistrato stesso, poiché ciò si rivelò essere indispensabile per una corretta ed efficiente amministrazione.

L'attività dei magistrati era, dunque, testimoniata dalla registrazione degli atti e dalla tenuta dei verbali.

---

[12] A. Premerstein von, s.v. "*commentarii*", in PWRE, IV 1, Stuttgart, 1900, col. 756. G. Cencetti, *Gli archivi dell'antica Roma*, cit., p. 11 (anche in *Scritti archivistici*, cit., p. 175). Il termine *commentarium* in epoca repubblicana indica dunque le sole annotazioni fatte dal magistrato durante le sedute del Senato, solo sotto il Principato, come si dirà nel successivo paragrafo, il termine sarà utilizzato per individuare gli atti del magistrato.

Nelle opere di Cicerone a noi pervenute numerosi sono i cenni alla tenuta del registro del magistrato ed è quindi possibile ricostruire il sistema di registrazione alla vigilia del principato augusteo.

Ciascun magistrato, anche se parte di un collegio, teneva il proprio registro.

> An domicilium Romae non habuit is, qui tot annis ante civitatem datam sedem omnium rerum ac fortunarum suarum Romae conlocavit? At non est professus. Immo vero eis tabulis professus, quae solae ex illa professione conlegioque praetorum obtinent publicarum tabularum auctoritatem. Nam cum Appi tabulae neglegentius adservatae dicerentur; Gabini, quam diu incolumis fuit, levitas, post damnationem calamitas omnem tabularum fidem resignasset Metellus, homo sanctissimus modestissimusque omnium, tanta diligentia fuit, ut ad L. Lentulum praetorem et ad iudices venerit, et unius nominis litura se commotum esse dixerit. In his igitur tabulis nullam lituram in nomine A. Licini videtis (*Pro Archia*, 4.9).

> Et cum edictum totum eorum arbitratu, quam diu fuit designatus, componeret qui ab isto ius ad utilitatem suam nundinarentur, tum vero in magistratu contra illud ipsum edictum suum sine ulla religione decernebat. Itaque L. Piso multos codices implevit earum rerum in quibus ita intercessit, quod iste aliter atque ut edixerat decrevisset; quod vos oblitos esse non arbitror, quae multitudo, qui ordo ad Pisonis sellam isto praetore solitus sit convenire; quem iste conlegam nisi habuisset, lapidibus coopertus esset in foro. Sed eo leviores istius iniuriae videbantur quod erat in aequitate prudentiaque Pisonis paratissimum perfugium, quo sine labore, sine molestia, sine impensa, etiam sine patrono homines uterentur (*Verr.* II. 1. 119).

Il magistrato non teneva il registro personalmente, come il *dominus* il registro di casa, ma tramite un terzo, il cui nome, comunque, non compare mai sul verbale.

> De Philotimo faciam equidem ut mones. Sed ego mihi ab illo hoc tempore non rationes exspectabam quas tibi edidit,

> verum id reliquum quod ipse in Tusculano me referre in commentarium mea manu voluit quodque idem in Asia mihi sua manu scriptum dedit. Id si praestaret, quantum mihi aeris alieni esse tibi edidit tantum et plus etiam mihi ipse deberet. Sed in hoc genere, si modo per rem publicam licebit, non accusabimur posthac, neque hercule antea neglegentes fuimus sed amicorum multitudine occupati. Ergo utemur, ut polliceris, et opera et consilio tuo nec tibi erimus, ut spero, in eo molesti (*Att.* 7.3.7).

Di regola l'estensore del registro sembra essere uno schiavo personale del magistrato.

> Quae pars operae aut opportunitas in scriba est cur ei non modo merces tanta detur, ed cur cum eo tantae pecuniae partitio fiat? "Ordo est honestus". Quis negat, aut quid ea res ad hanc rem pertinet? Est vero honetsus quod eorum hominum fidei tabulae publicae periculaque magistratuum commituntur. Itaque ex his scribis qui digni sunt illo ordine, patribus familias, viris bonis atque honestis, percontamini quid sibi istae quinquagesimae velint; iam ominibus intellegetis novam rem totam atque indignam videri (*Verr.* II. 3.183).

Se le circostanze lo richiedevano, tuttavia, l'incarico poteva essere dato ad amici affidabili.

> Et quoniam de criminibus superioris coniurationis Hortensium diligenter audistis, de hac coniuratione quae me consule facta est hoc primum attendite. Multa, cum essem consul, de summis rei publicae periculis audivi, multa quaesivi, multa cognovi; nullus umquam de Sulla nuntius ad me, nullum indicium, nullae litterae pervenerunt, nulla suspicio. Multum haec vox fortasse valere deberet eius hominis qui consul insidias rei publicae consilio investigasset, veritate aperuisset, magnitudine animi vindicasset, cum is se nihil audisse de P. Sulla, nihil suspicatum esse diceret. Sed ego nondum utor hac voce ad hunc defendendum; ad purgandum me potius utar, ut mirari Torquatus desinat me qui Autronio non adfuerim Sullam defendere (*Pro Sulla*, 14).

Durante il Principato, il sistema di registrazione degli atti venne perfezionato e vennero meglio definite le regole per una corretta compilazione e tenuta del verbale[13].

Nella redazione del protocollo[14], infatti, doveva essere indicato il luogo e la carica del funzionario; nonché essere presente la sottoscrizione del funzionario stesso, fatta di suo pugno.

---

[13] Un recente ritrovamento epigrafico ha riportato alla luce il testo, inciso su tavola bronzea, del *Sc. de Cn. Pisone patre*, approvato nel 20 d.C. per giudicare i crimini commessi dal legato di Siria Calpurnio Pisone. Il documento ci ha fornito preziose informazioni anche sulla forma delle deliberazioni senatorie. Il testo del *senatusconsultum*, infatti, conteneva, fra l'altro l'indicazione del magistrato proponente, della data e del luogo della riunione, del numero dei presenti, della *relatio* del magistrato e della *sententia* votata. Sul *Sc. de Cn. Pisone patre*: W. Eck, A. Caballos, F. Fernández, *Das s.c. de Cn. Pisone patre und seine Publikation in der Baetica*, in *Cahier du Centre Glotz*, 4, 1993, pp. 203 e ss.; Id., *Das Senatusconsultum de Cn. Pisone patre*, München, 1996, p. 38 e ss. (anche per il testo); Id., *Das Senatusconsultum de Cn. Pisone patre. Ein Vorbericht*, in *La Commemorazione di Germanico nella documentazione epigrafica. Convegno internazionale di Studi. Cassino 21-24 ottobre 1991*, Roma, 2000, pp. 30 e ss.; F. Grelle, *Il Senatus consultum de Cn. Pisone Patre*, in SDHI, 66, 2000, pp. 223 e ss.; L. Canizza, *Senato e società politica tra Augusto e Traiano*, Bari, 2001, pp. 48 e ss.

[14] Il termine *protocollo* o *registro di protocollo*, che in età moderna, dal periodo napoleonico in poi, identifica l'attività di registrazione di tutti i documenti di un ufficio, sia in arrivo che in partenza, compare per la prima volta in età giustinianea. Esso deriva dal greco πρωτόχολλον, e si legge nel secondo capo della Nov. 44 di Giustiniano, emanata nel 537 allo scopo di dare una regolamentazione all'attività del *tabellio*. Nov. 44.2: "Ο αὐτὸς βασιλεὺς Ἰωάννῃ ἐπάρχῳ πραιτωρίων τὸ β΄, ἀπὸ ὑπάτων καὶ πατρί κτῳ. ... 2. Ἐκεῖνο μέντοι τῷ παρόντι νόμῳ, ὥστε τοὺς συμβολαιογράφους μὴ εἰς ἕτερον χάρτην καθαρὸν γράφειν συμβόλαιον, πλὴν εἰ μὴ εἰς ἐκεῖνον ὃς προκείμενον τὸ καλούμενον πρωτόκολλον ἔχοι, φέρον τὴν τοῦ κατὰ καιρὸν ἐνδοξοτάτου κόμητος τῶν θεί ων ἡμῶν λαργιτώπροσηγορίαν καὶ τὸν χρόνον καθ᾽ὃν ὁ χάρτης γέγονε καὶ ὁπόσα ἐπὶ τῶν τοιούτων προγράφεται, καὶ τοῦτο τὸ πρωτόκολλον μὴ ἀποτέμνειν, ἀλλ΄ἐγκείμενον ἐᾶν. ἴσμεν γὰρ πολλὰς παραποιήσεις ἐκ τῶν τοιούτων χαρτῶν ἐλεγχθείσας πρότερον τε καὶ νῦν. ὥστε κἂν εἴ τις εἴη χάρτης (καὶ γὰρ δὴ καὶ τοῦτο εἴδομεν) ἔχων τὸ πρωτόκολλον οὐχ οὕτω καταγεγραμμένον, ἀλλ᾽ἄλλην τινὰ γραφὴν ἔχον, μηδὲ ἐκεῖνον προσιέσθωσαν ὡς κίβδηλόν τε καὶ πρὸς τὰ τοιαῦτα οὐκ ἐπιτήδειον, ἀλλὰ μόνῳ τῷ τοιούτῳ χάρτῃ ὁποῖον ἔμπροσθεν εἰρήκαμεν τὰ συμβόλαια ἐγγραφέτωσαν. Ταῦτα δὲ τὰ περὶ τῆς ποιότητος τῶν χαρτῶν ἡμῖν διωρισμένα καὶ τῆς ἀποτομῆς τῶν καλουμένων πρωτοκόλλων κρατεῖν ἐπὶ τῆς εὐδαίμονος ταύτης πόλεως μόνον βουλόμεθα, ἔνθα πολὺ μὲν τὸ τῶν συναλλαγμάτων πλῆθός ἐστι, πολλὴ δὲ ἡ τῶν χαρτῶν ἀφθονία, καὶ πάρεστι τῷ νενομισμένῳ τρόπῳ τοῖς πράγμασι χρῆσθαι καὶ μὴ διδόνται πρόφασίν τισι παραποίησιν ἁμαρτάνειν, ἧς ἑαυτοὺς ὑπευθύνους ὄντας ἀποδείξουσιν, εἴ τι παρὰ ταῦτα πρᾶξαι θαρρήσειαν. … Dat. XVI K. Sept. CP post cons. Belisarii v.c. anno secundo" Testo dell'*Auth. 45.2*: "*Imp. Iustinianus A. Iohanni pp.* […] 2. Illudi quoque presenti adicimus legi, ut tabelliones non in alia charta pura scribant documenta nisi in illa quae

Al termine del suo mandato, ogni magistrato[15] depositava i propri atti[16] – è probabile, tuttavia che gli *acta senatus*[17] venissero consegnati all'archivio immediatamente, alla fine della sessione senatoria – affinché potessero essere consultati in primo luogo dagli altri magistrati.

Ben presto anche coloro che non partecipavano alla vita pubblica cominciarono a trovare interesse a consultare gli atti in ar-

---

initio (quod vocatur protocollum) per tempora gloriosissimi comitis sacrarum nostrarum largitionum habet appellationem in talibus scribuntur, et ut protocollum non incidant, sed insertum relinquant. Novimus enim multas falsitates ex talibus chartis ostensas et prius et nunc: ideoque licet aliqua sit charta (nam et hoc scimus) habens protocollum non ita conscriptum, sed aliam quondam scripturam gerens, neque illam suscipiant tamquam adulteram et ad talia non opportunam, sed in sola tali charta qualem dudum diximus documenta scribant. Haec itaque quae de qualitate valium chartarum a nobis decreta sunt <et> de incisione eorum quae vocantur protocolla valere in hac felicissima solum civitate volumus, ubi plurima quidam contrahentium multitudo, multa quoque chartarum abundantia est, et licet legali modo negotiis uti et non dare occasionem quibusdam falsitatem committere, cui se obnoxios existere demonstrabunt qui praeter haec agere praesumpserint. […] *Dat. XVIIII Kal. Septemb. CP post cons. Belisarii v.c.*". L'imperatore impone ai notai di Costantinopoli l'uso di appositi fogli che portano in testa il protocollo, appunto, il quale contiene varie indicazioni in un'elegante e misteriosa scrittura: una sorta di moderno bollo, che non va tagliato per attaccarlo ad altri documenti, e che assolve funzioni di autenticità e, probabilmente, anche di natura fiscale. Questa formalità esteriore viene completata, poi, alcuni giorni dopo, dalla Nov. 47 con prescrizioni relative alla datazione dei documenti. L'anno va espresso con la triplice indicazione dell'anno di regno dell'imperatore, del consolato e dell'indizione.

[15] Un discorso a parte meritano i censori, poiché, per la delicata importanza che le loro funzioni rivestivano per l'ordinamento, è indubbio che essi ricorressero alla documentazione scritta e non solo al fine di redigere la famosa *lista censoria*. Data l'inevitabile connessione che questa magistratura aveva con le altre e data la necessità che anche altri si servissero della documentazione prodotta dai censori, si stabilì che, ancora prima che il censore terminasse il suo incarico, le sue carte non venissero conservate presso l'ufficio, come per le altre magistrature, ma nel tempio delle Ninfe (Cic. *Pro Milone*, 27: "eum qui aedes Nympharum incendit ut memoriam publicam recensionis tabulis publicis impressam extingueret") e l'atrio delle libertà (Liv. *Ab Urbe cond.*, XLIII, 16, 13: "Censores extemplo in atrium libertatis escenderunt et obsignatis tabellis clausoque dimissisque servis publicis"). Inoltre non si aveva il passaggio diretto delle carte dal censore al suo successore, come era regola che facessero gli altri magistrati, ma al termine del mandato ciascun censore depositava i propri atti nell'archivio pubblico, per agevolarne la consultazione anche degli altri magistrati.

[16] S'intendono, naturalmente, quegli atti relativi a pratiche chiuse, altrimenti, le pratiche ancora da evadere sarebbero state consegnate al successore.

[17] Si veda *supra,* nota 6.

chivio, in quanto destinatari di quelle norme giuridiche, di quei decreti, di quegli atti amministrativi in genere in essi contenuti, o comunque interessati ad averne copia.

Per ottenere copia di un atto occorreva chiedere l'autorizzazione di prendere visione del documento[18], e di estrarne copia, all'archivista responsabile dell'archivio centrale[19], se l'autorizzazione era concessa, l'interessato medesimo[20] eseguiva la copia[21], la conformità della quale all'originale, espressa con la formula *descriptum et recognitum*[22] avveniva per mezzo di testimoni che sigillavano la copia; ma talvolta manca ogni indicazione della presenza di costoro, pur essendo presente la formula, e si deve supporre che l'autenticazione della copia fosse concepita come fatta d'ufficio dagli archivisti medesimi[23].

Il sistema di registrazione degli atti fin qui delineato per sommi capi rimane sostanzialmente invariato fino al IV secolo d.C., fino, cioè, al salita al trono di Costantino, nella cui legislazione sono evidenti tracce di profondi mutamenti nel concetto di registrazione.

A conclusione di questa parte introduttiva, pensata allo scopo di rappresentare la situazione precedente all'intervento costantiniano in materia di verbalizzazione, si procederà all'esame di alcuni casi di procedure di registrazioni.

---

[18] Il principio appare poi definitivamente fissato in età dei Severi, cfr. Paolo D. 49.14.45.6: "(*Paulus libro quinto sententiarum*) Ipse autem ficus actorum suorum exempla hac condicione edit, ut is, cui describendi fit potestas, adversus se vel rem publicam his actis ne utatur de quo cavere compellitur, ut, si usus is contra interdictum fuerit, causa cadat." D.22.4.2: "(*Paulus libro quinto sententiarum*) Quicumque a fisco convenitur, non ex indice et exemplo alicuius scripturae, sed ex autentico conveniendus est et ita, si contractus fides possit ostendi: ceterum calumniosam scripturam vim in sudicio optinere non convenit".

[19] G. Cencetti, *Gli archivi dell'antica Roma*, cit., pp. 46 e ss. (anche in *Scritti archivistici*, cit., pp. 211 e ss.).

[20] Forse anche un *publicus* dell'erario.

[21] G. Cencetti, *Gli archivi dell'antica Roma*, cit., p. 51 (anche in *Scritti archivistici*, cit., p. 216) sostiene che nel protocollo erano per lo più inserite tutte le indicazioni archivistiche necessarie a precisare il codice esibito e ad identificare il passo preciso cui si faceva riferimento.

[22] Cfr. con l'ἀνέγνων degli ὑπομνηματισμοί romano-egizi e con il *recognovi* di rescritti imperiali.

[23] Tutto ciò, naturalmente, valeva per i casi in cui dagli archivi si desiderava estrarre copie munite di qualche valore giuridico.

Tali procedure dovevano essere impiegate anche nelle province ed è proprio grazie ai ritrovamenti effettuati in Egitto, che è stato possibile ricostruire le modalità di registrazione di alcune tipologie di atti, delle quali si tratterà nei prossimi paragrafi.

2. *La registrazione degli atti in ambito amministrativo. La* professio apud acta: *le innovazioni di Marco Aurelio (D. 22.3.29). La testimonianza di Apuleio. Dittico ligneo alessandrino del 138 d.C.*

Le operazioni connesse alla tenuta del verbale erano strettamente legate alla necessità di conservare memoria di quanto svolto nell'esercizio della propria attività. Lo scopo che si perseguiva con la registrazione di quanto accadeva era esclusivamente la conservazione della memoria[24] dell'attività, questo era ciò che si definisce verbalizzazione.

La verbalizzazione non va confusa, infatti, con la certificazione dell'atto, l'una è una mera registrazione, l'altra è un'attestazione di rispondenza a verità, un'autenticazione fatta con una firma, un bollo o altro.

---

[24] L'esigenza di conservare memoria della attività nasceva esclusivamente da finalità pratiche amministrative, e non certo per considerazioni di ordine storico; solo in epoca postclassica, nel V secolo d.C., la sensibilità della cancelleria imperiale verso la conservazione perenne di documenti fondamentali per la storia è molto forte, come mostra una costituzione di Onorio del 413 d.C. C.Th. 16, 5, 55 "*Idem (scil. Impp. Honorius et Theodosius) AA. Iuliano proconsuli Africae*. Notione et sollecitudine Marcellini spectabilis memoriae viri contra Donatistas gesta sunt ea, quae translata in publica monumenta habere volumus perpetuam firmitatem. Neque enim morte cognitoris perire debet publica fides. *Dat. III kal. Sept. Romae Constantio et Constante conss.*".

Nel 411 d. C. ebbe luogo la disputa religiosa tra Donatisti e Cattolici, condotta, per ordine imperiale, sotto la presidenza del commissario Marcellino, il quale, aveva conservato gli atti presso di sé, nel suo archivio. L'*occasio legis* sembra essere il quesito che il proconsole d'Africa Giuliano rivolge all'imperatore riguardo la sorte degli atti della *Collatio* in seguito alla morte di Marcellino, avvenuta nel 413 d.C.. La questione da risolvere dipendeva dal fatto che la conservazione di documenti in un archivio non pubblico era priva di tutela. Non vi era alcuna garanzia per i documenti, né di conservazione, poiché non si poteva imporre ad un privato come gestire documenti di sua proprietà, né di autenticità. Risulta, quindi, evidente, che il rischio di perdita degli atti della *Collatio Carthaginiensis* era reale e aggravato dalla morte di Marcellino. La complessità del problema

La certificazione così intesa è certamente sconosciuta al diritto romano classico.

Sui propri registi i magistrati annotavano tutto ciò che potesse essere rilevante nella gestione della vita pubblica e della vita sociale[25]. La prima implicava la conservazione delle leggi, dei senatoconsulti e dei trattati, la seconda riguardava gli atti pubblici che segnavano la vita del cittadino dalla nascita alla morte.

Per quanto riguarda gli atti amministrativi, testimonianze sulla verbalizzazione di atti pubblici di età classica sono giunte fino a noi attraverso i papiri, dai quali siamo informati circa l'esistenza di dichiarazioni di nascite (*professiones liberorum*)[26] e l'esistenza di registri di proprietà[27].

---

deve essere stata ben presente al proconsole d'Africa Giuliano che, non essendo in grado di risolverlo, porta la questione all'attenzione dell'imperatore, il quale, in risposta, invia la costituzione in esame. L'imperatore vuole che gli atti del processo contro i Donatisti, protocollati (*schedae*) da Marcellino siano conservati ad imperitura memoria. La soluzione, richiesta all'imperatore, viene trovata nella trascrizione degli atti di Marcellino nel registro del proconsole con la relativa conservazione in un archivio pubblico, soddisfacendo al tempo stesso a due esigenze primarie, quella della garanzia della *publica fides* e quella della permanente conservazione dei documenti.

[25] Th. Mommsen, *Römisches Straferecht*, cit. (rist. cit.), pp. 512 e ss.; U. Wilcken, L. Mitteis, *Grundzüge und Chrestomatie*, cit., pp. 65 e ss.; A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., pp. 11 e ss.; L. Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953, pp. 734 e ss.; M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, I², München, 1971, pp. 230 e ss e II³, München, 1975 pp. 74 e ss.

[26] Sulle *professiones liberorum*, per tutti: G. Jèze, *Les registres de naissance à Rome*, in *Revue générale du droit, de la legislation et de la jurisprudence en France et à l'étranger*, XVIII, 1894, p. 427; E. Weiss, *Zur Rechtstellung der unehelichen Kinder in der Kaiserzeit*, in ZSS, 49, 1929, p. 289 e ss.; H.J. Scheltema, *Professio liberorum natorum*, in TR, 14, 1936, p. 93; M. Guéraud, *Etudes de Papirologie*, IV, Paris, 1940, pp. 95 e ss.; F. Schulz, *Roman Registers of Births and Birth Certificates*, in JRS, 31, 1942, pp. 81 e ss.; F. Lanfranchi, *Ricerche sul valore giuridico delle dichiarazioni di nascita in diritto romano*, Faenza, 1947, p. 98 e ss. (anche in *Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Modena*, nn. 78-79, Modena, 1951 pp. 108 e ss); pp. 21; H.A. Sanders, *Latin papyri in the University of Michigan collection*, Michigan, 1947, pp. 36 e ss.; O. Montevecchi, *Certificati di nascita dei cittadini romani*, in *Aegyptus*, 28, 1948, p. 154.

[27] Registri di proprietà sono attestati anche nell'Egitto tolemaico. Secondo Wolff (H.J. Wolff, *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens*, cit., pp. 35 e ss.) la *καταγραφή* doveva consistere nella registrazione in un elenco speciale delle compravendite di terreni, case, schiavi, di altri negozi finalizzati all'acquisto della proprietà e delle manomissioni, allo scopo di evitare confusione nelle situazioni possessorie.

Si può affermare che una sistematica organizzazione di atti, che oggi definiremmo atti di stato civile, basata sull'intervento costante dell'autorità pubblica[28] era sconosciuta ai Romani[29].

La prima forma simile ad una dichiarazione di nascita sembra essere stata introdotta da Augusto con la *lex Aelia Sentia*[30] e la *lex Papia Poppaea*, anche se alcuni autori[31] sostengono che la legislazione di Augusto concernente le dichiarazioni di nascita potrebbe essere stata preceduta da usi facoltativi più o meno analoghi, ma secondo Lévy[32] i testi addotti a sostegno di questa ipotesi riguardano nascite di membri di famiglie molto illustri, che potevano, talvolta, essere inserite in *acta pubblica*[33].

---

[28] Tutti gli avvenimenti – fatti o atti giuridici – riguardanti lo stato della persona sono oggetto di un verbale redatto dal funzionario pubblico in seguito ad accertamento da parte dello stesso. Tali documenti costituiscono dei registri conservati negli archivi.

[29] In epoca arcaica non esiste praticamente traccia di atti di stato civile. Si può, forse, menzionare a tal proposito soltanto la dichiarazione di censo, in quanto essa non consisteva in un semplice computo della popolazione, ma registrava anche certe indicazioni sulla situazione della famiglia e consentiva una forma di *manumissio iusta ac legittima*. Inoltre, secondo la testimonianza di Dionigi di Alicarnasso (Dion. Halic., *Antiquitatum siue originum Romanarum libri 10*, IV.15.5), Calpurnio Pisone sosteneva che Servio Tullio avrebbe pagato per fini statistici una modica somma al tempio di Giunone Lucina per ogni nascita e al tempio di Libitina per ogni decesso e al tempio di Giove, per ogni toga virile indossata per la prima volta; questo però non lascia supporre che il versamento fosse accompagnato anche da una dichiarazione e che essa venisse conservata e dunque tale testimonianza non fornisce prova dell'esistenza di registro di stato civile.

[30] Nella stessa legge si fa riferimento anche agli atti relativi al matrimonio di un Latino Giuniano, *Gai.* 1.29: "Statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniarias vel eiusdem condicionis cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus civibus Romanis puberis, et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae, et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere; et si is apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem condicionis sit, et filius, si et ipse eiusdem condicionis sit, cives Romani esse iubentur".

[31] Cfr. L. Rasi, *Studi Besta*, III, Milano, 1939, p. 467; H.A. Sanders, *Latin papyri*, cit., pp. 36 e ss.; O. Montevecchi, *Certificati di nascita*, cit., p. 154.

[32] J.P. Lévy, *Les actes d'état civil romains*, in RHDFE, 29, 1952, pp. 450 nota 3.

[33] Suet., *Tib.*, 5: "…natus est Romae in Palatio XVI kal. Dec. M. Aemilio iterum, L. Munatio Planco conss. […] Sic enim in fastos actaque in publica relatum est. "; Cassius Dio, *Hist. Rom.*, XLVIII. 44, a proposito della nascita di Druso: ἱ τοῦτο εἰς τὰ ὑπομνήματα ἐγγράψας, ὅτι Καίσαρ τὸ γεννηθὲν Λιουίᾳ τῇ ἑαυτοῦ γυναικὶ παιδίον Νέρωνι τῷ πατρὶ ἀπέδωκε.

Occorre attendere fino al principato di Marco Aurelio per trovare notizia di altri provvedimenti volti a porre in essere documenti intesi quali atti civili[34]: si tratta delle *professiones liberorum*, di cui forniscono testimonianza i papiri.

In base alla *Vita Marci* di Capitolino, tale *professio* sembra essere stata introdotta dall'imperatore.

> Inter haec liberales causas ita munivit ut primus iuberet apud praefectus arerarii Saturni unumquemque civium natos liberos profiteri intra tricensimum diem nomine imposto per provincias tabulariorum publicorum usum instituit, quod quos idem de originibus fiertet quod Romae apud praefectus aerarii, ut, si forte aliquis in provincia natus causam liberalem diceret, testationes inde ferret (Cap. 9, 7-8).

Secondo Lanfranchi[35], tuttavia, il regime da questi introdotto non presenta alcun elemento che non fosse già stato attestato prima del suo principato e in base ai risultati delle ricerche sui papiri[36] è emerso che in Egitto la dichiarazione di nascita dei bambini romani era in uso prima di Marco Aurelio.

Infatti al capo LXXXVIII dell'*Apologia* di Apuleio, scritta tra il 155 e il 158 d.C., si fa riferimento all'*album professionum liberorum natorum*, un elenco che secondo Apuleio si trovava nel *tabularium publicum* della città capoluogo di provincia.

> Pater eius natam sibi filiam more ceterorum professus est. Tabulae eius partim tabulario publico partim domo adservantur…

---

[34] P.F. Girard, F. Senn, *Manuel élémentaire de droit romani*, Paris, 1929, p. 177.

[35] F. Lanfranchi, *Ricerche sul valore giuridico delle dichiarazioni di nascita in diritto romano*, cit., p. 98 e ss. Secondo l'Autore l'obbligo della dichiarazione risale alle leggi augustee; il deposito presso il *tabularium publicum* è attestato da Apuleio per gli anni 115-120 d.C.; il termine di trenta giorni a partire dal *dies nominum* è sempre stato osservato prima di Marco Aurelio; le copie rilasciate in forma di *testatio* esistevano dal 62 d.C. *Rebus sic stantibus* o le informazioni contenute nell'*Historia Augusta* sono frutto di fantasia e Marco Aurelio non ha fatto nulla in materia oppure una riforma è stata introdotta, ma Giulio Capitolino non ne ha raccolto che un eco confuso e snaturato dal reale contesto.

[36] S. De Ricci, P.F. Girard, *Textes juridiques latins inédits*, in NRHD, 30, 1906, pp. 477 e ss.; WChr. 212.

Lì veniva conservato l'originale e registrato nell'*album*. Le parti potevano procurarsi una copia autenticata di questa registrazione, copia che veniva redatta in forma di una *testatio*. Il dittico ligneo alessandrino del 138 d.C.[37] ne offre un esempio.

Il 14 settembre Tiberio Giulio Dioscuride denuncia la nascita di una figlia, nata il 20 agosto (la denuncia doveva essere fatta entro trenta giorni dalla nascita) e le dà il nome di Giulia Ammona. Il 3 novembre dello stesso anno, viene rilasciato a Tiberio Giulio Dioscuride il seguente documento (di seguito è riportato il testo delle pagine esterne del dittico), estratto dall'*album professionum liberorum natorum*:

> C. Iuli Prisci C. Iuli Sereni T. Fenii Macedonis M. Servili Clementis C. Iuli Lecinniani T. Iuli Eutychi L. Petroni Celeris. C. Bellicio Calpurnio Torquat[o], P. Salvio Iuliano cos. III non(as) Novembr(es) anno XII Imp(eratoris) Caesaris <T(iti)> Aeli Hadriani Antonini Aug(usti) Pii mense Athyr [VII] Alexandrae ad Aegyptum.
> <D>escriptum et recognitum fac[tum] ex tabula albi profession[um libero]rum nator[um], quae <p>r[oposita] erat in atrio magno[in qua scriptum] fuit <id> quod infra scriptum est .
> B. Bellicio Calpurnio Torquato, C. Salvio Iuliano cos. Anno XII Imp(eratoris) Caesaris T(iti) Aeli Hadriani Antonini Aug(usti) Pii M. Petronio Honorato praef(ecto) Aeg(ypti) professionis liberorum acceptae citra causarum cognitionem tabula V et post alia pag(ina) III XVIII K (alendas) oct(bres) Ti(berius) Iulius Dioscurides … […] fi(iam) n(atam) Iuliam Ammonum ex Iulia Ammonario XII K(alendas) Septembr(es) Q. P. F [. . .] R (?) Ad. F.

La testimonianza della *Historia Augusta* non è tuttavia totalmente disattesa dalla dottrina, che riconosce a Marco Aurelio il merito di aver introdotto delle innovazioni nel regime delle dichiarazioni di nascita.

Secondo Jèze[38] l'imperatore avrebbe da un canto reso obbligatorie le dichiarazioni fino ad allora solo facoltative e dall'altro ne

---

[37] WChr. 212.

[38] G. Jèze, *Les registres de naissance*, cit., p. 427. Contra F. Lanfranchi, *Ricerche*, cit., p. 100 e ss., e cit., pp. 110 e ss. che non ritiene possibile scorgere una precedenza cronologica della dichiarazione di nascita come prova di legittimità rispetto alla dichiarazione di nascita come prova dello *status libertatis*, non essendo pensabile, che, dato il principio del libero convincimento del giudice, tale prova

avrebbe concesso l'utilizzazione non solo per provare la paternità, ma anche nelle *causae liberales*[39]. Per Scheltema[40] Marco Aurelio avrebbe affidato la registrazione delle dichiarazioni ai *tabularii publici*, sottraendola al prefetto, ma, invero, il passo di Apuleio rivela che non si tratta di una innovazione. Guéraud[41] individua la novità della riforma di Marco Aurelio nell'abolizione dell'*album professorum natorum*, mentre Sanders[42] seguito dalla Montevecchi[43] crede che Marco Aurelio si sia limitato a confermare la legislazione di Augusto, precisando taluni punti. Infine, Schulz[44] e Lanfranchi[45], sulla base dell'osservazione che dopo il 145 dopo Cristo non vi sarebbero più dichiarazioni di nascita di figli il-

---

abbia potuto essere scartata *a limine* prima di Marco Aurelio. Ciò non toglie, sostiene l'Autore, che l'imperatore antonino abbia potuto riformare tecnicamente la procedure di prova, tale da farla apparire al biografo un'innovazione.

[39] Da ultimo sulle *causae liberales* si veda: E. Hermann-Otto, *Causae liberales*, in Index, 27, 1999, pp. 141 e ss.

[40] H.J. Scheltema, *Professio liberorum natorum*, cit., 1936, p. 93.

[41] M. Guéraud, *Etudes de Papirologie*, cit., p. 21

[42] Sanders, introducendo un dittico del 138 d.C., relativi ad una dichiarazione di un illegittimo [P. Mich. VII, 436. *Editio princeps* di H.A. Sanders in *Aegyptus,* 17, (1937), pp. 223 e ss.], ritiene che in questa dichiarazione vi sia un prezioso riferimento alle leggi *Aelia Sentia* e *Papia Poppaea*. Si afferma, infatti, che la dichiarazione del padre è fatta secondo queste leggi e ciò, secondo l'Autore, potrebbe significare che già in epoca augustea fosse prescritta l'attestazione di nascita di figli illegittimi, forse in risposta ad usi facoltativi. P.Mich. VII, 436: "et vocari eum Numissium atque se testari ex lege A.S. et Papiae Poppaeae quae de filiis procreandis latae sunt nec potuisse se profiteri propter distinctionem militiate…".

[43] O. Montevecchi, *Certificati di nascita*, cit., p. 154.

[44] F. Schulz, *Roman Registers*, cit., p. 81. L'Autore sostiene che l'applicazione delle leggi augustee *Aelia Sentia* e *Papia Poppaea* fossero strettamente circoscritte alle dichiarazioni di figli legittimi con la cittadinanza romana. Non era possibile registrare figli illegittimi, come è espressamente affermato, secondo Schulz, in P. Mich. VII, 168 [*editio princeps* di H.A. Sanders in AJA, 32, (1928), p. 309], anche se esistevano degli *escamotages* per eludere il divieto. I genitori, infatti, potevano compiere una dichiarazione privata di nascita davanti a testimoni, una *testatio* e redigere un documento su questa dichiarazione. È probabile, anche dalla lettura di P. Mich. VII, 436, che tali *testationes* fossero permesse dalle leggi augustee. Tale restrizione venne abrogata da Marco Aurelio, come si legge nei passi della *Vita Marci* riportati nel testo e, anche se non conserviamo il presunto provvedimento abrogativo dell'imperatore, Schulz ritiene che i documenti in nostro possesso e D. 22.3.29.1 (nel testo) siano prove sufficienti ad affermarlo. Cfr. E. Weiss, *Zur Rechtstellung*, cit., p. 269 e ss.

[45] F. Lanfranchi, *Ricerche*, cit., p. 98 e ss. (e in cit., pp. 108 e ss).

legittimi nella forma di *testationes*, sostengono che Marco Aurelio avrebbe esteso il regime della *professio in album*, riservato dal sistema augusteo ai figli legittimi, anche a coloro che nascevano fuori dal matrimonio.

Anche Lévy[46] concorda con quest'ultima interpretazione della riforma di Marco Aurelio, infatti, secondo l'Autore, l'imperatore avrebbe esteso il regime della *professio in album*, riservata ai figli legittimi dalla legislazione augustea, ai figli naturali, ammettendo che la dichiarazione potesse essere effettuata anche dalla madre.

Dato certo è che alla fine del II secolo d.C., non vi era alcuna restrizione nella dichiarazione di nascita dei figli ed erano ammesse alla registrazione anche quelle dei figli illegittimi, come si legge in un passo di Scevola in cui si parla di una *professio in actis* per uno *spurius*.

> *(Scaevola libro nono digestorum)*
> Imperatores Antoninus et Verus Augusti Claudio Apollinari rescripserunt in haec verba: "Probationes, quae de filiis dantur, non in sola adfirmatione testium consistunt, sed et epistulas, quae uxoribus missae allegarentur, si de fide earum constet, nonnullam vicem instrumentorum optinere decretum". § 1. Mulier gravida ripudiata, filium enixa, absente marito ut spurium in actis professa est. Quaesitum est an is in potestate patris sit et matre intestata mortua iussu eius hereditatem matris adire possit nec obsit professio a matre irata facta. Respondit veritati locum superfore (D. 22.3.29).

Il frammento, estrapolato dal nono libro dei Digesta di Scevola, è suddiviso in due paragrafi concernenti due questioni, in apparenza, diverse. Nel *principium*, infatti, si parla di mezzi di prova della filiazione e viene riportato un rescritto di Marco Aurelio in cui si afferma la funzione primaria delle prove testimoniale in confronto all'atto scritto. Nel § 1 si riporta un responso in materia di patria potestà e *bona materna*. Il caso è il seguente: una donna ripudiata dal marito in stato di gravidanza fa registra-

[46] J.P. Lévy, *Les actes*, cit., p. 463.

re il figlio come *spurius*. Si chiede al giurista se il figlio sia sotto la potestà del padre e se possa *iussu eius* adire l'eredità *ab intestato* della madre, nonostante la *professio* fatta da una madre irata. Il responso enuncia un principio di applicazione unanime nelle fonti (*veritati locum superiore*), secondo cui lo *status* di una persona (il figlio era stato concepito in costanza di matrimonio e dunque legittimo) non deve essere pregiudicato dal fatto di un'altra[47] e collegandolo al primo paragrafo ne dà la giustificazione: l'atto scritto, la dichiarazione di nascita della madre, non è una prova superiore a quella che testimonia il concepimento in costanza di matrimonio.

Si evince, comunque, dal passo che la *professio* di un illegittimo è valida, a prescindere dalla considerazione che, in questo caso, non si trattava in realtà di uno *spurius*.

La ricostruzione del Lenel identifica nel libro nono dei *Digesta* di Scevola, dedicato al diritto dotale (insieme al libro ottavo), la sede del frammento, mentre nei *Digesta* giustinianei esso è stato inserito nel titolo terzo del libro ventiduesimo, dedicato alle prove e alle presunzioni *De probationibus et praesumptionibus*.

La decontestualizzazione del passo dal contesto originario sposta l'attenzione sui mezzi di prova.

Nella versione attuale, infatti, ciò che lega il primo paragrafo al *principium* è quel riferimento all'*instrumentum*; il caso presentato nel primo paragrafo verrebbe cioè ad essere una esemplificazione del termine contenuto nel *principium*. Tra gli *instrumenta*, che possono essere considerati mezzi di prova, si inseriscono le *professiones liberorum* e a titolo di esempio si riporta il caso della moglie ripudiata in stato interessante, che dopo il parto e in assenza del marito, può presentarsi davanti al magistrato competente, che pare fosse il *praefectus aerari*, a registrare la *professio* relativa alla nascita.

---

[47] F. Lanfranchi, *Ricerche*, cit., p. 98 e ss. (e in cit. pp. 108 e ss).

3. *La registrazione delle proprietà immobiliari: la "Petizione di Dionisia"*

L'esistenza di registri di proprietà[48] cui si è accennato nel paragrafo precedente non deve certo trarre in inganno e far pensare ad un sistema catastale come quello attuale e neanche che in questi registri fossero segnalate le transizioni compiute sui beni immobili.

Fino al IV secolo d.C., infatti, non è attestato alcun obbligo di registrazione dei contratti di compravendita[49], è, tuttavia, probabile che esistessero dei registri relativi alle proprietà immobiliari, sui quali annotare i terreni appartenenti ad un singolo individuo, insieme con le eventuali ipoteche.

La registrazione avveniva non in base al contratto, ma ad una dichiarazione. Ne dà testimonianza un papiro[50], scoperto in Egitto nel 1889, un'istanza giudiziale del 186 d.C., presentata da una tale Dionisia e per ciò detta "Petizione di Dionisia".

> Μάρκος Μέττι Ῥοῦφος ἔπαρχος Αἰγύπτου λέγει· Κλαύδιος Ἄρειος ὁ τοῦ Ὀξυρυγχείτου στρατηγὸς [ἐ]δήλωσέν μοι μήτε τὰ ἰ[δι]ωτικὰ μ[ήτε τὰ δημ]όσια πράγματα τὴν καθήκουσαν λαμβάνειν διοίκησιν διὰ τὸ ἐκ πολλῶν χρόνων μὴ καθ' ὃν ἔδει τρόπον ᾠκονομῆσθαι τὰ ἐν τῇ τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοθήκῃ δια[σ]τρώματα, καίτοι πολλάκις κριθὲν ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ ἐπάρχων τῆς δεούσης αὐτὰ τυχεῖν ἐπανορθώσεως· ὅπερ οὐ καλῶς ἐνδέχεται εἰ μὴ ἄντίγραφα. κελεύω οὖν πάντας τοὺς κτήτορας ἐντὸς μενῶν ἕξ ἀπογράψασθαι τὴν ἰδίαν κτῆσιν εἰς τὴν ἐνκτήσεων βιβλιοθήκην καὶ τοὺς δανειστὰς ἃς ἐχωσι ὑποθήκας ἄλλους ὅσα ἐὰν ἔχωσι δίκαια, τὴν δὲ ἀπογραφὴν ποιείσθωσαν δηλοῦντες πόθων ἕκαστος τῶν ὑπαρχόντων καταβέβηκεν εἰς αὐτοὺς ἡ κτῆσ{ε}ις. παρατιθέτωσαν

---

[48] Si veda *supra*, nota 27.

[49] Sarà questo, l'obbligo di registrazione di alcune tipologie contrattuali, la rivelante novità introdotta da Costantino nella registrazione degli atti e sarà oggetto di trattazione più approfondita nel secondo e terzo capitolo.

[50] P. Oxy. II 237, Col. VIII, 27 e ss. (= MChr. 192 = JP, 59 = SP II 219). Sul requisito della pubblicità in diritto romano: F. Schupfer, *La pubblicità nei trapassi della proprietà secondo il diritto romano del Basso Impero specie in relazione alle vendite*, in RISG, 39, 1905, pp. 1 e ss.; V. Colorni, *Per la storia della pubblicità immobiliare e mobiliare*, Milano, 1954, pp. 9 e ss.; F. Gallo, *La pretesa pubblicità dei trasferimenti nel diritto romano arcaico e classico*, in SDHI, 23, 1957, pp. 174 e ss.; Id., s.v. "*pubblicità (diritto romano)*", in ED, XXXVII, Milano, 1988, pp. 966 e ss.

δὲ καὶ αἱ γυναῖκες ταῖς ὑποστάσεσι τῶν ἀνδρῶν ἐὰν κατά τινα ἐπιχώριον νόμον κρατεῖται τὰ ὑπάρχοντα, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ τέκνα ταῖς τῶν γονέων οἷς ἡ μὲν χρῆσ{ε}ις διὰ δημοσίων τετήρηται χρηματισμῶν, ἡ δὲ κτῆσις μετὰ θάνατον τοῖς τέκνοις κεκράτηται, ἵνα οἱ συναλλάσσοντες μὴ κατ᾽ἄγνοιαν ἐνεδρεύονται. παραγγέλλω δὲ καὶ τοῖς συναλλαγματογράφοις καὶ τοῖς μνήμοσι μηδὲν δίχα ἐπιστάλματος τοῦ βιβλιοφυλακ[ίου τελειῶσαι, γνοῦσιν ὡς οὐκ ὄφελος τὸ] τοιοῦτο ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὡς παρὰ τὰ προστεταγμένα ποιήσοντες δίκην ὑπομενοῦσι τὴν προσήκουσαν. ἐὰν δ᾽ εἰσίν ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῶν ἐπάνω χρόνων ἀπογραφαὶ, μετὰ πάσης ἀκρειβείας φυλασσέσθωσαν ὁμοίως δὲ καὶ τὰ διαστρώματα, ἵν᾽ εἴ τις γένοιτο ζήτησις εἰς ὕστερον περὶ τῶν μὴ δεόντως ἀπογραψαμένων ἐξ ἐκείνων ἐλεγχθῶσι. [ἵνα] δ᾽ [ο]ἶν β[εβ]αία τε καὶ εἰς ἅπαν διαμένῃ τῶν διαστρωμάτων ἡ χρῆσ{ε}ις πρὸς τὸ μὴ πάλιν ἀπογραφῆς δεηθῆναι, παραγγέλλω τοῖς β[ι]βλιοφύλαξι διὰ πενταετίας ἐπανανεοῦσθαι τὰ διαστρώματα μεταφερομένης εἰς τὰ καινοποιούμενα τῆς τελευταίας ἑκάστου ὀνόματος ὑποστάσεως κατὰ κώμην καὶ κατ᾽εἶδος. (ἔτους) θ Δομειτιανο[ῦ], μηνὸς Δομιτ{τ}ιανοῦ δ. ἐξ ὑπομνηματισμῶν Πετρωνίου Μαμερτείνου. (ἔτους) ιη ʽΑδρ(ιανοῦ), ᾽Αθὺρ ιε[51].

---

[51] Traduzione latina di P. Bonfante in S. Riccobono, *Fontes iuris romani antejustiniani*, I (*Leges*), Florentiae, 1941 (rist., 1968), pp. 325 e ss.: "Marcus Mettius Rufus praefectus Aegypti dicit: Claudius Arius strategus Oxyrhynchiti me certiorem fecit neque privatas neque publicas res convenientem ordinem servare ex eo quod longo iam tempore non uti oportuit in tabulario possessionem tabulae administratae sint, etsi saepe a praefectis qui ante me fuerunt decretum sit ut necessariam correctionem reciperent. Quod non bene continget nisi antea exempla fiant. Iubeo igitur omnes dominos intra sex menses proprium dominium inscribere in tabulario possessionum, et creditores quas habeant hypothecas et ceteros quae habeant iura, descriptionem autem faciant declarans quisque unde bonorum descenderit in eos dominium. Referant autem et mulieres in tabulas virorum, si per aliquam regionis legem bona obligata sunt. Item et liberi in parentum, quibus ususfructus quidem publicis instrumentis reservatur, proprietas vero post mortem liberis concessa est, ne contrahentes per ignorantiam decipiantur. Iubeo autem et eos qui scribunt contractus et eos qui custodiunt nihil sine mandato curae librorum perficere, scientes (non modo) id inutile fore, sed etiam ipsos contra iussa agentes poenam passuros statutam. Si vero sunt in tabulario superiorum temporum descriptiones, cum omni diligentia custodiantur, similiter et exempla, ut, si qua fiat investigatio in posterum de iis quae non ut oportuit descripta sunt, ex illis arguantur. Ut igitur firmus et in perpetuum maneat tabularum usus, ne rursus descriptione opus sit, iubeo librorum custodes, quinto quoque anno tabulas renovare, in novas relata postrema cuiusque nominis descriptione secundum vicos et formas. Anno VIIII Domitiani, mensis Domitiani IIII. Ex commentariis Petronii Mamertini. Anno XVIII Hadriani, Hathyr XV". Traduzione italiana di S. Di Marzo, *Le basi romanistiche del codice civile*, Torino, 1950, p. 366 e ss.: "Marco Mezio Rufo, prefetto dell'Egitto, dice: Claudio,

Questo papiro è importante, perché menziona un decreto emesso nell'anno 89 d.C. da Marco Mezio Rufo, prefetto d'Egitto, in cui si dispone il riordino della tenuta dei registri di proprietà, non conservati correttamente.

Lo stratega di Ossirinco, Claudio, si era, infatti, lamentato con Mezio Rufo del cattivo stato di conservazione di questi registri e dell'inevitabile caos e disordine che ne era seguito sul controllo amministrativo delle proprietà immobiliari.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, così dispone il prefetto dell'Egitto i proprietari dovevano dichiarare i loro beni, i creditori denunciare le ipoteche e, se sulle proprietà avessero gravato altri diritti, i titolari di questi erano tenuti a dichiararlo, senza omettere come il diritto si fosse costituito[52].

Obblighi erano poi previsti anche in capo a coloro che scrivevano i contratti e a coloro che li conservavano, affinché non redi-

---

stratega di Ossirinco, mi fa noto che né gli affari privati né i pubblici conservano l'ordine conveniente, per il fatto che già da lungo tempo i registri della proprietà non sono tenuti come si dovrebbe, sebbene i prefetti che mi hanno preceduto avessero decretato che ricevessero le necessarie correzioni: il che non può farsi bene se prima non vengono redatti esemplari. Ordino dunque che tutti i proprietari facciano entro sei mesi la dichiarazione dei propri beni nell'archivio della proprietà, e i creditori la dichiarazione delle ipoteche, che essi abbiano, e le altre persone dei loro diritti, enunciando ciascuno donde gli sia pervenuta la proprietà dei beni. Le donne poi facciano registrare negli stati dei mariti se per qualche legge locale i beni sono vincolati, ed egualmente i figli quelli dei genitori, ai quali dagli strumenti pubblici è riservato l'usufrutto, mentre la proprietà dopo la morte è accordata ai figli, affinché i contraenti non siano per ignoranza ingannati. Ordino poi a coloro che scrivono i contratti e a coloro che li hanno in custodia di non redigere nulla senza l'autorizzazione dell'ufficio di conservazione dei libri: sappiano che ciò non solo sarebbe inutile, ma che essi stessi, come operanti contro gli ordini, subiranno la pena stabilita. Se però sono nell'archivio dichiarazioni dei tempi anteriori, vengano custodite con ogni diligenza, ed egualmente i registri, affinché se in avvenire si indaghi sulle dichiarazioni non debitamente eseguite, queste siano confutate da quelle. E perché l'uso dei registri rimanga in perpetuo e non sia necessaria una nuova dichiarazione, ordino ai conservatori dei libri che ogni cinque anni rinnovino i registri, riportando nei nuovi l'ultima dichiarazione di ciascun nome, secondo i villaggi e e le forme. Nell'anno IX di Domiziano, IV del mese Domiziano. Dai commentari di Petronio Mamertino, dell'anno 18 di Adriano Athr X".

[52] Altre disposizioni riguardavano gli obblighi in capo alle donne e ai figli. Le prime erano tenute a far registrare i vincoli eventualmente gravanti sui beni del marito.

gessero nulla senza l'autorizzazione della βιβλιοθήκη ἐγκτησέων. Se non ottemperavano a ciò, non solo il documento redatto sarebbe stato privo di validità, ma agli stessi sarebbe stata comminata una pena.

La parte conclusiva del decreto è dedicata alle precedenti e future dichiarazioni. Si dispone a tal proposito che vengano conservati i registri contenenti dichiarazioni anteriori affinché possano servire come prova nel caso in cui si compiano indagini sulle dichiarazioni indebitamente seguite.

Per garantire, invece, l'uso perpetuo dei registri rendendo superflua una nuova dichiarazione, i βιβλιοφυλάκες avevano l'obbligo di rinnovare ogni cinque anni i registri, riportando nei nuovi l'ultima dichiarazione di ciascun nome, secondo i villaggi e le forme.

Il contenuto del papiro apre la possibilità di riflettere se già in epoca classica alle verbalizzazioni di dichiarazioni di proprietà fosse attribuito valore simile a quello della odierna trascrizione. In base alla conoscenza delle fonti, sembra che ciò si possa escludere: il sistema delineato nella "Petizione di Dionisia" fu stabilito probabilmente a meri scopi fiscali. Fino alla legislazione di Costantino, nella quale il requisito della pubblicità comincia ad essere previsto come necessario per alcuni atti, il diritto romano non conosce gli effetti della trascrizione dei diritti moderno.

4. *La teoria di Steinwenter*

Nel 1915 lo studioso austriaco Steinwenter formulò una teoria interessante sul sistema di registrazione dei documenti in epoca costantiniana[53].

L'Autore, partendo dall'analisi del complesso di procedure dell'epoca precedente ed esaminando la legislazione da Costantino in poi, arrivò alla conclusione che Costantino introdusse una determinante riforma nella gestione dei documenti.

L'imperatore avrebbe esteso il concetto di verbalizzazione fino a ricomprendere quello di certificazione ed avrebbe ampliato la competenza dei suoi funzionari nella recezione degli atti da proto-

[53] A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., pp. 1-98.

collare, rendendo obbligatorio per essi registrare anche i contratti redatti in loro presenza o comunque consegnati al loro ufficio.

Se la teoria di Steinwenter fosse corretta, la portata dell'innovazione sarebbe sorprendente, perché non solo i funzionari pubblici avrebbero avuto, per la prima volta nel IV secolo d.C., competenza a registrare atti privati con la conseguenza di garantire loro una forza probatoria pari a quella di un atto pubblico, ma nel conferimento di poteri certificativi si potrebbero scorgere i prodromi della funzione certificante propria dei funzionari pubblici contemporanei.

Steinwenter basa le sue conclusioni su due elementi: il primo è relativo ad una prassi già in atto nel III secolo d.C., che vedeva i singoli rivolgersi ai funzionari imperiali per ottenere la registrazione di atti negoziali a garanzia della loro validità; il secondo riguarda l'uso dell'espressione *ius actorum conficiendorum*, che comparirebbe per la prima volta nel 316 d.C., anno in cui Steinwenter data la riforma sulla donazione di Costantino[54], e che sarebbe poi utilizzata anche in altri contesti, come quello processuale, in C. Th. 2.4.2 del 322 d.C.

Per quanto riguarda il primo elemento, procedendo dall'esame del sistema di protocollazione romano[55], l'Autore arriva a concludere che il desiderio di certezza e la maggiore garanzia probatoria che un documento pubblico possedeva avrebbe portato i cittadini a richiedere il requisito della registrazione e certificazione nelle loro transazioni[56].

In dottrina[57], in effetti, si concorda sul fatto che la prima forma di competenza dell'autorità pubblica nella stesura di documenti di

---

[54] Secondo l'Autore e secondo l'edizione mommseiana della costituzione che introduce la riforma sulla donazione, la C.Th. 8.12.1, l'anno di emanazione di questo provvedimento dovrebbe essere il 316 d.C. Tuttavia, chi scrive si trova d'accordo con quanto sostenuto da Seeck, in O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste*, Stuttgart, 1919, p. 172 e 88) che preferisce datare la costituzione al 323 d.C. Si veda *infra*, nota 59 e cap. II, § 1.

[55] Dopo aver analizzato il significato dell'espressione *ius actorum conficiendorum* e aver delineato il quadro dei funzionari muniti di tale diritto, Steinwenter passa ad esaminare il contenuto dello *ius actorum conficiendorum* che viene analizzato nel suo utilizzo in campo amministrativo, processuale e negoziale, A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., pp. 30 e ss.

[56] A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., pp. 30 e ss.

[57] L. Wenger, *Die Quellen*, cit., pp .734 e ss.; M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, I², cit., pp. 230 e ss. e II³, cit., pp. 74 e ss.

diritto privato, si manifesta mediante la redazione (in protocollo o a verbale) delle dichiarazioni, non esclusivamente di carattere negoziale, di privati, che ne facevano richiesta.

Secondo lo studioso, quindi, la legislazione imperiale non avrebbe fatto altro che legittimare una prassi, diffusa in Occidente come in Oriente, che vedeva i cittadini ricorrere all'autorità del funzionario imperiale per avere la certezza che l'atto da loro compiuto, in quanto attestato in un documento qualificato pubblico grazie all'estensore, godesse della piena forza probatoria propria di quest'ultimo.

Per quanto riguarda il secondo elemento, l'uso dell'espressione "ius actorum conficiendorum", è, innanzitutto, necessario rilevare che, probabilmente, il primo testo legislativo in cui compare è la C.Th. 2.4.2[58] del 322 d.C. e non una non meglio identificabile costituzione di Costantino del 316 d.C, come sostiene Steinwenter[59].

---

[58] La costituzione, inserita nel titolo relativo all'instaurazione del processo *De denuntiatione vel editione rescriptorum*, riguarda le notificazioni processuali. Cfr. A.J. Boyé, *La denuntiatio introductive d'instance sous le principat*, Bordeaux, 1922, p. 155 e ss.; P.W. Schäfer, *Nebenintervention und Streitverkündung von den römischen Quellen bis zum modernen Zivilprozessrecht*, München, 1990; D. Nörr, *Römisches Zivilproßrecht nach Max Kaser: Prozeßrecht und Prozeßpraxis in der Provinz Arabia*, in ZSS, 115 , 1998, pp. 80 e ss. I modi per ottenere la comparizione in giudizio del convenuto, nelle *cognitiones extra ordinem*, assumono un carattere semipubblico, perché il magistrato spesso vi partecipa e, in ogni caso, se il convenuto non compare, gli indirizza, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, tre *edicta* e infine, perdurando la sua assenza, un *edictum peremptorium*, col quale lo avverte, fra l'altro, che conoscerà e pronuncerà in sua assenza (D. 5.1.70: *Ulpianus libro octavo disputationum;* D.5.1.71: *ulpianus libro quarto de omnibus tribunalibus*). Al termine *evocatio* si conferisce un valore tecnico designante l'insieme delle procedure di citazioni usate nelle *cognitiones extra ordinem* del Principato. Ma con il termine *evocatio* si individuano forme determinate di citazioni (*edicta*, *litterae*, *denuntiationes*), ciascuna delle quali sembra rispondere a bisogni differenti. Secondo la legge la *litis denuntiatio* poteva essere notificata attraverso il tribunale o attraverso un funzionario munito di *ius actorum conficiendorum*. La *denuntiatio* è la citazione in giudizio mediante ingiunzione verbale scritta o pronunciata davanti a testimoni, detta *privata testatio*, cui si ricorreva comunemente, almeno fino all'emanazione di questa costituzione.

[59] A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., p. 32 colloca la prima apparizione del termine nel 316 d.C. con la costituzione C.Th. 8.12.3 e data la riforma di Costantino in materia di donazione sempre nello stesso anno, prima dunque del 322 d.C anno in cui venne emanata la costituzione inserita in C.Th. 2.4.2, che non viene quindi considerato quale testo normativo che introduce il termine. Tale ipotesi, tuttavia, sembra incontrare due ostacoli. Il primo riguarderebbe la datazione,

> *Idem (scil. Imp. Constantinus) A. ad Maximum praefectum urbi.* Denuntiari vel apud provinciarum rectores vel apud eos, quibus actorum conficiendorum ius est, decernimus, ne privata testatio, mortuorum aut in diversis terris absentium aut eorum, qui numquam gentium sint, scripta nominibus, falsam fidem rebus non gestis affingat. *Dat. X kal. Iun. Sirmio, Probiano et Iuliano conss.* (C.Th. 2.4.2).

Nella costituzione indirizzata a Massimo, *praefectus urbi*[60], Costantino abroga la *litis denuntiatio* mediante *privata testatione*, affinché, dice l'imperatore, attestazioni private, scritte in nome e per conto di una persona defunta oppure di coloro i quali fossero in terre lontane, non adducessero una *fides* falsa a sostegno di fatti inesistenti; ragione per cui, la norma sancisce che d'ora in avanti l'unica forma di *denuntiatio* riconosciuta dall'autorità sarà quella fatta con atto pubblico dai *rectores* e dai magistrati muniti di *ius actorum conficiendorum*. In altri termini, l'imperatore dispone che l'atto di citazione in giudizio mediante *denuntiatio* non possa più essere realizzato per mezzo di una *testatio*, atto privato[61], e stabilisce che la volontà di esperire un'azione sia manifestata davanti ai governatori o altri magistrati muniti di *ius actorum conficendorum*.

Il provvedimento di Costantino continuerebbe, poi, disponendo che il giudice commini una multa a colui che, *sciens*, non si curi di comparire in giudizio[62]; i compilatori del Teodosiano hanno separato questa seconda parte, formando una autonoma costituzione e inserendola nello stesso libro, ma sotto la rubrica *De iudiciis*:

---

poiché secondo Seeck (*Regesten*, cit., 11, 9, 41) supporre che la datazione della C.Th. 8.12.3 risalga all'anno 316 d.C. sarebbe erroneo; egli ritiene più corretto preferire l'anno 323 d.C.; il secondo sarebbe di carattere testuale, in quanto né in C.Th. 8.12.3, né in nessuno dei provvedimenti che riportano la riforma di Costantino in tema di donazione, stando al contenuto dei manoscritti che ce li hanno tramandati, ci sarebbe un esplicito riferimento allo *ius actorum conficiendorum*.

[60] C. Dupont, *La procedure civile dans les constitutions de Costantin. Traits caracteristiques*, in RIDA, 21, 1974, pp. 191 e ss.

[61] L'abolizione della *testatio* privata non sarebbe, a dire il vero, un elemento di novità, ma la norma di Costantino sarebbe un'ufficializzazione di un modo di citazione già in uso nelle province. Cfr. Da ultimo A. Bellodi Ansaloni, *Ricerche sulla contumacia nelle cognitiones extra ordinem*, cit., p. 99 e letteratura ivi citata.

[62] Da ultimo si veda A. Bellodi Ansaloni, *Ricerche*, cit., p. 157 e ss.

> *Idem (scil. Imp. Constantinus) A. ad Maximum praefectum urbi.* Eum, qui sciens sudicio adesse neglexerit, ut contumacem iudex pœna multabit. *Dat. X kal. Iun. Sirmio, Probiano et Iuliano conss.* (C.Th. 2.18.2).

Leggendo i due testi riuniti, appare chiaro che la *litis denuntiatio* deve essere verbalizzata da funzionari imperiali specificatamente individuati sia per evitare abusi da parte di chi agisce in giudizio, sia per fornire un valido presupposto all'applicazione di pena al convenuto che resti contumace.

Se si analizza, tuttavia, il testo nelle singole parti si nota come, in realtà, la costituzione si riveli essere vaga sia per quanto riguarda il significato di *ius actorum conficiendorum*, sia per quanto riguarda i funzionari competenti ad attestare la *litis denuntiatio*, non offrendo alcuna indicazione su chi essi siano. Non possiamo sapere se più precise indicazioni fossero comprese in altra parte della legge andata perduta o se siano state sottaciute perché ritenute superflue, trattandosi di dati ben noti alla prassi.

Astraendo la locuzione *ius actorum conficiendorum* dal suo contesto normativo, proviamo ad individuarne un significato in termini generali. Se è lecito affermare che l'espressione compare per la prima volta nelle fonti a noi note con questa costituzione[63], è altrettanto indiscusso che *acta conficere*[64] non sia una locuzione né originale e né inusuale nel linguaggio giuridico[65].

---

[63] Si deve, comunque, precisare che, pur ritenendo essere la C.Th 2.4.2 il primo testo normativo in cui compare per la prima volta l'espressione in esame, non vi è alcuna prova che induca a ritenere che questa norma sia stata emanata anche al fine di introdurre il concetto di *ius actorum conficiendorum*.

[64] Il concetto, comunque, più pregnante, di *acta* è quello di verbale e l'azione del redigerlo è espressa dal verbo *conficere*, essenzialmente usato nelle fonti con il senso atecnico di compiere, effettuare Si legga, ad esempio una costituzione di Severo Alessandro del 223 d.C.: C. 6.50.6.1: "*Idem A. Secundinae*. Omnia autem legata, quamvis in operibus publicis conficiendis statuisque ponendis data sint, ad contributionem dodrantis pro rata suae cuiusque quantitatis revocantur. *S. V K. Ian. Maximo II et Aeliano conss.*". Il significato attribuibile al verbo in questa costituzione è da collegare ai sostantivi *operis publicis* e *legata*, indicando l'impiego del patrimonio avuto a titolo di legato a sostegno di opere pubbliche. In una costituzione del 283 d.C. si legge che affinché una vendita di beni immobili di minori possa considerarsi valida ed efficace è necessario provare la causa della vendita davanti al funzionario competente, non essendo sufficiente la denuncia del procuratore

Occorre quindi chiedersi se l'espressione usata nella C.Th. 2.4.2 e *acta conficere* abbiano un significato equivalente oppure se il termine *ius* abbia conferito al costrutto *acta conficere* un significato nuovo, sconosciuto prima della costituzione di Costantino.

Riprendendo l'esame della costituzione, lo *ius* di cui si parla sembra riferirsi ad una funzione di tipo amministrativo a carattere certificante ed in tal caso si avrebbe una prova a sostegno del fatto che l'espressione *ius actorum conficiendorum* avrebbe un significato più esteso dell'espressione *acta conficere* cui si attribuisce il significato di tenuta del verbale, ma senza alcuna funzione certificante, come si è detto in precedenza[66].

In tale ottica, dunque, lo *ius actorum conficiendorum* significherebbe il diritto di redigere documenti ufficiali, includendo sia la verbalizzazione che la certificazione degli stessi.

A sostegno di ciò, non si può non riconoscere quanto meno azzardato pensare che *actorum confectio* e *ius actorum conficiendo-*

---

mediante *libellum*: C.5.71.6 "*Imppp. Carus Carinus et Numerianus AAA Varo.* Minorum possessionis venditio, per procuratorem delato ad praetorem vel praesidem provinciae libello, fieri non potuit, cum ea res confici recte aliter non potest, nisi apud acta causis probatis quae venditioni necessitatem inferant, decretum solemniter interponatur. *PP. non. Mart. Caro et Carino AA conss.*". La genericità del verbo *confici* ("essere effettuata") viene circoscritta dall'avverbio *recte*, attribuendogli il significato di "essere legittimato". In un rescritto di Diocleziano del 290 d.C. in cui si sancisce che l'atto di adozione debba essere presentato al preside della provincia allegato ad una disposizione imperiale e non a delle tavole redatte da un tabellione, il termine *conficere* riferito a *tabulis* acquista il significato di "redigere": C.8.47 (48).4 "*Idem (scil. Impp. Diocletianus et Maximianus) AA. Proculiano*. Adoptio non tabulis, licet per tabellionem conficiendis, sed sollemni iuris ordine apud praeside solet copulari. *PP. k. Sept. ipsis IIII et III AA conss.*". Nelle fonti tardoclassiche e postclassiche si attesta un uso quasi esclusivo di *acta* o *gesta* per indicare il verbale e l'espressione *actorum confectio* compare prevalentemente nel suo significato di tenuta del verbale. Ad esempio, nella sua *Relatio* 44. 3, Simmaco, *praefectus urbi* nel 364 d.C., attribuisce alle parole *gesta tam habita quam confecta* essenzialmente il significato di "redatto il verbale": "Relationi gesta coniunxi tam de iis habita, quos Macedonii interventus absolverat, quam me disceptante confecta, quibus sine vexatione cuiusquam voluntas navicularioruum nonnullos mancipibus deputavit". La testimonianza di Simmaco starebbe dunque ad indicare una conferma del significato di verbalizzare per il verbo *conficere* qualora sia accompagnato dal termine *acta*, così come usato dalla cancelleria di Costantino.

[65] Si veda *supra*, § 1.

[66] Si veda *supra*, § 2.

rum siano equivalenti e che entrambi siano usati esclusivamente per indicare la semplice operazione di verbalizzazione, che circoscrivano in essa il solo scopo conservativo.

Nella C.Th. 2.4.2 il diritto di cui si parla non è certamente riferibile ad una mera registrazione. I funzionari aventi tale *ius* hanno il potere di redigere gli atti introduttivi del processo[67].

Sembra dunque che la cancelleria di Costantino alludesse ad un diritto con cui attribuire ai magistrati funzioni nuove accanto a quelle tradizionali, quali la tenuta del registro.

Nota, infatti, Steinwenter[68] che un'espressione innovativa come *ius actorum conficiendorum* non poteva essere stata utilizzata per indicare una funzione tradizionale; e sottolinea che con questa espressione non si è voluto indicare solo la registrazione degli atti, ma si è voluta collegare ad essa una nuova funzione.

Funzione nuova che potrebbe consistere nel fatto che i funzionari già muniti del diritto di verbalizzazione ricevessero in ampliamento delle loro competenze lo *ius gestorum*, il diritto, cioè, di redigere, di ricevere e di certificare gli atti.

Infatti nella C.Th. 2.4.2, *ius actorum conficiendorum* può indicare sia il diritto del funzionario di registrare un atto, senza soluzioni di continuità con la competenza che già il pubblico ufficiale esplicava nelle sue mansioni ordinarie, sia, soprattutto, il diritto di redigere un atto, proiettando il funzionario in una situazione giuridica diversa che lo vede protagonista nella redazione di un documento, durante lo svolgimento di un'attività di natura certificante.

Secondo Steinwenter, dunque, la concessione dello *ius actorum conficiendorum* sarebbe la naturale evoluzione del sistema di protocollazione che, nata in ambito processuale e amministrativo, arriva a produrre i suoi effetti anche in ambito privatistico, in particolare sugli atti negoziali.

Si può affermare che Steinwenter descrivendo il contenuto dello *ius actorum conficiendorum* nei suoi diversi ambiti di applicazione

---

[67] Da ultimo si veda A. Bellodi Ansaloni, *Ricerche*, cit., p. 102.

[68] A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., p. 32. Sulla stessa posizione anche H. Steinacker, *Die antiken Grundlagen der Frühmittelalterlichen Privaturkunde*, Leipzig, 1927, p. 76.

in diritto pubblico (atti processuali e atti amministrativi) e in diritto privato (diritto di famiglia e atti negoziali) tracci idealmente una linea di demarcazione tra la verbalizzazione di un atto prima e dopo Costantino.

Pur riconoscendo pieno merito alla sua teoria e accettando le conclusione alle quali Steinwenter arriva, relativamente all'importanza della prassi nella riforma di Costantino, non si può tuttavia non notare che lo studioso austriaco non ha dato particolare rilevanza a due aspetti che a parere di chi scrive meriterebbero maggiore attenzione.

Innanzitutto non viene adeguatamente sottolineato che nessuna fonte normativa citata dallo studioso può essere considerata la norma che ha introdotto l'espressione *ius actorum conficiendorum* nel linguaggio giuridico e dunque che sulla sua origine non si possa avanzare altro che congetture, tra le quali la più probabile, che collegherebbe il termine alla prassi, è quella secondo cui non si è sentita né l'esigenza di specificare meglio l'espressione, né la necessità di emanare una norma istitutiva della stessa, poiché la locuzione, e la funzione dalla locuzione indicata, era già in uso nella prassi e dunque perfettamente conosciuta e comprensibile, come si è già ipotizzato precedentemente.

Il secondo aspetto riguarda la non particolare risonanza data dall'Autore alla riforma di Costantino in materia di donazione, nell'ambito della quale, secondo Steinwenter, sarebbe stata introdotta questa locuzione. Ritengo che questa, invece, costituisca il punto nevralgico per comprendere appieno il nuovo sistema di registrazione introdotto dall'imperatore, al di là di un uso nelle fonti dell'espressione *ius actorum conficiendorum*[69] ed è di questa riforma che ci occuperemo nel prossimo capitolo.

---

[69] *Supra*, alla nota 59 si è già evidenziato come, in realtà, l'espressione *ius actorum conficiendorum* non compaia nei testi relativi alla riforma di Costantino sulla donazione, seppur emerge evidente dalla lettura delle fonti che il significato connesso alla *actorum confectio* sia più pregnante di quanto non lo fosse in epoca precedente.

Capitolo II

LA RIFORMA DI COSTANTINO IN MATERIA DI DONAZIONE E IL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

Applicazione della riforma in epoche successive

1. *Introduzione*

Il cambiamento nel sistema della gestione degli atti, identificabile attraverso lo *ius actorum conficiendorum*, si manifesta nell'ambito del diritto privato.

Come si è detto nel primo capitolo[1], i privati, costretti nelle province ad andare davanti al magistrato per il riconoscimento di diritti e privilegi amministrativi, iniziano a valutare i vantaggi che deriverebbero dal compiere l'atto negoziale alla presenza dell'autorità, la cui partecipazione alla formazione del negozio farebbe acquistare al documento un valore probatorio da atto pubblico, non irrilevante per la sicurezza dei rapporti economici[2].

Tale sensibilità verso la partecipazione del funzionario alla formazione del negozio giuridico sembra emergere, a dire il vero, già nelle costituzioni imperiali a partire dalla seconda metà del III secolo d.C.

Infatti, già in epoca severiana era divenuto usuale che le donazioni fossero protocollate dall'autorità incaricata di svolgere tale funzione. Ci si potrebbe allora chiedere se, prima della riforma di Costantino sulla donazione, la funzione dell'*actorum confectio* fosse esclusivamente *ad probationem* o potesse anche essere considerata un *essentiale negotii* la cui assenza determinasse la nullità dell'atto.

---

[1] Si veda cap. I, § 4.

[2] A. Steinwenter, *Beiträge zum öffentlichen Urkundenwesen der Römer*, Graz, 1915, pp. 30 e ss.

In un rescritto di Severo Alessandro, riportato nei *Fragmenta Vaticana,* si prospetta il caso di una donazione fatta ad un figlio emancipato e poiché l'emancipazione poteva compiersi *apud acta*[3], viene giustificata in questo modo la scelta di effettuare *apud acta* anche la donazione.

> *Gregorianus libro XIII titulo. Imp. Alexander Flauio Menandro*. Professio donationis apud acta facta, cum neque mancipationem neque traditionem subsecutam esse dicas, destinationem potius liberalitatis quam effectum rei actae continet. Ea propter quod non habuit filius tuus dominium, si quae adfirmas uera sunt, obligare pacto suo creditori non potuit, nec quod sine effectu gestum est uindicationem tui iuris impedit. *Proposita III kal. Ian. Alexandro Aug. III et Dione II conss.* (F.V. 266a[4]).

Ora il problema che si pone all'imperatore è sapere se sia perfetta una donazione *apud acta*, ma priva di *instrumenta donationis*. La risposta data è negativa. La registrazione *apud acta* non viene considerata come elemento perfezionativo sufficiente della donazione. Dall'analisi di questo rescritto emergono i gravi problemi che si pongono intorno alla donazione nel III secolo d.C., in particolare l'esigenza di accertare il momento della *perfectio donationis*. La situazione d'incertezza spinge i privati a domandare all'imperatore, ottenendone, tuttavia, una risposta negativa, se la dichiarazione dell'atto davanti ad un funzionario imperiale possa ritenersi momento perfezionativo.

---

[3] C. 8.48 (49).1, a. 290: "*Impp. Diocletianus et Maximianus AA Herennio*. Si lex municipii, in quo te pater emancipavit, potestatem duumviros dedit, ut etiam alienigenae liberos suos emancipare possint, id quod a patre factum est suam obtinet firmitatem. *PP. III non. Dec. ipsis IIII et III AA. conss*.".

[4] Cfr. il F.V. 268 dove un giurista, probabilmente di età severiana, dà un responso su una questione di diritto analoga a quella prospettata nel F.V. 266a, arrivando alle medesime conclusioni: "Quaerebatur, an cum Seius filiam suam emanciparit et apud acta professus sit ei se donare fundum nec instrumenta donationis fecerit, an udeatur professione actorum perfecta esse donatio. Respondi, si neque mancipatio neque traditio secuta est, solis actis dominium non transisse".

2. *Donazione. Analisi di F.V. 249: fini perseguiti dalla riforma di Costantino, ruolo della registrazione*

All'inizio del IV secolo D.C., Costantino si rende conto della crisi dell'istituto della donazione e degli inconvenienti che questa crisi genera, comunemente attribuiti al "complicato sistema, che serviva a realizzare la *causa donationis* sul finire dell'epoca classica"[5] e alle difficoltà generate dai criteri adottati per interpretare e applicare il divieto delle donazioni posto dalla *lex Cincia*[6].

Rivoluzionando il sistema in materia di donazioni, Costantino attribuisce alla registrazione un ruolo mai rivestito prima nella legislazione imperiale.

Leggendo il testo della riforma[7] dai *Fragmenta Vaticana*, in cui, rispetto al Codice Teodosiano (C.Th. 8.12.1[8]) e al Codice di Giusti-

---

[5] G.G. Archi, *La donazione*, Milano, 1960, p. 226. L'Autore sottolinea che le forme connesse alla donazione erano talmente antiquate e complesse che creavano difficoltà pratiche non solo a chi era divenuto romano dopo la costituzione di Caracalla e aveva quindi altre tradizioni, ma persino per quei cittadini che erano cresciuti nella società romana.

[6] B. Biondi, *Successione testamentaria e donazione*, Milano, 1943, p. 663; G.G. Archi, *La donazione*, cit., p. 226.; Id., s.v. "*donazione (diritto romano)*", in ED, XIII, Milano, 1964, p. 975 (anche in *Scritti di diritto romano*, Milano, 1981, p. 1263); P. Voci, *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano*, in Iura, 37, 1987, p. 77.

[7] L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzien des römischen Kaiserreichs*, Leipzig, 1891 (ed. anast. Hildesheim, 1963), pp. 551 e ss.; M. Sargenti, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino*, Milano, 1938, pp. 138 e ss.; Id., *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana*, in *Atti del convegno*, Pavia, 26-27 aprile 1985, Padova, 1987; Id. *Studi sul diritto del Tardo Impero*, Padova, 1986; B. Biondi, *Successione, testamento e donazione*, cit., pp. 633 e ss.; Id. *Il concetto di donazione*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini*, I, Milano, 1947, pp. 112 e ss.; Id., *Diritto romano cristiano*, III, Milano, 1954, pp. 347 e ss. Id., *Successione testamentaria e donazione*, Milano, 1955, pp. 644 e ss.; E. Levy, *West Roman Vulgar Law, The Law of Property*, Philadelphia, 1951, pp. 137 e ss.; G.G. Archi, *La donazione*, cit., pp. 225 e ss.; Id., *L'evoluzione della donazione nell'epoca post-classica*, in RIDA, 5, 1958, pp. 97 e ss.; Id., s.v. "*donazione (diritto romano)*", cit., pp. 973 e ss. (anche in *Scritti di diritto romano*, cit., pp. 1261 e ss.), Id., *Dote e donazione nel diritto romano*, in *Studi Albertario*, II, Milano, 1953, pp. 262 e ss.; C. Dupont, *Les donations dans les constitutions de Constantin*, in RIDA, 9, Bruxelles, 1962, pp. 291 e ss.; P. Voci, *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano,* in cit., pp. 73 e ss.; D. Simon, *Konstantinisches Kaiserrecht. Studien anhand der Reskriptenpraxis und des Schenkungsrechts*, Frankfurt a.M., 1977, pp. 40 e ss.

[8] Per il testo si veda *infra*, § 3.

niano (C. 8.53(54).25[9]), vengono riportate anche le motivazioni sottese alla emanazione della norma, è possibile valutare l'esatta portata del provedimento.

> 1. *Constantinus et Caess*. Multas saepe natas ex donatione causas cognouimus, in quibus uel adumbrata pro expressis uel inchoata pro perfectis uel plurima pro omnibus controuersiam faciant, cum agentium uisa pro ingenio ac facultate dicendi aut perfecta deformarent aut inchoata perficerent. Inde ius anceps ac pro dicentium inpulsu uaccillanti sententia non parum decreta differebant, Maxime karissime ac iucundissime nobis. hinc enim nuper exceptis personis dicta lex est, in quibus summum ius et uoluntas omni libera sollemnitate, modo perfecta ortus suos praesenti munere opulentat. 2. tempestiua dehinc communium donationum cura successit; absolutis enim illis, quae ideo prima sunt, quoniam sunt religione potiora, circumacto animo ad uniuersum donationum genus conspeximus omnes earum species signis ac nominibus inprimendas, ut in hominum contractibus differentiam sui nuncupationum proprietate secernant. 3. Itaque siue illa donatio directa sit, siue mortis causa instituta, siue condicionibus faciendi non faciendiue suspensa, siue ex aliquo notato tempore promissa, siue ex animo dantium accipientiumue sententiis quantum ius sinit cognominata, eius haec prima obseruatio est, ut quas leges indulgent condiciones pactionesque promantur, hisque penitus cognitis uel recipiantur, si complacitae sunt, uel reiciantur, si sunt molestae. sed iure requisitis parendum erit nec denegabitur officium, quin simul spes abiciatur adipiscendi. 4. Inretiri sane condicionibus indefensos minores, quoniam praestare promissa difficile est, non placuit. quorum tamen defensores, si forte per eos in obeundis donationum officiis, quarum cura erit recepta, neglecta utilitas minoris probabitur et ita minor commodis spoliabitur, rei amissae periculum praestabunt; ita rei familiaris dispendii metus etiam segniores ad ea conficienda ex tarditate incitabit. 5. Post in iisdem conscribendis praecipue nomen donatoris, ius ac rem notans proscribat. tum utrumque iure compleatur neque id occulto aut per imperitos aut priuatim; his enim rebus saepe clandestina fraus, et quae facta sunt infecta et inducta quae scripta sunt simulans aliisque ac

[9] Per il testo si veda *infra*, § 5.

dehinc aliis largiendo atque donando ac saepe uenum dando, multos habendi spe allectos concurrere in expugnanda sibi proprietate impulit. 6. Tabulae itaque, aut quodcumque aliud materiae tempus dabit, uel ab ipso uel ab eo quem fors sumministrauerit scientibus plurimis perscribantur eaeque, ut supra comprehensum est, rebus nominibus personisque distinctae sint; ac tum corporalis traditio (in quam saepe multi talia simulando inrepentes aut ui corpora capientes sollemne illud ius ac uoluntarium inconcessa usurpatione praeripiunt) ea igitur ipsa rerum traditio praesentium, aduocata uicinitate omnibusque arbitris, quorum post fide uti liceat, conuentu plurimorum celebretur. 7. Non enim aliter uacua iure dantis res erit, quam ea uel eius uoluntate, si est mobilis, tradatur, uel abscessu sui, si domus aut fundus aut quid eiusdem generis erit, sedem nouo domino patefecerit. quae omnia consignare actis iudicis praestat, ut res multorum mentibus oculis auribus testata nullum effugiat, cuius aut scientiam capiat aut dissimulationem tegat. 8. Quod si iudex aberit, cui summa prouinciae commissa est, mandetur istud magistratuum actis, atque ut nullus sit subiciendi aut surripiendi locus, cum alterutri commodum sit, eorum exemplis idem magistratus adscribant. Sic enim conscientia multorum, monumentis iudiciorum ac populorum perscriptis aut litium causa peruulgatis omnibus fides abstrusior non erit. 9. Talia enim esse oportet dominorum initia, quorum diuturna possessio saepe legitima proprietatum iura perfringit, talis liberalitatum honestas, quae locis clamata omnibus accipientium donantiumque familias liberalitatis et gratiae praedicatione compleat, simul ut, cum sit eximium cuiusque donum promerendo cepisse, eius iucunditas nulla litium tristitudine minuatur. 10. Quod si in spectanda causa dicendaque sententia orba publico testimonio liberalitas caecam gratiam obscurosque coetus prodiderit, quoniam sola fraus cognita est, eorum, quae donata dicuntur, temere non erit fides accipienda: sed ea alienatione, quae publice non sit testata, in donationibus uiuorum reiecta uel superhabita solam eam probamus, quae celebrata uniuersis studiis recte regulas supra propositas sequatur. abolito igitur iure, quod quibusque rebus donandis Cincia lex imposuit neque amplius ea perfectione facienda quam illa ordinauerat negamus certae formae uerborum deinde esse quicquam requirendum, quoniam iam lege commutata uerba et ipsa abolita sunt antea necessaria in donationibus faciendis. neque ullam donationibus iam factis controuersiam uolumus conflare, cum futuris ius per hanc

> legem ponamus, quae, ut omnes cognoscant quae iussimus… programmati, tuo praeferenda est. *Proposita III non. Febr. Romae Sabino et Rufino conss. in foro diui Traiani* (F.V. 249).

Il primo dato che si rileva dalla lettura del testo è la portata generale del provvedimento, l'imperatore dispone che la norma debba essere conosciuta da tutti ("ut omnes cognoscant quae iussimus") e a tale scopo copia del testo è stata affissa nel Foro di Traiano a Roma.

Il secondo dato attiene alla data di emanazione: l'edizione di Mommsen indica il 316 d.C., e, se così fosse, potrebbe essere questa la costituzione cui si riferisce Steinwenter[10] quando parla di *ius actorum conficiendorum*[11], tuttavia, parte della dottrina[12], ritiene preferibile datarla al 323 d.C.

Quest'ultima ipotesi si basa sul fatto che nel 316 d.C. Valerio Massimo, cui è indirizzata la costituzione, non è ancora prefetto di Roma, rivestendo tale carica dal 319 d.C. al 329 d.C[13].

Se si opta per l'anno 323 occorre, però, ritenere che l'indicazione dei consoli sia errata, essendo in quell'anno consoli Severo e Rufino, e ritenere che l'errata indicazione provenga dai Fasti da cui sono stati presi i nomi dei consoli, forse ad integrazione di una *subscriptio* parzialmente lacunosa.

Passando all'aspetto sostanziale del provvedimento[14], in esso si stabilisce che, d'ora in avanti, perché la donazione possa considerarsi per-

---

[10] Si veda *supra*, cap. I, § 4, nota 59.

[11] Si veda *supra*, cap. I, § 4.

[12] O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste*, Stuttgart, 1919, p. 172, p. 88.

[13] A.H.M. Jones, J.R. Martindale, J. Morris, *The prosopography of the later Roman empire*, II, Cambridge, 1971, p. 509.

[14] Quello in esame non è che uno dei numerosi interventi di Costantino in materia di donazione: F.V. 274; 273; 287; C.Th. 8.12.2, a. 317 d.C. (= C. 8.53[54].26); 8.12.4 a. 318 d.C.; 8.12.3, a. 323 d.C.; 8.12.5, a. 333 d.C. (= C. 8.53 [54].27). In tema di donazione nuziale: C.Th. 3.5.2, a. 319 d.C. (= C. 5.3.15); 3.5.3, a. 330 d.C. (= C. 1.18.11). Per la datazione di C.Th. 8.12.2, in particolare, si veda M. Sargenti, *Studi, cit.*, p. 96. Secondo l'Autore l'anno di emanazione della C.Th. 8.12.2 potrebbe essere spostato dal 316 d.C., proposto dal Mommsen, al 317 d.C. sulla considerazione che nel 316 d.C. Costantino non era a Serdica (dove la costituzione sarebbe stata *data*) e che il destinatario Aconio Catullino diventò proconsole d'Africa non prima del 13 agosto 316 d.C. (e la costituzione sarebbe stata emanata il 20 aprile di quell'anno). Per i problemi di datazione della C.Th. 8.12.3 si veda *infra*, nota 33.

fetta, occorre la redazione di un atto scritto, che indichi il nome del donante e del donatario e l'oggetto donato, alla presenza di testimoni[15], la consegna del bene sempre in presenza di testimoni, ovvero alla presenza di vicini, il deposito di una copia dello scritto in un pubblico ufficio.

La donazione cessa così di essere configurata solo come possibile causa di un negozio, per divenire essa stessa un negozio giuridico a sé stante[16] .

La dottrina concorda nel vedere in questa riforma un significativo momento di rottura con la tradizione classica.

Viene sottolineato il fatto che è peculiare della legislazione privatistica costantiniana la scelta di risolvere il caso concreto in base alle situazioni contingenti che rispondano alle esigenze politiche di quel momento, senza alcun rispetto per la tradizione[17].

---

[15] Nelle legislazioni romano-germaniche e germaniche, questo requisito viene recepito per le donazioni nuziali. Si veda il *Codex Euricianus*: [CCCVII: "Maritus si uxori su]ae aliquid donaverit, de [hoc, quod vo]luerit, scriptura sua ma[nu signo siv]e subscriptione confir[met, ita ut du]o aut tres testes ingenui [subscriptore]s accedant; et sic volun[tas ipsius habeat] firmitatem. Et si...[scriptu]ram non fuerint preasen[tes]...s t[esti]um...[Volunta]s autem, si necessitas [est], [coram duobus a]ut tribus testibus ore [promulgari] p[ote]s[t]. Similis de uxoris [voluntate, qu]ae in maritum confer[re voluerit, donat]ionis forma servetur". Si confronti questo frammento con la L. WIS., V, 2,7: "Maritus si uxori sue aliquid donaverit, de hoc quod ipsa sibi habere voluerit scriptura manus sue subscriptione vel signo confirmet, ita ut duo aut tres testes ingenui subscriptores vel signa facientis accedant; et sic voluntas ipsius habeat firmitatem. Similis et de uxoris voluntate, que in maritum conferre voluerit, donationis hec forma servetur, si tamen violenter a viris non fuerit exacta donatio; servata legum in omnibus sanctione, que in decernendis facultatibus dinoscitur ordinata consistere". In entrambi i testi si parla, inoltre, della sottoscrizione, che può consistere anche nell'apposizione di un segno, sia del donatario che dei testimoni, a conferma dell'atto avvenuto. Nel Fr. CCCVII del *Codex Euricianus* si fa riferimento alla possibilità che la volontà di donare sia manifestata oralmente, alla presenza di testimoni. Purtroppo questo punto ci è giunto frammentario, ma è probabile che si concedesse di compiere oralmente la *donatio* solo nel caso in cui non si potesse ricorrere alla scrittura. Si veda E. Levy, *West Roman Vulgar Law*, cit., pp. 164-165.

[16] G.G. Archi, *La donazione*, cit., pp. 236 e ss. qualifica *contractus* anche la donazione, adducendo che dalla riforma di Costantino il termine acquista un senso ampio e generico; C. Dupont, *Les donations*, cit., pp. 298 e ss., pur ritenendo che con la riforma la donazione diventi un negozio tipico, la qualifica come un atto traslativo di diritti reali. *Contra* P. Voci, *Tradizione*, cit., pp. 107-108, il quale sostiene non essere esatto ritenere che la riforma costantiniana muti la natura della donazione. Secondo l'Autore, infatti, la donazione era già un negozio giuridico al quale mancava una forma propria.

[17] G.G. Archi, *La donazione*, cit., pp. 225 e ss.

Considerazioni pratiche forniscono, dunque, lo spunto per l'intervento riformatore di Costantino, considerazioni legate a problematiche che già erano emerse nella legislazione precedente e che nascevano dalla necessità di eliminare le ambiguità create dal regime in tema di donazioni[18].

Alcuni autori adducono anche ragioni fiscali a motivare l'intervento riformatore di Costantino e giustificano la scelta legislativamente operata con esigenze legate alle consuetudini provinciali, vedendo in ciò una tendenza della cancelleria imperiale verso concezioni volgari .

Archi[19] concorda con Levy nell'attribuire anche propositi di natura fiscale al progetto di Costantino, ma si oppone alla teoria di "cedimento delle concezioni volgari" di Levy[20] ritenendo che la scelta di Costantino sia in stretta relazione con la fisionomia che la struttura della società romana stava assumendo, indipendente dall'influsso di correnti estranee alla sua tradizione.

Gallo[21], tuttavia, analizzando il F.V. 35 che riporta una costituzione di Costantino sulle vendite immobiliari le cui linee programmatiche presentano forti analogie con quelle espresse nel F.V. 249 in tema di donazioni[22], osserva come l'opinione di Levy (riguar-

---

[18] Come si legge nel §1 del F.V. 249, la cancelleria imperiale ha affrontato molte controversie in materie di donazione, il comune denominatore delle quali era rappresentato dal dubbio di sapere se l'atto donativo si poteva considerare perfetto.

[19] Scrive G.G. Archi, s.v. *"donazione"*, cit., p. 1012, che "Costantino non indulge a questa o a quella corrente, ma afferma la difesa di un interesse diretto della struttura statuale come da lui concepita".

[20] E. Levy, *West Roman Vulgar Law*, cit., p. 138.

[21] F. Gallo, *La pretesa pubblicità dei trasferimenti nel diritto romano arcaico e classico*, in SDHI, 23, 1957, pp. 250 e ss.

[22] F.V. 35: "*Augg. et Caess*. 1. Nulla uerecundiae uel quietis mora uel quolibet interuallo cunctandi passim nunc singuli, modo populi proruentes nostros in obtutus sic uniformes querellas isdem fere sermocinationibus uolutarunt, ut nec interpellantium credulitati ualeret occurri nec allegationum qualitas disparari, parens carissime atque amantissime nobis. pari siquidem exemplo uociferationibus consertis multitudines memorarunt non iuste res suas esse diuenditas, aliis possidentibus se fiscalia luere, frequenti denique obsecratione delata remedium cupiuerunt. 2. his sumus ualde permoti, uerentes ne alicuius calliditatibus auersabili emolumento persuasi res suas uenderent sine censu ac post subsidia nostrae mansuetudinis precarentur. itaque uersutis calliditatis commenta miscentibus, dum insidiarum fallentium non suspicamur arcana, pro innocentiae nostrae natura ceteros aestimantes, detrimento census nocentes leuaremus. 3. has fraudes, hos dolos, istas argutias lege

dante secondo l'Autore entrambi i frammenti) sia in contrasto con il dato testuale della riforma dove viene espressamente enunciata la necessità di porre rimedio alla situazione di incertezza e di confusione creatasi con il precedente regime. Nel F.V. 249[23], in effetti, non si trovano accenni a problemi fiscali[24], ma viene evidenziato il fatto che la registrazione della donazione davanti ad un funzionario rappresenta una garanzia contro possibili frodi[25] (F.V. 249.7).

---

prohibemus, constitutione secludimus, et idcirco iustae prouidentiae consulta deliberatione sancimus, ut omnino qui comparat rei comparatae ius cognoscat et censum, neque liceat alicui rem sine censu uel comparare uel uendere. inspectio autem publica uel fiscalis esse debebit hac lege, ut si aliquid sine censu uenierit et post ab aliquo deferetur, uenditor quidem possessionem, comparator uero id quod dedit pretium fisco uindicante deperdat. 4. id etiam uolumus omnibus intimari nostrae clementiae placuisse neminem debere ad uenditionem rei cuiuslibet adfectare et accedere, nisi eo tempore, quo inter uenditorem et emptorem contractus sollemniter explicatur, certa et uera proprietas uicinis praesentibus demonstretur : usque eo legis istius cautione currente, ut etiamsi subsellia uel ut uulgo aiunt scamna uendantur, ostendendae proprietatis probatio compleatur. 5. hinc etenim iurgia multa nascuntur; hinc proprietatis iura temerantur; hinc dominiis uetustissimis molestia comparatur, cum caecitate praepropera et rei inquisitione neglecta, luce ueritatis omissa nec perpetuitate cogitata dominii, iuris ratione postposita ad rei comparationem accedunt, omissis omnibus dissimulatis atque neglectis id properant atque festinant, ut quoque modo cuniculis nescio quibus inter emptorem et uenditorem sollemnia celebrentur : cum longe sit melius, sicuti diximus, ut luce ueritatis, fidei testimonio publica uoce, sub clamationibus populi idoneus uenditor adprobetur, quo sic felix comparator atque securus aeuo diuturno persistat. 6. quod pro quiete totius successionis eloquimur, ne forte aliquis uenditor suum esse dicat, quod esse constat alienum, idque comparator malo uenditore deterior incautus et credulus, cum testificantibus uicinis omnia debeat quaerere, ab uniuersorum disquisitione dissimulet ; quem sic oporteat agere, ut nec illud debeat requiri quod ex iure dicitur: 'si a domino res uendita sit'. 7. ita ergo uenditionum omnium est tractanda sollemnitas, ut fallax illa et fraudulenta uenditio penitus sepulta depereat. cui legi deinceps cuncti parere debebunt, ut omnia diligenti circumspectione quaesita per uniuersas successiones tuto decurrant neque aliquem ex inprouidentia casum malignae captionis horrescant. *Data IIII kal. Sept. a praefecto praetorio ad correctorem Piceni Aquileia. Accepta XIIII kal. Oct. Albae Constantino Aug. III. cons.*".

[23] A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., p. 53 sostiene che il termine *omnia* fa riferimento agli immobili e che quindi Costantino avrebbe introdotto l'*insinuatio* della *traditio* degli immobili donati, e non della *traditio* di cose mobili, e non anche l'*insinuatio* del documento stesso. Questa tesi non è stata seguita, per tutti, D. Simon, *Konstantinisches Kaiserrecht*, cit., pp. 42 e ss.

[24] C. Dupont, *Les donations*, cit., pp. 301 e ss.; P. Voci, *Tradizione*, cit., p. 107: Costantino non menziona scopi fiscali nel testo della sua costituzione.

[25] P. Voci, *Tradizione*, cit., p. 105.

L'intento principale della riforma è quello di apprestare un sistema di pubblicità volto a garantire la cononscibilità dell'atto a chiunque. La registrazione, quindi, rappresenterebbe una forma di pubblicità[26].

La pubblicità che deriva dal certificare l'atto in presenza di testimoni, presenza che viene sottolineata in due punti (*...res multorum mentibus oculis auribus testata...*; *...conscientia multorum...*), offre una sicurezza all'acquisto del donatario[27].

Si avverte la preoccupazione del legislatore di porre un rimedio contro possibili abusi che potevano nascere a danno del donatario, che si trovava impotente di fronte ad un comportamento scorretto del donante.

Non si può non riconoscere nella scelta normativa di imporre la presenza di testimoni e la registrazione dell'atto di donazione una volontà imperiale di adeguarsi alle esigenze manifestate dai privati che, come testimoniato dal rescritto di Severo Alessandro[28], ricorrevano al funzionario per la perfezione del negozio giuridico. Indubbiamente Costantino pone, rispetto ai suoi predecessori, una maggiore attenzione nei confronti delle consuetudini provinciali, in specie orientali, dove la prassi si è tendenzialmente mossa su di un binario parallelo a quello del diritto. Costantino, del resto, è l'imperatore che non segue la politica dioclezianea, ma tenta di avvicinarsi agli usi locali, per cercare di ridurre il divario che si è formato tra il diritto imperiale e la prassi[29].

Tuttavia, la ricezione di certe consuetudini provinciali da parte della cancelleria imperiale avviene non in modo passivo, ma solo nei casi in cui la tradizione locale, spesso fortemente radicata nella

---

[26] Cfr. F. Gallo, *La pretesa pubblicità*, cit., p. 181, nota 18. L'Autore vede contenuta in F.V. 249.7 una nozione elementare di pubblicità. Per quanto riguarda l'*insinuatio*, la dottrina non è concorde nel ritenere che costituisse una forma di pubblicità, V. Colorni, *Per la storia della pubblicità immobiliare e mobiliare*, Milano, 1954, p. 127, nega che l'*insinuatio* possa essere considerato come elemento integrante della pubblicità degli atti traslativi di diritti reali, ma secondo F. Gallo, *La pretesa pubblicità*, cit., p. 196 nota 50, Colorni non tiene affatto conto di ciò che viene affermato dallo stesso Costantino.

[27] P. Voci, *Tradizione*, cit., pp. 99 e ss.

[28] Per il testo del rescritto si veda *supra*, p. 34.

[29] G.G. Archi, s.v. *"donazione"*, cit., p. 1009 (anche in *Scritti*, cit., p. 1297) vede nella legislazione privatistica costantiniana una vera e propria frattura con la tradizione e nella sua ricerca di una soluzione rispondente sia all'interesse specifico della politica legislativa sia al problema contingente il suo tratto caratteristico.

società, soddisfa meglio di quanto non riesca a fare la legislazione imperiale certe esigenze della vita pratica, e non si pone in antitesi con le linee legislative imperiali; un esempio di ciò è appunto il caso della donazione.

Costantino è si attento ai problemi concreti che si manifestano nella società, ma non riforma l'istituto della donazione in base a regole risultanti da tradizioni locali.

L'introduzione del deposito di una copia dell'atto di donazione in un pubblico ufficio, deposito che sottintende la registrazione stessa dell'atto, è un'ottima dimostrazione della politica costantiniana rispetto agli usi locali.

Infatti, se da un lato, la riforma è attenta alle esigenze della società, rispondendo positivamente alle istanze riguardo al momento perfezionativo della donazione, dall'altro, sembra che non tenga conto degli stimoli verso una libertà di forme e una importanza della *voluntas* che provengono dall'ambiente e circoscrive l'istituto della donazione entro un rigido schema formale[30].

La registrazione viene così ad avere valori diversi: per l'imperatore è requisito necessario per garantire la certezza e sicurezza del negozio, per la prassi, invece, rappresenta un ostacolo alla libertà di forme.

L'atteggiamento dei sudditi di fronte alla possibilità di rivolgersi al funzionario imperiale per la conclusione dei propri negozi potrebbe sembrare apparentemente contraddittorio. Se da un canto sono proprio costoro che spontaneamente cercano la collaborazione del pubblico ufficiale, dall'altro, nel momento in cui la cancelleria imperiale recepisce questa prassi, sembra che mal sopportino l'imposizione della registrazione; in realtà ciò che non piace dell'obbligo della registrazione, non è l'azione in sé, ma il costo che comporta far verbalizzare un documento da un funzionario pubblico. Anche se indubbiamente non sono motivi fiscali quelli che hanno indotto

---

[30] G.G. Archi, s.v. *"donazione"*, cit., p. 1011 (anche in *Scritti*, cit., p. 1297); D. Simon, *Aus dem Kodexunterricht des Thalelaios*, in ZSS, 100, 1970, pp. 380 e ss.; C. Dupont, *De quelques problemes decoulant de la conquête de l'Orient par Constantin. Leur solution par ce prince*, in RIDA, 18, 1971, p. 481; T.C. Kunderewicz, *Disposizioni testamentarie e donazioni a scopo di beneficenza nel diritto giustinianeo*, in SDHI, 47, 1981, p. 70; E. Volterra, *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, in BIDR, 84, 1981, pp. 101 e ss.; P. Voci, *Tradizione*, cit., in particolare pp. 105 e ss.

Costantino a promulgare la riforma, è naturale che per le operazioni di certificazione fosse prevista una spesa a carico dei soggetti che si rivolgevano all'ufficio competente per compiere la donazione[31].

L'atto va registrato davanti al giudice (*praeses provinciae)* o, in caso di sua assenza, davanti al magistrato municipale, il quale deve sottoscrivere gli *exempla* della parti. Questi *exempla* non sono i documenti prodotti dalle parti, ma sono le copie del protocollo[32] (F.V. 249. 7-8).

Presso quale luogo debbe essere compiuta la donazione viene specificato in una costituzione pubblicata nel maggio del 323 d.C[33]. – di pochi mesi posteriore a quella introduttiva della riforma – che precisa che la registrazione deve essere fatta nella provincia in cui il donante ha il domicilio e in cui il fondo si trova.

> *Idem A. (scil. Imp. Costantinus) ad Cassium praefectum urbi.* Promulgatum dudum est donationes nullo alio modo firmas posse detineri, nisi apud actorum contestationem confectae fuerint. Sed quia multi aliena vel non pleno iure ad se pertinentia donantes extra patriam et provinciam, in qua possident, acta conficiunt, placet, ut nulli liceat extra provinciam laremque suum donationum instrumenta apud acta allegare, sed in quo domicilium habuerit adque possessiones constitutae sunt, aput suum ordinarium iudicem vel, si eum abesse contigerit, aput curatorem. *Dat. kal. Mai. Rom(a) Sabino et Rufino conss.* (C.Th. 8.12.3[34]).

---

[31] Si è già detto che la richiesta di presa di visione degli atti conservati in archivio fin dai tempi della tarda Repubblica era soggetta al pagamento di una somma per la copia dell'atto ottenuta ed è quindi logico che la certificazione stessa avesse un costo.

[32] D. Simon, *Konstantinisches Kaiserrecht*, cit., pp. 40 e ss.: il richiedere la sottoscrizione di copie denota una sfiducia dell'imperatore verso i suoi funzionari e deve fungere da garanzia che non sia stato aggiunto o modificato alcunché, senza il consenso delle parti. Cfr. P. Voci, *Tradizione*, cit., nota 29, p. 104: l'Autore trova il testo poco chiaro sul significato della controfirma del magistrato municipale: "Essa deve garantire contro il pericolo *subiciendi aut subripendi*: il sostituire si spiega, il sottrarre no; si dovrebbe intendere sottrarre allo scopo di sostituire".

[33] Per la datazione si veda quanto si è detto *supra* p. 38 a proposito della datazione di C.Th. 8.12.1.

[34] O. Seeck, *Regesten*, cit., p. 173: l'espressione *Promulgatum dudum est…* presuppone la legge generale di riforma. P. Voci, *Tradizione*, cit., p. 108, nota 38, ha rilevato l'incongruenza della correlativa *adque*, proponendo la correzione in disgiuntiva *aut.* C. Dupont, *Les donations*, cit., p. 305.

Imporre l'obbligatorietà della registrazione per la validità della donazione del documento fa nascere forti contrasti tra ciò che le norme stabilivano e la loro effettiva applicazione, nella permanenza di prassi precedenti, costringendo Costantino a ritornare sulla questione per delineare nuovamente l'ambito di applicazione di tale requisito.

Già nel 330 d.C. l'imperatore deve rivedere, infatti, la sua riforma per quanto riguarda le donazioni nuziali.

> *Idem A. (scil. Imp. Constantius) Valeriano agenti vicariam praefecturam*. Quamvis in lucro nec feminis ius ignorantibus subveniri soleat, contra aetatem adhuc inperfectam locum hoc non habere retro principum statuta declarant. Ne igitur soluta matrimonii caritate inhumanum aliquid statuatur, censemus, si futuris coniugibus tempore nubtiarum intra aetatem constitutis res fuerint donatae et traditae, non ideo eas posse revocari, quia actis consignari donationem quondam maritus noluit. *Dat. III k. Mai. Gallicano et Symmacho conss*. (C.Th. 3.5.3[35]).

Nella costituzione viene prospettato il caso di una donazione, priva del requisito della registrazione, fatta ad una nubenda impubere. Costantino, in deroga a quanto disposto nella C.Th. 8.12.1, a. 323, sancisce che la donazione sia comunque valida. La costituzione dice *quondam maritus noluit*, riferendosi ad un atteggiamento doloso del marito, che intenzionalmente non ha adempiuto la formalità della registrazione dell'atto presso un funzionario imperiale.

Il numero dei casi di donazione nuziale non registrati doveva essere notevole se la cancelleria ritiene opportuno generalizzare quella che si presenta come risposta ad un caso specifico. Costantino, trovandosi a fronteggiare un comportamento fraudolento del marito ai danni della moglie, tutela solo le donne impuberi, poiché la loro età è

---

[35] La costituzione ci viene restituita anche dal Codice di Giustiniano, nel titolo diciottesimo del libro primo, relativo a *De iuris et facti ignorantia*, C.1.18.11, limitatamente alla prima frase, quella in cui Costantino spiega la motivazione che lo ha indotto a concedere un'eccezione alla sua riforma sulle donazioni. La scelta di conservare solo questo passaggio ed inserirlo non nel titolo relativo alle donazioni nuziali, bensì in quello sull'ignoranza di diritto e di fatto decontestualizza la frase e astraendola dall'ambito delle donazioni ne generalizza il senso.

ad huc imperfectam, riconoscendo, esclusivamente nel caso di donazione nei loro confronti, l'esenzione dal requisito della registrazione e con ciò ribadisce la regola generale pur concedendo l'eccezione.

È il primo scontro con la prassi che la cancelleria imperiale deve affrontare e non sarà l'unico, come la legislazione successiva proverà, ciononostante Costantino non rinuncia alla registrazione come strumento idoneo a garantire la certezza del diritto e a prevenire atteggiamenti fraudolenti e cerca, comunque, di imporre alla prassi il proprio orientamento, come dimostra una costituzione emanata il 4 maggio del 333 d.C.

> *Idem A. (scil. Imp.Costantinus) ad Severum Comitem Hispaniarum*. Data iam pridem lege statuimus, ut donationes interveniente actorum testificatione conficiantur. Quod vel maxime inter necessarias coniunctissimasque personas convenit custodiri, si quidem clandestinis ac domesticis fraudibus facile quidvis pro negotii oppurtunitate confingi potest vel id quod vere gestum est aboleri. Cum igitur ne liberos quidem ac parentes lex nostra ab actorum confectione secernat, id, quod necessario super donationibus apud acta conficiendis iam pridem statuimus, universos teneat, salvo tamen iuris privilegio, quod liberis et parentibus suffragatur, scilicet ne traditionis vel mancipationis sollemnitas sit necessaria. *Dat. IIII non. Mai. Constantinopoli, Dalmatio et Zenofilo conss*. (C.Th. 8.12.5).

L'imperatore riflette sul dato negativo delle frodi che si perpetrano nell'ambiente famigliare e sancisce che, salvo il privilegio concesso precedentemente (C.Th. 8.12.4 del 319 d.C.) che rende superflua per la donazione tra genitori e figli la *traditio vel mancipatio,* sia necessaria la registrazione anche per le donazioni tra le persone che la *lex Cincia* escludeva dal novero dei soggetti che potessero donare solo entro certi limiti[36].

---

[36] G.G. Archi, s.v. *"donazione"*, cit., p. 1011 (anche in *Scritti*, cit., p. 1297); D. Simon, *Aus dem Kodexunterricht des Thalelaios*, cit., pp. 380 e ss.; C. Dupont, *De quelques problemes*, cit., p. 481; Id., *Les donations*, cit., p. 305; T.C. Kunderewicz, *Disposizioni testamentarie*, cit., p. 70; E. Volterra, *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, cit., pp. 101 e ss.; P. Voci, *Tradizione*, cit., in particolare pp. 98 e ss.

Viene così confermata la linea legislativa di Costantino che vede nella pubblicità ottenuta mediante la registrazione dell'atto uno strumento idoneo per evitare che le donazioni offrano la possibilità di creare situazioni di incertezza[37].

Costantino introduce la riforma della donazione per eliminare la situazione di insicurezza che il precedente regime aveva creato, affidando alla registrazione un ruolo di pubblicità e di garanzia sull'acquisto del donatario. Il rigore che l'imperatore aveva mostrato nella scelta di riformare l'istituto della donazione inizia a mostrare cedimenti di fronte alla attuazione concreta di tale riforma. È significativo al riguardo mettere a confronto la C.Th. 8.12.5 dell'anno 333 d.C. con la C.Th. 3.5.3 dell'anno 330. Di fronte alle resistenze della prassi Costantino non procede sulla via di concedere eccezioni specifiche e circoscritte, ma anzi reagisce irrigidendo il sistema

---

[37] La dottrina non è concorde sulle possibili cause che hanno indotto l'imperatore ad emanare il provvedimento. G.G. Archi, *La donazione*, cit., pp. 242 e ss., ritiene che l'intervento imperiale che si manifesta nella C.Th. 8.12.5 sottintenda una resistenza opposta alla riforma. L'inasprimento che emerge da questa costituzione rappresenta il contrasto tra le esigenze dell'ambiente sociale e la riforma di Costantino e il modo con cui l'imperatore cerca di imporre il proprio orientamento alla prassi. L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht*, cit., p. 558 invece, vede nelll'estensione della registrazione anche alle donazioni fra exceptae personae uno sviluppo della iurisdictio volontaria del magistrato, dovuto ad influenze orientali, alla prassi [*contra* C. Dupont, *Les donations*, cit., pp. 297 e ss., la quale sostiene che nelle donazioni imperiali (cfr. C.Th. 10.8.1, a. 313), prima del 323, si trovino riuniti i requisiti richiesti dal F.V. 249 e che Costantino, avendo potuto constatare la loro efficacia per assicurare alla donazione un carattere di stabilità, li abbia estesi ad ogni tipo di donazione. La riforma del 323 d.C. non è altro che una trasposizione nel diritti privato di un regime esistente nel diritto pubblico. Ciò è per l'Autrice sufficiente a far scartare la tesi dell'influenza orientale.]. E. Levy, *West Roman Vulgar Law*, cit., p. 37 vede nel dettato della costituzione un cedimento dell'imperatore verso una prassi ribelle. Sarebbe la prassi ad indirizzare Costantino nella utilizzazione e regolamentazione della *adlegatio*. Ma è interessante notare, che, se, come sostengono Mitteis e Levy, la riforma della donazione rappresenta un tentativo del diritto imperiale di avvicinarsi alla prassi, recependo a livello normativo usi propri delle consuetudini provinciali, ciò è vero per l'uso della scrittura e per la traditio della cosa. L'*adlegatio* dell'atto davanti ad un pubblico ufficiale non è per la prassi una formalità necessaria. È l'imperatore Costantino a rendere questo requisito obbligatorio. Ed è innegabile che l'obbligatorietà di tale requisito è stata spesso disattesa, facendo nascere forti contrasti tra ciò che le norme costituzionali stabilivano e la loro effettiva attuazione.

della donazione, estendendo l'obbligo della registrazione anche a donazioni escluse dalla riforma, le donazioni nuziali[38].

3. *Segue. Legislazione postcostantiniana. Analisi di C.Th. 3.5.13: riforma di Teodosio II in tema di donazione nuziale*

Come si è detto, Teodosio II recepisce la riforma di Costantino, inserendo la legge fin qui esaminata come prima costituzione del titolo dodicesimo dell'ottavo libro, dedicato alle donazioni, del suo Codice.

Come la lettura dei testi di seguito riportati mostra, i compilatori hanno operato significativi tagli, mentre per le parti conservate il testo è riprodotto quasi fedelmente.

F.V. 249	C.Th. 8.12.1
§ 1 Multas saepe natas ex donatione causas cognovimus, in quibus vel adumbrata pro expressis vel inchoata pro perfectis vel plurima pro omnibus controversiam faciant, cum agentium visa pro ingenio ac facultate dicendi aut perfecta deformarent aut inchoata perficerent.	
§ 2 Tempestiva dehinc communium donationum cura successit; absolutis enim illis, quae ideo prima sunt, quoniam sunt religione potiora, circumacto animo ad universum donationum genus conspeximus omnes earum species signis ac nominibus inprimendas, ut in hominum contractibus differentiam sui nuncupationum proprietate secernant.	

[38] G.G. Archi, s.v. *"donazione"*, cit., p. 1014 (anche in *Scritti*, cit., p. 1300); P. Voci, *Tradizione*, cit., pp. 99 e ss.

§ 3 Itaque sive illa donatio directa sit, sive mortis causa instituta, sive condicionibus faciendi non faciendive suspensa sive ex aliquo notato tempore promissa, sive ex animo dantium accipientiumve sententiis quantum ius sinit cognominata, eius haec prima observatio est, ut quas leges indulgent condiciones pactionesque promantur, hisque penitus cognitis vel recipiantur, si complacitae sunt, vel reiciantur, si sunt molestae. Sed iure requisitis parendum erit nec denegabitur officium, quin simul spes abiciatur adipiscendi.

pr. Donatio, sive directa sit, sive mortis causa instituta, sive condicionibus faciendi ac non faciendi suspensa, sive ex aliquo notato tempore promissa, sive animo dantium accipientiumve sententiis, quantum ius sinit, cognominata, sub hac fieri debet observatione, ut, quas leges indulgent, actiones, condiciones pactionesque contineat, hisque penitus cognitis vel recipiantur, si complacitae sunt, vel reiiciantur, si sunt molestae; ita ut minorum defensores, si per eos donationum condicio neglecta est, rei amissae periculum praestent.

§ 4 Inretiri sane condicionibus indefensos minores, quoniam praestare promissa difficile est, non placuit. Quorum tamen defensores, si forte per eos in obeundis donationum officiis, quarum cura erit recepta, neglecta utilitas minoris probabitur et ita minor commodis spoliabitur, rei amissae periculum praestabunt; ita rei familiaris dispendii metus etiam segniores ad ea conficienda ex tarditate incitabit.

§ 5 Post in iisdem conscribendis praecipue nomen donatoris, ius ac rem notans proscribat. Tum utrumque iure compleatur neque id occulto aut per imperitos aut privatim; his enim rebus saepe clandestina fraus, et quae facta sunt infecta et inducta quae scripta sunt simulans aliisque ac dehinc aliis largiendo atque donando ac saepe venum dando, multos habendi spe allectos concurrere in expugnanda sibi proprietate impulit.

§ 1 In conscribendis autem donationibus nomen donatoris, ius ac rem notari oportet, neque id occulte aut per imperitos aut privatim,

§ 6 Tabulae itaque, aut quodcumque aliud materiae tempus dabit, vel ab ipso vel ab eo quem fors sumministraverit scientibus plurimis perscribantur eaeque, ut supra comprehensum est, rebus nominibus personisque distinctae sint; ac tum corporalis traditio (in quam saepe multi talia simulando inrepentes aut vi corpora capientes sollemne illud ius ac voluntarium inconcessa usurpatione praeripiunt) ea igitur ipsa rerum traditio praesentium, advocata vicinitate omnibusque arbitris, quorum post fide uti liceat, convento plurimorum celebretur.

sed aut tabula, aut quodcumque aliud materiae tempus dabit, vel ab ipso vel ab eo, quem sors ministraverit, scientibus plurimis perscribatur. § 2 et corporalis traditio subsequatur ad excludendam vim adque inruptionem advocata vicinitate, omnibusque arbitris adhibitis, quorum postea fide probabitur, donatam rem, si est mobilis, ex voluntate traditam donatoris vel, si inmobilis, abscessu donantis novo domino patefactam,

§ 7 Non enim aliter vacua iure dantis res erit, quam ea vel eius voluntate, si est mobilis, tradatur, vel abscessu sui, si domus aut fundus aut quid eiusdem generis erit, sedem novo domino patefecerit. Quae omnia consignari actis iudicis praestat, ut res multorum mentibus oculis auribus testata nullum effugiat, cuius aut scientiam capiat aut dissimulationem tegat.

§ 8 Quod si iudex aberit, cui summa provinciae commissa est, mandetur istud magistratuum actis, atque ut nullus sit subiciendi aut surripiendi locus, cum alterutri commodum sit, eorum exemplis idem magistratus adscribant. Sic enim conscientia multorum, monumentis iudiciorum ac populorum perscriptis aut litium causa pervulgatis omnibus fides abstrusior non erit.

actis etiam adnectendis, quae apud iudicem vel magistratus conficienda sunt.

§ 9 Talia enim esse oportet dominorum initia, quorum diuturna possessio saepe legitima proprietatum iura perfringit, talis liberalitatum honestas, quae locis clamata omnibus accipientium donantiumque familias liberalitatis et gratiae praedicatione compleat, simul ut, cum sit eximium cuiusque donum promerendo cepisse, eius iucunditas nulla litium tristitudine minuatur.

§ 10 Quod si in spectanda causa dicendaque sententia orba publico testimonio liberalitas caecam gratiam obscurosque coetus prodiderit, quoniam sola fraus cognita est, eorum, quae donata dicuntur, temere non erit fides accipienda: sed ea alienatione, quae publice non sit testata, in donationibus virorum reiecta vel superhabita solam eam probamus, quae celebrata universis studiis recte regulas supra propositas sequatur. Abolito igitur iure, quod quibusque rebus donandis cincia lex imposuit neque amplius ea perfectione facienda quam illa ordinaverat negamus certae formae verborum deinde esse quicquam requirendum, quoniam iam lege commutata verba et ipsa abolita sunt antea necessaria in donationibus faciendis. Neque ullam donationibus iam factis controversiam volumus conflare, cum futuris ius per hanc legem ponamus, quae, ut omnes cognoscant quae iussimus.

La costituzione del Teodosiano riprende da F.V. 249 sia le diverse tipologie di donazione (§ 3) sia, naturalmente, quella parte del provvedimento dei *Fragmenta Vaticana* in cui sono enunciati i requisiti richiesti dalla riforma: forma scritta (§ 5); *traditio corporalis* (§ 6); registrazione (§ 8). In conformità agli ordini impartiti da Teodosio II, si recepisce l'essenziale della riforma, il contenuto, omettendo le motivazioni e gli scopi, non per questo, tuttavia, la volontà di Teodosio II è meno ferma e determinata di quella di Costantino nel far applicare rigidamente la registrazione dell'atto, anzi, stando alla lettura dell'intero titolo, in cui sono inserite le costituzioni di Costantino sopra esaminate (C. Th. 8.12.1, 8.12.3, 8.12.5) e di un altro provvedimento dello stesso Teodosio II[39], la C.Th. 8.12.8 del 415 d.C., è evidente quanto egli sia più intenzionato di Costantino a mantenere il requisito della registrazione seguendo in questo i successori di Costantino, che difendono tenacemente la sua riforma, la rigidità del suo formalismo, e rivelando quanto fosse importante il ruolo della registrazione per la cancelleria imperiale[40].

---

[39] G.G. Archi, s.v. *"donazione"*, cit., p. 1040 (anche in *Scritti*, cit., p. 1300); C. Dupont, *Les jura in re aliena dans le Code Theodosien*, in RIDA, 24, 1977, p. 240; P. Voci, *Tradizione*, cit., p. 77 e pp. 122 e ss.

[40] Specialmente nel IV secolo d.C. si ha una rigida osservanza dello schema formale. L'autorità imperiale è un'autorità assoluta che non interagisce con le esigenze della vita concreta e che si serve della pubblicità quale funzione svolta dalla registrazione per tutelare il proprio controllo di pubblica autorità, specie a fini fiscali, secondo l'opinione di alcuni autori (si veda *supra*, note 19-21). Si affrontano le problematiche che la riforma di Costantino presenta quando è messa a confronto con la realtà, ma non si transige sull'elemento della registrazione. Le prime due leggi sono di Costante. La prima è del 341 d.C. e si trova inserita nel titolo VIII *De donationibus* del Codice Teodosiano ed è una disposizione di conferma della legislazione di Costantino. C.Th. 8.12.6: "*Impp. Constantius et Constans AA. Ad Celsinum*. A venerabili parente nostro statutum est inritas donationes esse, quae actorum iudicia non haberent, nec segnius etiam lenitudinis nostrae cura succedit. *Dat. VIIII kal. Ian. Marcellino et Probino conss*". La seconda è del 345 d.C., ci è giunta attraverso il *Taurinensis* mutila della parte iniziale. Essendo inserita nel titolo III *De sponsalibus et ante nuptias donationibus*, doveva occuparsi di donazioni nuziali. C. Th. 3.5.7: "…dumtaxat servata oblatio habeat integrum robur, ets[i nulla se] testationi fides adcommodavit actorum; quippe satis [est ido]neus testium convocatorum in haec vota conventus: du[mmodo] in ceteris universis donationibus secundum constituta [divi pa]tris nostri actorum confectio requiratur. *Dat. V Id. IV [Agrip]pinae Amantio et Albino conss.*". Dal frammento si capisce che viene confermata l'esenzione della registrazione così come era stato sancito in una costituzione di Costantino. Manca la parte in cui è contenuta l'indicazione dei soggetti ai

Impp. Honorius et Theodosius AA. Aureliano praefecto praetorio. ... 1. Gestorum quoque confectionem sive ante traditionem sive post traditionem fieri oportebit, ut instrumentum, quo continetur munificentia, aput acta publicetur, in hac quidem urbe aput magistrum census, in provinciis vero aput provinciarum rectores vel, si praesto non fuerint, aput magistratus municipales vel si civitas ea vel oppidum, in quo donatio celebratur, non habeat magistratus, apud defensorem plebis, in qualibet civitate fuerit repertus: curatores enim civitatum ab huiuscemodi negotio temperare debebunt, ne tanta res eorum concidat vilitate. Sed iam allegatas apud curatores donationes et gesta confecta valere necesse est, in posterum omnibus, quae statuta sunt, observandis, quoniam, si quid fuerit praetermissum, nullius momenti videbitur esse donatio. 2[41]. Gesta autem confici super rebus etiam alibi conlocatis ubicumque sufficiet, ita ut

---

quali era rivolta l'esenzione, è probabile che siano le nubendi impubere, per le quali, appunto Costantino aveva emanato la C. Th. 3.5.3 nel 330 d.C. Dopo la morte di Costante, che adotta pedissequamente le scelte paterne, Costanzo, rimasto unico imperatore, pur ispirandosi alla figura di suo padre, mostra verso il formalismo un senso più accentuato. La costituzione è quella del 352 d.C., la C.Th. 3.5.1, nella quale Costanzo estende l'onere della registrazione anche alle donazioni fra fidanzati. L'atteggiamento rigoroso di Costanzo emerge anche da un altro dato. Leggendo il testo della costituzione appare chiaro che Costanzo non solo richiede l'*insinuatio* per le donazioni tra fidanzati, ma abroga implicitamente la C.Th. 3.5.3 che concedeva l'esenzione della *insinuatio* alle donazioni fatte alle donne minori, quando dice "...omnesque personas eam solam donationem ex promulgatae legis tempore valere sancimus, quam testificatio actorum secuta est". Costanzo ripristina il regime originario della donazione sancendo l'obbligatorietà della registrazione per tutte le donazioni, senza concedere alcun privilegio a determinati soggetti e senza creare una situazione particolare per la donazione nuziale. L'abrogazione della C.Th. 3.5.3 viene confermata dalla C.Th. 3.5.8 emanata nel 362 d.C. dall'imperatore Giuliano. C.Th. 3.5.8: "*Imp. Iulianus A. ad Hypatium Vicarium Urbis Romae*. Quotiens sponsae in minori constitutae aetate futurae coniugi aliqua conlata in praediis Italicis vel stipendiaris seu tributariis intercedente stipulatione donantur, largitas perpeti firmitate subsistat, etiamsi traditionis sollemnitas defuisse videatur, ita tamen, ut etiam in his donationibus, quae in minores conferuntur, actorum confectio omnifariam flagitetur. *Dat. VIIII k. Mart Antiochiae Iuliano A. IIII et Sallustio conss.*". Si parla di una donazione di un fondo italico o provinciale a favore di una nubenda minore e si precisa che per la sua validità occorre la registrazione dell'atto. G.G. Archi, s.v. *"donazione"*, cit., p. 1014 (anche in *Scritti*, cit., p. 1300); P. Voci, *Tradizione*, cit., p. 120 e ss.

[41] I compilatori giustinianei hanno riportato parte del secondo comma in C.8.53(54).27.2, contenente una costituzione di Costantino del 333 d.C. indirizzata al *comes Hispaniarum* Severo.

> traditio corporalis in locis, ubi res donata consistit, omni modo celebretur. … *Dat. X kal. April. Constantinopoli DD. NN. Honorio X et Theodosio VI AA. conss.* (C.Th. 8.12.8.1-2).

L'imperatore stabilisce che la registrazione, *adlegatio*, può seguire o precedere la *traditio* e che può compiersi senza preclusioni di luoghi, con ciò ampliando la norma restrittiva di Costantino, la C.Th. 8.12.3, che imponeva l'obbligo di registrazione della donazione solo nel luogo in cui il donante aveva il domicilio e in cui si trovava il fondo.

Gli uffici che possono riceverla sono il *magister census* a Costantinopoli, il preside o i magistrati municipali in provincia e il *defensor plebis*, magistrati muniti di *ius actorum conficiendorum*[42].

Ma un altro tema già affrontato da Costantino, viene esaminato dalla cancelleria imperiale di Teodosio II: frodi in ambiente famigliare.

E di esse l'imperatore si occupa nel più importante intervento normativo in tema di donazione, la sua riforma della donazione nuziale, che attua nel 428 d.C[43].

> *Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Hierio praefecto praetorio.* Post alia[44]: Si donationis instrumentum ante nubtias actorum sollemnitate firmatum sit, de traditione, utrum nubtias antecesserit an secuta sit vel penitus praetermissa, minime perquiratur: in

---

[42] Per le magistrature munite di *ius actorum conficiendorum* si veda *infra* cap. IV.

[43] G.G. Archi, s.v. *"donazione"*, cit., p. 1018 (anche in *Scritti*, cit., p. 11304; D. Simon, *Aus dem Kodexunterricht des Thalelaios*, cit., p. 381 e ss.; T.C. Kunderewicz, *Disposizioni testamentarie*, cit.; p. 66 e ss.; P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del Tardo Impero*, in SDHI, 48, 1982, pp. 122 ss.; Id., *Tradizione*, cit., pp. 122 e ss.; Id., *Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano*, in SDHI, 51, 1985, p. 43; T. Honoré, *The making of the Theodosian Code*, in ZSS, 116, 1986, pp. 222 e ss.

[44] Parti dello stesso provvedimento sono state utilizzate per comporre le seguenti costituzioni: C.Th. 2.3.1 (tit. 3: *De omissa actionis impetrationis*) = C. 2.57.2 (tit. 2: *De formulis et impetratione actionum sublatis*); C.Th. 3.7.3 (tit. 7: *De nuptiis*) = C. 5.4.22 (tit. 4: *De nuptiis*); C.Th. 3.13.4 (tit. 13: *De dotibus*) = C. 5.11.6 (tit. 11: *De dotis promissione vel nuda pollicitatione*); C.Th. 4.6.8 (tit. 6: *De naturalibus filiis et matribus eorum*); C.Th. 5.1.9 (tit. 1: *De legitimis heredibus*). Nel *Codex repetitae praelectionis* sono inoltre presenti altre disposizioni che sembrano provenire dalla stessa norma di Teodosio II: C. 6.18.1 (tit. 18: *Unde vir et uxor*); C. 6.24.11 (tit. 24: *De heredibus instituendis et quae personae heredes institui non possunt*); C. 6.61.2 (tit. 61: *De bonis, quae liberis in potestate constitutis ex matrimonio vel aliter adquiruntur, et eorum administratione*).

> illa donatione, quae in omnibus intra ducentorum solidorum est quantitatem nec actorum confectione quaerenda. Haec enim commoda nec mariti fraude nec successorum eius inprobitate nec scrupolositate iuris, etsi inperite vel callide rerum offerendarum in dotem habeat donatio mentionem, denegari uxoribus deceptis patimur vel his, qui in earum iura succedunt, sed a marito vel ab heredibus eius exacta restitui; illa manente lege, quae minoribus aetate feminis etiam actorum testificatione omissa, si patris auxilio destitutae sint, iuste consuluit. *Et cetera Dat X kal. Mart. Constantinpoli Tauro et felice conss.* (C.Th. 3.5.13[45]).

Come Costantino[46], disciplinando la registrazione per le donazioni fatte a donne minori di età, faceva riferimento ad una mancata volontà del marito di registrare l'atto, rendendolo nullo, così Teodosio II parla di *mariti fraus.*

I pericoli temuti da Costantino devono essere ancora ben presenti alla mente di Teodosio II, che si occupa del problema con una prospettiva, però, diversa da quella di Costantino.

La tutela che Teodosio II offre alle mogli è più ampia di quella sancita dalla legislazione precedente.

Da un lato recepisce la costituzione di Costantino che prevedeva l'esenzione della registrazione per le donazioni fatte a donne impuberi, dall'altro introduce un limite all'obbligatorietà della stessa per tutti gli altri casi di donazione nuziale.

Stabilisce, infatti, che la registrazione davanti ad un funzionario imperiale è necessaria solo per le donazioni di valore eccedente i 200 solidi.

La motivazione che l'imperatore fornisce a sostegno del suo intervento normativo nasce dall'esigenza di proteggere le mogli *mariti fraude*, che si realizza nella mancata registrazione della donazione nuziale, contravvenendo a quanto sancito dalle disposizioni imperiali.

Anche se la realtà che si presenta alla cancelleria imperiale di Teodosio II non deve essere stata molto diversa da quella che si era presentata alla cancelleria di Costantino, la scelta legislativa che

---

[45] C.5.3.17, a. 428: "*Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Hierio pp*. Minoribus aetate feminis etiam actorum testificatione in ante nuptias donatione ad eas facta omissa, si patris auxilio destitutae sint, iuste consulitur, ut firma donatio sit. *D. X k. Mart. Constantinolpoli Tauro et Felice conss.*".

[46] Per il testo di C.Th. 3.5.3. si veda *supra*, p. 45.

compiono i due imperatori è differente. Costantino decide di derogare all'invalidità della donazione stabilita dalla sua riforma in caso di mancata registrazione solo nel caso in cui la donna nubenda sia impubere, Teodosio II, invece, cerca di dare validità anche alle donazioni effettuate a donne puberi, se pure prive di registrazione, purché corrispondano ad un valore inferiore ai 200 solidi.

4. *Segue. Legislazione giustinianea:* humanitas *e* favor donationis. *Analisi di C. 8.53(54).34 e 36*

Giustiniano, infine, recepisce sì la riforma di Costantino, inserendo nel suo Codice la C.Th. 8.12.1, ma parzialmente, poiché, elimina ciò che si riferisce alla *traditio*[47] e limita l'obbligo della registrazione solo ai casi previsti dalle leggi (*ubi hoc leges expostulant*).

Codex Theodosianus

C. Th. 8.12.1pr. Donatio, sive directa sit, sive mortis causa instituta, sive condicionibus faciendi ac non faciendi suspensa, sive ex aliquo notato tempore promissa, sive animo dantium accipientiumve sententiis, quantum ius sinit, cognominata, sub hac fieri debet observatione, ut, quas leges indulgent, actiones, condiciones pactionesque contineat, hisque penitus cognitis vel recipiantur, si complacitae sunt, vel reiiciantur, si sunt molestae;[ita ut minorum defensores, si per eos donationum condicio neglecta est, rei amissae periculum praestent]. § 1 In conscribendis autem donationibus nomen donatoris, ius ac rem notari oportet, neque id occulte aut [per imperitos]

Codex repetitae praelectionis

C. 8. 53(54). 25 pr. Donatio, sive directa sit, sive mortis causa instituta, sive condicionibus faciendi ac non faciendi suspensa, sive ex aliquo notato tempore promissa, sive animo dantium accipientiumve sententiis, quantum ius sinit, cognominata, sub hac fieri debet observatione, ut, quas leges indulgent, actiones, condiciones pactionesque contineat, hisque penitus cognitis vel recipiantur, si complacitae sunt, vel reiiciantur, si sunt molestae; § 1 In conscribendis autem donationibus nomen donatoris, ius ac rem notari oportet, neque id occulte aut privatim, sed ut tabulae aut quodcumque aliud materiae tempus dabit vel ab ipso vel ab eo quem sors ministraverit perscribatur:

[47] La *traditio corporalis* può essere sostituita dalla *retentio usufructus*: C.Th. 8.12.9 (= C. 8.53(54).28) del 417 d.C.; C. 8.53(54).35.5 del 530 d.C. P. Voci, *Tradizione*, cit., pp. 134 e ss.

aut privatim, sed aut tabula, aut quodcumque aliud materiae tempus dabit, vel ab ipso vel ab eo, quem sors ministraverit, [scientibus plurimis] perscribatur.

[§ 2 et corporalis traditio subsequatur ad excludendam vim adque inruptionem advocata vicinitate, omnibusque arbitris adhibitis, quorum postea fide probabitur, donatam rem, si est mobilis, ex voluntate traditam donatoris vel, si inmobilis, abscessu donantis novo domino patefactam,] actis etiam adnectendis, quae apud iudicem vel magistratus conficienda sunt,

actis etiam adnectendis, quae apud iudicem vel magistratus conficienda sunt, *ubi hoc leges expostulant*.

I casi di registrazione previsti dalla legge vengono descritti dai provvedimenti normativi con cui lo stesso Giustiniano[48] ha voluto definire la regolamentazione della registrazione nelle donazioni, finendo con riformare in modo organico l'intera materia tenendo conto sia della precedente legislazione imperiale sia di problematiche dibattute nelle opere giurisprudenziali.

La prima legge viene emanata nell'autunno del 529 d.C.

> *Idem (scilicet Imp. Iustinianus) A. Demostheni pp.* Sancimus omnem donationem sive communem sive ante nuptias factam usque ad trecentos solidos cumulatam non indigere monumentis, sed communem fortunam habere ut non usque ad ducentorum solidorum summam teneat, sed in huiusmodi observatione similes sint tam communes quam ante nuptias donationes. 1 Si quid autem supra legitimam definitionem fuerit donatum,

[48] E. Levy, *West Roman Vulgar Law*, cit., pp. 152 e ss.; G.G. Archi, *La donazione*, cit., pp. 225 e ss.; Id., s.v. *"donazione"*, cit., pp. 1018 e ss. (anche in *Scritti*, cit., pp. 1293 e ss.); Id., *Indirizzi e problemi del sistema contrattuale nella legislazione da Costantino a Giustiniano*, in *Scritti in onore di C. Ferrini*, Milano, 1946, pp. 670 e ss.; M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, II³, München, 1975, pp. 288 ss.; P. Voci, *Tradizione*, cit., pp. 134 e ss.; G. Luchetti, *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano, 1996, pp. 166 e ss.

> hoc quod superfluum est tantummodo non valere, reliquam vero quantitatem quae intra legis terminos constituta est in suo robore perdurare quasi nullo penitus alio adiecto, sed hoc pro non scripto vel intellecto esse credatur. 1a Exceptis donationibus tam imperialibus quam his. quae in causas piissimas procedunt: quarum imperiales quidem donationes merito indignari sub observatione monumentorum fieri tam a retro principibus quam a nobis sancitum est, sed firmam habere propriam maiestatem: alias vero, quae ad pietatem respiciunt, usque ad quingentorum summam et sine monumentis esse validas censemus. 1b His insuper ante nuptias donationibus, quae in adultas minores sui iuris constitutas cuiuscumque summae procedunt, secundum veterum legum scita, et nisi actis intervenientibus corroboratae sunt, suam retinetibus firmitatem. 1c Sin autem non in auro res donationi fuerint datae, sed per res mobiles vel immobiles vel se moventes, quantitatem earum aestimari et, si quidem usque ad legitimam solidorum summam erigatur, validam eam et sine monumentis conservari: sin autem amplioris summae inveniatur et minime actis comprobata est, superfluum tantum vacuari (C. 8.53[54].34).

Giustiniano, dunque, stabilisce che le donazioni, siano esse semplici che nuziali[49], di valore inferiore ai 300 solidi, siano esentate dalla registrazione.

La legge, tuttavia, non si limita ad elevare il valore del limite imposto da Teodosio II, ma introduce anche una clausola che rende comunque perfette le donazioni fino al valore di 300 solidi.

Si legge infatti che se qualcuno abbia donato qualcosa che superi il valore legale senza averne fatta registrazione, si considera valida la quantità che non eccede il limite e per non scritto il resto[50].

---

[49] G.G. Archi, s.v. *"donazione"*, cit., p. 1019. Secondo l'Autore questa disposizione, e in generale tutta la legislazione giustinanea in materia di donazione può considerarsi favorevole alla donazione, come il costante richiamo all'*humanitas* evidenzia.

[50] Tale disposizione viene ribadita l'anno successivo, 530, nella C. 8.53(54).35 che richiama esplicitamente la C. 8.53(54).34 dell'anno precedente e nel 539 nella Novella 162. C. 8.53(54).35.3a: "*Idem (scil. Imp. Iustinianus) A. Iuliano pp*. Sed in his omnibus, si quidem intra legitimam summam donatio fiat, nulla monumenta requirantur: sin autem amplioris summae, tunc ad acta publica decurratur, ita ut in his, quae amplioris sunt aestimationis, secundum nostram legem non

Esposta le regola generale, vengono menzionate due eccezioni, che richiamano precedenti interventi imperiali.

Secondo quanto sancito in una costituzione precedente, la C.1.2.19 del 528 d.C., non sono soggette alla registrazione le donazioni imperiali[51] e quelle fatte ad opere pie.

---

totum, sed solum superfluum evanescat". Nov. 162, 1.2: "Κἀκεῖνο δὲ διατάξαι δίξαιον ἡγησάμεθα τὸ εἰ μὲν ἐμφανεῖς γένοιντο τὴν ἀρχὴν αἱ δωρεαὶ ἐν ὑπομνήμασι, πᾶσι τρόποις αὐτὰς τῇ σιωπῇ βεβαιοῦσθαι, εἰ δὲ ἀνεμφάνιστοι μείναιειν, ὑπερβαίνοιεν δὲ τὸ μέτρον τὸ δεόμενον ἐμφανίσεως, μέχρι τοσούτου μόνου αὐτὰς ἐρρῶσθαι, μέχρις οὗ καὶ ἀνεμφανίστους τὰς δωρεὰς ἰσχυρὰς ε ναι παρ΄ἡμῶν νενομοθέτηται. τοῦτο γὰρ ἐν ὑστέρῳ νομοθήσαντες κρατεῖν αἰτὸ βουλόμεθα, καὶ μὴ διὰ τὴν προσθήκην τῆς ποσότητος διαπίπτειν καὶ τὸ ὀρθῶς ἔχειν δυνάμενον, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν καθόλου δωρεῶν ἤδη νόμος ἡμέτερος λέγει. τούτων κρατούντων οὐ μόνον ἐπὶ γυναικὸς καὶ ἀνδρός, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων προσώπων, ἐφ᾽ὧν αἱ ἐν γάμοις δωρεαὶ κεκώλυνται. D. V. id. Iun. Cp. <Imp.> dn. Iustiniani pp. Aug. Anno XIII Apione vc. cons." [Trad. Schöll 1.2 : "Verum illud quoque par esse duximus constituere, ut si quidem donationes ab initio actis insinuatae fuerint, eae omnibus modis silentio confirmentur, sin autem sine insinuatione manserint, excedant autem modum, qui insinuatione indigeat, usque ad eam dumtaxat quantitatem valeant, quatenus etiam non insinuatas donationes firmas esse a nobis sancitum est. Hoc enim cum posteriore tempore sanxerimus valere volumus, nec vero propter adiectionem quantitatis intercidere etiam id quod recte se habere poterat: quod quidem etiam de donationibus in universum iam lex nostra dicit. Atque haec non solum in muliere et viro sed etiam in ceteris personis valeant, inter quas donationes constante matrimonio prohibitae sunt."].

[51] Cfr. anche C. 7.37.3.4 del 531 d.C. (donazioni fatte dall'imperatore all'imperatrice e viceversa*): "Imp. Iustinianus A. Floro comiti rerum privatatarum et curatori dominicae domus et Petro viro illustri curatori divinae domus serenissimae Augustae et Macedonio viro illustri. curatori et ipsi dominicae domus*. […] 4. Cum enim multa privilegia augusta fortuna meruit et in donationibus sine insinuatione gestorum omnem firmitatem habentibus et super rebus, quas pro tempore serenissimus princeps divinae Augustae constante matrimonio donaverit vel ipse a serenissima Augusta per donationis titulum consequatur, ut maneat ilico donatio plena, nullo alio affirmationis tempore expectando, ita et hoc videatur imperiale esse privilegium. qui enim suis consiliis suisque laboribus pro toto orbe terrarum die noctuque laborant, quare non habeant dignam sua praerogativam fortuna? *D. V k. dec. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis vv. cc."* e Nov. 52.2 del 537 d.C. (donazioni fatte all'imperatore): "Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Ἰωάννῃ τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἐπάρχῳ πραιτωρί ων τὸ β΄, ἀπὸ ὑπάτων καὶ πατρίκτῳ.… Κἀκεῖνο μέντοι συνείδομεν τῷδε προσθεῖναι τῷ νόμῳ ὥστε καθάπερ αἱ παρὰ τῆς βασιλείας εἰς ἑτέρους γινόμεναι δωρεαὶ οἱ δέονται πράξεως ὑπομνημάτων, ἀλλ᾽ αὐτόθεν ἔχουσι τὴν ἰσχύν, οὕτω μηδὲ τὰς παρὰ τῶν ἰδιωτῶν εἰς τὴν βασιλείαν γινομένας, εἰ μόνον ταῖς ἀληθείαις γένοιντο ἐν ἀγορᾷ παρὰ συμβολαιογράφων συντελεσθεῖσαι ὑπογραφὴν τε ἔχουσαι τοῦ τε πεποιηκότος καὶ μαρτύρων καὶ τὴν ἄλλην τὴν ἐπὶ τῶν δωρεῶν παρατήρησιν, μὴ δεῖσθαι πράξεως ὑπομνημάτων ἐφ᾽ ὁσῃδήποτε ποσότητι. οὐ γὰρ ἄν εἴη τῶν ἀκολούθων τὸ μηδὲ τῶν αὐτῶν τυγχάνειν τὴν βασιλείαν παρὰ τῶν ἰδιωτῶν ὧν αὐτὴ δίδωσιν ἐκεί

> *Imp. Iustinianus A. Menae pp.* Illud, quod ex veteribus legibus licet obscure positis a quibusdam attemptabatur, ut donationes super piis causis factae, licet minus in actis intimatae sint, tamen valeant, certo et dilucido iure taxamus, ut in aliis quidem casibus vetera iura super intimandis donationibus intacta maneant: si quis vero donationes usque ad quingentos solidos in quibuscumque rebus fecerit vel in sanctam ecclesiam vel in xenodochium vel in nosocomium vel in orphanotrophium vel in ptochotrophium vel in ipsos pauperes vel in quamcumque civitatem, istae donationes etiam citra actorum confectionem convalescant: sin vero amplioris quantitatis donatio sit, excepta scilicet imperiali donatione, non aliter valeat, nisi actis intimata fuerit: nulli danda licentia quacumque alia causa quasi pietatis iure subnixa praeter eas, quas specialiter exposuimus, introducenda veterum scita super intimandis donationibus permutare. *[D.]... dn. Iustiniano pp. a. [II cons.] (C. 1.2.19).*

Le prime sono completamente esentate in quanto è l'autorità imperiale stessa in qualità di donatario o donante, che rende valide le donazioni, per le seconde è previsto un limite, fissato a 500 solidi, sotto il quale le donazioni si possono compiere *sine monumentis*.

νοις. τὸ δὲ ἄνισον τοῦτο γέγονεν ἐκ καινοτομίας, ἣν ἡ Ζήνωνος τοῦ τῆς εὐσεβοῦς λήξεως ὑφηγήσατο διάταξις, τὸ τὰς βασιλικὰς δωρεὰς μὴ χρῄζειν ὑπομνημάτων. ἐπειδὴ τοίνυν ἀτελῶς τὸ πρᾶγμα ἔμπροσθεν ἐθεωρήθη, διὰ τοῦτο ἡμεῖς τὸ τέλειον ἐπιθέντες αὐτῷ ἑκατέρωθεν κρατεῖν αὐτὸ βουλόμεθα, ἐπί τε τῶν παρὰ βασιλέως εἰς ἰδίωτας γινομένων δωρεῶν ἐπί τε τῶν παρὰ ἰδιωτῶν εἰς τὴν βασιλείαν, ὥστε τὴν ἐξ ἰσότητος δικαιοσύνην τῷ πράγματι προστεθῆναι. Dat. XV k. Sept. <CP> Imp. dn. Iustinanus pp. Aug. anno XI., post cons. Belisarii v.c <anno II>. (Testo dell'*Auth*.51.2: "*Imp. Iustinianus A. Iohanni pp*. Illud quoque perspeximus huic adicere legi, ut sicut ab imperio in alios factae donationes non egent gestis monumentorum, sed ex hoc ipso habent virtutem ita neque a privatis in imperatoribus factae, si tantummodo pro veritate fiant in publico a tabellionibus completae et subscriptionem habentes et eius qui fecit et testium et aliam donationum observationem, non egebunt gestis monumentorum, cuiuscumque quantitatis sint. Non enim est consequens ut nec his fruatur imperium a privatis quae ab eo praebentur illis. Haec autem inaequalitas facta est ex novitate quam Zenonis piae memoriae introduxit constitutio, ut imperiales donationes non egeant monumentis. Quia igitur imperfectius causa prius apparuit, propterea nos perfectionem imponentes ei ex utroque tenere hoc volumus et in his donationibus quae ab imperatoribus in privatis fiunt et a privatis in imperatore, ut ex aequalitate iustitia causae adiciatur. *Dat. kal. Sept. Constantinopoli Imp. Iustinanus pp. Aug. Anno XI., p. c. Belisari v.c <anno II>*".

L'altra eccezione riguarda le *donationes ante nuptias* fatte a donne minori di età, per le quali già Teodosio II aveva previsto l'esenzione dalla registrazione con la legge che Giustiniano conserva in C.5.3.17, limitandola alla sposa minore e *sui iuris*.

Codex Theodosianus	Codex repetitae praelectionis
C.Th. 3.5.13 *Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Hierio praefecto praetorio*. Post alia: [Si donationis instrumentum ante nubtias actorum sollemnitate firmatum sit, de traditione, utrum nubtias antecesserit an secuta sit vel penitus praetermissa, minime perquiratur: in illa donatione, quae in omnibus intra ducentorum solidorum est quantitatem nec actorum confectione quaerenda. Haec enim commoda nec mariti fraude nec successorum eius inprobitate nec scrupolositate iuris, etsi inperite vel callide rerum offerendarum in dotem habeat donatio mentionem, denegari uxoribus deceptis patimur vel his, qui in earum iura succedunt, sed a marito vel ab heredibus eius exacta restitui; illa manente lege, quae] minoribus aetate feminis etiam actorum testificatione omissa, si patris auxilio destitutae sint, iuste consuluit. Et cetera. *Dat X kal. Mart. Constantinpoli Tauro et felice conss.*	C.5.3.17 *Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Hierio praefecto praetorio*. Minoribus aetate feminis etiam actorum testificatione omissa, si patris auxilio destitutae sint, iuste consulitur, ut firma donatio sit. *Dat X kal. Mart. Constantinpoli Tauro et felice conss.*

Ritornando all'analisi della legge giustinianea del 529, la C.8.53(54).34, il testo del provvedimento prosegue con l'esposizione di due casi:

> 3. Si quis autem per diversa tempora in eandem personam multas faciat liberalitates, quarum singulae quidem legitimam

quantitatem non excedunt, in unum autem compositae et praedicto modo exaggeratae redundare videntur et maioris esse quantitatis, non videatur eas oportere in unum coadunare et introducere modos, per quos non convaleant et in irritum devoncentur, sed e contrario et plures intellegantur et singulae secundum sui naturam obtineat et monumentorum observatione non indigeant. 3a. Cum enim a veteribus super hac re variatum est, aliis multas aliis unam eas definientibus, nobis causa placuit humanior, ut et multae intellegantur et omnes validae, et hi qui liberalitates accipiunt sciant veros non falsos suos donatores. 4. Si quis autem talem receperit donationem, in qua stipulatus fuerit annuam cuidam praestare quantitatem tantae summae, quae non excedit legitimum donationis modum, variabatur, utrum eum ex particulari donatione multas fecisse donationes existimandum est et eas actis non indigere, an ex totius stipulationis fundamento et fonte eius, ex quo annuae donationes profluxerunt, et unam esse eam donationem putandam et procul dubio monumentorum observatione vallandam. 4a. Quod veteres quidem sat abundeque variaverunt, nos autem certa divisione concludimus, ut, si huiusmodi quidem fuerit donatio, ut intra vitam personarum stetur vel dantis vel accipienti multae intellegantur donationes et liberae monumentorum observatione. incertus etenim fortunae exitus hoc nobis suggessit, ut possibile sit unius anni tantummodo vel brevioris vel etiam amplioris temporis metas supervivere vel donatorem vel eum qui donationem accepit, et ex hoc inveniri totam summam donationis non excedere legitimam quantitatem. 4b. Sin autem etiam heredum ex utraque parte fuerit mentio, vel adiciatur tempus vitae vel donatoris vel qui donationem accipiet, tunc, quasi perpetuata donatione et continuatione eius magnam et opulentiorem eam efficiente, et una intellegatur et quasi densioribus donationibus cumulata excedere legitimum modum et omnimodo acta reposcere et aliter minime convalere. *Recitata septimo in novo consistorio palatii Iustiniani. D. III k. Nov. Decio vc. cons.*

Nel primo caso, § 3, un soggetto effettua più donazioni alla stessa persona in diversi momenti.

L'importo di ogni singola donazione non supera i 300 solidi, mentre li supera se le singole donazioni vengono considerate come un'unica donazione.

Il problema consiste nel sapere se si debbano considerare le singole donazioni come un *unicum* e quindi esigere la registrazione per la loro perfezione, oppure se si debbano considerare tante donazioni quanti sono gli atti donativi e quindi ritenerle esenti da registrazione.

La cancelleria imperiale opta per la seconda soluzione, in quanto *humanior*[52].

Il secondo caso, § 4, riguarda una donazione che consiste nel pagamento annuale di una somma.

Il problema, che già si ponevano i *veteres*[53], è sostanzialmente simile al precedente.

---

[52] G.G. Archi, s.v. *"donazione"*, cit., p. 1019 (anche in *Scritti*, cit., p. 1305).

[53] Non è possibile individuare con certezza i *veteres* menzionati in questo e nel paragrafo § 4b, tuttavia, un frammento del passo di Paolo inserito nel Digesto, nel titolo sesto del libro trentanovesimo rubricato *De mortis causa donationibus et capionibus* sembrerebbe provare che Giustiniano si riferisse ad antichi giureconsulti, piuttosto che ai suoi predecessori: D. 39.6.35 "(*Paulus 6 ad legem Iuliam et Papiam*) pr. Senatus censuit placere mortis causa donationes factas in eos, quos lex prohibet capere, in eadem causa haberi, in qua essent, quae testamento his legata essent, quibus capere per legem non liceret. Ex hoc senatus consulto multae variaeque quaestiones agitantur, de quibus pauca referamus.1. Donatio dicta est a dono quasi dono datum, rapta a graeco: nam hi dicunt δῶρον καὶ δωρείσθαι. 2. Sed mortis causa donatio longe differt ab illa vera et absoluta donatione, quae ita proficiscitur, ut nullo casu revocetur. Et ibi qui donat illum potius quam se habere mavult: at is, qui mortis causa donat, se cogitat atque amore vitae recepisse potius quam dedisse mavult: et hoc est, quare vulgo dicatur: "se potius habere vult, quam eum cui donat, illum deinde potius quam heredem suum". 3. Ergo qui mortis causa donat, qua parte se cogitat, negotium gerit, scilicet ut, cum convaluerit, reddatur sibi: nec dubitaverunt cassiani, quin condictione repeti possit quasi re non secuta propter hanc rationem, quod ea quae dantur aut ita dantur, ut aliquid facias, aut ut ego aliquid faciam, aut ut lucius titius, aut ut aliquid optingat, et in istis condictio sequitur. 4. Mortis causa donatio fit multis modis: alias extra suspicionem ullius periculi a sano et in bona valetudine posito et cui ex humana sorte mortis cogitatio est: alias ex metu mortis aut ex praesenti periculo aut ex futuro, si quidem terra marique, tam in pace quam in bello et tam domi quam militiae multis generibus mortis periculum metui potest. Nam et sic potest donari, ut omnimodo ex ea valetudine donatore mortuo res non reddatur, et ut reddatur, etiamsi prior ex eadem valetudine decesserit, si tamen mutata voluntate restitui sibi voluerit. Et sic donari potest, ut non aliter reddatur, quam si prior ille qui accepit decesserit. Sic quoque potest donari mortis causa, ut nullo casu sit repetitio, id est ne si convaluerit quidem donator. 5. Si quis societatem per donationem mortis causa inierit, dicendum est nullam societatem esse. 6. Si duobus debitoribus mortis causa donaturus creditor uni acceptum tulit et convaluerit, eligere potest, utri eorum condicat. 7. Sed qui mortis causa in annos

Ci si chiede infatti se il versamento della somma, effettuato ogni anno, corrisponda a tante singole donazioni, o se la donazione sia il capitale da cui attingere annualmente la somma stabilita.

La differenza risiede nel fatto che la donazione, intesa somma annuale, è esentata dalla registrazione, non superando il valore legale, mentre, la donazione-capitale ha un ammontare maggiore di 300 solidi e quindi deve essere registrata.

Ancora una volta la cancelleria imperiale mostra un *favor donationis* straordinario, e, pensando all'incertezza della sorte, considera donazione la singola somma versato ogni anno durante la vita del donante o del donatario.

Nel caso, invece, si fosse stipulato che l'erede del donante continui ad elargire la somma all'erede del donatario, donazione dovrà essere considerata il capitale ed essere oggetto di registrazione a pena di nullità.

Il percorso legislativo in tema di registrazione affrontato nel titolo *De donationibus* del Codice si conclude con la C.8.53(54).36 del 531 d.C.:

---

singulos pecuniam stipulatus est, non est similis ei, cui in annos singulos legatum est: nam licet multa essent legata, stipulatio tamen una est et condicio eius cui expromissum est semel intuenda est". Paolo cita un senatoconsulto che permette le donazioni *mortis causa* nei confronti di quei soggetti ai quali sarebbe probito dalla *lex Iulia et Papiam* ricevere le stesse cose per legato. Il giurista severiano evidenzia le diverse problematiche che il senatoconsulto genera, delle quali si occupa nel prosieguo del passo (si rimanda per queste problematiche alla letteratura specialistica. Per tutti: M. Amelotti, *Rendita perpetua e rendita vitalizia*, in Sdhi, 19, 1953, pp. 202-234 (anche in *Scritti giuridici*, Torino, 1996, pp. 456-488); Id., *Donatio mortis causa "in diritto romano"*, Milano, 1953, pp. 170 e ss.; S. Di Paola, *Donatio mortis causa*, Napoli, 1969², pp. 29 e ss.) e conclude affrontando la questione, che qui interessa, se la stipulazione che prevede versamenti annui di denaro donato *mortis causa* sia da considerare una sola o siano, invece, tante quanti sono i versamenti. Il giurista opta per la prima ipotesi, affermando che la stipulazione è in questi casi sempre una sola. La risposta sarebbe diversa se i versamenti annui fossero dovuti per legato, in qual caso, occorre considerare tanti legati quanti sono i versamenti. Il problema affrontato da Paolo è chiaramente lo stesso di quello prospettato nella costituzione di Giustiniano. La diversa soluzione data va ricercata nella diversa prospettiva da cui Paolo e Giustiniano affrontano la questione. Per l'imperatore è l'esigenza di esentare le donazioni dalla registrazione la spinta verso il massimo *favor donationis*, esigenza ovviamente assente nel ragionamento di un giurista del III secolo d.C., non essendo ancora stato introdotto l'obbligo della registrazione per le donazioni il valore delle quali superi un certo ammontare.

> *Idem (scilicet Imp. Iustinianus) A. Iohanni pp.* Si quis pro redemptione captivorum pecunias dederit sive per cautionem dare promiserit cuiuscumque quantitatis, cognoscat se neque repetitionem habere neque exactionem cautionis posse declinare, utpote gestis sicut in donationibus non subsecutis super insinuatione eiusdem quantitatis: eo videlicet, qui pecunias accepit vel prima vice vel post cautionem necessitatem habente piissimam administrationem adimplere, nulla ei molestia vel inquietudine inferenda vel ab eo qui pecunias praebuit vel ab aliis ex legum auctoritate permissis hoc requirere, sed tantummodo sacramentum praestare, quod re vera omnem quantitatem sine dolo vel aliqua deminutione ad redemptionem dederit captivorum. 1. Simili etiam modo gestorum absolvimus ordinatione donationes rerum mobilium vel sese moventium, quas viri gloriosissimi magistri militum fortissimis praestant militibus tam ex sua substantia quam ex spoliis hostium, sive in ipsa bellorum occupatione sive in quibuscumque locis degere noscuntur. 2. Eandem liberalitatem nostrae legis indulgemus etiam his, quorum incendio vel ruina domus corruptae sunt, quibusdam forte pecunias cuiuscumque quantitas praebentibus vel cautionem conficientibus, ut et ipsi nec repetitionem timeant, verum etiam exactionem pecuniarum confessioni insertarum facere possint, licet non gesta fuerint subsecuta: nulla eis licentia danda pecunias ad alias causas nisi ad refectionem domorum erogare. quod si aliqua dubitatio orta fuerit, utrum tota quantitas an pars eius in aedificiis expensa est hoc domini domus sacramento dirimetur. 3. Ceteris etiam donationibus, quae gestis intervenientibus minime sunt insinuatae, sine aliqua distinctione quingentos usque ad solidos valituris, hoc etenim tantummodo ad augendas huiusmodi donationes addendum esse ex praesenti lege decernimus: anteriore tempore nostra lege praecedente moderando, qua usque trecentos solidos factae donationes et sine insinuatione firmitatem obtinere iussae sunt. *D. XV k. Nov. Constantinopolli post consulatum Lampadii et Orestis vv. cc.* (C. 8.53[54].36).

La costituzione porta a compimento il regime della registrazione delineato nei precedenti interventi normativi di Giustiniano.

Viene estesa l'esenzione dalla registrazione alle donazioni compiute per riscattare i prigionieri, alle donazioni di cose mobili in favore dei soldati e alle donazioni fatte a coloro che hanno la casa distrutta da un incendio o da altre cause.

Per le altre donazioni viene elevato il limite da 300 a 500 solidi e si stabilisce che siano esenti da registrazione le donazioni l'importo delle quali non superi questo nuovo valore.

È evidente il senso di favore che Giustiniano dimostra nei confronti della donazioni, ma nell'indirizzo legislativo che l'imperatore addotta non si scorge solo l'*humanitas*, come unica causa ispiratrice.

Se si pensa alle implicazioni politico-economiche connesse con il riscatto dei prigionieri o con le sovvenzioni date per la ricostruzione di edifici, si vede come la benevolenza del legislatore vada oltre un discorso puramente caritatevole e miri ad un sostanziale tornaconto per la cassa imperiale.

5. *Segue. Le Novelle di Giustiniano. Analisi di Nov. 119.1 e Nov. 127.2*

Giustiniano torna ad occuparsi di donazioni e di registrazione con la legislazione novellare.

Per quanto riguarda l'aspetto procedurale della registrazione, nel 535 d.C., nella Nov. 15[54], Giustiniano attribuisce la competenza esclusiva a registrare gli atti ai *defensores civitatum*[55].

---

[54] Per il testo della legge si veda *infra*, cap. IV, § 4.

[55] Per un'analisi più approfondita sulla competenza a redigere gli atti di questa magistratura si veda *infra*, cap. IV, § 3 e ss. L'imperatore denuncia un fenomeno di malcostume diffuso. Si legge infatti che il *praeses provinciae* impediva che la registrazione fosse compiuta davanti al funzionario competente, quasi che volesse arrogarsi quel compito e nel 556 d.C., Giustiniano commina pene più severe (pena dell'esilio e il risarcimento del danno nel *duplum* del valore del danno arrecato) ai magistrati che impediscono ai *defensores civitatum* di compiere la registraziopne. Nov. 134.3: Αὐτοκράτωρ ... Ἰουστινιανὸς ... Μουσωνίῳ ἐπάρχῳ πόλεως. ... Καὶ τοῦτο δὲ ἦλθεν εἰς ἡμᾶς, ὥς τινες τῶν ἐν ταῖς ἐπαρχίας ἀρχόντων οὕτως ἀσεβῶς φέρονται προφάσει αἰσχροκερδείας, ὡς μηδὲ διαθήκας συγχωρεῖν γίνεσθαι μηδὲ γινομένας ἐμφανίζεσθαι, μηδὲ γάμοις τινὰς προσομιλεῖν μηδὲ τὰ ἐπὶ ταῖς γαμικαῖς δωρεαῖς ὑπομνήματα συντάττεσθαι, μηδὲ τὰ τῶν τελευτώντων σώματα ταφαῖς παραδίδοσθαι, μηδὲ πραγμάτων ἀναγραφὴν συγχωρεῖν γίνεσθαι ἤ ἄλλο τι τῶν τοιούτων πράττεσθαι ἤ ἐν ὑπομνήμασιν ἤ ἐν ἐκμαρτυρίαις. διὰ τοῦτο ἀπαγορεύομεν πᾶσι τοὲς ἄρχουσι πολιτικοῖς τε καὶ στρατιωτικοῖς καὶ ταῖς αὐτῶν τάξεσιν ἤ καὶ ἑτέρῳ οἱῳδήποτε τοιοῦτό τι τολμᾶν. εἰ δέ τις τοιοῦτο μῦσος ἐν οἱῳδήποτε τόπῳ τῆς ἡμετέρας πολιτείας ἐπιχειρήσει διαπράξασθαι ἤ ὑπουργῆσαι τῷ ταῦτα τολμῶντι, κελεύομεν τοὺς τοιούτους ἔξω τῆς ζώνης γινομένους ἐν ἐξορίᾳ πέμπεσθαι, καὶ ἐκ τῆς οὐσίας αὐτων τὴν συμβαίνουσαν ζημίαν τοὲς ἠδικημένοις κατὰ τὸ διπλάσιον ἀποδίδοσθαι, οὐκ ἀνῃρημένης αὐτοῖς οὐδὲ τῆς ἄλλης τῆς ἀπὸ τῶν νόμων βοηθείας πᾶσαν δὲ δίδομεν ἄδειαν τοῖς κατὰ τὸν τόπον ὁσιωτάτοις ἐπισκόποις καὶ τοῖς πρωτεύουσι τῶν πόλεων τὰ τοιαῦτα ἐγχειρήματα κωλύειν,

Per quanto riguarda il regime sostanziale della registrazione, occorre esaminare la Nov.119, emanata nel 544 d.C.

> Ὁ αὐτος βασιλεὺς Πέτρῳ τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἐπάρχῳ πραιτωρίων. 1. Τὴν διὰ τοὺς γάμους δωρεὰν συνάλλαγμα ἰδικὸν εἶναί τε καὶ κρίνεσθαι καὶ μὴ ταῖς ἄλλαις δωρεαῖς αὐτὴν συναριθμεῖσθαι διὰ τοῦ παρόντος νόμου θεσπίζομεν, ἐπειδὴ ἀντ᾽ αὐτῆς ἰσότης προικὸς ἐπιδίδοται. εἴτε τοίνυν γένηται ἐπὶ πράξεως ὑπομνημάτων ἐμφανὴς ἔιτε καὶ μή, κελεύομεν αὐτὴν διὰ πάντων τὴν ἰδίαν ἔχειν ἰσχύν, τοῦτο μὲν πρὸς τὴν γυναῖκα τοῦτο δὲ πρὸς τὸν ἄνδρα, εἴτε παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἀνδρὸς εἴτε παρ᾽ ἑτέρου τινὸς τῇ γυναικὶ ἐπιδίδοται ἤτοι καταγράφεται, ἤγουν εἰς τὸ τοῦ ἀνδρὸς πρόσωπον ἡ δωρεὰ γίνεται, ἐφ᾽ ᾧ τὰ αὐτὰ πράγματα εἰς γαμικὴν καταγράψαι δωρεάν. καὶ ταῦτα κρατεῖν κελεύομεν ὅσης ἄν εἴη ποσότητος ἡ δωρεά, κἄν μὴ γένηται, καθὼς εἴρηται, ἐμφανής … Dat. XIII K. Febr. CP Imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XVII. post cons Basilici vc anno III. (Nov. 119.1[56]).

καὶ φροντίζειν τοῦ ταῦτα πάντα ἀνεμποδίστως καὶ ἀζημίως κατὰ τὴν τῶν νόμων δύναμιν προιέναι, καὶ τὰ περὶ τούτων μηνύειν ἡμῖν. D. k. Mai CP Imp. Dn. Iustiniani pp. Aug. Anno XXX pc. Basilici vc. anno XV" (Testo dell'*Auth.* 127.3: "*Idem Aug. (scil. Imp. Iustinianus) Petro pp*. Et hoc pervenit ad nos, quod quidam provinciarum iudices ita inique agunt occasione lucrorum, ut neque testamenta concedant facere neque facta insinuare, neque nuptias aliquos facere aut super nuptialibus donationibus monumenta componere, neque defunctorum corpora sepulturae tradi neque rerum descriptionem concedant fieri aut aliud quid huiusmodi agi aut ex gestis aut ex testimoniis. Propterea interdicimus omnibus iudicibus tam civilibus quam militaribus et eorum officiis aut alio cuilibet tale aliquid praesumere. Si vero quidam huismodi odibilem rem in quolibet loco nostrae rei publicae praesumpserit agere aut ministrare ei qui haec praesumpserit facere, iubemus huiusmodi extra cingulum factos in exilium destinari, et de substantia eorum eveniens dispendium laesis in duplum restitui, non sublato eis neque alio quod est ex legibus adiutorio. Omnem vero damus licentiam locorum sanctissimis episcopis et primatibus civitatum huiusmodi praesumptiones prohibere, et studere ut haec omnia sine impedimento et sine dispendio secundum legum virtutem procedant, et de his nobis nuntiare [...] *D. k. Mai. Imp. Dn. Iustiniani pp. Aug. Anno XXX pc. Basilici vc. anno XV. Rescripta lex ad Monachium pu*.".

[56] Testo dell'*Auth*. 114.1: "*Idem Aug. (scil. Imp. Iustinianus) Petro gloriosissimo praefecto sacrorum per Orientem praetorium*. Sponsaliciam largitatem contractum specialem esse et iudicari et non aliis donationibus eam connumerari per praesentem sancimus legem, quoniam pro ea aequalitas dotis offertur. Sive igitur fiat sub gestis monumentorum eius insinuatio sive etiam non, iubemus eam per omnia suum robur habere tam apud mulierem quam apud virum, sive ab ipso viro sive ab altero aliquo mulieri detur seu conscribatur. vel in viri personam donatio fiat, quatenus ipsas res in nuptialem conscribat donationem. Et haec valere praecipimus, cuiuscumque sit donatio quantitatis, vel si non, sicuti est dictum, insinuetur".

Si riprende il tema della riforma della donazione nuziale della C. 5.3.20, databile tra il 531 e il 533 d.C.[57], confermando la sostanziale equiparazione che si ha tra *donatio propter nuptias* e *dos*[58].

Ma l'equiparazione comporta per la donazione la qualifica di συνάλλαγμα ἰδικὸν, e come tale non può più essere soggetta al medesimo regime degli altri tipi di donazioni.

Dalla natura speciale della *donatio propter nuptias* deriva, infatti, la conseguenza che le donazioni nuziali siano valide anche se non sia stata effettuata la registrazione.

L'atteggiamento di favore che Giustiniano aveva mostrato negli anni precedenti verso ogni tipo di donazione[59], lo porta a concedere l'esenzione totale della registrazione per le donazioni nuziali.

Da requisito necessario del contratto la registrazione diventa un mero requisito accessorio, le parti sono libere di ometterlo.

L'*iter* legislativo della registrazione sembra essersi concluso[60].

Invece, dopo soli quattro anni dalla emanazione della Nov. 119, la cancelleria imperiale ritorna sui suoi passi e nel 548 d.C con la Nov. 127 ripristina la necessità della registrazione.

> Ὁ αὐτος βασιλεὺς Βάσσῳ τῷ ενδοξατάτῳ ἐπάρχῳ πραιτωρίων. [...]
> 2. Κἀκεῖνό γε μὴν ἄξιον ἐπανορθώσεώς τινος εἶναι νομίζοντες, μέρος αὐτὸ τοῦ παρόντος ποιούμεθα νόμου. ἐξ αὐτῆς γὰρ τῆς τῶν πραγμάτων εὑρίσκοντες πείρας ἀναγκαῖον εἶναι ταῖς γυναιξὶ πραττομένων ὑπομνημάτων τὰς πρὸ τῶν γάμων δωρεὰς ἐμφανίζεσθαι, ἵνα κἂν εἰ τῶν πρωτοτύπων συμβολαίων ἐκπέσοιεν, πρόχειροι διὰ τῶν ὑπομνημάτων

---

[57] Secondo l'edizione del Codice di Krüger, la citazione del provvedimento nell Istituzioni di Giustiniano, in I. 2.7.3, consente di individuare con certezza il termine *post quem* non può essere stata emanata.

[58] P. Bonfante, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1925 (rist. 1963), p. 383; G. Bassanelli Sommariva, *La legislazione processuale di Giustino I (9 luglio 518-1° agosto 527)*, in SDHI, 37, 1971, in particolare, pp. 155 e ss.; p. 420; E. Karabelias, *Monde byzantin*, in RHDFE, 64, 1986, pp. 552 e ss.; G. Luchetti, *Il matrimonio "cum scriptis" e "sine scriptis" nelle fonti giuridiche giustinianee*, in BIDR, 92-93, 1989-1990, p. 353 e ss.; H. Wieling, *Iniusta lex Maiorani*, in RIDA, 38, 1991, p. 397.

[59] Si veda *supra*, § 4.

[60] Si è arrivati alla esenzione parziale per le donazioni semplici con un importo inferiore ai 500 solidi e alla esenzione totale per le donazioni nuziali e per alcuni casi di donazione semplice.

αὐταῖς αἱ περὶ τοῦ γάμου συστάσεις ὑπάρχοιεν, θεσπίζομεν ἀνάγκην ἔχειν τοὺς ἄνδρας αὐτοὺς ἤ καὶ τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν πρὸ γάμου ἤτοι διὰ γάμον δωρεὰς καταγράφοντας, ἐαν φ΄ χρυσῶν ὑπερβαίνῃ ποσότητα, ἐμφανίζειν ταύτην πραττομένων ὑπομνημάτων ἐπὶ μὲν τῆς βασιλίδος πόλεως παρὰ τῷ μαγίστρῳ τῶν κήνσων, ἐν δε ταῖς ἐπαρχίαις παρὰ τῷ τῆς πόλεως ἑκάστης ἐκδίκῳ ἢ παρ᾽ οἷς ὅλως τὰ τοιαῦτα ὑπομνήματα συνίστασθαι δύναται. εἰ δὲ μὴ ἐμφανίσουσι ταύτας, ὅσον μὲν πρὸς τὸ μέρος τῆς γυναικὸς καὶ οὕτως αὐτὰς ἐρρῶσθαι κελεύομεν. καὶ εἰ καιρὸς γένηται τῆς ἀπαιτήσεως τῆς δωρεᾶς ἤ καὶ μέρους αὐτῆς, μὴ ἀντικεῖσθαι τῇ γυναικὶ τὸ μὴ ἐμφανισθῆναι τὴν δωρεάν. εἰ δὲ τὰ τῶν προικῴων σύμφωνα καὶ αἱ τούτων ἀποβάσεις τῷ μέρει τοῦ ἀνδρὸς δῷ τὴν ἀπαίτησιν τῆς προικὸς ἤ καὶ μέρους αὐτῆς, οὐδεμίαν αὐτὸν ἔχειν κελεύομεν ἀγωγήν, ἐὰν μὴ τὴν δωρεὰν ἐνεφάνισε πραττομένων ὑπομνημάτων ὡς εἴρηται. τὸ γὰρ τῶν ἀνδρῶν ἐχόντων ἐξουσίαν τοῦ ἐμφανίζειν τὰς δωρεὰς τὸν ὑπ ὲρ τοῦ μὴ ἐμφανισθῆναι κίνδυνον ταῖς γυναιξὶν ἐπικεῖσθαι ἄτοπον ἡμῖν ε ἶναι δοκεῖ. […] Dat. K. Sept. CP Imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XXII, post cons. Basilici Vc anno VII ind. XI. (Nov. 127.2[61]).

Si reintroduce l'obbligo della registrazione per le donazioni nuziali di valore superiore a 500 solidi, prevedendo per i coniugi conseguenze giuridiche diverse in caso di inosservanza delle formalità prestabilite[62].

---

[61] Testo dell'*Auth.* 120.2: "*Idem Aug. (scil. Imp. Iustinianus) Basso pp.* […] 2. Illud quoque dignum correctione aliqua esse iudicantes, partem hoc praesentis facimus legis. Ex ipso enim rerum invenientes experimento necessarium esse mulieribus actis monumentorum antenuptiales donationes insinuari, ut vel si principalia instrumenta pereant, quod facile est, per monumenta eis matrimonii probatio maneat, sancimus necessitatem, habere viros ipsos aut etiam qui pro eis antenuptiales seu propter nuptias donationes scribunt, si quingentorum solidorum trascendit quantitatem, insinuare eam in actis monumentorum in regia quidem civitate apud magistrum census, in provinciis autem apud civitatis uniucuiusque defensorem aut apud quos omnino talia documenta confici possunt. Si vero non insinuent eas, quantum quidam ad partem mulieris etiam sic eas valere iubemus, et si tempus fiat exactionis donationis aut partis eius, non opponi mulieri non fuisse insinuatam donationem. Si vero dotalium pacta et horum eventus parti viri concedant exactionem dotis aut etiam partis eius, nullam eum habere iubemus actionem, si non donationem insinuavit actis monumentorum, sicuti dictum est. Viris enim habentibus potestatem insinuare donationes pro non insinuatis periculum mulieribus imminere ineptum nobis esse videtur".

[62] La magistratura competente a compiere l'*insinuatio* è il *magister census* a Costantinopoli, il *defensor civitatis* o altri magistrati competenti nelle province. Si noti che, anche per quanto riguarda i funzionari, Giustiniano non segue la linea indicata nelle novelle 15 e 134 e abroga la competenza esclusiva dei *defensores civitatum*.

Infatti, la Nov. 127 dispone che la donazione nuziale anche senza la registrazione sia perfettamente valida nei confronti della moglie, mentre per il marito determina la perdita del diritto di esigere il *lucrum* stipulato per il caso di scioglimento del matrimonio.

La diversità di trattamento nasce, come dice il legislatore stesso nella novella, dalla necessità di offrire alla mogli uno strumento probatorio del matrimonio, contro la disonestà dei mariti.

Due riflessioni s'impongono.

La prima riguarda la valenza della registrazione della donazione nuziale come strumento probatorio del matrimonio.

Nell'analisi dei testi normativi sulla registrazione non si è incontrata alcuna affermazione esplicita in tal senso.

La pubblicità che derivava dalla registrazione dell'atto presso un funzionario imperiale doveva rappresentare una garanzia per il donatario.

È logico che nel momento in cui il donatario è anche la futura moglie, la garanzia offerta dalla registrazione viene ad essere garanzia del matrimonio stesso[63].

La registrazione è uno strumento necessario per proteggere le mogli dagli atteggiamenti fraudolenti dei mariti.

Giustiniano, però, non lo dice espressamente, quando spiega le ragioni che lo hanno indotto a reintrodurre la necessità della registrazione.

È interessante poi riflettere sul fatto che nuovamente si porta all'attenzione di un imperatore il comportamento disonesto dei mariti.

Costantino e Teodosio II cercano di risolvere il problema concedendo deroghe all'obbligo della registrazione[64].

Giustiniano, sia nel Codice che nelle Novelle, segue questo indirizzo e lo porta alle estreme conseguenze, eliminando interamente la necessità della registrazione per qualsiasi donazione nuziale, ma è andato troppo oltre, rispetto all'originaria impostazione.

---

[63] G. Luchetti, *Il matrimonio*, cit., pp. 343 e ss.

[64] Esenzione totale per le donazioni fatte a donne minori, introdotta da Costantino, esenzione parziale per le altre donazioni nuziali con Teodosio II.

6. *Segue. Legislazione della seconda metà del V secolo dopo Cristo. Origine e significato di* insinuatio*: le diverse correnti dottrinali. Analisi di C. 8.53(54).31: riforma di Zenone*

A conclusione di questa disamina delle fonti sulla registrazione delle donazioni, occorre fare un passo indietro e tornare alla legislazione delle seconda metà del V secolo d.C. e dare spiegazione del perché nei paragrafi precedenti si sia passati dalla legislazione di Teodosio II a quella di Giustiniano, trascurando quella degli imperatori che hanno governato nel periodo intermedio la parte orientale dell'impero[65].

---

[65] La parte occidentale dell'Impero è ormai caduta nelle mani di re germanici. Nelle legislazioni germaniche, quelle cioè rivolte alla popolazione di etnia non romana, si parla di donazione, facendo riferimento all'uso della scrittura, dei testimoni (si veda *supra*, nota 15), ma senza alcuna menzione della registrazione. Si attenua l'esigenza di pubblicità, volendo spezzare il rigore imposto dalla riforma costantiniana. Diversamente invece nelle leggi romano-germaniche, i cui precetti erano destinati alla popolazione romana presente sui territori conquistati da popoli germanici e nell'Editto di Teodorico. È la *Lex Romana Wisigothorum*, emanata da Alarico nel 500 d.C. che riporta sia la riforma di Costantino, sia quella di Teodosio II. Anche nella *Lex Romana Burgundionum*, compilazione emanata ai primi del VI secolo e anteriormente al 506 d.C. dal re Gundobado per i romani di Borgogna, vi è un esplicito riferimento alla disciplina sulla donazione contenuta nel titolo VIII del Codice Teodosiano. Per quanto riguarda la donazione nuziale la legge non si discosta dalla riforma introdotta da Teodosio II, unicamente precisa il limite di età che permette di considerare minori le nubendi ed estendere loro il beneficio della esenzione dalla *insinuatio*. Tit. XXII: "§ 3 Sciendum tamen, donationis tam aviaticas quam nuptialis, gestorum sollenni allegatione firmandas, praeter illas nuptiales donationes, quae intra ducentorum solidorum summam taxata conlatione potuerint inveniri" (cfr. C.Th. 3.5.13, a. 428). "§ 4 Gesta autem secundum locorum consuetudinem fieri placuit nec interest, apud quem defensorem fuerint celebrata, secundum legem Theodosiani sub titulo: De donationibus" (cfr. C.Th. 8.12.8, a. 415). "§ 6 Donationes vero nuptiales has tantum sine gestis admitti, quas aetate minores, id est posite inter XXV annos, accipiunt, etiam si summam ducentorum solidorum probentur excedere" (cfr. C.Th. 3.5.3, a. 330; 3.5.13, a. 428). "§ 7 De animalibus, vestibus, gemmis vel quocumque metallo vel aliis, quae pondere, numero, mensura constant, omnem donandi solennitatem in sola traditione posse constare". La legislazione di Teodorico, che si distacca da quelle delle altre popolazioni germaniche, non solo risente dell'influenza del diritto romano, ma vuole

Questo per una scelta ponderatamente voluta e strettamente connessa all'impossibilità di trattare di questa parte prescindendo dalla legislazione giustinianea.

Il testo di queste costituzioni, infatti, deve essere letto avendo presente la disciplina giustinianea in materia di donazione, poiché la loro presenza all'interno del Codice, unica fonte conoscitiva di questi provvedimenti, è stata pensata in relazione ad un percorso legislativo uniforme e la loro analisi non può, dunque, essere avulsa dal contesto storico-giuridico in cui sono state inserite.

Le costituzioni, inserite nel relativo titolo sulle donazioni, il 53(54), dell'ottavo libro del Codice, che qui interessano sono due: la c. 30 emanata da Leone nel 459 d.C. e la c. 31 di Zenone del 478 d.C.

La costituzione di Leone, pur interessandosi solo a questioni attinenti le magistrature incaricate di registrare le donazioni[66], o almeno questo è quello che si deduce dal testo riportato nel *Codex*

---

essere uno strumento di attuazione del diritto romano stesso, nei confronti anche della popolazione gotica. Teodorico non emana una *lex*, ma un *edictum*. A proposito della *insinuatio* della donazione si legge: "51. Donationes sub hac sollemnitate preacipimus celebrari. Quod si cuiuslibet pretii res mobilis fortasse donetur, vel certe mancipium, sola traditione largientis sit perfecta donatio; quae tamen scripturae fide possit ostendi, cui testium subscriptio adiecta monstretur. 52. Si vero preadium rusticum aut urbanum quisquam libero arbitrio conferre voluerit, scriptura munificentiae etiam testium subscriptionibus roborata gestis municipalibus allegetur: ita ut confectioni gestorum praesentes adhibeantur tres curiales, et magistratus, et pro magistratu defensor civitatis cum tribus curialibus aut duumviri vel quinquennales: qui si defuerint, in alia civitate, quae haec habuerit, allegationis firmitas impleatur, aut apud iudicem eiusdem provinciae, quod donatum fuerit, allegetur". Dalla lettura dei due capitoli emergono alcuni dati significativi. Innanzitutto si può prescindere dalla registrazione dell'atto, nel caso di donazione di un bene mobile, qualore ne sia stato redatto un documento, sottoscritto dai testimoni. In ciò può essere un riflesso di quella attenuazione dell'esigenza della pubblicità, avvertita nelle leggi germaniche. Tuttavia, mentre nella *Lex Romana Burgundionum* si prescinde anche dalla redazione del documento, essendo sufficiente la *traditio* a rendere valida la donazione di una cosa mobile, per l'*Edictum Theodorici* questa ha valore solo se accompagnata dal documento sottoscritto dai testimoni. È interessante, però, notare che, Teodorico non recepisce nel suo Editto la terminologia propria delle costituzioni orientali, ma continua a richiamare i termini propri del Codice Teodosiano, ignorando l'uso del verbo *insinuare*, che dal 459 d.C. viene usato dalla cancelleria imperiale d'Oriente in tema di donazione.

[66] Sul tema ritornerà anche Anastasio nel 496 d.C. con la costituzione C. 8.53(54).32. Sulle magistrature aventi lo *ius actorum conficiendorum* e le costituzioni di Leone e Anastasio citate si veda *infra* cap. IV.

repetitae praelectionis, merita un'attenzione particolare, poiché, parlando delle donazioni che devono essere registrate dal *magister census* usa il termine *insinuentur*.

> *Imp. Leo A. Constantino pp.* In hac sacralissima urbe conscriptae donationes ubicumque positarum rerum apud magistrum census insinuentur. […] *D. V. non. Mart. Constantinopoli Patricio cons.*[67] (C. 8.53[54].30).

È opinione comune che questo cambiamento non sarebbe solo di carattere formale, ma anche sostanziale, poiché s'identifica nella *insinuatio* un istituto diverso dallo *ius actorum conficendorum*[68].

Sulla origine e sul significato della *insinuatio*, tuttavia, la dottrina non è concorde.

Per quanto riguarda l'origine, Mitteis[69] sostiene che l'*insinuatio* non può essere definita come evoluzione della giurisdizione volontaria come sostiene Hirschfeld[70], ma che piuttosto essa debba essere connessa alla tradizione greca e in questo senso si esprime anche Steinacker[71]; mentre sul significato del termine si possono evidenziare due correnti di pensiero, alle quali riconnettere le singole posizioni degli studiosi.

---

[67] C.8.53(54).30 "*Imp. Leo A. Costantino pp*. In hac sacratissima urbe conscriptae donationes ubicumque positarum rerum apud magistrum census insinuentur. 1 . In aliis vero civitatibus, sive absens sive praesens rector provinciae sit, sive eadem civitas habeat magistratus sive non habeat et defensor tantummodo sit, donator habeat liberam facultatem donationes rerum suarum ubicumque positarum sive apud moderatorem cuiuslibet provinciae sive apud magistratus sive apud defensorem cuiuscumque civitatis prout maluerit publicare: atque ut ipsa donatio sita est in voluntate donantis, ita ei liceat donationem suam apud quemcumque ex memoratis voluerit intimare. 2. Et hae donationes, quae in diversis provinciis et civitatibus apud quemlibet ex praedictis fuerint publicatae, obtineant inconcussam ac perpetuam firmitatem. *D. V non. Mart. Constantipoli Patricio cons*".

[68] Lévy, invece, sostiene che il termine *insinuatio* stia ad indicare la protocollazione di tutti gli atti da parte del magistrato con *ius actorum conficiendorum*, senza distinzione. Cfr. J.P. Lévy, *Les actes d'état civil romains*, in RHDFE, 29, 1952, p. 452.

[69] L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht*, cit., pp. 551 e ss.

[70] B. Hirschfeld, *Die Gesta municipalia in der römischen und frühgermanischen Zeit*¸ Marburg, 1904, pp. 25 e ss.

[71] H. Steinacker, *Die antiken Grundlagen der frühmittelalterlichen Privaturkunde*, Leipzig, 1927, pp. 76 e ss.

La prima, maggioritaria, identifica con *insinuatio* solo la registrazione degli atti negoziali, in special modo gli atti di donazione[72]; la seconda, invece, individua nella *insinuatio* non solo il momento della registrazione, ma l'intera procedura di costituzione dell'atto negoziale, in quanto tale e non solo della donazione, dalla redazione del documento alla sua verbalizzazione nel registro del funzionario e certificazione[73].

A mio avviso, la seconda accezione di *insinuatio* è più vicina al senso letterale dei testi[74].

Nel 478 d.C. Zenone emana la seguente costituzione.

> *Imp. Zeno A. Sebastiano pp.* In donationibus, quae actis insinuantur, non esse necessarium iudicamus vicinos vel alios testes adhibere: nam superfluum est privatum testimonium, cum publica monumenta sufficiant. Verum et alias donationes, quas gestis non est necessarium adlegari, si forte per tabellionem vel alium scribantur, et sine testium subnotatione valere praecipimus, ita tamen, si ipse donator vel alius voluntate eius secundum solitam observationem subscripserit: donationibus, quae sine scriptis conficiuntur, suam firmitatem habentibus secundum constitutionem Theodosii et Valentiniani ad Hierium prafectum praetorio

---

[72] P.F. Girard, F. Senn, *Manuel élémentaire de droit Romain*, Paris, 1929, p. 993. Secondo Girard, l'*insinuatio*, formalità propria di altri atti applicata alla donazione, consiste nel far constatare l'esistenza dell'atto ad un'autorità, le cui dichiarazione hanno forza probante di atto pubblico (*fides publica*), autorità con lo *ius actorum conficiendorum*, proprio di tutte le autorità giudiziarie e in particolare dei magistrati municipali. Si compie mediante lettura dell'atto (*recitatio*, *professio*) e della sua integrale trascrizione nel registro (*insinuatio*). G.L.T. Marezoll, *Über die Insinuation der Schenkungen nach dem neusten römischen Recht*, in *Landes Zeitschrift für Civilrecht und Prozess*, 1, Giessen, 1828, p. 11 e ss.; F.P. Bremer, *Zur Lehre von der Insinuation der Schenkungen*, in *Jherings Jahrbücher*, 13, Jena, 1874, p. 93 e ss.; P. Bonfante, *Istituzioni di diritto romano*, cit., pp. 380 e ss.; A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., p. 82 e ss.; P. Jörs, W. Kunkel, L. Wenger, *Römisches Privatrecht*, Heidelberg, 1949, pp. 100 e 247.

[73] V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1927 (2° ed. riveduta), in tema di donazione scrive a p. 582: "La forma prescritta prende il nome d'*insinuatio*, e consiste nella redazione di un documento e nella sua trascrizione in registri tenuti nei tribunali".

[74] Nella analisi dei testi giustinianei si è usato il termine registrazione in senso metonimico, identificando l'intera procedura con la fase conclusiva.

> promulgatam. *D. k. Mart. Constantinopoli Ello vc. cons.* (C.8.53[54].31[75]).

L'imperatore non ritiene più necessaria la presenza di testimoni perché l'atto possa ritenersi perfetto, ponendo una distinzione tra le donazioni.

Zenone parla infatti di donazioni per le quali l'*insinuatio* è necessaria, di donazioni per le quali l'*insinuatio* non è necessaria, (e in questo caso i testimoni non occorrono, se l'atto è stato scritto dal notaio o da altri soggetti, oppure se sottoscritto dal donatore o da un terzo), infine di donazioni effettuate *sine scriptis*.

Con riferimento a questo ultimo tipo di donazione, la costituzione fa riferimento ad una legge precedente di Teodosio II indirizzata al prefetto Gerio, che la dottrina maggioritaria[76] crede di individuare nel provvedimento restituitoci unicamente dal *Codex repetitae praelectionis*: C. 8.53(54).29 del 428 d.C[77].

> *Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Hierio pp*. In extraneos et saepe ignotos donationem collatam valere receptum est: et si sine scripto donatum quod fuerit, adhibitis aliis idoneis documentis hoc quod geritur comprobetur. *D. XI K. Mai Felice et Tauro conss.* (C. 8.53[54].29[78]).

---

[75] G.G. Archi, s.v. "*donazione*", cit., p. 1018 (anche in *Scritti*, cit., p. 1304); D. Simon, *Aus dem Kodexunterricht des Thalelaios*, cit., pp. 382 e ss.; T.C. Kunderewicz, *Disposizioni testamentarie*, cit., pp. 66 e ss.; J.M. Froeschl, *Imperitia litterarum*, in ZSS, 117, 1987; pp. 127 e ss., P. Voci, *Tradizione*, cit., pp. 124 e ss.; A. Palma, *Donazione e vendita "advocata vicinitate" nella legislazione costantiniana*, in Index, 20, 1992, pp. 494 e ss.

[76] Secondo Levy, in E. Levy, *West Roman Vulgar Law*, cit., p. 154 la costituzione di Teodosio II non è la C. 8.53(54).29 (che ritiene interpolata), ma la C.Th. 3.5.13. La C.8.53(54).29 potrebbe essere parte della C.Th. 3.5.13 ed essere sbagliata la *datatio* cronica della *subscriptio*.

[77] Per la datazione: O. Seeck, *Regesten*, cit., p. 22, 21.

[78] Questa è l'unica costituzione indirizzata a *Hierius* pp. nel 428 d.C. a noi pervenuta, oltre a quelle provenienti da un solo provvedimento, che i compilatori hanno inserito sotto diversi titoli, si veda *supra*, nota 45.

La mancata menzione della *traditio* tra i mezzi di prova della scrittura, come sostiene Riccobono[79], dimostrerebbe un intervento interpolazionistico dei commissari giustinianei, ai quali è più confacente l'omissione della *traditio*.

Invece, la genuità della costituzione, secondo Voci[80] sarebbe esattamente provata dall'essere richiamata nella C. 8.53(54).31.

Il provvedimento di Teodosio II elimina la necessità della forma scritta e per questo recepita dalla compilazione di Giustiniano che, per la validità delle donazioni, non presuppone la scrittura, ma semplicemente il compimento della procedura di registrazione delle donazioni eccedenti il valore di 500 solidi, lasciando libera facoltà, negli altri casi di ricorrere alla forma scritta[81].

Un'idea sostanzialmente analoga sembra essere sviluppata da Zenone, la cui costituzione, letta nel contesto del titolo sulle donazioni dell'ottavo libro del *Codex repetitae praelectionis*, appare rafforzare la stessa concezione giustinianea.

Zenone, indubbiamente, distingue fra donazioni che necessitano di essere registrate e donazioni la cui sola redazione per mano di un *tabellio* le rende perfette, senza l'esigenza di compiere alcuna certificazione, lasciando facoltà di compierle oralmente.

L'*insinuatio* non è più intesa coma regola, Zenone parla di donazioni *quae actis insinuantur* e donazioni *quas gestis non est necessarium adlegari*, senza, però, indicare i criteri distintivi.

Ciò lascia supporre che questi siano sottintesi e da ricercare nella legislazione precedente o che non ci sia pervenuta la costituzione in cui erano descritti. Seguendo la prima ipotesi, si arriva alla legislazione di Teodosio II, già citata nella costituzione di Zenone, e al valore di 200 solidi, imposto come criterio di selezione per esentare dalla registrazione, ma solo le donazioni nuziali.

---

[79] S. Riccobono, *Traditio ficta*, in ZSS, 34, 1913, pp. 194-195: Giustiniano avrebbe collocato al posto della tradizione, la prova mediante idonei documenti, perchè ormai la donazione era perfetta con la semplice confezione dell'atto scritto.

[80] P. Voci, *Tradizione*, cit., p. 123.

[81] Cfr. *infra*, cap. III la C. 4.21.17 § 1.

Quindi dal silenzio della norma di Zenone, si potrebbe presupporre la volontà imperiale di considerare il criterio selettivo di Teodosio II applicabile alle donazioni, in generale, senza alcuna distinzione[82].

Tuttavia non si può dimenticare che della legge a noi è pervenuto solo il passo conservato dai compilatori i quali, nel *Codex repetitae praelectionis* intendono dare nel titolo una visione organica della disciplina, ovviamente ponendo al centro la legislazione giustinianea[83].

Rimane ora da esaminare l'impatto che la riforma della donazione ha avuto sulla prassi.

7. *I Papiri di Ravenna*

Limitando l'esame alla prassi nella parte occidentale dell'Impero, una preziosa testimonianza proviene dai papiri di Ravenna[84].

Infatti, questa raccolta non contiene esclusivamente testi di contratti o altri atti[85], ma anche il testo della loro pubblicazione nel ver-

---

[82] G.G. Archi, *La donazione*, cit., pp. 270 e ss., partendo dall'esame della C.Th. 3.5.13 del 428 d.C. e di due costituzioni di Giustiniano, la C. 5.16.25 del 528 d.C (in tema di donazioni tra genitori e figli in potestate) e la C. 8.53 (54).34 del 529 d.C. (in tema di donazioni), arriva alla conclusione che prima di Giustiniano la dispensa della *insinuatio* era concessa a tutte le donazioni inferiori ai 200 solidi.

[83] Per un'analisi approfondita della legislazione di Giustiniano si rinvia *supra* al § 4.

[84] J.O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, I, Lund, 1955, pp. 250 e ss.; A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., pp. 85 e ss. Sull'*insinuatio*, non solo per l'epoca giustinianea, altri papiri non forniscono alcuna indicazione. Il motivo potrebbe essere puramente casuale. Secondo I. 2.7.2 e C.Th. 3.5.3 l'*insinuatio*, a cavallo tra il IV e il V secolo d.C., sembra essere necessaria solo per le donazioni il cui valore superi i 200 solidi, somma che Giustiniano eleva a 500. Ma nessuna donazione attestata dai papiri raggiunge questo valore. Una seconda possibilità potrebbe essere rappresentata dal fatto che le donazioni possono generalmente essere registrate solo dal *iuridicus* in Alessandria. Ciò sarebbe vero se in C.1.57.1 *dumtaxat* si potesse leggere come "solamente", cosa che perlomeno è permessa, anche se non plausibile. Se fosse stato possibile compiere l'*insinutio* delle donazioni solo in Alessandria, sarebbe comprensibile, perché nei documenti non se ne trovi traccia, dal momento che non si hanno papiri alessandrini tra il V e il VI secolo d.C. Cfr. A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., pp. 86 e ss.

[85] I papiri di Ravenna contengono oltre ad atti di donazioni e compravendite, che ne costituiscono la parte più rilevante, anche atti relativi a tutele, testamenti, affrancazioni, quietanze.

bale del magistrato, costituendo, forse, il più rilevante contributo nella ricerca in tema di registrazione dei documenti[86].

I papiri più antichi, che risalgono alla seconda metà del V e al VI secolo d.C., permettono allo studioso di mettere a confronto il dettato normativo trasmesso dai Codici con il suo livello di applicazione.

In particolare due papiri, il P. Ital. I. 10-11 e il P. Ital. I. 12, conservano traccia della procedura di registrazione nel V secolo d.C..

Nel Codice Teodosiano non è rimasta traccia di alcuna legge che regolamentasse lo svolgimento delle operazioni di registrazione, vi sono, tuttavia, oltre alla costituzione di Costantino che riforma l'istituto della donazione (C.Th. 8.12.1), la legge dello stesso imperatore che impone che la registrazione debba essere fatta nella provincia in cui il donante ha il domicilio e in cui il fondo si trova (C.Th. 8.12.3) e la costituzione di Teodosio II che prevede la lettura del documento davanti al funzionario (C.Th. 8.12.8.1)[87].

Della seconda metà del V secolo d.C., invece, il Codice di Giustiniano, riporta la costituzione di Leone del 459 d.C., la C. 8.53(54).30, nella quale si introduce il termine *insinuentur* ad indicare le operazioni di registrazione.

Per quanto riguarda i papiri che ci interessano, sono due *exempla*, il primo, P. Ital. I. 10-11, riguarda la registrazione della celebre donazione di Odoacre fatta nel 489 d.C. al *vir illustris Pierius*[88]; il

---

[86] J.O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri*, cit., pp. 250 e ss: donazione (P. Ital. I 10-28) e II, Lund, 1982, pp. 2 e ss.: vendita (P. Ital. II 29-46); H. Steinacker, *Die antiken Grundlagen*, cit., pp. 102 e ss.; A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., p. 85.

[87] Il titolo 8.12 ci è pervenuto dal *codex Parisinum* 9643, da cui provengono anche i titoli 8.11 e 8.13, perciò si può supporre completo.

[88] J.O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri*, cit., p. 284. *Pierius* è un romano, che ha prestato servizio nell'esercito di Odoacre e che muore nella battaglia presso l'Adda nel 490 d.C. La donazione, che testimonia il papiro ravennate, è solo una piccola parte della ricompensa che il re usava fare ai suoi uomini più valorosi e leali. L'intera ricompensa, infatti, era fissata in una proprietà terriera la cui rendita era di 690 solidi, della quale *Pierius* già godeva di 650 solidi dai fondo situati in parte in territorio siracusano e in parte sulla costa dalmata. I rimanenti 40 solidi vengono aggiunti con questa donazione, tramite cui Odoacre dona a Pierio il fondo Emiliano con una rendita di diciotto solidi, il fondo Budio con una rendita di quindici solidi e diciotto silici, il fondo Potassio con una rendita di sette solidi, fondi facenti parte della *massae Pyramitanae* nel territorio siciliano di Siracusa.

secondo, P. Ital. I. 12, è un frammento del protocollo originale[89] di una registrazione di una donazione alla chiesa di Ravenna, nel 491 d. C., da parte di una *femina spectabilis* di nome Maria[90].

In P. Ital. I. 10-11 davanti al magistrato Aurelio Virino si trovano i rappresentanti di *Pierius* e Marciano, *notarius* di Odoacre.

In P. Ital. I. 12 davanti al *quinquennalis*, Flavio *Proiectus*, si trovano Maria e i *defensores* della Chiesa di Ravenna.

Da entrambi si evince che il primo atto costitutivo della registrazione consiste nel fatto che l'*instrumentum donationis* deve essere portato alla conoscenza del funzionario, *apud acta publicatur* (C.Th. 8. 12.8.1 del 415 d.C.[91]).

> Mag(istratus) d(ixit): "Quod lectum est, actis indetur." Et adi(ecit): "Secundum petitionem vestram vel tenorem paginae regiae largitatis recitate necesse mae est una vobiscum et praesentes principales viros ad exceptorem pergere ad Marcianum v(irum) c(larissimum), notarium regiae sedis, ut, dum pagina donationis, quae recitata est, hostensa fuerit eius nobilitati adque relecta, si a sua honorificentia conscribta regio iussu agnoscit, vel v(irum) i(nlustrem), magistrum officiorum et consiliarium regni eius, Andromachus subscribsisse novit, his actis absque sui iniuria edicere non gravetur.
> P. Ital. I. 12, II.9
> [q(uinquenna)l(is) d(ixit): quod lectum est actis indetur et adi]. (P. Ital. I. 10-11, II. 7-10).

Dopo la lettura del documento, il donante o il suo rappresentante deve riconoscere in ciò che è stato letto il suo atto di donazione e chiederne la registrazione.

---

[89] J.O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri*, cit., pp. 296 e ss. Il frammento è relativo alla parte centrale della prima delle tre colonne, da cui era composto in origine il papiro, ciò che non ci è stato restituito (parte della prima e la seconda e terza colonna) è stato ricostruito dal Marini, P. 118, pubblicato in G. Marini, *I papiri diplomatici raccolti ed illustrati dall'abate Gaetano Marini*, Roma, 1805.

[90] Maria dona alla Chiesa di Ravenna un podere denominato *Domicilium* situata nel sito *Corneliensis*, trattenendosi l'usufrutto e chiedendo che lei e suo marito, morto poco prima, fossero sepolti nella Chiesa di San Lorenzo.

[91] Per il testo della costituzione si veda *supra*, cap. I, § 3.

> … Marcianius v(irum) c(larissimus), notarius d(omini) n(ostri), praecellentissimi regis Odovacris d(ixit): "Paginam regiae largitatis, quae mihi hostensa adque relecta est, iussu regni eius a me scribtam agnosco, in qua etiam ex praecepto regio v(ir) i(nlustris) et magnificus, magister officiorum et consiliarius d(omini) n(ostri) regis, Andromachus, subscribsit, et praecepit eam adlegari, his actis profiteor (P. Ital. I. 10-11, II. 11-13).

> [Maria sp(ectabilis) f(emina) d(onatrix): ego hanc epistulam donationis Iobino noto meo scribendam dictavi in qua subter manu mea signum feci et Castorium v(irum) c(larissimum) rogavi ut pro me subscriberet ubi dono contuli sancto ac venerabili Iohanni ep(iscopi) huiusce urbis quoniam antea vivo marito meo de ac ipsa casa scripturam fecerimus sed quia morte praeventus ut eam minime potuimus allegare nunc necesse mihi fuit ut epistulam nomini meo facerem ubi ei dono contuli casam iuris mei cui vocabulum est Domicilium in Corneliensi territorio constituta cum omni iure suo omnibusque ad se pertinentibus retento mihi usufructu in die vitae meae ....coium casam donavimus ut nobis beatitudo ipsius locum dare dignaretur intra basilicam Sancti Laurenti ubi corpuscula nostra requiescerent?] (P. Ital. I. 12, II. 9-14).

Il magistrato chiede quindi al donatario o al suo rappresentante se accetta la donazione.

> et paulo post regressi ad publicum, praesentibus quibus supra, magistratus d(ixit): "Acc[ep]ta responsione Marcia[ni v(iri) c(larissimi)], quid nunc praesent[e]s actores fieri desiderant? (P. Ital I. 10-11, III.1-2).

> [q(uinquenna)l(is) d(ixit): plena est responsio Mariae sp(ectabilis) f(eminae) de facta a se epistula donationis casae s(upra)s(criptae) nunc quid amplius fieri desideratur.] (P. Ital. I. 12, III. 1).

Il donatario o il suo rappresentante chiede a sua volta la registrazione del documento.

> Actores v(iri) i(nlustris) et magnifici Pieri dixerunt: "Petimus laudabilitatem ves[tra]m, ut gesta nobis a conpetenti officio edi iubeatis ex more (P. Ital. I. 10-11, III. 2-3).

> [defensores s(an)c(t)ae Eccl(esiae) catholicae civitatis Rav(ennatis) d(ixerunt): petimus ut gesta nobis edi iubeatis ex more] (P. Ital. I. 12, III).

E il magistrato, accogliendo la richiesta, effettua la registrazione.

> Aurelius Virinus magistratus d(ixit): Ut petistis, gesta vobis edentur ex more (P. Ital. I. 10-11, III, 3).

> [Flavius Proiectus q(uinquenna)l(is) et iterum Mag(istratus) d(ixit): ut petistis gesta edentur ex more.] (P. Ital I. 12, III,1).

Infine la sottoscrizione di un altro magistrato indica che il documento è un *exemplum* estratto dal protocollo originale. La sottoscrizione del magistrato cui è stata richiesta la copia era prevista già dalla riforma sulla donazione di Costantino (F.V. 249. 8).

> et alia manu subscribtum fuit: Melminius Cassianus v(ir) c(larissimus) pro Aurelio Virino magistrato gesta aput eum habita recognovi. Mel(minius) re(cognovi) (P. Ital. I. 10-11, III, 3-4).

> [Flavius Rusticus v(ir) h(onestus) pro filio meo Proiecto q(uinquenna)l(i) et iterum mag(istratu) gesta aput] [eum habita recognovi] (P. Ital. I. 12, III, 2).

Il confronto testuale dei due papiri, pur rilevando una uniformità procedurale nei due casi, ha messo in rilievo due dati. Il primo riguarda l'assenza dell'uso del verbo *insinuare* o del suo sostantivo *insinuatio*, il secondo una difformità circa la posizione del donante.

Infatti, per quanto concerne quest'ultimo, mentre in P. Ital. I. 12, il donante, la *spectabilis femina Maria*, adempie personalmente le formalità richieste dinanzi al magistrato, nel documento relativo alla registrazione della donazione di Odoacre, non è il re in persona ad essere presente all'atto di verbalizzazione, ma Marciano, suo *notarius*, il quale *iussu regio* fa le veci del donante. La possibilità che non sia il donante ad essere presente al momento della registrazione è attestata anche in altri papiri ravennati, che riportano atti donativi

e in cui questa autorizzazione concessa ad altri a compiere la donazione viene identificata dalle parole *licentia allegandi*[92].

Il papiro relativo alla donazione di Odoacre, inoltre, presenta un'altra caratteristica rispetto a P. Ital. I. 12: l'attestazione di una doppia registrazione. La prima è avvenuta a Ravenna, di cui si è riportato sopra il testo, la seconda è avvenuta a Siracusa.

> mag(istratus) dixerunt : gesta gestis nectentur. unde, si quid aliud est agendum, inter acta designetur. …[93] Fl(avius) Annianus v(ir) l(audabilis) et (decem)pr(i)m(us) civit(atis) Syracu(sanae), et agens magisterium pro filio meo Ennate v(iro) p(erfectissimo), (decem)p(rimo), legi, agnovi, subscripsi, tam pro eodem quam pro sociis eius, et ita Leo iussi scribi (P. Ital. I. 10-11, III, 5 – V, 5-6).

La necessità della doppia registrazione si spiega con la norma costantiniana (C.Th. 8.12.3 del 323 d.C.[94]) che prevede l'obbligo di registrare la donazione sia presso il domicilio del donante (Odoacre risiede a Ravenna) sia presso il luogo in cui si trovano i fondi donati (i fondi sono situati nel territorio siracusano).

Per quanto riguarda la mancanza del termine *insinuare*, o di altri vocaboli con la medesima etimologia, che lascerebbe presupporre la non conoscibilità della costituzione di Leone del 459 d.C., la lettura comparata tra i papiri che attestano donazioni avvenute dopo la riforma di Teodosio II e prima di quella di Giustiniano e quelli comprovanti donazioni avvenute dopo l'emanazione del *Codex repetitae praelectionis* offre altri interessanti spunti di riflessione.

Vi è, infatti, un papiro di età giustinianea, P. Ital. I. 13, del 553 d.C., il cui testo parla di una certa Ranilo, *sublimis femina*, che dona alla Chiesa di Ravenna 50 libbre d'argento, 100 solidi di due *massae*, situate nel territorio di Urbino e Lucca, 50 solidi in vestiti e gioielli, sotto condizione che un dodicesimo di quanto donato, cioè

---

[92] Si veda anche P. Ital. I. 13, 16, 17, 18-19, 20. Per il testo si veda *infra*.

[93] La parte omessa riguarda la *traditio corporalis* compiuta con la partecipazione del *chartarius* ravennate *Gregorius*.

[94] Per il testo della costituzione si veda *supra*, cap. I, §2. Teodosio con la C.Th. 8.12.8 aveva concesso di effettuare la registrazione anche in altri luoghi (v. *supra* p. 54), ma il papiro segue la norma di Costantino.

15 libbre d'argento siano lasciate ad Ademunt, figlio naturale del padre della donante.

L'ammontare complessivo della donazione corrisponde a 250 solidi e 35 libbre d'argento, e, dunque, secondo la norma giustinianea (C. 1.2.19 del 528 d.C.[95]), che esentava dall'obbligo della registrazione le donazioni compiute a favore della Chiesa di valore non superiore ai 500 solidi, questa donazione non avrebbe dovuto essere registrata.

Il testo del papiro sembra, tuttavia, disattendere la costituzione. Infatti, pur non riportando la registrazione, il documento allude inequivocabilmente al momento in cui essa sarà compiuta

> Gestis etiam, quibus volueritis, allegandi liberum ex nostra permissionae, nostrum ulterius minime requirentes consensu, sumatis arbitrium; promittentes quoque, si necessarium fuerit, inter acta praebetura responsum, quaeadmodum et in presenti curialibus huiusce urbis professa (P. Ital. I. 13, 43-49).

Si tratta di una formula mediante la quale il donante autorizza il donatario ad effettuare la registrazione, in qualsiasi momento anche senza la sua presenza. È, senza dubbio, una deroga alla regola che prevede la partecipazione di entrambe le parti alla registrazione davanti al funzionario, ma pur sempre un atto che richiede la registrazione.

Si potrebbe obiettare che la legislazione giustinianea verrà conosciuta in Occidente, solo nel 554 d.C., dopo la trasmissione della sua compilazione a Papa Vigilio e che, essendo questa donazione del 553 d.C., la C. 1.2.19 era, ovviamente, sconosciuta.

Ciò sarebbe condivisibile se donazioni di epoche successive al 554 d.C. non attestassero formule analoghe a quella vista in P. Ital. I. 13.

> liberam tribuo et concedo ex mo[re li]centiam allegandi, non exspectata denuo meae professionis voc[e], ut sum de praesenti professus stipolatione et sponsione soll[emni]ter interposita (P. Ital. I. 16, 22 (Ravenna, [600d.C.][96]).

---

[95] Si legga la costituzione di Giustiniano *supra*, cap. I, §4.

[96] J.O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri*, cit., pp. 320 e ss. Secondo l'Autore si tratta di una donazione di età bizantina, successiva alla seconda metà del VI secolo d.C. La sua ipotesi si basa sullo stile del documento e sul richiamo che nel testo si fa ad un altro papiro, P. Ital. II. 38-41, databile tra il 616 e il 619 d.C.

> Allegandi etiam gestis, qui(us) placuerit, et tempore, quo volueritis, si necessum non spectata denuo mea professione ex more concedo licentiam, de qua re quibusq(ue) omnib(us) s(upra)s(crip)tis stipulatione et sponsionem sollemniter interposta (P. Ital. I. 17, 3-7 (Roma, [inizio VII secolo d.C][97]).

> Allegandi etiam gestis, quibus vobis [pla]c[u]erit, et tempore, quo volueritis, non spectata [a]lia mea professione conced[o] ex [m]ore licentiam, d[e] [qua re] quibusque omnibus [stipulanti tibi], [beatissimo Domino me]o, et actorib[us s(upra)s(crip)tae s(an)c(t)ae eccl(esiae) Rav(ennatis)] [ego] Stephanus, magnif(icus) illustrius graecus donator, in verbis sollemnibus spopondi, et hanc donati[on]em [vo]bis in praesenti contradedi (P. Ital I. 18-19, 9-16 (Roma, [inizio VII secolo d.C.][98]).

L'assenza di tracce del Codice di Giustiniano nei papiri di Ravenna è un'ulteriore conferma che il diritto romano pregiustiniano abbia continuato ad essere applicato anche dopo l'entrata in vigore della compilazione giustinianea e che ciò sia dovuto soprattutto all'uso tralaticio dei formulari, a parere di chi scrive, non solo notarili, ma anche di quelli che dovevano trovarsi presso gli uffici amministrativi[99].

Sulle donazioni *apud acta insinuatae* le fonti sono dunque numerose e consentono di delineare un quadro alquanto preciso degli aspetti formali dell'istituto. Analizzando le ragioni che sono sottese a

---

[97] J.O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri*, cit., pp. 331. L'Autore propone questa datazione, ritenendo più probabile che quel Teodosio, che presumibilmente agli inizi del VII secolo d.C. ha scritto il P. Ital. I. 18-19, sia anche l'autore del P. Ital. I.17.

[98] Si veda nota 95. Sul papiro si veda anche F. Crosara, *P. Tjäder 18-19A e la Chiesa Ravennate*, Napoli, 1964.

[99] Per tutti: F. Calasso, *Medio Evo del diritto. I. Le fonti*, Milano, 1954, pp. 86 e ss.; L. Solidoro Maruotti, *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, I, Torino, 2001, p. 13. Al contrario, E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale. I. L'Alto Medioevo*, Roma 1995, pp. 111 e ss. sostiene che il *corpus* giustinianeo ha effettivamente soppiantato il codice teodosiano, distinguendo tra "sopravvivenze" e le successive infiltrazioni di norme teodosiane in Italia ad opere dei Franchi, i quali, venendo da territori sui cui il diritto giustinianeo non era mai stato vigente, avevano conosciuto solo il diritto teodosiano come tramandato nella *Lex Romana Wisigothorum*.

questa riforma, è naturale chiedersi, se le esigenze che hanno condotto il legislatore a scegliere per la donazione una procedura che richiedesse la registrazione dell'atto da parte di un funzionario munito di *ius actorum conficiendorum*, potessero aver indotto lo stesso legislatore ad esigere l'applicazione della *insinuatio* anche ad altri negozi.

La risposta a tale quesito sarà oggetto del capitolo successivo.

Capitolo III

IL SISTEMA DI REGISTRAZIONE IN EPOCA POSTCLASSICA

Registrazione e certificazione anche di altri atti negoziali

1. *Compravendita. Registrazione di compravendite di beni immobili nella legislazione del IV e V secolo dopo Cristo: analisi di F.V. 35; C.Th. 2.29.2; Nov. Val. 15.3; Nov. Val. 32.pr. La teoria di Schupfer, Steinacker, Gaudenzi e Naber. Alcune considerazioni sul testamento* apud acta

Abbiamo concluso il capitolo precedente ponendo la domanda se la necessità di sottoporre a registrazione l'atto della donazione fosse stata avvertita anche per altri atti negoziali.

Per rispondere a ciò è opportuno confrontare la riforma di Costantino sulla donazione con un'altra riforma dello stesso imperatore, quella sul trasferimento di beni immobili[1]. Si leggano i passi relativi alla forma della vendita:

---

[1] Successivamente, probabilmente nel 337 d.C. l'imperatore emana un'altra disposizione sulla vendita di contenuto analogo a quella del 323 d.C. (P. Voci, *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano*, in Iura, 37, 1987, pp. 115 e ss., però, ritiene che il regime della donazione non sia in tutto concorde con quello della vendita, poiché, eccetto la comune necessità della *traditio corporalis*, la donazione presenterebbe un maggior rigore richiedendo scrittura e *insinuatio apud acta*. Secondo Voci tale requisiti, che devono assicurare la pubblicità, non sono richiesti nella vendita, dove la sola *traditio* solenne è sufficiente a garantire la pubblicità.) La costituzione è riportata sia nei *Fragmenta Vaticana* (F.V. 35) che nel Codice Teodosiano (C.Th. 3.1.2), con contenuto pressoché uguale, ma date diverse. C.Th. 3.1.2: "*Idem (scil. Imp. Constantinus) A. ad Gregorium*. Qui comparat, censum rei comparatae cognoscat: neque liceat alicui, rem sine censu vel comparare vel vendere. Inspectio autem publica vel fiscalis esse debebit hac lege, ut, si aliquid sine censu venierit, et id ab alio deferetur, venditor quidem

4. Id etiam volumus omnibus intimari nostrae clementiae placuisse neminem debere ad venditionem rei cuiuslibet adfectare et accedere, nisi eo tempore, quo inter venditorem et emptorem contractus sollemniter explicatur, certa et vera proprietas vicinis praesentibus demonstretur: usque eo legis istius cautione currente, ut etiamsi subsellia vel ut vulgo aiunt scamna vendantur, ostendendae proprietatis probatio compleatur.

---

possessionem, comparator vero id, quod dedit pretium, fisco vindicante, perdat. 1. Id etiam placuit, neminem ad venditionem rei cuiuslibet accedere, nisi eo tempore, quo inter venditorem et emptorem contractus solenniter explicatur, certa et vera proprietas a vicinis demonstretur; usque eo legis istius cautione currente, ut, etiamsi subsellia vel, ut vulgo aiunt, scamna vendantur, ostendendae proprietatis probatio compleatur. 2. Nec inter emptorem et venditorem solennia in exquisitis cuniculis celebrentur, sed fraudulenta venditio penitus sepulta depereat. *Dat. prid. non. febr. Constantinopoli, Feliciano et Titiano coss*. INTERPRETATIO Quicumque villam comparat, tributum rei ipsius, sicuti et ius possessionis se comparasse cognoscat, quia non licet ulli agrum sine tributo vel solutione fiscali aut comparare aut vendere. Quod si suppressa fiscali solutione aliquis vendere ausus fuerit vel comparare praesumpserit, noverint, inter quos talis fuerit secreta transactione contractus, quod et ille pretium perdat, qui emptor accesserit, et venditor possessionem amittat, quia iubetur, ut vicini rei, quae venditur, testes esse debeant et praesentes, in tantum, ut etiam de mediocribus rebus si quid in usum venditur, ostendi vicinis placeat, et sic comparari, ne aliena vendantur. Per i problemi della datazione cfr. F. GALLO, *Il principio "emptione dominium transfertur" nel diritto pregiustinianeo*, Milano, 1960, pp. 82 e ss.; ID., *Per l'interpretazione di Vat. Fragm. 35*, in *Studi Betti*, Milano, 1962, pp. 12 e ss.; M. AMELOTTI, *Documentazione privata. Dall'età postclassica all'età giustinianea*, in *Atti del XVII Congresso internazionale di papirologia*, II, Napoli, 1984, pp. 1161 e ss. (anche in *Il mondo del diritto nell'epoca giustinianea. Caratteri e problematiche*, Ravenna, 1985 e in *Scritti giuridici*, Torino, 1996, pp. 181 ss.); P. VOCI, *Tradizione*, cit., pp. 110 e ss.; M. SARGENTI, *La compravendita nel tardo diritto romano. Indirizzi normativi e realtà sociale*, in *Studi Biscardi*, 2, Milano, 1982, pp. 341 e ss. non concorda con la soluzione che tende ad identificare il provvedimento contenuto nei *Fragmenta* con quello riportato nel Codice Teodosiano, con la C.Th. 3.1.2, la quale sarebbe un riassunto del più ampio testo originale, e che tende a datare il F.V. 35 al 337 d.C., anziché al 313 d.C. [in questo senso il Mommsen nell'edizione del Codice; E. LEVY, *Zum Wesen des weströmischen Vulgarrecht*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano* (Roma, 1933), Pavia, 1935, p. 41, nota 47 (anche in *Gesammelte Schriften*, Köln-Graz, 1963, p. 192, nota 47;) C. DUPONT, *La vente dans les constitutions de Costantin*, in RIDA, 2, Paris, 1955, p. 239, nota 1; F. GALLO, *Per l'interpretazione di Vat. Fr. 35*, cit., p. 446 nota 1], ma sostiene che si tratti di due provvedimenti diversi, anche se il secondo ricalca le orme del primo, e che non è detto abbiano la stessa paternità. Già E. LEVY, *Zum Wesen*, cit., p. 41, nota 47 (anche in *Gesammelte Schriften*, cit., p. 192, nota 47), aveva affermato, sulle orme di Seeck, che il F.V. 35 era una copia, presumibilmente del 342 d.C., della legge del 337 d.C. ripubblicata in forma ridotta in C.Th. 3.1.2. V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita*, Napoli, 1954, p. 94, nota 3 attribuiva ai due provvedimenti contenuti in F.V. 35 e C.Th. 3.1.2 il significato, rispettivamente "di una preventiva ordinanza e del testo definitivo".

> 5. Hinc etenim iurgia multa nascuntur; hinc proprietatis iura temerantur hinc dominiis vetustissimis molestia comparatur, cum caecitate praepropera et rei inquisitione neglecta, luce veritatis omissa nec perpetuitate cogitata dominii, iuris ratione postposita ad rei comparationem accedunt. Omissis omnibus dissimulatis atque neglectis id properant atque festinant, ut quoque modo cuniculis nescio quibus inter emptorem et venditorem sollemnia celebrentur: cum longe sit melius, sicuti diximus, ut luce veritatis, fidei testimonio publica voce, sub clamationibus populi idoneus venditor adprobetur, quo sic felix comparator atque securus aevo diuturno persistat. 6. Quod pro quiete totius successionis eloquimur, ne forte aliquis venditor suum esse dicat, quod esse constat alienum, idque comparator malo venditore deterior incautus et credulus, cum testificantibus vicinis omnia debeat quaerere, ab universorum disquisitione dissimulet quem sic oporteat agere, ut nec illud debeat requiri quod ex iure dicitur: "si a domino res vendita sit". 7. Ita ergo venditionum omnium est tractanda sollemnitas, ut fallax illa et fraudulenta venditio penitus sepulta depereat. Cui legi deinceps cuncti parere debebunt, ut omnia diligenti circumspectione quaesita per universas successiones tuto decurrant neque aliquem ex inprovidentia casum malignae captionis horrescant. *D. IIII kal. Sept. a praefecto praetorio ad correctorem Piceni Aquileia. Acc. XIIII kal. Oct. Albae Constantino Aug. III. cons.* (F.V. 35. 4-7[2]).

Nei paragrafi precedenti al quarto sono esposti i motivi per cui si è reso necessario l'intervento legislativo nella regolamentazione delle vendite di beni immobili e tali motivi sono connessi ai tentativi di frodare il fisco[3]. I beni, infatti, sono venduti *sine censu*, cioè senza trasferimento dell'imposta. In cambio di un prezzo maggiorato, il

---

[2] P. Voci, *Tradizione*, cit., pp. 110 e ss.

[3] Secondo E. Levy, *West Roman Vulgar Law*, Philadelphia, 1951, p. 129; Id., *Zum Wesen*, cit., p. 41 (ora anche in *Gesammelte Schriften*, cit., p. 193) l'attenzione dell'imperatore era attratta soprattutto dagli interessi fiscali, non dai molteplici problemi che la struttura giuridica del contratto di vendita implicava. Tuttavia, proprio questa indifferenza al problema giuridico, secondo Levy, rendeva il provvedimento particolarmente notevole come fonte di informazione sulle caratteristiche della vendita nel diritto volgare, come documento della recezione, nel diritto ufficiale, di un negozio, quale usualmente veniva compiuto nella pratica, in cui si realizzava lo scambio contestuale della cosa e del prezzo e si fondevano in un unico atto vendita e trasferimento della proprietà. M. Sargenti, *La compravendita*, cit.,

venditore acconsente che l'onere tributario gravi su di lui, rifiutando, però, in seguito di pagarlo, poiché, non essendo possessore, non è tenuto al pagamento. Gli agenti del fisco, tuttavia, perseguono, comunque, i venditori, poiché la mancata denuncia del trasferimento all'ufficio censuale comporta che sui registri risultino essere ancora loro i proprietari, e questo spinge i venditori a lamentarsi con le autorità, affermando *alii possidentibus se fiscalia luere*[4].

Per ovviare a tali inconvenienti Costantino riforma l'istituto della vendita e per quanto attiene alla forma prescrive la necessità della scrittura per la vendita immobiliare[5].

---

pp. 351 e ss., non concorda. Sostiene, infatti, che nel provvedimento emanato da Costantino si può leggere una duplice finalità (già individuata dal Gotofredo, che pur esaminava la più succinta versione tramandata dal Codice Teodosiano. In questo senso anche C. Dupont, *La vente*, cit., p. 241, nota 4. Sull'unità di ispirazione di tutto il provvedimento F. Gallo, *Per la interpretazione di Vat. Fr. 35,* cit., p. 468, note 43 e 47), quella volta a vietare la vendita *sine censu* e quella diretta contro la vendita di cose altrui e che solo la prima delle due disposizioni presenta una motivazione di oridine fiscale. L'Autore, poi, sostiene che dall'esegesi di F.V. 35 non si evince la ricezione di una forma di vendita che attui lo scambio contestuale della cosa e del prezzo e fondi in un *unicum* contratto ed atto traslativo della proprietà, come sostiene Levy, ma si arriva alla conclusione che il legislatore ha presente e vuol colpire solo il fenomeno della vendita di cose altrui, "cioè proprio quella che non poteva comunque, produrre effetti traslativi, ma era, tuttavia, fonte di liti, di molestie e di incertezza sulla proprietà".

[4] F.V. 35 1-3: "*Augg. et caess*. 1. Nulla verecundiae vel quietis mora vel quolibet intervallo cunctandi passim nunc singuli, modo populi proruentes nostros in obtutus sic uniformes querellas isdem fere sermocinationibus volutarunt, ut nec interpellantium credulitati valeret occurri nec allegationum qualitas disparari, parens carissime atque amantissime nobis. Pari siquidem exemplo vociferationibus consertis multitudines memorarunt non iuste res suas esse divenditas, aliis possidentibus se fiscalia luere, frequenti denique obsecratione delata remedium cupiverunt. 2. His sumus valde permoti, verentes ne alicuius calliditatibus aversabili emolumento persuasi res suas venderent sine censu ac post subsidia nostrae mansuetudinis precarentur, itaque versutis calliditatis commenta miscentibus, dum insidiarum fallentium non suspicamur arcana, pro innocentiae nostrae natura ceteros aestimantes, detrimento census nocentes levaremus. 3. Has fraudes, hos dolos, istas argutias lege prohibemus, constitutione secludimus, et idcirco iustae providentiae consulta deliberatione sancimus, ut omnino qui comparat rei comparatae ius cognoscat et censum, neque liceat alicui rem sine censu vel comparare vel vendere. Inspectio autem publica vel fiscalis esse debebit hac lege, ut si aliquid sine censu venierit et post ab aliquo deferetur, venditor quidem possessionem, comparator vero id quod dedit pretium fisco vindicante deperdat".

[5] P. Voci, *Tradizione*, cit, p. 116, sostiene che in questo senso si parlerebbe di *contractus… sollemniter explicatur* e di *sollemnia celebrantur inter emptorem et venditorem* e legge nel provvedimento di Costantino non la prescrizione della scrittura,

Altro aspetto legato alla forma riguarda la *traditio* che deve essere *corporalis* e compiuta in presenza dei vicini[6].

L'elemento che avvicina la riforma sulla vendita a quella sulla donazione è il requisito della pubblicità che viene però soddisfatto in modo differente nei due istituti. Se la necessità della *traditio corporalis* è comune ai due provvedimenti, quello sulla donazione prevede un maggior rigore prescrivendo l'*insinuatio apud acta*, assente nella vendita, per cui si parla solo di scrittura[7].

Sembrerebbe dunque che alla domanda, che ci si è posti inizialmente, debba rispondersi negativamente e ritenere che l'*insinuatio* in realtà riguardi solo le donazioni e che quindi la partecipazione del magistrato alla redazione, registrazione e certificazioni di atti negoziali, nei quali è legittimato ad intervenire grazie allo *ius actorum conficiendorum* sia un fenomeno circoscritto, senza alcuna possibilità che l'*actorum confectio* possa essere applicata ad atti diversi da quelli di liberalità.

---

ma la presunzione d'uso. F. Gallo, *Il principio "emptione dominium transfertur"*, cit., p. 61, pur riconoscendo che il legislatore non disciplina esplicitamente la forma della compravendita, ma si limita ad introdurre il requisito della testimonianza dei vicini, afferma che Costantino nelle sue costituzioni, in particolare nella più importante, che è quella pervenutaci attraverso F.V. 35, accoglie e consacra legislativamente il principio che vede nella compravendita l'atto traslativo della proprietà e impone *ad substantiam*, come elemento essenziale della compravendita di immobili ed a pena di nullità, il requisito della forma solenne. M. Sargenti, *La compravendita*, cit., p. 352, sostiene che nella costituzione si parla di *solemnia* per indicare le vendite occulte di cose altrui, alle quali si contrappone la ben più vantaggiosa pubblicità compiuta davanti ai vicini chiamati a testimoni. Pur non negando che il legislatore abbia in mente lo scritto, quale forma ordinaria da secoli della compravendita, in ispecie di beni immobili, non v'è nel dettato normativo nulla che autorizzi ad attribuirgli l'intento di recepire quella forma come elemento essenziale del negozio, necessario *ad substantiam* ed a pena di nullità. Per quanto riguarda questa seconda disposizione non si può affermare che il legislatore abbia imposto la forma solenne, cioè per iscritto, *ad substantiam* e a pena di nullità. Lo strumento che la costituzione introduce *ut fallax illa et fraudolenta venditio penitus sepulta depereat* è la obbligatoria prova preventiva della proprietà, da darsi dal venditore *vicinis praesentibus*, è la dimostrazione della legittimazione a vendere data pubblicamente, *sub clamationibus populi*, come dice più avanti, con evidente amplificazione retorica, il testo della costituzione riportata in F.V. 35.

[6] Secondo Voci, in P. Voci, *Tradizione*, cit, p. 117, la *traditio corporalis*, pubblicamente eseguita, rende proprietario il compratore.

[7] P. Voci, *Tradizione*, cit., p. 119.

Questo è ciò che emerge anche dalla lettura di una costituzione di Giustiniano del 528 d.C.[8]:

> *Imp. Iustinianus A. Menae pp.* Contractus venditionum vel permutationum vel donationum, quas intimari non est necessarium, dationis etiam arrarum vel alterius cuiuscumque causae, illos tamen, quos in scriptis fieri placuit, transactionum etiam, quas instrumento recipi convenit, non aliter vires habere sancimus, nisi instrumenta in mundum recepta subscriptionibusque partium confirmata et, si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa et postremo a partibus absoluta sint, ut nulli liceat prius , quam haec ita processerint, vel a scheda conscripta, licet litteras unius partis vel ambarum habeat, vel ab ipso mundo, quod necdum est impletum et absolutum, aliquod ius sibi ex eodem contractu vel transactione vindicare: adeo ut nec illud in huiusmodi venditionibus liceat dicere, quod pretio statuto necessitas venditori imponitur vel contractum venditionis perficere vel id quod emptoris interest ei persolvere. *D. k. Iun. Constantinopoli dn. Iustiniano A. II cons.* (C. 4.21.17.1[9]).

---

[8] H. Steinacker, *Die antiken Grundlagen der frühmittelalterlichen Privaturkunde*, Leipzig, 1927, pp. 1 e ss. e 66 e ss.; G.G. Archi, *"Civiliter vel criminaliter agere". In tema di falso documentale*, in *Scritti per la beatificazione di C. Ferrini*, I, Milano, 1947, pp. 18 e ss.; L. Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953, pp. 746 e ss.; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita*, cit., pp. 99 ss.; L. Bove, s.v. *"documento (storia del diritto)"*, in NNDI, 12, Torino, 1957, pp. 20 e ss.; F. Gallo, *Riflessioni sulla funzione della scriptura in C.4, 21, 17*, in *Studi in onore di B. Biondi*, Milano, 1964, pp. 13 e ss e nota 16); M. Talamanca, s.v. *"documentazione e documento (diritto romano)"*, in ED, XIII, Milano, 1964, pp. 553 e ss.; A. D'Ors, *Documentos y notarios en el derecho romano postclásico*, in *Centenario de la Ley del Notariato*, I, *Estudios históricos*, 1, Madrid, 1964, pp. 121 e ss.; M. Amelotti, *Unitarietà e particolarismi del documento bizantino*, in *Actes du XV Congrès International de Papyrologie*, IV, Bruxelles, 1979, p. 153 (anche in *Scritti giuridici*, Torino, 1996, pp. 227); Id., s.v. "*notaio (diritto romano)*", in ED, XXVIII, Milano, 1968, p. 556; Id., *Documentazione privata e prova. Dall'epoca postclassica all'età giustinianea*, in *Atti del XVII Congresso internazionale di papirologia*, III, Napoli, 1984, p. 1167 (anche in *Il mondo del diritto nell'epoca giustinianea. Caratteri e problematiche*, Ravenna, 1985, p. 131 e in *Scritti giuridici*, cit., p. 187); M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Milano, 1995, pp. 33 e ss.

[9] F. Gallo, *Disposizioni di giustiniano sulla forma delle vendite*, Torino, 1964, pp. 34 e ss.; G.G. Archi, *Le classicisme de justinien*, in RHDFE, 46, 1968, pp. 589 e ss.; F. Horak, *Giustiniano legislatore*, in Index, 2, 1971, p. 138; G. Bassanelli Sommariva, *La legislazione processuale di Giustino I (9 luglio 518-1° agosto*

La legge può essere interpretata nel senso che Giustiniano con essa indica i requisiti dei documenti relativi ai contratti per i quali, pur non essendo necessaria l'insinuatio, si è preferita la forma scritta a quella orale. Ma la portata del provvedimento è discussa[10].

Nessun dubbio, però, che nel testo si parli di *insinuatio* non per le vendite, ma esclusivamente per le donazioni.

Dato questo confermato anche nelle *Institutiones*.

> Emptio et venditio contrahitur simulatque de pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum sit ac ne arra quidem data fuerit. Nam quod arrae nomine datur argumentum est emptionis et venditionis contractae. Sed haec quidem de emptionibus et venditionibus quae sine scriptura consistunt obtinere oportet: nam nihil a nobis in huiusmodi venditionibus innovatum est. In his autem quae scriptura conficiuntur non aliter perfectam esse emptionem et venditionem constituimus, nisi et instrumenta emptionis fuerint conscripta vel manu propria contrahentium, vel ab alio quidem scripta, a contrahente autem subscripta et, si per tabellionem fiunt, nisi et completiones acceperint et fuerint partibus absoluta.

---

527), in SDHI, 37, 1971, pp. 213 e ss.; M. Humbert, *Monde romain*, in RHDFE, 57, 1979, pp. 487 e ss.; E. Karabelias, *Monde byzantin*, *in* RHDFE, 62, 1984, pp. 513 e ss.; Id., *Monde byzantin*, in RHDFE, 63, 1985, pp. 453 e ss.; M. Amelotti, L. Migliardi Zingale, *Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi*, Milano, 1985, p. 68; J.M. Froeschl, *Imperitia litterarum*, in ZSS, 117, 1987, pp. 144 e ss.; P. Voci, *Tradizione*, cit., pp. 137 e ss.; M. Amelotti, *Documentazione privata e prova*, cit., p. 131; M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, cit., p. 33 e ss.

[10] V. Arangio-Ruiz, *La compravendita*, cit., pp. 99 e ss. ha sostenuto che la costituzione sancisca l'obbligatorietà della forma scritta per tutte le contrattazioni, per cui questa era consuetudinaria nella prassi, e lasci conseguentemente la scelta tra forma scritta e forma orale soltanto in quei casi in cui gli usi non richiedano la forma scritta. F. Gallo, *Riflessioni*, cit., pp. 13 e ss. e nota 16, seguito da Amelotti (M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, cit., pp. 34 e ss.) e M. Talamanca, s.v. *"documentazione"*, cit., pp. 553 e ss., ha avanzato l'opinione, indubbiamente più corrispondente alla lettera della costituzione, secondo cui l'alternativa era lasciata alle parti per qualsiasi tipo di contratto, ad eccezione, beninteso, dei casi in cui la documentazione scritta fosse imposta *aliunde*, come per la *donatio* sottoposta ad *insinuatio*. Le donazioni di valore inferiore ai 500 solidi, quindi, non sarebbero state prese in considerazione dal provvedimento perché l'*insinuatio* presuppone la scrittura, e dunque scelta non ci può essere, ma per P. Voci, *Tradizione,* cit., p. 138 questa non sarebbe un'interpretazione corretta, poiché a nessuna donazione è richiesta per legge la scrittura e l'esatto senso della norma va ricercato nel fatto che la *insinuatio* ha per la donazione lo stesso significato di traguardo, che ha la scrittura per la vendita.

> Donec enim aliquid ex his deest, et paenitentiae locus est et potest emptor vel venditor sine poena recedere ab emptione. Ita tamen impune recedere eis concedimus nisi iam arrarum nomine aliquid fuerit datum: hoc etenim subsecuto, sive in scriptis sive sine scriptis venditio celebrata est, is qui recusat adimplere contractum, si quidem emptor est, perdit quod dedit, si vero venditor, duplum restituere compellitur, licet nihil super arris expressum est (I. 3.23 pr.).

Sembrerebbe, dunque, che Giustiniano confermi, disponendo l'obbligo di registrazione solo per le donazioni che superino il valore di 500 solidi senza menzionare altri negozi giuridici, ciò che lo stesso testo del provvedimento di Costantino afferma: nessun obbligo di registrazione è previsto per i documenti attestanti il trasferimento di beni immobili.

Alcuni studiosi del primo Novecento, tuttavia, hanno dato una lettura diversa della riforma di Costantino sulla vendita di beni immobili e, pur notando le divergenze che si sono precedentemente messe in luce tra questa e la donazione[11], hanno ritenuto che l'obbligo di registrazione potesse essere esteso a qualunque *traditio* di beni immobili senza alcun riferimento alla causa[12].

---

[11] H. Steinacker, *Die antiken Grundlagen*, cit., pp. 101 e ss.

[12] J.C. Naber, *De publica praedorium traditione und de librorum censualium auctoritate*, in *Mnemosyne*, 24, Leipzig, 1896, pp. 313 ss.; Id., *Observatiunculae ad papyros iuridicae*, in APF, 3, Leipzig, 1903, pp. 16 e ss.; A. Gaudenzi, *Le notizie dorsali di antiche carte bolognesi e la formula "post traditam complevi et dedi" in rapporto alla redazione degli atti e alla tradizione degli immobili*, in *Atti del Congresso internazionale di scienze storiche (Roma, 1-9 aprile 1903)*, Roma, 1904, pp. 436 e ss.; Id., *Sulla duplice redazione del documento italiano*, in ASI, 41, Firenze, 1908. A. Gaudenzi, *Le notizie dorsali di antiche carte bolognesi*, cit., pp. 436 e ss., sostiene che le frasi della C.Th. 3.1.2: "Id etiam placuit, neminem ad venditionem rei cuiuslibet accedere, nisi eo tempore, quo inter venditorem et emptorem contractus solenniter explicatur, certa et vera proprietas a vicinis demonstretur" al § 1 e "Nec inter emptorem et venditorem solennia in exquisitis cuniculis celebrentur" al § 2 indicano che Costantino avrebbe reso questa *traditio* un atto non meno formale della emancipazione e che i *sollemnia* potrebbero anche alludere alla registrazione della *traditio*, anche se lo stesso Autore ammette che nella costituzione non si hanno espliciti riferimenti in tal senso. La tesi di Gaudenzi è stata confutata da F. Schupfer, *La pubblicità nei trapassi della proprietà secondo il diritto romano del Basso Impero specie in relazione alle vendite*, in RISG, 39, Torino, 1905, p. 9 e ss., secondo cui, se Costantino avesse voluto che le vendite venissero registrate lo avrebbe detto esplicitamente, ragion per cui lo scopo dell'imperatore di impedire le frodi perpetrate a causa di vendite *sine censu* sarebbe stato raggiunto rendendo obbligatorio l'intervento dei vicini.

CICU TAROZZI_corr.indd 94 12-12-2006 13:14:48

Il provvedimento legislativo che confermerebbe tale teoria, secondo cui l'*insinuatio* sarebbe necessaria in ogni trasferimento di bene immobile, è la C.Th. 2.29.2, costituzione promulgata da Teodosio I nel 394 d.C.

> *Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Rufino praefecto praetorio*. Si qui desideria sua explicare cupientes ferri sibi a quoquam suffragium postularint, et ob referendam vicem se sponsione constrinxerint, promissa restituant, quum ea, quae optaverint, consequantur: si artibus moras nectent, ad solutionem debiti coarctandi sunt. 1. Sed si quid eo nomine in auro vel argento vel in ceteris mobilibus datum fuerit, traditio sola sufficiat, et contractus habebit perpetuem firmitatem, quoniam collatio rei mobilis inita integra fide hac ratione cumulatur. 2. Quod si praedia rustica vel urbana placitum continebit, scriptura, quae ea in alium transferat, emittatur, sequatur traditio corporalis, et rem fuisse completam, gesta testentur; aliter enim ad novum dominum transige non possunt, neque de veteri iure discedere. 3. Quod si quis, dum solo commonitorio de suffragio nititur, bona duxerit occupanda, reus temeritatis ac violentiae retinebitur, atque in statum pristinum possessio reducetur, eo a petitione excluso, qui non dubitavit invadere, quod petere debuisset. *Dat. IV. non. Mart. Constantinopoli, Arcadio III. et Honorio II AA. conss.*[13] (C.Th. 2.29.2[14]).

---

[13] Si legga anche l'*interpretatio*: "Si quis, dum necessitates suas expedire desiderat, aliquid se commodi daturum esse promiserit, perceptis, quae voluit, constrictus hoc sine ulla dilatione implere cogatur. Quod si aliquid in auro vel in argento vel in ceteris rebus mobilibus obtulerit, firmum sine scriptura permaneat: quia res mobiles in suffragiis scripturam penitus non requirunt, sed sola traditione firmantur. Quod si loca urbana vel rustica dare placuerit, scriptura sequatur atque traditio, et de completis omnibus vel re tradita gesta confecta proferantur, nam aliter possessio ad alterum dominum transire non poterit. sane si quis sine tali scriptura possessionem alterius crediderit occupandam, reus violentiae teneatur, et integrum, quod invaserit, reddat, omni sua repetitione damnata".

[14] La costituzione, che per il Teodosiano ci è giunta esclusivamente dal Breviarium, è conservata dai giustinianei senza modifiche in C. 4.3.1.2. F. Schupfer, *La pubblicità nei trapassi della proprietà*, cit., pp. 13 e ss.; A. Steinwenter, *Beiträge zum öffentlichen Urkundenwesen der Römer*, Graz, 1915, p. 54, nota 3; H. Steinacker, *Die antiken Grundlagen*, cit., pp. 101 e ss.; P. Voci, *Tradizione*, cit., p. 121 e ss.

Il provvedimento sanziona giuridicamente il *suffragium*[15]. Secondo il modello della donazione, la cosa per mezzo della quale si ottiene il favore del potente, può essere data o semplicemente promessa. La promessa fatta con *stipulatio* obbliga il promittente, quando abbia conseguito il vantaggio. La *datio*, se la cosa è mobile, si attua mediante la sola *traditio*; ma per gli immobili occorrono la scrittura, la *traditio corporalis*, la registrazione.

Schupfer[16] ritiene che dalla C.Th. 2.29.2 non si può trarre una regola generale, ma si può solo dedurre che la registrazione fosse richiesta per determinati casi, per i *contractus suffragiorum*, dei quali, appunto si occupa la legge.

Ma in altri due provvedimenti legislativi, di Valentiniano III, si parla esplicitamente di registrazione *apud acta* per le vendite relative a beni immobili.

Il primo *De siliquatico* è la Nov. Val. 15.3, priva di *subscriptio*, ma databile tra settembre del 444 d.C. e gennaio del 415 d.C., secondo l'edizione di Mommsen, con la quale si introduce un'imposta (*siliquaticus*) sui trasferimenti di beni immobili, per i quali si doveva pagare al fisco 1/24 di *solidus* per ogni contratto[17]. Ad evitare che

---

[15] Sui *potentiores* in particolare cfr. A. Berger, s.v. "*Patrocinium*", in *Enciclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia, 1953, p. 622; A.H.M. Jones, *The later Roman empire 284-602: A social economic and administrative survey*, II, Oxford, 1964, pp. 1209 e ss.; J. Gaudemet, *Les abuses des "potentiores" au Bas-Empire*, in *Irish Jurist*, I, 1, 1966, pp. 128 e ss. (anche in *Etudes de droit romain*, III, Camerino, 1979, pp. 433 e ss.); F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli, 1967, pp. 581 e ss.; F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Valentiniano III*, Torino, 1975, pp. 76 e ss.; A. Wacke, *Die potentiores in den Recthsquellen, Einfluss und Abwehr gesellschaftlicher Übermacht in der Rechtspflege der Römer*, in ANRW, 13, II, 1980, pp. 579 e ss.; H. Ankum, *Afrikan Dig. 19. 2. 33: Haftung und Gefahr bei der publicatio eines verpachten oder verkauften Grundstücks*, in ZSS, 97, 1980, pp. 179 e ss.; J.K. Krause, *Spätantike Patronatsformen in Western des römischen Reiches*, München, 1987; R. Macmullen, *Corruption and the declin of Rome*, New Haven, 1988, pp. 127 e ss.; G. Giliberti, *Le comunità agricole nell'Egitto romano*, Napoli, 1993, pp. 73 e ss.; S. Giglio, *Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano*, Perugia, 1995, p. 1 e ss.; G. Santucci, "*Potentiores*" *e abusi processuali*, in AAC, 11, 1996, pp. 324 e ss.

[16] F. Schupfer, *La pubblicità nei trapassi della proprietà*, cit., p. 14 e ss.

[17] F. Schupfer, *La pubblicità nei trapassi della proprietà*, cit., pp. 43 e ss.; A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., pp. 53 e ss.; H. Steinacker, *Die antiken Grundlagen*, cit., pp. 101 e ss.; P. Voci, *Tradizione*, cit., p. 126.

CICU TAROZZI_corr.indd 96 12-12-2006 13:14:49

il contratto di vendita fosse fatto clandestinamente, in frode alla legge, l'imperatore dispone che l'atto venga registrato presso gli uffici competenti, pena la nullità, in caso di vendite di beni immobili, in caso di vendite di beni mobili è sufficiente, invece, il rilascio di una sorta di ricevuta fiscale (*pittacium*)[18].

> *Impp. Theodosius et Valentinianus AA.* … 3. Omnis autem contractus, qui clanculario vel emente vel vendente in fraudem legis initus fuerit, careat firmitate. Quod ne fiat ea ratione prospicimus, ut gestis municipalibus immobilium rerum contractus constet initus, mobilium vero omissis pittaciis transigatur, et is qui praepositus fuerit huic muneri, profiteatur, se id, quod per hanc legem compendiis publicis decretum est, consecutum, ita ut per annum securitatis amissae discussio minime requiratur (Nov. Val. 15.3).

Schupfer[19] ha tentato di dimostrare che, non il negozio stesso doveva essere oggetto di registrazione, ma solo la esazione della imposta, da cui, comunque, risultava che l'atto era stato debitamente compiuto.

Steinacker[20] respinge tale interpretazione, poiché, secondo la sua opinione, Schupfer non tiene conto del fatto che il *siliquarius* per prima cosa deve registrare nei propri libri il pagamento della consegna e non è probabile che la registrazione nei *gesta* sia stata introdotta solo per ripetere l'accertamento.

Il secondo provvedimento, che parla di registrazione di vendite di beni immobili, è la Nov. Val. 32pr. del 31 gennaio 451 d.C, con cui Valentiniano III toglie il divieto per gli appartenenti all'amministrazione civile e militare di acquistare nella circoscrizione in cui si aveva la residenza per ragioni di servizio.

Oggetto della disposizione sono la vendita, la permuta, la donazione e *quilibet titulus*, ma la vendita, essendo il negozio più diffuso

---

[18] Secondo P. Voci, *Tradizione*, cit., p. 126, dal fatto che l'agente del fisco poteva essere convocato *apud acta* per l'esazione della imposta sia dal *tabellio* che dalle parti stesse si desume la non necessità del documento redatto dal *tabellio* e che dunque non occorreva lo scritto per ottenere la *insinuatio*.

[19] F. Schupfer, *La pubblicità nei trapassi della proprietà*, cit., pp. 44 e ss.

[20] H. Steinacker, *Die antiken Grundlagen*, cit., pp. 101 e ss.

e sotto cui si cela più spesso una estorsione, è presa come modello[21]. E si afferma chiaramente che è il documento attestante la vendita che deve essere registrato ("sciant ii, apud quos venditionis documentum nocesse est adlegari")[22].

> *Imp. Valentinianus. A. Firmino praefecto praetorio et patricio*. Quae plerique in legibus constituta dissimulant, necesse est, recenti iussione sanciri, ut omni ambiguitate submota, instauratione solidiora reddantur. In administratione enim et in militia positis emendi licentiam denegatam superflua nonnullorum dicitur esse persuasio, quum lex divi Honorii ad Palladium praefectum raetorium missa, in Theodosianum redacta corpus, hanc copiam talibus legatur dedisse personis. Quem non taedeat alioquin ista condicio, his solis, qui ad honores aliquos evehuntur, libertatem in contractibus non patere et cum huic obstaculo nulla fortuna subiaceat, non mediocris, non nobilis, non plebeia, universitatis ius et commodum solis militantibus denegari? Censeo igitur, ut in quibuslibet administrationibus, officiis, in quocumque militiae gradu positis emendi quae ceteris copia sit, dummodo emptio et venditio celebretur iure communi. Neminem volo potestatis iussu et inpressione conpelli. Volenti vendere, definitam et conscriptam pecuniam oportet inferri. Videat instrumentorum scriptor, sciant ii, apud quos venditionis documentum necesse est allegari. Nihil refert, quis emat, cum publica fide pretium venditor consequatur. *Dat. Prid. kal. Feb. Rom(ae) Adelfio vc. cons.* (Nov. Val. 32pr.).

Nonostante non si possano portare prove a sostegno di un regime volto a garantire la pubblicità nei trasferimenti immobiliari[23], si può,

---

[21] A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., p. 31, nota 3 e p. 39 nota 3; H. Steinacker, *Die antiken Grundlagen*, cit., pp. 101 e ss.; P. Voci, *Tradizione*, cit., p. 126.

[22] H. Steinacker, *Die antiken Grundlagen*, cit., pp. 101 e ss. Per l'Autore cade così anche la teoria di F. Schupfer, *La pubblicità nei trapassi della proprietà*, cit., pp. 30 e ss. secondo cui la registrazione di trasferimenti di beni immobili si basa sul diritto volgare e che eccetto in caso di donazione, non sia necessaria ma lasciata alla libera volontà del disponente.

[23] F. Gallo, s.v. "*Pubblicità (diritto romano)*", in ED, XXXVII, Milano, 1988, p. 973 afferma che l'esigenza di pubblicità circa i trasferimenti immobiliari nell'età pregiustinianea non era organicamente appagata e non risultava raggiunta la continuità della pubblicità. Tale lacuna, afferma l'Autore, può essere ritenuta alla base dell'orientamento da parte dei prefetti del pretorio a circondare in via generale di formalità e cautele la presa di possesso degli immobili.

tuttavia, individuare nella legislazione del IV e V secolo d.C. una linea evolutiva che tende a considerare il requisito della *insinuatio* un elemento necessario a cui ricorrere, quando se ne ravvisi l'esigenza, per i negozi giuridici in generale, non solo per le *donationes*.

Lo *ius actorum conficiendorum* trova, infatti, applicazione anche in materia successoria, nella redazione di testamenti mediante forme pubbliche[24].

Una costituzione di Onorio del 413 d.C.[25], giuntaci solo tramite il Codice di Giustiniano[26], parla del testamento pubblico *principi oblatum*.

> *Impp. Honorius et Theodosius. AA. Iohanni pp.* Omnium testamentorum solemnitatem superare videtur, quod insertum mera fide precibus inter tot nobiles probatasque personas, etiam conscientiam principis tenet. 1. Sicut igitur securus erit, qui actis cuiuscumque iudicis aut municipum aut auribus privatorum mentis suae postremum publicavit iudicium, ita nec de eius umquam successione tractabitur, qui nobis mediis et toto iure, quod nostris est scriniis constitutum, teste succedit. 2. Nec sane illud heredibus nocere permittimus si rescripta nostra nihil de eadem voluntate responderint. Voluntates etenim hominum audire volumus, non pubere ne post sententiam nostram inhibitum videatur commutationis arbitrium; cum hoc ipsum quod per supplicationem nostris auris intimatur ita demum firmum sit si ultimum comprobetur nec contra iudicium suum defunctum postea venisse detegatur. *D. XII k. Mart. Ravennae post consulatum Honorii VIII et Theodosii V AA.* (C. 6.23.19[27]).

Colui che ha notificato, in buona fede, il proprio testamento all'imperatore, è esonerato da tutte le formalità testamentarie, in

---

[24] Forme pubbliche testamentarie erano conosciute già in epoca arcaica, il *testamentum calatis comitis* e il *testamentum in procinctu*.

[25] O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste*, Stuttgart, 1919, pp. 66, 38.

[26] Le costituzioni C.Th. 1.2.12 (tit. 2: *De diversis rescriptis*) e C.Th. 2.19.6 (tit. 19: *De inofficioso testamento*) sarebbero parti dello stesso provvedimento.

[27] P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del Tardo Impero*, in SDHI, 48, 1982, pp. 11, 21 e ss. e 120.

quanto la dichiarazione all'imperatore e ai dignitari sostituisce le formalità richieste dalla legge.

Per la validità di questa procedura non è necessario che l'imperatore emani un rescritto, perché, in tal caso, limiterebbe la volontà del testatore, che si vedrebbe impossibilitato a modificare le sue dichiarazioni dopo l'emanazione del provvedimento imperiale.

È sufficiente che il testamento sia presentato all'imperatore dopo averne fatto richiesta (*supplicatio*).

Leggendo, però, questa costituzione alla luce di una costituzione di Valentiniano III del 446 d.C. il provvedimento di Onorio acquista un altro significato.

> *Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Albino II. praefecto praetorio et patrici*o. Iam dudum quidem divus avunculus noster, testamentorum compendia generali lege complexus, formulam iuris antiqui et inanem verborum conquisitionem non necessariam iudicavit, validissimam statuens voluntatem, quum de nostris altaribus coniuges petunt, ut decedenti prius succedat superstes. 1. Sed quoniam Leonius, vir spectabilis, munitus veteribus constitutis nostram supplex maluit exspectare sententiam, occasionem novandae legis amplectimur, salubri definitione censentes, ut, sive inter se coniugum seu quorumcumque consensus oblatis serenitati nostrae precibus optaverit, morte praeventis heredem superstitem fieri oportere personam, hoc ita ratum firmumque permaneat, ut nihil robustius aestimetur. 2. Et in augustam notitiam pervenisse sufficiat, etiamsi nullum processerit ex hac parte responsum. Nam quum liceat cunctis iure civili atque praetorio, liceat per nuncupationem, liceat municipalibus gestis iudicia suprema componere, procul dubio manebit firmior haec voluntas, quae testimonio principis et subscriptione conditoris firmatur, si tamen nullum defuncti posterius exstabit arbitrium. 3. Leonius vero et Iucunda, uxor eius, tanta vicissim caritate certarunt, ut fusis simul precibus ius poscerent liberorum, et propter incertum sortis humanae superstitem coniugem precarentur heredem: licet superfluo illud addentes, ut intestatae successionis ius ac licentiam sortirentur (quum hoc ipsum, quod serenitati nostrae preces pariter obtulerunt, sit testamenti ordo praecipuus); praeterea, sicut supplicationi connexa monstrarunt, quamvis in unius chartae volumine supremum votis paribus condidere iudicium, septem testium subscriptionibus roboratum. Cui nos

aeternam tribui firmitatem legis huius definitione censemus, quoniam nec captatorium dici potest, quum duorum fuerit similis affectus et simplex religio testamenta condentium, cunctisque iam liceat, quoquomodo et quibuscumque verbis ultimum dictare iudicium, sicut eorum principum statuta declarant, qui removerunt sanctionibus suis meliore prudentia vetusti iuris ambages. 4. Idcirco, quia minutiis priscae consuetudinis et obscuritate summota solam defunctorum convenit inspici voluntatem, cui multum roboris erit, si vel septem vel quinque testibus muniatur, et virum spectabilem Leonium, praeter fiduciam precum pridem cum uxore communium, voluntas quoque alia et subscriptionibus testium munita defendit, apud eundem solida successione Iucundae coniugis suae iugiter permanente, quisquis voluerit delata nobis supplicatione testari, habeat liberam facultatem. 5. Cuius heres ex edicto divi Hadriani hereditaria corpora consequetur, nec bonorum possessionis petendae sustinebit necessitatem, quam generaliter omnibus relaxamus. 6. Ne tamen hoc testamenti genus plus iusto muniisse credamur, si quis sibi vel inofficiosi querelam vel praeteriti competere duxerit actionem, hanc utramque secundum iuris et legum statuta servamus, Albine, parens carissime atque amantissime. 7. Idcirco illustris et praecelsa magnificentia tua saluberrimam sanctionem mox in omnium pervenire notitiam propositis iubebit edictis, ut possit facile cognosci, condendarum servandarumque legum curam nobis esse praecipuam. *Dat. XII. kal. Nov. Romae, Aetio III. et q. Aurelio Symmacho vv. cc. coss. pp. in foro divi Traiani. Antelata edicto Albini iterum pf. p. et patricii* (Nov. Val. 21.1[28]).

La supplica di Leonio, *vir spectabilis*, offre l'occasione a Valentiniano III per statuire sul testamento congiuntivo in cui i coniugi si istituiscano eredi reciprocamente, derogando alla precedente legislazione.

---

[28] Sulla Novella in particolare: P. Voci, *Testamento pretorio*, in Labeo, 13, 1967, p. 336; E. Volterra, *Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium in integrum fere restitutum a latinis graecisque fragmentis edidit Marta Giacchero*, I (prefazione), in BIDR, 79, 1979, p. 274; Id., *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, in BIDR, 84, 1981, p. 101; T.C. Kunderewicz, *Disposizioni testamentarie e donazioni a scopo di beneficenza nel diritto giustinianeo*, in SDHI, 47, 1981, p. 66; R. Astolfi, *Aspetti del diritto matrimoniale nel Tardo Impero*, in SDHI, 56, 1990, p. 340.

L'imperatore, infatti, dice espressamente di innovare rispetto alla scelta seguita da suo zio Onorio che aveva riconosciuto il testamento reciproco tra i coniugi solo se *oblatum principi* e concede che questo possa essere fatto in qualsiasi forma, anche se solo in via di privilegio imperiale da conferire caso per caso su istanza degli interessati.

La costituzione di Onorio così come ci è stata restituita nel *Codex repetitae praelectionis* sembrerebbe frutto di un intervento interpolazionistico dei commissari giustinianei, i quali, eliminando ogni riferimento al testamento reciproco tra i coniugi, hanno di fatto abrogato la legislazione in materia e, al contempo, hanno riconosciuto al *testamentum principi oblatum* dignità di forma a sé.

Il modo in cui il provvedimento di Valentiniano III concede la facoltà al testatore di dichiarare le sue ultime volontà anche davanti ad un funzionario lascia supporre che fosse una *forma testamentis* già conosciuta e utilizzata – anche nella costituzione di Onorio se ne parla – e pone l'interrogativo sul momento in cui il testamento *apud acta* sia stato introdotto[29].

Incerte sono sue le origini[30].

Savigny[31] sosteneva che il testamento *apud acta* nascesse dalla nuncupazione e che i sette testimoni fossero sostituiti dalla presenza dei decurioni e la *mancipatio* dalla dignità del magistrato e dalla curia[32].

---

[29] C.F. Glück, *Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld: ein Commentar*, 28, 1, Erlangen, 1826, pp. 156 e ss.

[30] F.C. Savigny, *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, Heidelberg, 1815-1816, pp. 108 e ss.; C.F. Glück, *Ausführliche Erläuterung*, cit., pp. 156 e ss.; L. Mitteis, *Reichrescht und Volksrecht in den östlichen Provienzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig, 1891 (ed. anast. Hildesheim, 1963), pp. 95 e ss. A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., pp. 70 e ss.

[31] F.C. Savigny, *Geschichte*, cit., p. 82.

[32] Secondo A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., p. 71, la teoria di Savigny non sarebbe valida dal momento che in C.6.23.19, il costrutto "qui actis cuiuscumque iudicis aut municipum mentis suae postremum publicat iudicium" mostra che la presenza della curia non è essenziale. Glück concorda con Savigny sulla derivazione consuetudinaria del testamento, ma nega che possa avere origine nel testamento nuncupativo classico. Sicuramente l'Autore considera il testamento *apud acta* di C.6.23.19 un testamento nuncupativo, ma solo in quanto si fa con una semplice dichiarazione, senza nessuna delle consuete formalità, in questo senso occorre leggere la frase, riportata *supra*, "actis… iudicium". *Publicare testamentum* non significa, quindi, "aprire e leggere un testamento", il che avviene soltanto dopo la morte del testatore, ma ha lo stesso significato di *testamentum apud acta conficere, actis insinuari*.

Mitteis[33] ha ritenuto invece che il *testamentum apud acta* fosse connesso al sistema notarile della πόλεις[34].

Le conclusioni di Mitteis[35], secondo cui il *testamentum apud acta* sarebbe derivato da una consuetudine greca, troverebbero conferma in una costituzione di Arcadio del 397 d.C., in cui, a proposito dell'obbligo di registrare il documento presso un pubblico ufficio, si afferma che ciò deriva da un *mos fidelissimae vetustatis* della città di Costantinopoli.

> *Idem (scil. Impp. Arcadius et Onorius) AA. Africano praefecto urbi*. Testamenta omnium ceteraque, quae apud officium censuale publicari solent, in eodem reserentur nec usquam permittatur fieri ulla translatio. Mos namque retinendus est fidelissime vetustatis, quem si quis in hac urbe voluerit immutare, irritam mortuorum videri faciet voluntatem. *Dat. VI kal. Oct. Constantinopoli Caesario et Attico conss.* (C.Th. 4.4.4).

Nella legge si dice che l'apertura del testamento deve essere fatta davanti all'ufficio censuale. Gli atti devono essere conservati nel medesimo ufficio e se ne vieta il trasferimento in altre sede, in rispetto di un antico uso. Il trasgressore di tali norme sarà considerato colpevole di aver cercato di rendere nullo il testamento.

Steinwenter non concorda con l'interpretazione data da Mitteis[36] e sostiene che si possa parlare di *testamentum apud acta*, essendo questo collegato nelle fonti all'*ius actorum conficiendorum*

---

[33] L. Mitteis, *Reichrescht und Volksrecht*, cit., p. 95.

[34] Per il sistema notarile greco, in particolare: L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht*, cit., pp. 170 e ss.

[35] L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht*, cit., pp. 110 e ss.

[36] A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., p. 72, Se tale opinione fosse vera, la C. 6.23.18 sarebbe una dei *consulta divalia* citati nella C. 6.23.23, e il *mos* si riferirebbe solo al fatto che i testamenti dei testatori già morti (*mortuorum*) a Costantinopoli avrebbero dovuto essere aperti e conservati solo dall'*officium censuale*. Secondo l'Autore, non è poi certo che il *mos fidelissimae vetustatis*, su cui poggia la teoria di Mitteis, si riferisca alla redazione del testamento. Sia che si accetti l'edizione di Mommsen *"reserentur"* o si segua quella dell'*Epitome Codicis Stephani* "*reserventur*", rimane comunque possibile che nella costituzione si parli solo di un testamento già redatto e si tratti del deposito archivistico di uno simile.

solo nel momento in cui i funzionari hanno ricevuto il compito di redigere e certificare gli atti[37].

A sostegno di questa interpretazione starebbero le espressioni *actis iudicis aut municipum* (C.6.23.19.1, a. 413 d.C.) e *municipalibus gestis iudicia suprema componere* (Nov. Val. 21.1.2, a. 446 d.C.). Le stesse costituzioni parlerebbero, secondo Steinwenter, solo dei funzionari muniti di *ius actorum conficiendorum* quali magistrati competenti a partecipare alla redazione del testamento[38].

Dato certo è, comunque, la presenza della costituzione di Arcadio appena vista nel *Codex repetitae praelectionis*, dove il provvedimento viene inserito senza sostanziali modifiche nel titolo del libro sesto rubricato *De testamentis: quaemadmodum testamenta ordinantur*, C.6.23.18, con la rilevante conseguenza che i compilatori recepiscono l'obbligo di far registrare anche il testamento e non solo la donazione, come, al contrario, la precedente analisi sulla legislazione di Giustiniano aveva lasciato supporre.

2. *Segue. Il regime giustinianeo. Analisi di C.4.21.17 e della Nov. 73*

Se si può affermare che Giustiniano riconosce il ruolo del magistrato nella perfezione di testamenti e donazioni, non altrettanto si può dire a proposito dei trasferimenti di beni immobili.

Rispetto a quanto detto sulla legislazione di Teodosio I e Valentiniano III in materia, Giustiniano in tema di pubblicità dei trasferimenti e dunque anche in materia di registrazioni muta tendenza.

Non si trova traccia nel *Codex repetitae praelectionis* delle disposizioni introdotte da Valentiniano III sulle vendite immobiliari, facendo presumere che la registrazione *apud acta* non sia

---

[37] A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., p. 71.

[38] *Ibidem*, p. 72. Come la terminologia mostra, l'*acta conficere* è capace di sostituire la solennità della redazione di un testamento. Naturalmente questa regola non poteva essere imposta solo per mezzo di una pratica giudiziaria, ma anche qui, come nel testamento olografo della Nov. 21.1.2, era ritenuta necessaria una norma positiva al riguardo, che non ci pervenuta.

CICU TAROZZI_corr.indd 104 12-12-2006 13:14:51

più presente[39], se non fosse per la legge di Teodosio I sul *suffragium*[40] recepita con C. 4.3.1[41], grazie alla quale si continua a richiedere la registrazione dei passaggi di proprietà a tal titolo dei beni immobili[42].

Tuttavia, la legislazione di Giustiniano muove verso un'altra direzione, puntando, tutt'al più, al privilegio dato alla forma scritta che non alla registrazione della vendita dei beni immobili, per i quali l'*insinuatio* viene vista come garanzia probatoria per future controversie.

Il capo 7, paragrafo 3[43] della Novella 73 del 538 d.C. sembra, infatti, concedere una generale facoltà di lasciare registrare median-

---

[39] F. Gallo, s.v. *"Pubblicità"*, cit., p. 973. Occorre precisare, tuttavia, che nessuna delle Novelle di Valentiniano III è trasmessa in Oriente.

[40] Giustiniano dichiarò illecito il *suffragium* con la Nov. 8.pr.-1 del 535 d.C. R. Bonini, *Ricerche sulla legislazione giustinianea dell'anno 535 d.C.*, Bologna, 1989, pp. 33 e ss.

[41] Per il testo si veda *supra*, nota 12.

[42] Secondo F. Gallo, s.v. *"Pubblicità"*, cit., p. 973, "sembra trattarsi di un residuo dell'orientamento anteriore non coordinato col nuovo sistema".

[43] Nov. 73.7.3: Εἰ δὲ οὐδὲν ἕτερον εὑρεθείη πλὴν τῆς παραθέσεως τῶν συμβολαίων, τὸ μὲν μέχρι νῦν κεκρατηκὸς προβαινέτω τὸ τὸν προκομίζοντα εἰς τὴν παρ᾽ ἄλληλα κρίσιν τὸ συμβόλαιον ὀμνύναι τὰ νενομισμένα· ἵνα δέ τινα ὅλως τὸ πρᾶγμα λάβοι προσθήκην εἰς πλείονα τοῦ πράγματος πίστιν, καὶ αὐτὸς ὁ ταῦτα αἰτῶν γενέσθαι προσομνύτω, ὡς οὔτε ἄλλης εὐπορῶν πίστεως ἐπὶ τὴν παρ᾽ἄλληλα κρίσιν τῶν συμβολαίων ἐλήλυθεν οὔτε τι περὶ αὐτὴν ἔπραξεν ἢ ἐμηχανήσατο, ὅπερ ὡς εἰκὸς δυνηθείη τὴν ἀλήθειαν κατακρύψαι. ὧν ἔξεστιν ἀπηλλάχθαι τοῖς συμβάλλουσιν, εἴπερ βούλοιντο καὶ ἑκάτεροι πρὸς τοῦτο συμβαῖεν τὸ ἐμφανῆ ποιεῖσθαι τὰ συμβόλαια καὶ κατατίθεσθαι [τε] ἐπὶ πράξεως ὑπομνημάτων αὐτοὺς τοὺς συμβάλλοντας, ἵνα ἀπαλλαγεῖεν ἀγνωμοσύνης τε καὶ νοθείας καί παραποιήσεων καὶ ὁπόσα ἄλλα κακὰ ἐπανορθοῦντες τὸν παρόντα τίθεμεν νόμον. τῶν ἤδη παρ᾽ἡμῶν ἐπὶ ταῖς παραθέσεσι τῶν γραμμάτων ταῖς ἐξ ἰδιοχείρων γινομέναις νενομοθετημένων ἐπὶ τῆς ἰδίας μενόντων ἰσχύος· δηλαδὴ καὶ τῶν ἐπὶ τοῖς τῶν γραμμάτων ἀνεπιστήμοσιν ἤδη κρατούντων ἐν τοῖς δικαστηρίοις τὴν ἑαυτῶν ἐχόντων ἰσχύν, ἐπειδήπερ ἐκ δικαστικῶν τύπων τὰ τοιαῦτα τὸν προσήκοντα ἔλαβεν ἐξετασμόν. Trad. dell'*Auth.* 76.7.3: "Sin vero nihil aliud adinveniatur praeter collationem instrumentorum, quod hactenus valuit fiat, ut qui profert ad collationes documentum, iuret sollemniter; ut autem aliquod omnino causa sumat augmentum ad maiorem negotii fidem, et ipse qui haec petit iuret, qui non alia idoneam habens fidem ad collationes instrumentorum venit nec quicquam circa eam egit aut machinatus est quod forte possit veritatem abscondere. De quibus licebit sese liberare contrahentes, si consenserint utrique ad hoc venire, ut insinuent instrumenta et profiteantur ea sub gestis monumentorum ipsi contrahentes, quatenus priventur nequitia et corruptione et falsitatibus et quaecumque alia mala corrigentes praesentem promulgamus legem. His quae dudum a nobis in collationibus litterarum factarum per scripturam propriae manus sancita sunt in sua virtute manentibus ; procul dubio et in his qui litteras nesciunt quae olim valent in iudiciis suam habentibus firmitatem, quoniam quidem ex iudiciali forma acceperunt examinationem haec talia competentem". Cfr. anche C. 4.21.22.7.

te *insinuatio* i documenti privati, quindi anche le vendite, ma solo per una maggior forza probatoria degli stessi.

La novella si occupa della produzione di documenti come prove processuali e dell'accertamento della loro autenticità. A questo scopo si ordina la comparazione degli scritti con molteplici cautele[44].

Al § 3 del citato capo si dice che la parte, che deve produrre la prova, non avendo altro mezzo che la comparazione di documenti, deve prestare un giuramento che riveli lo stato d'emergenza probatorio:

> ὡς οὔτε ἄλλης εὐπορῶν πίστεως ἐπὶ τὴν παρ᾽ἄλληλα κρίσιν τῶν συμβολαίων ἐλήλυθεν οὔτε τι περὶ αὐτὴν ἔπραξεν ἢ ἐμηχανήσατο, ὅπερ ὡς εἰκὸς δυνηθείη τὴν ἀλήθειαν κατακρύψαι. ὧν ἔξεστιν ἀπηλλάχθαι τοῖς συμβάλλουσιν, εἴ περ βούλοιντο καὶ ἑκάτεροι πρὸς τοῦτο συμβαῖεν τὸ ἐμφανῆ ποιεῖσθαι τὰ συμβόλαια καὶ κατατί θεσθαι [τε] ἐπὶ πράξεως ὑπομνημάτων αὐτοὺς τοὺς συμβάλλοντας, ἵνα ἀπαλλαγεῖεν ἀγνωμοσύνης τε καὶ νοθείας καί παραποιήσεων καὶ ὁπόσα ἄλλα κακὰ ἐπανορθοῦντες τὸν παρόντα τίθεμεν νόμον.

Nel testo, secondo l'opinione di Steinwenter[45], non si concede la possibilità di poter *insinuare* i documenti per dare loro *publica fides*, ma si parla dei mezzi che vengono predisposti a vantaggio della parte su cui incombe l'onere della prova, per accertare, senza la collaborazione del convenuto, l'autenticità dei documenti che quest'ultimo non riconosce.

---

[44] Sulla Nov. 73 in particolare cfr. K. Brunner, *Zur Rechtsgeschichte der römischen Urkunden*, I, Berlin, 1880, pp. 74 e ss.; L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht*, cit., pp. 170 e ss.; M.A. von Bethmann-Hollweg, *Der römische Zivilprozess*, vol. II, Bonn, 1865 (ed. anast. Aalen, 1959), pp. 281 e ss.; A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., pp. 47 nt. 4 e 87 e ss.; H. Steinacker, *Die antiken Grundlagen*, cit., pp. 79 e ss.; E. Sachers, s.v. "*tabula*", in PWRE, IV, A2, Stuttgart, 1932, cc. 1861 ss.; E. Seidl, s.v. "συμβολαιογράφος", in PWRE, IV, A, Stuttgart, 1932, c. 1084; G.I. Luzzatto, s.v. "*Tabelliones*", in NNDI, 18, Torino, 1957, p. 1014; A. D'Ors, *Documentos y notarios*, cit., pp. 79 e ss.; M. Talamanca, s.v. "*documentazione*", cit., pp. 553 e ss.; M. Amelotti, s.v. "*notaio*", cit., p. 557 e ss.; Id., *Unitarietà e particolarismi*, cit., p. 154 e ss., (anche in *Scritti*, cit., pp. 228 e ss.); Id., *Documentazione privata e prova*, cit., p. 1172 (anche in *Il mondo del diritto*, cit., p. 136 e in *Scritti*, cit., p. 192); D. Simon, *Untersuchungen zum Justinianischen Zivilprozess*, München, 1969, ppp. 295 e ss.; Id., *Handschriftenstudien zur byzantinischen Rechtsgeschichte*, in BZ, 71, 1978, pp. 336 e ss.; G. Boulvert, *Le faux en ecriture*, in Index, 3, 1972, p. 35 e ss.; N. Van Der Wal, *Wer war der "Enantiophanes"?*, in TR, 48, 1980, pp. 136 e ss.; M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, cit., pp. 41 e ss.

[45] A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., pp. 88 e ss.

Essendo, però, nell'interesse dei contraenti assicurarsi la prova dell'autenticità del documento attestante il negozio giuridico, prima di un eventuale processo, nel prosieguo del § 7.3 della Nov. 73 si legge che si concede ad entrambe le parti di presentare i documenti al funzionario con lo *ius actorum conficiendorum*, il quale li registra, e di dichiarare che ciò avviene per prevenire tutti gli inconvenienti di eventuali contestazioni future, ma non si prescrive alcun obbligo di registrazione di tali documenti.

3. *I papiri di Ravenna*

Come si è visto nel capitolo precedente, riferendoci alle donazioni, anche nel caso delle compravendite, i papiri di Ravenna[46] possono offrire un determinante contributo nella questione se anche altri atti negoziali dovessero essere sottoposti a registrazione.

Le formule usate nei documenti di vendita e *traditio* di immobili riguardanti la necessità della registrazione del documento sono le stesse di quelle usate nei documenti relativi a *donationes* con la rilevante conseguenza, secondo Steinacker[47], che anche in questo caso la registrazione non è facoltativa, ma obbligatoria.

Si tratta delle formule che autorizzano l'acquirente a far registrare il documento anche senza la presenza del venditore.

> et gestis a[llega]nd[i] municipalibus concessit licentiam non denuo inquisita eius professione; de qua re et de quibus omnibus s(upra)s(crip)tis stipulatione et sponsione interposita (P. Ital. II. 35, 57-60 [Ravenna, 3 giugno 572 d.C.][48]).

> quam si gestis municipalibus allegare volueris, dat et tribuet ex more licentia, de q(ua) re et de q(ui)b(us) omnibus

---

[46] J.O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, II, Lund, 1982, pp. 2 e ss.: P. Ital. II. 29; P. Ital. II. 36, P. Ital. II. 37; P. Ital. II. 38-41.

[47] H. Steinacker, *Die antiken Grundlagen*, cit., p. 102.

[48] Contratto di vendita mediante il quale il *vir honestus Domninus* vende al *vir clarissmus Deusdedit* cinque dodicesimi del fondo *Custinus* e due dodicesimi del Casale *Bassianus*, situati nel territorio di Rimini.

> s(upra)s(crip)tis stipulatione et sponsione interpos(ita) (P. Ital. II. 36, 31-33 (Ravenna, 575-591)[49]).

> gestis municipalibus si allegandi aeligeris, tribuerut s(upra)s(crip)ti venditores licentiam sub stipulatione et sponsione interposita (P. Ital. II. 37, 67-69 (Classe, Ravenna, 10 marzo 591)[50].

Tali formule potrebbero far credere che la registrazione fosse rimessa alla volontà dell'acquirente, ma contro ciò ostano due dati.

Il primo è che questa formula si trova anche nelle donazioni, che per legge sono soggette alla registrazione e dunque il senso da attribuire alla formula non può essere quello di lasciare alla facoltà dell'acquirente se registrare il documento. Infatti questa *licentia* viene concessa: "non denuo inquisita eius professione (P. Ital. II. 35)".

Il secondo è rappresentato da altri due papiri, P. Ital. II. 29 e P. Ital. II. 31 che ci restituiscono, il primo solo parzialmente, registrazioni di vendite, consentendoci non solo di ricostruire la procedura di verbalizzazione, ma anche di affermare che, almeno nella parte occidentale, era prassi effettuare la registrazione anche delle vendite di immobili.

Entrambi sono precedenti alla conoscenza della compilazione giustinianea in Occidente e quindi si può ritenere che fossero vigenti le Novelle di Valentiniano III.

Il primo papiro P. Ital II. 29, datato 5 febbraio 504 d.C., è relativo alla registrazione di un contratto di compravendita, mediante il quale il banchiere Flavio Basilio cede all'accolito della Chiesa di Ravenna Rustico un fondo agricolo, detto *Vetereca*, situato nel territo-

---

[49] Contratto di vendita mediante il quale il *vir honestus Deusdediti* vende al *vir clarissimus Hildigernus* sei dodicesimi del fondo *Genicianus* situato nel territorio di Rimini. Secondo J. O. Tjäder, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri*, cit., p. 114, il termine *ante quem* si deve stabilire sulla identificazione del *forensis Iulianus* con quel *Iulianus adiutor forensis* di P. Ital. I. 6 del 575 d.C, mentre il termine *post quem* viene dato dalla stesura del P. Ital. II. 37, datato al 591 d.C. Non solo, l'Autore presuppone che il papiro sia stato redatto più verosimilmente dopo il 580 d.C. e verso il 591 d.C., sulla base del tipo di scrittura di chi ha steso il documento e sul fatto che l'acquirente non aveva preso possesso del fondo prima del 591 d.C.

[50] Contratto di vendita mediante il quale la *honesta femina Rusticiana*, figlia del *defensor Felix* vende con l'autorizzazione del marito *Tzittanus* al soldato *Johannis* sei dodicesimi del fondo *Genecianus* nel territorio di Rimini.

rio di Ravenna. Davanti al magistrato Firmiliano Urso sono presenti oltre al venditore, i rappresentanti di Rustico, Elio Giovanni, Melminio Tranquillo e Flavio Floriano. Il frammento riguarda esclusivamente la prima parte della registrazione.

Il secondo papiro, P. Ital. II. 31, del gennaio del 540 d.C., riporta l'intera procedura di verbalizzazione del contratto di compravendita mediante il quale il *vir honestus* Domnico cede al *vir clarissimus* Montano, *notarius sacri vestiarii*, parte del fondo *Domicilius* e del fondo *Centum*. Viene effettuata anche la registrazione della lettera di trasmissione alla presenza del magistrato *Pumpulius Plautus*, delle parti e dei testimoni Firmiliano Urso, Flavio Severo *Iunior* e *Deusdedit*, *exceptor*.

L'acquirente alla presenza del magistrato, del venditore e dei testimoni chiede la registrazione degli *instrumenta venditionum* e ne dà lettura.

> [Rufio Petronio Nicomago Cethego v(iro) c(larissimo) cons(ule), sub d(ie).c 17 Ravennae] [apud Firmilianum Ursum mag(istratum), praes]entibus Aelio Iohanne v(iro) l(audabili), Me[l]minio Tranquillo et Flavio Floriano v(iro) l(audabili) pro Melminio Rustico principalibus, Rusticus v(ir) r(everendus), acolythus s(an)c(t)ae ecclesiae catholicae Romanae, dixit: "A praesenti Flavio Basilio v(iro) h(onesto), argentario, spatium agri, cui vocabulum est Vetereca, situm territorio Ravennati, placito et defin[i]to pretio auri solidos numero decem et octo secundum fidem instrumentorum me optimo iure certum est comparasse; verum quia ipsa instrumenta venditionum prae manibus gero, quaeso [a] c[onpet]en[t]i officio suscipi iubeatis, legi et actis inserri ipsum quoque s(upra)s(criptum) venditorem interrogari dignemini, si ipse ea mihi fecerit, adque si Flavio Vitali v(iro) h(onesto), forensi, conscribendas dictaverit, vel si subter subscripserit et testes, ut subscriberent, conrogaverit, pretium placiti omne perciperit, aut si traditionem mihi sollemniter celebraverit, vel quam habeat voluntate his actis edicere non gravetur (P. Ital. II. 29, 1-6).

> M[a]g(istratus) d(ixit): «Lecta instrumenta venditionum simulque et epistulam traditionis in acta migraverunt». Et adi(ecit): «Secund(um) petitionem Montani v(iri) c(larissimi) pergant nunc de praesenti Firmilianus Ursa et F(lavius)

> Severus Iun(ior) v(iri) (audabiles), principales, una cum Deusdedit except(ore) ad Domnico v(irum) h(onestum), ita ut, dum eidem instrumenta venditionum una cum epistulam traditionis ostense relicteque fuissent, si a se factas esse cognoscet vel quid responsi dederit, actis renuntietur (P. Ital. II. 31, III.1-2).

Il magistrato chiede se il venditore è d'accordo.

> v(irum) h(onestum), s(upra)s(criptum) venditore, itum fuisset et paulo post regressum ad publicum, p(raesentibus) q(ui) s(upra) Firmiliano Urso et Fl(avio) Severo Iun(iore) v(iris) l(audabilibus) principalibus sed et Deusdedet exceptore dixerunt: "Sicut praecipit grav(itas) v(estra), perreximus ad Domnicum v(irum) h(onestum), s(upra)s(criptum) venditore, cuique dum a novis eidem instrumenta venditionum simulque et epistulam traditionis ostense relicteque fuissent, ita dedit responsum se easdem Stefano v(iro) h(onesto), for(ensi), scribendas dictasset et ipse in eisdem subter signum fecisset testesque, qui inivi subscribserunt, ipse conrogasse professus est, per quibus se distracsisse, et distracsit, adque tradedisse, et tradidit, his idem Domnicus v(ir) h(onestus) eidem Montano v(iro) c(larissimo), notario sacri vesterii, sub duplariae rei evectionis nomine et rei quoque meliorate ea omnia, quae textus ipsorum instrumentorum venditionum vel epistule traditionis ad singula tenor continent scribtura, quas etiam gestis grav(itatis) v(estrae) allegare desiderat, his actis profitemur (P. Ital. II. 31, III. 2-5).

Il magistrato, accolta la risposta, chiede all'acquirente se accetta.

> Mag(istratus) d(ixit): "Accepta responsionem praesentum Firmiliani Ursi et Fl(avi) Severi Iun(ioris) v(irorum) l(audabilium), principalium, pariterque et Deusdedit except(oris) quid nunc amplius fieri desideratur? (P. Ital. II. 31, III. 6).

Rispondendo, l'acquirente chiede la registrazione.

> Montanus v(ir) c(larissimus), notarius sacri vestearii, dixit: "Quoniam omnia ordine suo, quae ad firmitatem ipsorum

> instrumentorum venditionum vel epistule traditionis roborem pertinebat, rite ademplita sunt, ideoque peto grav(itatem) v(estram), optimi mag(istratus), ut gesta mihi propter monimen meum a conpetenti officio edi iubeatis ex more (P. Ital. II. 31, III.6-7).

Il magistrato procede alla registrazione.

> Pompulius Plautus mag(istratus) dixit: "Ut petisti, gesta tibi propter monimen tuum a conpetenti officio dabuntur ex more" (P. Ital. II. 31, III, 8-9).

Lo stesso magistrato produce l'estratto dal suo protocollo originale, l'*exemplum*, che è il papiro P. Ital. II. 31 e lo sottoscrive.

> Pompulius Plautus magestratus gesta apud me habita recognovi (P. Ital. II. 31, III, 9-10).

4. *L'applicazione dello ius* actorum conficiendorum *in ambito amministrativo. Il caso della emancipazione. Analisi di C.8.48(49).6 e C.8.47(48).11*

Il sistema di registrazione, che ha la sua massima rilevanza nell'ambito degli atti negoziali, riflette i cambiamenti avvenuti dopo Costantino anche in quei settori che già in epoche precedenti erano regolati da procedure di verbalizzazione.

Anche in campo amministrativo si assiste ad una evoluzione in seguito all'ampliamento delle funzioni dell'"*actorum confectio*".

La registrazione degli atti, introdotta in epoca classica per le dichiarazioni di nascita, come si è detto precedentemente[51], venne esteso in epoca postclassica anche ad altri atti quali l'affrancazioni

[51] Si veda *supra,* cap. I, § 2.

di schiavi[52], l'adozione e l'emancipazione[53] e anche in qualche caso di tutela[54].

La procedura consisteva nella verbalizzazione della dichiarazione dell'avente diritto davanti al giudice, dando luogo ad un atto giudiziario, che si qualificava atto pubblico[55].

---

[52] C.7.6.1.2 e 10, a. 531*: "Imp. Iust. A. Iohanni pp.* 2. Sed et si quis inter amicos libertatem dare suo servo maluerit, licebit ei quinque similiter testibus adhibitis suam explanare voluntatem et quod liberum eum esse voluit dicere: et hoc sive inter acta fuerit testificatus sive testium voces attestationem sunt amplexae et litteras tam publicarum personarum quam testium habeant, simili modo servi ad civitatem producantur romanam quasi ex codicillis similiter libertatem adipiscentes. […] 10. Similique modo si dominus inter acta quendam servum filium suum nominaverit, voci eius quantum ad liberam condicionem credendum est. Si enim ipse tali adfectione fuerat accensus, ut etiam filium servum suum nominare non indignetur, et hoc non secreto neque inter solos amicos, sed etiam actis intervenientibus et quasi in iudicii figura nominaverit, quomodo potest eum servum iterum saltem morientem habere? sed producatur et ipse in civitatem romanam, vera liberalitate et non falso sermone domini sui sustentatus. *D. k. Nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis vv. cc.".* Sulla costituzione: P. Voci, *Per la storia della novazione*, in BIDR, 68, 1965, p. 153; M.A. De Dominicis, *La "latinitas iuniana" e la legge Elia Senzia*, in TR, 33, 1965, p. 559; P. De Francisci, *Per la storia della legislazione imperiale durante il principato*, in BIDR, 70, 1967, p. 207; R. Astolfi, *La Lex Iulia et Papia*, Padova, 1970, p. 85; G. Impallomeni, *In tema di vitalità e forma umana come requisiti essenziali alla personalità*, in Iura, 22, 1971, p. 117; H. Ankum, *Quelques remarques sur le fideicommissum d'un usufruit légué dans le droit romain classique*, in RIDA, 24, 1977, p. 151; A.J.B. Sirks, *The lex junia and the effects of informal manumission and iteration*, in RIDA, 30, 1983, p. 226 e ss.; M. Balestri Fumagalli, *"Libertas id est civitas"*, in Labeo, 33, 1987, p. 65; M. Kaser, *Altrömisches Eigentum und "usucapio"*, in ZSS, 118, 1988, p. 159; p. 318; H. Van De Wouw, *Brocardica Dunelmensia*, in ZSS, 108, 1991, pp. 265 e ss.

[53] Per quanto riguarda la legittimazione dei figli naturali per *oblatio curiae*, il § 9 della Nov. Theod. 22.1 "*Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Apollonio praefecto praetorio*. […] 9. Haec sive cum postrema definiat sive cum donationem cuiuslibet quantitatis abita ratione parentum in liberos naturales pater conferat, quod de subeunda sorte curiali seue testamento seu actorum fide constituat, ita ratum esse stabiliterque volumus observari, ut, sive abstinendo hereditatibus sive abdicando donationes naturales liberi curialem voluerint evitare fortunam posteaque paternarum opum vel in solidum vel ex parte reperti fuerint possessores, licet eas alienaverint, omnimodo ad condicionem, in qua pater eos amplificatis opibus esse voluti, etiam inviti cogantur accedere, […] *Dat. XVII kal. Ian. Constantinopoli Eudoxio et Dioscoro conss."* potrebbe far pensare che la legittimazione potesse effettuarsi anche mediante una dichiarazione resa davanti al funzionario competente, ma, come nota G. Luchetti, *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, Milano, 1990, p. 99, nota 45 l'*allegatio* nei *gesta* è da intendersi riferita alla donazione. Secondo una diversa lettura l'*allegatio* nei *gesta* veniva richiesta anche nei casi di offerta alla curia mediante testamento.

Accanto a questa procedura, però, le fonti a nostra disposizione ne rivelano un'altra, di natura amministrativa, che poteva essere compiuta davanti a funzionari che erano anche autorizzati all'*actorum confectio.*

È il caso dell'emancipazione.

In C. 8.48 (49).6, del 531 d.C., Giustiniano definisce l'antica procedura di emancipazione mediante le tre vendite fittizie e successive manomissioni "incomprensibile e offensiva".

> *Imp. Iust. A. Iohanni pp.* Cum inspeximus in emancipationibus vanam observationem custodiri et venditiones in liberas personas figuratas et circumductiones inextricabiles et iniuriosa rhapismata, quorum nullus rationabilis invenitur exitus, iubemus huiusmodi circuitu in posterum quiescente licentiam esse ei, qui emancipare vult, vel ex lege anastasiana[56] hoc facere vel sine sacro rescripto intrare competentis iudicis tribunal vel eos adire magistratus[57], quibus hoc facere vel legibus vel ex longa consuetudine permissum est, et filios suos vel filias, nepotes vel neptes vel deinceps progeniem in potestate sua constitutam a sua manu dimittere et legitima iura omnimodo habere, etsi non specialiter haec sibi servaverit, et peculium donare vel alias res liberalitatis titulo in eos transferre, et eas res, quae adquiri indignantur, per usum

---

[54] C. 5.35.3pr., a. 530: "*Imp. Iust. A. Iuliano pp.* Si pater secundum nostram constitutionem naturalibus liberis in his rebus, quae ab eo in eos profectae sunt, tutorem non reliquerit, mater autem voluerit eorum, sive masculi sunt sive feminae, subire tutelam, ad exemplum legitimae subolis liceat ei hoc facere, quatenus actis sub competenti iudice intervenientibus iuramentum antea praestet, quod ad nuptias non perveniat, sed pudicitiam suam intactam conservet et renuntiet senatus consulti Velleiani praesidio omnique alio legitimo auxilio suamque substantiam supponat. *D. XV k. April. Constantinopoli Lampadio et Oreste vv. cc. conss.*" Sulla costituzione: G. Crifò, *Rapporti tutelari nelle Novelle giustinianee*, Napoli, 1965, in particolare pp. 102 e ss.

[55] J.P. Lévy, *Les actes d'état civil romains*, in RHD, 30, 1952, p. 452; C. Russo Ruggeri, *La datio in adoptionem*, II, *Dalla pretesa influenza elleno-cristiana alla riforma giustinianea*, Milano, 1995, pp. 254 e ss.

[56] C.8.48 (49).5, a. 502. Per la costituzione si veda *infra* nel testo.

[57] I. 1.12.6: "…nostra autem providentia et hoc in melius per constitutionem reformavit, ut fictione pristina explosa recta via apud competentes iudices vel magistratus parentes intrent et filios suos vel filias vel nepotes vel neptes ac deinceps sua manu dimitterent".

> fructum secundum nostrae constitutionis[58] modum detinere et omnia facere, vana tantummodo secundum quod dictum est observatione sublata. *D. k. Nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis vv. cc.* (C. 8.48 [49].6).

Giustiniano abroga, dunque, il sistema di emancipazione classico[59], conferma quello per rescritto imperiale introdotto da Anasta-

---

[58] C.6.61.6.3, a. 529: "*Imp. Iustinianus. A. Demostheni pp.* 3. Cum autem Constantiniana lege cautum erat, si filii familias ab his, qui eos in potestate habent, nexu paterno per emancipationem liberentur, debere patrem tertiam partem bonorum, quae adquiri non solent, quasi remunerationis gratia a filio accipere vel retinere, et ex hac causa iterum pars non minima substantiae liberorum adimebatur, sancimus huiusmodi casu interveniente et emancipatione liberis imposita non tertiam partem dominii rerum minime adquisitarum, sed dimidiam usus fructus apud maiores qui emancipationem donant residere: exceptis et in hoc casu castrensibus et quasi castrensibus tantummodo peculiis, quibus nihil nec ex hac causa diminuitur. Sic enim nec liberis cuiuscumque sexus aliquid dominii auferetur et patribus amplioris patrimonii usus fructus adsignabitur. Recitata septimo miliario in novo consistorio palatii dn.Iustiniani. *D. III k. Nov. Decio vc. cons.*". Il provvedimento costantiniano citato nella costituzione è C. 6.60.1-2 (O. Seeck, *Regesten der Kaiser und Päpste*, cit., pp. 59,4 e 108,35 propone come anno di emanazione il 315 d.C piuttosto che il 319 d.C. dell'edizione Krüger): "*Imp. Constantinus A. conss. praett. tribb. plebis senatui salutem*. Res, quae ex matris successione fuerint ad filios devolutae, ita sint in parentum potestate, ut fruendi dumtaxat habeant facultatem, dominio videlicet earum ad liberos pertinente. 1. Parentes autem, penes quos maternarum rerum utendi fruendique tantum potestas est, omnem debent tuendae rei diligentiam adhibere et quod iure filiis debetur in examine per se vel per procuratorem poscere et sumptus ex fructibus impigre facere et litem inferentibus resistere atque ita omnia agere, tamquam solidum perfectumque dominium et personam gerant legitimam, ita ut, si quando rem alienare voluerint, emptor vel is cui res donatur observet, ne quam partem earum rerum, quas alienari prohibitum est, sciens accipiat vel ignorans. 2. Docere enim pater debet proprii iuris eam rem esse, quam donat aut distrahit: et emptori, si velit, fideiussorem licebit accipere, quia nullam poterit praescriptionem opponere filiis quandoque rem suam vindicantibus. *D. XV k. Aug. Aquileia. Recitata apud Vettium Rufinum pu. in senatu non. Sept. Constantino A. V et Licinio c. conss.*".

[59] L'emancipazione nasce dalla elaborazione giurisprudenziale, dalla *interpretatio* dei *pontefices*, i quali riescono ad adattare le parole di un versetto delle XII Tavole per superare un limite proprio del diritto romano che non prevedeva l'estinzione della *patria potestas* se non per cause naturali. Le dodici Tavole parlavano di perdita della patria potestà come sanzione ad un comportamento sconsiderato del *pater familias*, che aveva venduto mediante *mancipatio* tre volte il *filius familias*. La giurisprudenza pontificale ritenne valido che si potesse vendere fittiziamente il *filius familias* per ottenere non un lucro, ma per consentire al soggetto in potestà di divenire *sui iuris*. Questo risultato si raggiunge non solo mediante delle vendite

sio e dispone una nuova forma, che implica il ricorso dei funzionari imperiali ("…vel sacro rescripto intrare competentis iudicis tribunal vel eos adire magistratus").

È opinione corrente[60] che questa nuova procedura consistesse in una mera dichiarazione resa dal *pater familias* davanti ad un funzionario, il quale si sarebbe limitato a svolgere un'attività di mera ricezione e registrazione della dichiarazione dell'avente la potestà, con la rilevante conseguenza che l'atto sarebbe rimasto un atto privato.

Interpretazione analoga viene data anche per un altro istituto riformato da Giustiniano con la C.8.47(48).11 del 530 d.C., l'adozione, il cui procedimento secondo la dottrina tradizionale[61] sarebbe consistito in una dichiarazione resa dal *pater familias*, in presenza

---

fittizie, occorre anche che, avvenuta la terza *mancipatio* (ne è sufficiente una sola in caso di *filia familias* e *ceteri*) con conseguente estinzione della *patria potestas*, il soggetto, cui era stato venduto fittiziamente il *filius*, rimancipi quest'ultimo al *pater*, il quale riacquistando il *filius in causa mancipii*, lo possa manomettere ottenendo così la qualifica di *parens manumissor*.

[60] P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, I, *Diritto di famiglia*, Milano, 1925 (rist. 1963), p. 82; C. Longo, *Corso di diritto romano, Diritto di famiglia*, Milano, 1934, p. 67; V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1936 (rist. 1966), p. 473; E. volterra, s.v. *"emancipazione"*, in NNDI, 6, 1960, Torino, p. 489; A. Berruti, s.v. *"emancipazione"*, in ED, XIV, 1965, p. 809; B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, p. 246; G. Pugliese, *Istituzioni di diritto romano*, Padova, 1985, p. 816; M. Marrone, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, 1996, pp. 253 e ss.

[61] E. Cuq, *Manuel des Istitutions juridiques des Romains*, Paris, 1917, p. 191; P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, cit., p. 25; R. Costa, *Storia del diritto romano privato*, Torino, 1925, p. 63; B. Biondi, *Il diritto romano cristiano*, III, Milano, 1954, p. 63; G. Branca, s,v. *"adozione"*, in Ed, I, 1958, p. 581; E. Volterra, *La nozione dell'adoptio e dell'adrogatio secondo i giuristi romani del II e del III secolo d.C.*, in BIDR, 69, 1966, p. 152 e ss. (anche in *Scritti giuridici*, II, Napoli, 1991, pp. 616 e ss.); A. Burdese, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 1964, p. 260; A. Guarino, *Diritto privato romano*, Napoli, 1976, p. 564; R. Villers, *Rome et le le droit privé*, Paris, 1977, p. 232; M. Kurylowicz, *"Adoptio plena" und "minus plena"*, in Labeo, 25, 1979, p. 173; Id. *Die justinianische Adoption*, in *Scritti in onore di Antonio Guarino*, 7, Napoli, 1984, p. 3310; B. Albanese, *Le persone*, cit., p. 235; G. Pugliese, *Istituzioni*, cit., p. 814; E. Nardi, *Giustiniano e l'adozione*, in *Estudios Iglesias*, 3, Madrid, 1988, p. 1503 (anche *Scritti minori*, I, Bologna, 1991, p. 687); M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, p. 129; M. Salvadore, *L'adozione di Clodio*, in Labeo, 37, 1992, p. 301 e nota 41; M. Marrone, *Istituzioni*, cit., p. 322; D. Dalla, *Note minime di un lettore delle Istituzioni di Giustiniano. Libro I*, Torino, 1998, p. 167.

del figlio, davanti al giudice competente, che si limitava a verbalizzare la volontà del dichiarante[62].

> "*Imp. Iust. A. Iohanni pp.* Veteres circuitus in adoptionibus, quae per tres emancipationes et duas manumissiones in filio aut per unam emancipationem in ceteris liberis fieri solebant, corrigentes sive tollentes censemus licere parenti, qui liberos in potestate sua constitutos in adoptionem dare desiderat, sine vetere observatione emancipationum et manumissionum hoc ipsum actis intervenientibus apud competentem iudicem manifestare, praesente et eo qui adoptatur et non contradicente, nec non eo qui eum adoptat. *D. V k. Nov. Constantinopoli Lampadio et Oreste vv. cc. conss.* (C. 8.47 [48].11).

Un recente studio[63] ha proposto una chiave di lettura diversa della riforma di Giustiniano sia in tema di emancipazione e di adozione.

L'Autrice, infatti, procedendo dall'analisi della C.8.47(48).11, sostiene che "il procedimento di adozione fosse rimasto […] essenzialmente un procedimento che si perfezionava attraverso l'intervento costitutivo-autoritativo del pubblico potere, e non si fosse affatto trasformato invece, […], in una mera dichiarazione privata, della quale l'autorità pubblica si limitava a prendere nota"[64] e basa la sua teoria su due presupposti. Il primo sul fatto che nella compilazione giustinianea si utilizza la terminologia classica che evidenzia l'i*mperium* del magistrato come elemento qualificante dell'atto[65]; il secondo sulla esplicita qualifica delle fonti dell'*adoptio*, della *emancipatio* e della *manumissio* come atti di giurisdizione[66].

La tesi è convincente e potrebbe essere corroborata dalla stessa C.8.48 (49).6, se quei magistrati, annoverati accanto agli *iudices*,

---

[62] E. Volterra, *La nozione dell'adoptio*, cit., pp. 152 e ss. sostiene che il giudice non è parte attiva nell'atto e che non emana alcun provvedimento autoritativo costitutivo di un rapporto di discendenza fittizia, ma che si limita a ricevere le dichiarazioni delle parti. Con la sua riforma, in definitiva, Giustiniano avrebbe tolto all'istituto dell'adozione il carattere di atto compiuto da una pubblica autorità, riducendolo invece ad un atto meramente privato.

[63] C. Russo Ruggeri, *La datio in adoptionem*, cit., pp. 248 e ss.

[64] *Ibidem*, p. 250.

[65] *Ibidem*, p. 251.

[66] *Ibidem*, p. 255 e ss.

tra i magistrati, davanti ai quali si può compiere una *emancipatio*, fossero coloro che hanno lo *ius actorum conficiendorum*[67].

In tal caso, l'atto non potrebbe essere qualificato come una mera dichiarazione privata, in quanto la presenza del funzionario richiede la necessaria registrazione e certificazione di ciò che è avvenuto alla sua presenza in un pubblico registro.

Nessun dubbio che per compiere un'adozione si possa solo procedere davanti ad un giudice. Giustiniano, con la C.8.47 (48).11, snellisce la procedura dell'*adoptio* prevedendo, al posto del ricorso a tre mancipazioni nel caso del *filius*, le quali si riducono a una mancipazione per i *ceteri*, come era disposto secondo il diritto classico, che colui che abbia intenzione di dare in adozione un suo *alieni iuris* manifesti la volontà davanti al giudice. Solo davanti a costui – la legge non menziona altro funzionario competente – "qui liberos in potestate sua constitutos in adoptionem dare desiderat, […] hoc ipsum actis intervenientibus apud competentem iudicem manifestare".

Ma, per la emancipazione, il discorso sembra essere diverso come si legge in C.8.48(49).6 "qui emancipare vult, vel ex lege Anastasiana, vel […] intrare competentis iudicis tribunal vel eos adire magistratus, quibus hoc facere vel legibus vel ex longa consuetudine permissum est". Pare, infatti, che, in sostituzione della forma classica di emancipazione, abrogata dallo stesso Giustiniano, l'imperatore indichi una serie di procedure esclusive che legittimano la emancipazione, tra le quali[68] viene compresa anche quella di recarsi dai magistrati *quibus hoc facere vel legibus vel ex longa consuetudine permissum est*.

Un problema esegetico, che pone la lettura del provvedimento, interessa l'identità di questi magistrati menzionati accanto agli *iudices* e fa emergere l'ipotesi che quei funzionari possano essere coloro ai quali è stato concesso lo *ius actorum conficiendorum*.

Interpretare la costituzione nel senso che in essa si prospettino diversi modi di emancipare un soggetto, tra i quali quello di ricorrere ad un

---

[67] Per sapere chi siano i magistrati muniti di *ius actorum conficiendorum* si veda *infra* cap. IV.

[68] L'emancipazione può avvenire mediante rescritto secondo la disposizione dell'imperatore Anastasio o davanti al giudice o davanti ai magistrati autorizzati a compiere l'emancipazione.

giudice e quello di presentarsi davanti ad un altro funzionario competente, significa cercare di individuare l'elemento qualificante che permetta di individuare tali magistrati – diversi dagli *iudices* – elemento che potrebbe essere rappresentato dall'*actorum confectio*. In questo caso i funzionari, presso i quali la legge stabilisce che si possa compiere una emancipazione, sarebbero i giudici o i funzionari addetti all'*actorum confectio*.

Questa ipotesi trova un riscontro positivo se si attribuisce alla espressione *adire magistratus* il significato tecnico di "ricorrere in giudizio"[69].

Non si deve dimenticare, infatti, che i magistrati addetti all'*actorum confectio* esercitavano funzioni giudiziarie[70] e anche in questo

---

[69] C. Russo Ruggeri, *La datio in adoptionem*, cit., p. 257 ritiene che solo in questo caso si possa parlare di un intervento autoritativo del funzionario statale. Le fonti, però, rivelano che i funzionari godevano di un potere autoritativo anche senza l'esercizio di una funzione giusdicente, ma grazie allo *ius actorum conficiendorum*. La distinzione può non essere sempre netta a causa del fatto che i funzionari muniti di *ius actorum conficiendorum* esercitavano anche la funzione giusdicente.

[70] Ulteriore conferma a quanto asserito viene offerto da una costituzione in materia di tutela dei diritti in cui si parla di *adire defensorem civitatis*, la C.7.40.2, a. 531: "*Idem (scil. Imp. Iustinianus) A. Iohanni pp*. Ut perfectius omnibus consulamus et nemini absentia vel potentia vel infantia penitus adversarii sui noceat, sed sit aliqua inter desides et vigilantes differentia, sancimus: si quando afuerit is, qui res alienas vel creditori obnoxias detinet, et desiderat dominus rei vel creditor suam intentionem proponere et non ei licentia sit, absente suo adversario qui rem detinet, vel infantia vel furore laborante et neminem tutorem vel curatorem habente, vel in magna potestate costituto, licentia ei detur adire praesidem vel libellum ei porrigere et hoc in querimoniam deducere intra constituta tempora et interruptionem temporis facere: et sufficere hoc ad plenissimam interruptionem. 1. Sin autem nullo poterit modo praesidem adire, saltem ad episcopum locorum eat vel defensorem civitatis et suam manifestare voluntatem in scriptis deproperet. sin autem afuerit vel praeses vel episcopus vel defensor, liceat ei et proponere publice, ubi domicilium habet possessor seu cum tabulariorum subscriptione vel, si civitas tabularios non habeat, cum trium testium subscriptione: et hoc sufficere ad omnem temporalem interruptionem sive triennii sive longi temporis sive triginta vel qudraginta annorum sit. 2. Omnibus aliis, quae de longi temporis praescriptione vel triginta vel quadraginta annorum curriculis constituta sunt sive ab antiquis legum conditoribus sive a nostra maiestate, in suo robore duraturis. *D. XV k. Nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestis vv. cc.*". L'attestazione da parte del funzionario del reclamo del soggetto, che si vede impossibilitato ad esercitare il proprio diritto, ha l'effetto di interrompere la prescrizione. In questo senso si parla di un *adire defensorem et suam manifestare voluntatem* e nel proseguo della legge viene inserito un *proponere publice* con lo stesso valore.

la tesi della Russo Ruggero, che qualifica l'emancipazione un atto di giurisdizione, trova conferma.

Un secondo riscontro positivo potrebbe essere dato dall'individuare nella locuzione *hoc facere* un riferimento alla redazione di atti.

Tale lettura è possibile, specialmente se si confronta questo construtto con il contenuto della costituzione del 502 d.C, emanata da Anastasio, nella quale viene modificato il regime classico dell'istituto.

> *Imp. Anastasius A. Constantino pp*. Iubemus licere parentibus, id est patri avo paterno seu proavo ceterisque ulterius per masculini sexus personas continua generis serie coniunctis, si liberos, quos habent in potestate propria, id est filium filiam, nepotem seu neptem ex filio, pronepotem seu proneptem ceterosque itidem per masculini sexus personas continua generis linea sibi coniunctos, per emancipationem vel absentes et peregre degentes vel in isdem locis seu regionibus et civitatibus commorantes, in iudicio vero non praesentes, iuris sui constituere maluerint, supplicationibus porrectis mereri super hoc divinum oraculum hocque apud competentem iudicem, ad cuius iurisdictionem actus emancipationis pertinet, insinuare superque precibus a semet oblatis apud eum deponere, ut hoc subsecuto et auctoritate praecedente principali plenissimum robur emancipatio sortiatur, et personae, in quas talis liberalitas collata sit, de aliena potestate quasi a parentibus ex emancipatione manumissae liberentur: si tamen ipsae nihilo minus sub gestorum testificatione vel apud eundem iudicem vel apud alium quemlibet proposito parentum suam etiam voluntatem consonare vel ante preces oblatas et sacros apices promulgatos vel postea deposuerint, nisi infantes sint, qui et sine consensu etiam hoc modo sui iuris efficiuntur. *D. XI k. Aug. Constantinopoli Probo et Avieno iuniore conss*. (C.8.48[49].5).

Anastasio introduce la necessità che l'emancipazione in caso di assenza del soggetto da emancipare sia fatta per rescritto imperiale.

La procedura da seguire è la seguente: l'avente potestà che voglia emancipare un suo sottoposto assente deve presentare, davanti a testimoni, una richiesta (*supplicatio*) al giudice competente il quale compie una certificazione della stessa (*insinuari*) e sulla base di questa supplica l'imperatore emana il rescritto (*sacros apices*).

Appare chiaro dal contesto delineato nella costituzione di Anastasio che la dichiarazione del *paterfamilias* è un atto scritto[71] che il giudice certifica e invia all'imperatore, affinché possa decidere in merito alla questione.

Partendo da questo presupposto, Giustiniano, innovando rispetto alla riforma anastasiana, conferisce sia ai giudici che ai funzionari, ai quali è permesso farlo, l'autorità di redigere l'atto stesso di emancipazione.

Se, dunque, fra le varie forme possibili, si opta per l'emancipazione davanti al funzionario, il rescritto imperiale non è necessario, quindi è presumibile che il *paterfamilias* non sia qui tenuto a redigere per iscritto la *supplicatio*, ma possa semplicemente dichiarare oralmente la sua intenzione e che sia compito del funzionario raccoglierla in un atto, ma per fare questo deve avere lo *ius actorum conficiendorum*.

Una conferma indiretta, alla supposizione che i magistrati, ai quali si riferisce la costituzione giustinianea in tema di emancipazione, fossero quelli competenti all'*actorum confectio,* potrebbe venire dal testo giuridico conosciuto con il nome di *Epitome Gai*, opera previsigotica[72], una elaborazione dell'opera classica gaiana, le *Institutiones*[73]

> Quae tamen emancipatio solebat ante praesidem fieri; modo ante curiam facienda est, ubi quinque testes cives Romani in praesenti erunt, et pro illo, qui libripens appellatur, id est stateram tenens, et qui antestatus appellatur, alii duo, ut septem testium numerus impleatur. Tamen quum tertio mancipatus fuerit filius a patre naturali fiduciario patri, hoc agere debet naturalis pater, ut ei a fiduciario patre remancipetur et a naturali patre manumittatur,

---

[71] Forma del rescritto e mancanza di riferimenti nella costituzione che lascino intravedere la possibilità che l'atto sia stato redatto dal giudice.

[72] Sul luogo e sulla datazione, in particolare si veda: H.F. Hitzig, *Beiträge zur Kenntnis und Würdigung des sogenannten westgothischen Gaius*, in ZSS, 14, 1893, pp. 187 e ss.; M. Conrat, *Die Entstehung des westgothischen Gaius*, Amsterdam, 1905, pp. 87 e ss.; B. Kübler, s.v. *"Gaius"*, in PWRE, XIII, 1, Stuttgart, 1910, col. 505; G.G. Archi, *L'Epitome Gai*, Milano, 1937 (ried. Napoli, 1991, con una nota di lettura di C.A. Cannata), pp. 70 e ss. ipotizza che il *Liber Gai* non solo sia stato composto, come generalmente si ritiene, in epoca anteriore al 506 d.C., ma che già prima di quest'epoca fosse conosciuto con individualità sua propria e corresse nell'uso indipendentemente dal genuino testo gaiano o da una possibile elaborazione parafrasastica del medesimo.

[73] Contrario a questa teoria, M. Conrat, *Die Entstehung*, cit., pp. 47 e ss. sostiene che l'opera sia sorta direttamente dal testo delle Istituzioni.

ut, si filius ille mortuus fuerit, ei in hereditate naturalis pater, non fiduciarius succedat (Gai Ep. 1.6.4).

L'organo di fronte al quale si deve compiere una emancipazione, si legge chiaramente nel testo, è la *curia*. Come risulta da altre fonti occidentali coeve e posteriori all'*Epitome*[74], i *curiales*, al pari dei *defensores civitatum*, sono funzionari addetti all'*actorum confectio*[75], e dunque, la fonte previsigotica corrobora l'ipotesi, qui sostenuta, che i magistrati presso i quali si compie l'emancipazione siano i funzionari muniti di *ius actorum conficiendorum*.

Non si può, infatti, escludere, che ciò che la fonte occidentale e, peraltro, pregiustinianea, attesta possa corrispondere anche alla realtà orientale e giustinianea.

L'importanza della riforma giustinianea in tema di emancipazione riveste un ruolo significativo nello sviluppo dello *ius actorum conficiendorum*.

---

[74] Si veda *supra* cap. II, nota 65 l'*Edictum Theodorici* e *supra,* § 3 e cap. II, § 7 i papiri di Ravenna.

[75] Secondo G.G. Archi, *L'Epitome Gai*, cit., pp. 157 e ss., l'opera postclassica testimonierebbe la degenerazione delle formalità classica avvenuta nella procedura di emancipazione. La ragione della sostituzione del *praeses* con la *curia*, quale organo di fronte al quale si sarebbe dovuta compiere la *emancipatio*, va ricercata in una funzione diversa attribuita alla *curia* in materia di emancipazione e nel ruolo sempre più rilevante acquistato dalla *curia* nel campo della *actorum confectio*. Afferma Archi, cit., p. 199, che l'intervento del magistrato, sia preside che pretore, non era secondo le formalità romane richiesto per una necessaria cooperazione della pubblica autorità all'*emacipatio*, intesa questa tanto nel senso più ampio quanto nel più ristretto con cui il termine viene adoperato dall'*Epitome*. Detto intervento era invece determinato dal fatto che, essendo la *manumissio vindicta*, a cui si procedeva dopo ogni *mancipatio*, una *cessio in iure*, era necessario compiere questo atto davanti ad un magistrato fornito di *iurisdictio*. In altre parole il pretore o il preside intervenivano in conseguenza della struttura processuale di determinate formalità, che si dovevano adempiere per emancipare. La ragione, per cui l'*emancipatio* doveva compiersi di fronte a quest'organo cittadino, era una ragione esclusiva di pubblicità e di controllo da parte dell'autorità pubblica. Di opinione contraria C. Russo Ruggeri, *La datio in adoptionem*, cit., p. 78 che, pur non negando il ruolo di primaria importanza svolto dalla curia nel campo della *confectio actorum* sostiene che, accanto a queste funzioni, essa fosse investita anche di una competenza in materia di giurisdizione volontaria cui rapportare l'intervento della *curia* e non già allo *ius actorum conficiendorum*. Recentemente (da citare anche il contributo di H.L.W. Nelson, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gaii Institutiones*,

Anche in campo amministrativo, infatti, il sistema di verbalizzazione raggiunge un punto culminante, comprendendo, tramite lo *ius actorum conficiendorum*, la funzione certificante, che, come si è visto a proposito delle *professiones liberorum*, era sconosciuta in epoca classica.

5. *Segue. Altri casi di applicazione dello* ius actorum conficiendorum *in diritto amministrativo: C.Th. 14.3. 3pr.; C.Th.14.15.2; C.Th. 7.16.3; C.1.55.11; C.2.7.11.1-2; C.2.7.17pr.; C.1.4.32*

Nei paragrafi precedenti, si è visto, come l'ampliamento introdotto dalla cancelleria di Costantino delle funzioni connesse all'attività di registrazione degli atti sia stato recepito e sviluppato anche dai suoi successori[76].

L'applicazione dello *ius actorum conficendorum*, che ha la sua portata innovativa nella registrazione degli atti negoziali, si attua anche nell'ambito amministrativo, in cui riceverà la consacrazione definitiva con Giustiniano.

Prima di allora, però, vi sono testimonianze di diversi interventi imperiali relativi alle competenze dei magistrati in materia di registrazione degli atti, anche se non coordinate a sistema.

Il funzionario, avente lo *ius actorum conficiendorum*, ormai, estende la propria competenza anche alla registrazione e alla certificazione di dichiarazioni relative alle attività negoziali dei soggetti,

---

Leiden, 1981, pp. 125 e ss), si è occupato dell'*Epitome* R. Martini, *Qualche osservazione a proposito della c.d. Epitome Gai*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana – XIV Convegno internazionale in memoria di Guglielo Nocera, Napoli, 2003*, pp. 615 e ss., pubblicando alcune osservazioni di commento alle diverse teorie della compilazione dell'opera, con particolare riferimento alla tesi di Archi ed evidenziando maggiormente l'ipotesi di valorizzare maggiormente il lavoro dei compilatori visigoti, a sostegno dell'esistenza di prove di un modello utilizzato dagli stessi e della veridicità della tesi di Conrat (M. Conrat, *Entstehung*, cit., pp. 26 e ss.) che affermava che certe inserzioni dovessero essere attribuite ai compilatori visigoti sulla base di riscontri con enunciazioni contenute in altre parti della stessa compilazione.

[76] B. Hirschfeld, *Die gesta municipalia im römischer und frühgermanischer Zeit*, Marburg, 1904, pp. 51 e ss.; F. Schupfer, *La pubblicità nei trapassi della proprietà*, cit., pp. 47 e ss.; L. Mitteis, *Römisches Privatrecht bis auf Diokletians*, 1, Leipzig, 1908, pp. 306 e ss.

nei settori più vari e per rispondere a diverse esigenze contingenti non sempre facilmente ricostruibili.

Le fonti forniscono testimonianza di obblighi di dichiarare alla presenza del funzionario che il negozio giuridico è conforme ai requisiti previsti dalla legge per la legittimità dello stesso.

Nel 364 d.C., una legge di Valentiniano I, da cui i compilatori del Codice Teodosiano hanno tratto ben undici brani, prescrive, tra l'altro, in caso di vendita di fondi rustici e urbani di far attestare che le parti del contratto non siano senatori o *officiales*:

> *Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Symmachum praefectum urbi.* Praedia rustica vel urbana, quae possident privato iure pistores, nec senatorem nec officialem comparare permittimus, contractu pari cum aliis non interdicto; quippe mercantes ad venditoris officium vocabuntur super hac emptione aput praefectum annonae testatione deposita. *Dat. IIII non. Iun. Naissi Divo Ioviano et Varroniano conss.* (C.Th. 14.3.3pr.[77].).

Nel 366 d.C., sempre Valentinano I, prescrive che i nautici devono dichiarare per iscritto presso il funzionario competente di aver ricevuto forniture prive di vizi, dichiarazione che dovrà essere comprovata da una ispezione da parte dell'autorità, prima che venga effettuata la registrazione.

> *Imppp. Val(entini)anus, Valens et Gratianus AAA.* ad Iulianum praefectum annonae. Nautici aput curatorem vel magistratuum acta fateantur incorruptas sese species suscepisse eorumque, aput quos deponitur ista testatio, praesens aspectus probet nihil in his

[77] Le altre costituzioni create dal provvedimento di Valentiniano I sono la c. 5, la c. 6 dello stesso libro e titolo C.Th. 14.3 (*De pistoribus et catabolensibus*); dello stesso libro la C.Th. 14.6.2 (*De calcis coctoribus urbis Romae et Costantinopolitanae*); la C.Th. 14.15.1 (*De canone frumentario urbis Romae*) e la C.Th. 14.22.1 (*De saccariis portus Romae*). Inoltre la C.Th. 1.6.2 (*De officio praefect urbis*); la C.Th. 9.40.5 (De poenis); la C.Th. 11.1.8 (*De annone et tributis*) e la C.Th. 15.1.12 (*De operibus publicis*). O. Seeck, *Regesten*, cit., pp. 111,16.; A. Bernardi, *The economic problems of the Roman Empire at the time of its decline*, in SDHI, 31, 1965, p. 165; C. Dupont, *La vente*, cit., pp. 278 e ss., D. Liebs, *Privilegien und Ständezwang in den Gesetzen Kostantins*, in RIDA, 24, 1977, p. 351; P. Voci, *Il diritto ereditario*, cit., pp. 100 e ss.; A.J.B. Sirks, *Late Roman law: the case of dotis nomen and the praedia pistoria*, in ZSS, 108, 1991, pp. 190.

> esse vitii. Quod eo tempore, quo ad sacrae urbis Portum pervenit, praefecturam iugiter observare praeceptum est. *Dat. XVIII kal. Iul. Remis Gratiano A. I. et Dagalaifo conss.* (C.Th. 14.15.2[78]).

Nel 420 d.C., Teodosio II richiede attestazioni da parte di *nautici*, che dichiarano di non esercitare il contrabbando nelle nazioni straniere e di denunciare alle autorità competenti le eventuali aggressioni di pirateria subite.

> *Idem (scil. Impp. Honoris et Theodosius) AA. Eustathio praefecto praetorio*. Saluberrima sanctione decrevimus, ne merces inlicitae ad nationes barbaras deferantur, et quaecumque naves ex quolibet portu seu litore dimittuntur, nullam concussionem vel damna sustineant, gestis apud defensorem locorum praesente protectore seu duciano, qui dispositus est, sub hac observatione confectis, ut, et ad quas partes navigaturi sunt et quod nullam concussionem pertulerunt, apud acta deponant: quorum authenticum nauclerus sive mercator habebit scheda apud defensorem manente. *Dat. XIIII kal. Oct. Constantinopoli d. n. Theodosio A. VIIII et qui fuerit nuntiatus* (C.Th. 7.16. 3[79]).

In questi regolamenti quello che interessa non è tanto che un singolo determinato funzionario esegua un atto, ma il fatto che lo esegua un magistrato con lo *ius actorum conficiendorum*, il quale può registrare la dichiarazione in modo inoppugnabile (come si legge in C.Th. 5.15.20, provvedimento dato da Valentinano I nel 366 d.C., a proposito di enfiteusi: "Super quo possessores apud curatores vel magistratus aut quicumque in locis fuerit, qui conficiendorum actorum habeat potestatem, conveniet, ut et de officii insolentia constet, in quod exercenda vindicta est, et his possit esse consultum").

Tutti i casi citati riguardano dichiarazioni che non contengono alcun atto dispositivo; anche nel caso della vendita del fondo l'oggetto della dichiarazione non è l'atto della vendita, ma l'attestazione che essa si sia conclusa tra determinati soggetti, che la cosa venduta non presenti vizi o che si denunci la pirateria.

---

[78] D.C. Gofas, *"Logoi Probas sitoy" a contribution to the interpretation of an early bizantine fiscal inscription*, in RIDA, 22, 1975, pp. 236 e ss.

[79] Costituzione recepita anche nel Codice di Giustiniano, con C. 12.44(45).1, dove, tuttavia, manca la menzione ai *defensores*.

Altro ambito in cui viene richiesto un comportamento puramente ricettivo del funzionario riguarda le certificazioni in cui viene verbalizzata la professione di fede di un *defensor*, il cui credo religioso assurge a requisito necessario per poter diventare *defensor*. La nomina è affidata ai vescovi, ai *clerici*, agli *honorati*, ai *possessores* ed ai *curiales*, lasciando al prefetto del pretorio il potere di confermare la designazione, come testimonia la costituzione di Anastasio del 505 d.C.

> *Imp. Anastasius A. Eustathio pp*. Iubemus eos tantummodo ad defensorum curam peragendam ordinari, qui sacrosanctis orthodoxae religionis imbuti mysteriis hoc imprimis sub gestorum testificatione, praesente quoque reliogisissimo fidei orthodoxae antistite, per depositiones cum sacramenti religione celebrandas patefecerint, ita enim eos praecipimus ordinari, ut reverentissimorum episcoporum nec non clericorum et honoratorum ac possessorum et curialum decreto constituantur. *D. XIII k. Mai. Sabiniano et Theodoro conss.* (C.1.55.11[80]).

Leone nel 460 d. C. aveva già prescritto attestazioni simili a quelle appena citate per gli *advocati;* al momento di esercitare la professione forense, costoro devono dichiarare di non essere *cohortales*[81], e i loro insegnanti di diritto devono attestarne la preparazione.

> *Imp. Leo A. Viviano pp.* 1. Non aliter vero consortio advocatorum tuae sedis aliquis societur, nisi prius in examine viri clarissimi rectoris provinciae, ex qua oriundus est, praesentibus cohortalibus gesta conficiat, quibus aperte pateat cohortali statui ac fortunae eundem minime subiacere, si praesens vir clarissimus rector provinciae fuerit in eius examine: si vero afuerit, apud defensorem sui oppidi gesta conficiat. 2. Iuris peritos etiam

---

[80] W. Liebeschütz, *The origin of the office of the Pagarch*, in BZ, 66, 1973, p. 40; R. Günther, *Der soziale Charakter des Defensorenamtes in der Spätantike unter besonderer Berücksichtigung*, in Index, 7, 1977, p. 207.

[81] Già nel 436 d.C. (C.Th. 8.4.30) era stato disposto un divieto di accesso dei *cohortales* negli ordini forensi dei massimi tribunali (prefettura pretoriana e urbana). Tuttavia, come chiaramente attesta la successiva ripetuta conferma dello stesso divieto, i *cohortales* avevano continuato ad entrare a far parte dei suddetti ordini forensi. Cfr. più ampiamente A.H.M. Jones, *The later Roman empire 284-602: A social economic and administrative survey*, II, Oxford, 1964, pp. 733 e 1076.

> doctores eorum iubemus iuratos sub gestorum testificatione depromere, esse eum, qui posthac subrogari voluerit, peritia iuris instructum: filios autem togatorum excellentiae tuae, qui vel nunc causas agunt vel futuris temporibus actitaverint, ceteris supernumerariis anteferri. *D. k. Febr. Constantinopoli Magno et Apollonio conss.* (C. 2.7.11.1-2[82]).

Il tema viene ripreso anche in una costituzione successiva di Zenone del 474 d.C., priva di *subscriptio*, in cui si sancisce l'obbligo per l'avvocato, che venga chiamato a ripristinare il numero dei centocinquanta avvocati[83] ammessi ad esercitare la professione presso la prefettura dell'Illirico, di rilasciare attestazione di non essere un *cohortalis* nel caso in cui la nomina intervenga trascorso un biennio dall'inizio della sua pratica forense.

> *Idem (scil. Impp. Leo et Zeno) AA. Paulo pp. per Illyricum*. Iubemus advocationem fori tui culminis in centum quinquaginta, sicut antea constitutum fuerat, advocatus concludi eundemque numerum, quotiens vel professionis fine vel morte vel quocumque casu fuerit imminutus, electione magnificae tuae sedis impleri, ita ut in praesenti quidem et hinc usque ad biennum ad plenitudinem supra definiti numeri subrogandi sine ulla cohortalis aut cuiuslibet deterioris condicionis quaestione succedant: salva videlicet adversus eos apparitionibus si qua competit actione, quam certum est, postquam fisci patronatus officio impleto exierint, evanescere: post lapsum vero biennium foro tuae magnificae potestatis inseri postulantes non aliter nisi sub gestorum confectione minime eos cohortali condicioni subiacere patefactum fuerit, admittantur (C. 2.7.17pr.[84]).

---

[82] W. Schubert, *Die rechtlichen Sonderstellung der Dekurionen (Kurialen) un der Kaisergesetzgebung des 4-6 Jahrhunderts*, in ZSS, 86, 1969, p. 298; R. Andreotti, *Problemi della Constitutio de postulando attribuita all'Imperatore Giuliano e l'esercizio della professione forense nel tardo Impero*, in RIDA, 19, 1972, p. 206.

[83] Il numero chiuso di 150 avvocati era stato fissato in Oriente nel 439 d.C. (Nov. Th. 10.1), ribadito nel 440 d.C. (C.2.7.8) e nel 460 d.C. con la costituzione di Leone di cui *supra* nel testo (C.2.7.11.1-2). Si veda: A.H.M. Jones, *The later Roman empire*, cit., II, p. 728; Andreotti, *Problemi della Constitutio de postulando*, cit., p. 206.

[84] O. Seeck, *Regesten*, cit., p. 124, 1.; W. Schubert, *Die rechtlichen Sonderstellung der Dekurionen*, cit., p. 298.

Altro esempio riguarda le ingiunzioni per le enfiteusi.

> Ὁ αὐτὸς βασιλεύς. Ἐὰν ἐπὶ τρεῖς ἐνιαυτοὺς ὁ μὲν ἐμφυτευτὴς προσφέρῃ τῷ δεσπότῃ τὸν τῆς ἐμφυτεύσεως κανόνα, ὁ δὲ δεσπότης ἀναβάλληται δέξασθαι αὐτὸν ἢ ἐν τῇ βασιλί δι πόλει διάγων ἢ ἐν ἐπαρχίαις, ἐξεῖναι τῷ ἐμφυτευτῇ προσάγειν αὐτῷ τὸ ἐμφύτευμα καὶ μελλούσης περαιοῦσθαι τῆς τριετίας, εἰ μὴ ἀνάσχοιτο λαβεῖν, σφραγίζειν αὐτὸ καὶ ἐπιμαρτύρεσθαι περὶ τούτου ἢ τὸν ἐνδοξότατον ἔπαρχον τῆς πόλεως ἢ τοὺς ἐνδοξοτάτους ἐπάρχους τῶν ἱερῶν πραιτωρί ων ἢ τὸν πρόσφορον ἄρχοντα, ᾧτινι ὑπόκειται ὁ τοῦ χωρίου δεσπότης· [ἢ τὸν πατριάρχην τοῦ δεσπότου δυνάστου ὄντος] ἐν δὲ ταῖς ἐπαρχίαις ἢ παρὰ τῷ ἄρχοντι ἢ ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ ἄρχοντος παρὰ τῷ ἐκδίκῳ τῶν τόπων ἢ παρὰ τῷ ἐπισκόπῳ τῆς πόλεως, καθ᾽ἣν ὁ δεσπότης τοῦ κτήματος διάγει, πράττειν περὶ τούτου, ὥστε καὶ τὴν ἐξ ἑνὸς τῶν εἰρημένων προσώπων προστεθῆναι τῷ πράγματι μαρτυρίαν. (C.1.4.32pr.[85]).

La legge, priva di data, ma da ritenersi giustinianea, giacché la precedente C. 1.4.31 è datata al 531 d.C., conferisce, in provincia, al governatore e, in caso di sua assenza, al vescovo[86] ed all'ἔκδικος τῶν τόπων

---

[85] Costituzione di Giustiniano priva di *subscriptio*, databile tra il 531 e il 534 d.C. Trad. Krüger: "*Idem (scil. Imp. Iustinianus) A*. Si per tres annos emphyteuta domino emphyteusis canonem offert, dominus autem in regia urbe vel in provinciis commoratus eum accipere differt, licet emphyteutae pensionem ei offerre et fine triennii appropinquante, nisi accipere vult, obsignare id et ea de re testationem facere apud gloriosissimum praefectum urbi vel gloriosissimos praefectos praetorio vel competentem magistratum, cui praedii dominus subiectus est [vel patriarcham, si dominus potens est]: in provinciis vel apud praesidem vel praeside absente apud defensorem loci vel apud episcopum civitatis, in qua dominus fundi degit, ea de re agere, ut et unius memoratarum personarum testimonium rei gestae adhibeatur".

[86] Testimonianza che le autorità ecclesiastiche avessero l'*actorum confectio* è provato dal fatto che, ripetutamente il vescovo doveva fungere da rappresentante nel caso in cui funzionari addetti alla redazione degli atti fossero impossibilitati o assenti, come si legge in Nov. 167.1: Φλάβιος Κομίτας Θεόδωρος Βάσσος οἱ μεγαλοπρεπέστατοι ἔπαρχοι τῶν ἱερῶν πραιτωρίων λέγουσιν....ἔνθα δὲ ἂν ἔκδικος μὴ παρῇ, τὸν λαμπρότατον τῆς ἐπαρχίας ἄρχοντα τὰ τοιαῦτα συνιστᾶν ὑπομνήματα προστάττομεν ἢ τὸν ὁσιώτατον τῆς πόλεως ἱερέα, ὑφ᾽ἣν ἡ κτῆσις ἐστίν, ὑπὲρ ἧς τὰ τοιαῦτα πράττειν, εἰ πολλῷ τυκὸν ὁ τῆς ἐπαρχίας ἡγούμενος ἀπολείποιτο τῶν τόπων, ἐν οἷς ἡ παραδόσις γίνεται. ἔν δὲ τῇ βασιλίδι ταύτῃ πόλει καὶ τοὺς καλουμένους ἐκβιβασμοὺς καὶ τὰ ὑπὲρ τῶν παραδόσεων συνιστάμενα ἐκμαρτύρια ὁποῖον ἱκανὴν διδόναι τοῖς παρειληφόσιν ἡγούμεθα. [Trad. Schröll: „*Flavius Comitas Theodorus Bassus magnificentissimi praefecti sacrorum praetoriorum haec edicunt.* 1. … Ubi vero defensor non adest, clarissimum provinciae praesidem eiusmodi acta conficere iubemus aut sanctissimum eius urbis

l'incarico di ricevere le dichiarazioni degli interessati, in merito alla loro volontà di pagare i canoni enfiteutici, nonostante il rifiuto del locatore.

6. *Conclusioni*

Con il presente lavoro si è cercato di delineare l'evoluzione che la registrazione degli atti, l'"*actorum confectio*", ha avuto nel corso della storia romana, dall'epoca classica all'epoca giustinianea.

Il momento centrale di questa evoluzione risale all'obbligatorietà della registrazione dell'atto negoziale, introdotta dalla cancelleria di Costantino con la riforma sulla donazione.

È da quel momento che il concetto di verbalizzazione acquista nuovi significati.

---

sacerdotem, sub qua possessio est, de qua talia fiunt, si forte praeses provinciae longe absit ab illis locis, in quibus traditio fit. In hac autem regia urbe et executiones quae vocantur et attestationes de traditione confectae accipientibus idoneam auctoritatem dare putamus …] ". Inoltre il vescovo poteva anche redigere gli atti in forza di un suo diritto (C. 1.4.26.pr.-2) Per quanto se ne sa, però, lo *ius actorum conficiendorum*, non venne espressamente conferito a nessun funzionario degli organi ecclesiastici. Nessun argomento decisivo si evince da una costituzione del 524 di Giustino. C.1.3.40: "*Imp. Iustinus A. Archelao pp*. Repetita promulgatione non solum iudices quorumlibet tribunalium, verum etiam defensores ecclesiarum huius almae urbis, quos turpissimum insinuandi ultimas deficientium voluntates genus irrepserat, praemonendos censemus, ne rem attingat, quae nemini prorsus omnium secundum constitutionum praecepta quam census magistero competit. Absurdum etenim clericis est, immo etiam opprobrium, si peritos se velint disceptationum esse forensium: feriendis temeratoribus huius sanctionis poena quinquaginta librarum auri. *D. XIII k. Dec. Costantinopoli Iustino A. II et Opinione conss*.". L'imperatore Giustino vuole con questa costituzione essenzialmente proibire che a Costantinopoli i *defensores ecclesiarum* sottraggano alla cancelleria del *magister census* il remunerativo negozio dell'apertura dei testamenti, come mostra il confronto con la C. 6.23.23 del 524 d.C., che riporta il testo dello stesso provvedimento in una versione più ampia. C. 6.23.23: "*Imp. Iustinus A. Archelao pp.* Consulta divalia, quibus considerate prospectum est, ne voluntates ultimae deficientium in hac regia urbe confectae apud alium aperiri possint quam virum clarissimum pro tempore census magistrum, monumentis intervenientibus pro iuris ordine, neve in hereditate, cuius summa centum aureorum pretium non excedit, mercedis quicquam aut sumptuum censum administrantes aut censualis apparitio super intimandis isdem elogiis audeant adsequi, firma nunc quoque edicimus ac *repetita promulgatione non solum iudices quorumlibet tribunalium, verum etiam defensores ecclesiarum, quos turpissimum intimationis genus inrepserat, praemonendos censemus, ne rem attingant, quae nemini prorsus omnium secundum constitutionum praecepta quam census magistro competit. Absurdum est namque, si promiscuis actibus rerum turbentur officia et alii creditum*

Se in epoca classica "verbalizzare" identifica una procedura che comporta la registrazione di un atto avvenuto alla presenza del funzionario limitatamente all'ambito processuale e amministrativo, in epoca postclassica la stessa operazione amplia e supera questi confini.

La verbalizzazione, dopo Costantino, non è più solo una mera registrazione, ma assume anche una funzione certificante.

L'*insinuatio*, termine con cui nelle fonti dall'epoca di Leone s'identifica la procedura di registrazione e certificazione, diventa un elemento necessario non solo per le donazioni, ma anche per altri negozi giuridici, quali, in determinate situazioni, la compravendita e il testamento.

Il funzionario competente alla tenuta del registro è chiamato non solo a verbalizzare l'atto, ma a partecipare alla sua costituzione.

Sembra dunque essere la ricezione e registrazione degli atti negoziali presso un pubblico ufficio l'elemento innovativo che ha determinato un cambiamento nel concetto di verbalizzazione in diritto romano.

Tale teoria permetterebbe di ricondurre alla legislazione romana postclassica i prodromi di una funzione certificante che trova la sua piena definizione e attuazione in epoca moderna nello Stato di diritto.

Il controllo che lo Stato moderno esercita sulla confezione di certi atti (compravendita di beni immobili, donazioni superiori ad un certo valore ecc.) imponendo la scrittura e la registrazione della stessa presso

---

alius subtrahat, ac praecipue clericis, quibus opprobrium est, si peritos se velint disceptationum esse forensium: poena etiam feriendis temeratoribus praesentis sanctionis quinquaginta librarum auri. Nec enim concedendum est, ut suprema vota deficientium eversionis quicquam ex incongrua insinuatione contrahant, dum res ab incongruis usurpatur audacter. *D. XIII k. dec. Constantinopoli Iustino A. II et Opilione conss*". Se la frase "absurdum etenim clercis est, immo etiam opprobrium, si peritos se velint disceptationum esse forensium" della C.1.3.40 viene motivata con il succitato divieto di non concedere lo *ius actorum conficiendorum* agli ecclesiastici, non si spiega, perché, per citare il più ovvio degli esempi, debba essere richiesta da parte degli ecclesiastici per la *episcopalis audientia* una conoscenza approfondita delle *disceptationes forenses*. Sull'ampiezza dell'*actorum confectio* degli ecclesiastici si posseggono numeroso sicure notizie da libri giuridici e una prova di valore discutibile dal *Liber pontificalis* [*Liber pontificalis*, in MGH, Berlin, 1878 (ed. anast., München, 1982)]. Dalle notizie tratte dai libri giuridici emerge che il vescovo può mettere a verbale un'accusa sussidiaria (C. 7.40.2, a. 531; Nov. 128.23 del 545 d.C), deve partecipare alla costituzione dei *gesta* riguardanti la nomina di tutori (C. 1.4.30 del 531 d.C); inoltre che egli in qualità di rappresentante può mettere a verbale una *traditio* (*Edicta Praefectorum Pretorio*, ed. Zachariae, *Anekdota*, 2), così come può intervenire nella enfiteusi di un fondo ecclesiastico (C. 1.4.26 del 530 d.C; Nov. 120.6.2 del 544 d.C.).

gli uffici competenti potrebbe avere origine nella concessione che Costantino fece ad alcuni magistrati dello *ius actorum conficiendorum*.

È opportuno, certamente, evitare facili quanto fallaci comparazioni solo sulla base della constatazione che oggi come nel Basso Impero sia richiesta la presenza di un pubblico funzionario per la redazione di un atto.

La distanza tra la registrazione e certificazione degli atti in epoca postclassica e in epoca moderna è rilevante e imprescindibile, ma è indiscutibile che l'introduzione della certificazione degli atti negoziali ha prodotto un cambiamento i cui effetti sono stati efficacemente recepiti in epoca moderna.

Le fonti a partire dal IV secolo d.C. sembrano testimoniare un uso diverso dell'espressione *acta conficere* e ciò avrebbe significato un momento di cesura tra la registrazione degli atti in epoca classica e in epoca postclassica.

Con Costantino è indubbio che il concetto di verbalizzazione muti. Il funzionario munito di *ius actorum conficiendorum* ha poteri più ampi di quelli del suo predecessore di epoca classica: egli ha ora anche una funzione certificante.

L'annotazione in un registro pubblico, che caratterizzava la registrazione in epoca classica e che rispondeva ad esigenze conservative della memoria dell'attività del magistrato e della quale si potevano richiedere copie a fini probatori, può diventare in epoca postclassica autenticazione di ciò che è stato detto.

La registrazione con funzione di certificazione non è più un elemento probatorio, ma diventa elemento costitutivo dell'atto e l'atto, poiché è inserito in un pubblico registro, acquista la forza propria di un atto pubblico.

Tale esigenza di garanzia e di certezza, ancorché legittimata dalla cancelleria imperiale, è probabile sia stata avvertita già da una prassi, che, pur sviluppandosi in Oriente, risulta ampiamente e profondamente radicata in Occidente, dove i papiri di Ravenna, rappresentano una preziosa testimonianza di quell'equilibrio tra tradizione e norma, che è giunto fino a noi.

Purtroppo, per quanto riguarda i magistrati competenti, le fonti non sono chiaramente esplicite e l'ultimo capitolo del presente lavoro sarà dedicato all'analisi delle fonti che ci aiutano ad individuare chi siano questi funzionari.

Capitolo IV

I MAGISTRATI MUNITI DI *IUS ACTORUM CONFICIENDORUM*

1. *Premessa. I magistrati muniti di* ius actorum conficiendorum. *Gotofredo e l'*interpretatio *visigotica*

Il nuovo significato attribuito all'*actorum confectio* dalla norma costantiniana pone degli interrogativi in relazione a chi debba spettare il diritto a ricevere gli atti, dal momento che non si tratta più solamente di una mera verbalizzazione, ma anche di un'attività con funzione certificante. Tutti i magistrati hanno lo *ius actorum conficiendorum*, per la semplice ragione che tutti *acta conficiunt*? O questo diritto che attribuisce all'*actorum confectio* anche una funzione certificante è una prerogativa di pochi? Purtroppo, nella costituzione in cui per la prima volta si suppone sia stato usato il termine non vi sono risposte a questi quesiti.

Nella C.Th. 2.4.2 si dice solamente che la *denuntiatio* deve essere presentata "apud provinciarum rectores[1] vel apud eos, quibus actorum conficiendorum ius". Il testo della costituzione non fornisce alcuna indicazione sui funzionari muniti dello *ius actorum conficiendorum*, dichiarando unicamente che la *litis denuntiatio* può essere portata presso i governatori delle province o presso i magistrati che hanno il diritto di *acta conficere*[2].

---

[1] M.A. von Bethmann-Hollweg, *Der römische Zivilprozess*, III, Bonn, 1866 (ed. anast. Aalen, 1959) p. 176 e ss.

[2] Nel III secolo d.C. in Egitto le notificazioni negli ordinari processi di conventi come anche nel processo intentato a causa di un documento esecutivo venivano compiute attraverso l'intervento di un funzionario locale, lo stratega, più tardi, nel V secolo d.C. il *defensor civitatis* (U. Wilcken, L. Mitteis, *Grundzüge und Chrestomatie der Papyruskunde*, I, 2, Stuttgart, 1912 (ed. anast. Hildesheim,

CICU TAROZZI_corr.indd 131 12-12-2006 13:15:00

Nell'*interpretatio* visigotica si legge il nome dei *defensores* tra i funzionari citati nella costituzione:

> INTERPRETATIO: Contestari apud rectores provinciae vel defensores aut omnes, apud quos gesta conficiuntur, litem iubemus, ne ullus nomen absentis aut mortui vel qui non potuerit inveniri in litis contestatione recipiat, ne falsitatis inveniatur occasio.

Ed è sulla base della *interpretatio* che Gotofredo[3] inserì tra coloro che avevano lo *ius actorum conficiendorum* i *defensores civitatum*, ma la prima menzione del *defensor civitatis* con funzioni certificanti in un provvedimento normativo sembra essere stata fatta dalla costituzione[4] di Onorio del 409 d.C., sopra esaminata, contraddicendo così l'affermazione di Gotofredo.

In realtà la menzione dei *defensores* nella *interpretatio* non proverebbe in ogni caso l'attribuzione a loro di questo diritto già in epoca costantiniana, ma, semmai, solo il fatto che tali funzionari godevano di questa specifica funzione nel VI secolo d.C., nella parte occidentale dell'impero ormai ricompressa nel regno visigoto[5].

Inoltre, l'attribuzione dello *ius actorum conficiendorum* al *defensor civitatis* già in epoca costantiniana risulterebbe essere anacro-

---

1963), pp. 36; A. STEINWENTER, *Studien zum römischen Versäumnisverfahren*, München, 1914, p. 23). A costui veniva presentato l'atto di citazione da notificare in più esemplari: uno veniva inserito nel καταχωρισμός, il registro, di questo funzionario, uno veniva inviato al convenuto e uno, provvisto del contrassegno della notificazione, veniva restituito al richiedente. Lo stratega possedeva anche nel suo καταχωρισμός un elenco di tutte le notifiche da lui inoltrate. Questa procedura si ritrova abbastanza verosimilmente anche nella costituzione di Costantino del 322 d.C., la C.Th. 2.4.2. Secondo la costituzione C.Th. 2.4.2 la *litis denuntiatio* poteva essere notificata attraverso il tribunale o attraverso un funzionario con lo *ius actorum conficiendorum*.

[3] I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, Lipsiae, 1738, I, 11.

[4] Per il testo e l'analisi della costituzione si veda *infra*, § 3.

[5] La presenza di *defensores* muniti di *ius actorum conficiendorum* è attestata anche nel regno degli Ostrogoti. Si legga E.Th. 52: "Si vero predium rusticum aut urbanum quisquam libero arbitrio conferre voluerit, scriptura munificentiae etiam testium subscriptiones roborata, gestis municipalibus allegetur, ita ut confectioni gestorum praesentes adhibeantur tres Curiales, aut Magistratus, aut pro Magistratu Defensor civitatis cum tribus Curialibus, aut Duumviri, vel Quinquennalis: qui si defuerint, in alia civitate quae habuerit, allegationis firmitas impleatur, aut apud iudicem eiusdem provinciae quod donatum fuerit, allegetur". E.Th. 53: "De traditione vero quam

nistica[6], dovendosi far risalire l'origine di questa magistratura alla seconda metà del IV secolo d.C., secondo l'opinione più accreditata, al noto provvedimento di Valentiniano I del 368 d.C[7].

---

sempre in locis secundum leges fieri necesse est, si Magistratus, Defensor aut Quinquennales forte defuerint, ad conficienda introductionum gesta, tres sufficiant Curiales, dummodo vicinis scientibus impleatur corporalis introductionis effectus". Sulla presenza dei *defensores civitatum* nel regno degli Ostrogoti: Th. Mommsen, *Gesammelte Schriften*, VI, Berlin, 1910 (ed. anast., 1965), p. 433, nota 6; E. Chénon, *Étude sur la Defensio Civitatis*, in RHD, 13, 1889, p. 517 e ss., note 5 e 1; C.H. Baale, *Über den defensor civitatis*, Amsterdam, 1904, p. 15 e nota 2; V. Mannino, *Ricerche sul "defensor civitatis"*, Milano, 1984, p. 31 e p. 155 e ss. Nell'*Edictum Theodorici* vengono menzionati anche i *curiales* quali magistrati addetti all'*actorum confectio*. Non avendo trovato altre testimonianze a conferma del conferimento dello *ius actorum conficiendorum* ai *curiales*, eccettuati i papiri ravennati e l'*Epitome Gai* (Gai Ep. 1.6.4), è presumibile supporre che tali magistrati fossero investiti di questa funzione solo nel regno degli Ostrogoti (C. Sanchez-Albornoz, *Estudos Visigotos*, Roma, 1971, pp. 31 e ss. e 40 e ss.; G.G. Archi, *L'Epitome Gai*, *L'Epitome Gai*, Milano, 1937 [ried. Napoli, 1991, con una nota di lettura di C.A. Cannata], pp. 157 e ss.).

[6] A dire il vero, esiste una costituzione di Costantino, del 319 d.C., in cui si menziona un *defensor* incaricato di ricercare e di ricondurre alla città di appartenenza gli schiavi pubblici fuggiti: C. 6.1.5 "*Idem (scil. Imp. Costantinus) A. ad Ianuarium*. Mancipia diversis artibus praedita, quae ad rem publicam pertinent, in isdem civitatibus placet permanere, ita ut, si quis tale mancipium sollicitaverit vel avocandum crediderit, cum servo altero sollicitatum restituat, duodecim solidorum summa inferenda rei publicae illius civitatis, cuius mancipium abduxit: libertis quoque artificibus, si sollecitati fuerint, cum eadem forma civitati reddendis: ita ut pro fugitivo servo, si sollicitudine defensoris non fuerit requisitus et revocatus, idem defensor duo vicaria mancipia exigatur, nec beneficio principali nec venditiones in eius persona iam de cetero valituris. *Dat. XVI k. Mart. Constantino A. V et Licinio C. conss.*». Ma C. 6.1.5 sarebbe frutto di un'interpolazione secondo C.H. Baale, *Über den defensor civitatis*, cit., p. 2 che aderisce alla tesi di O. Seeck, s. v. "*defensor*", in PWRE, IV, Stuttgart, 1900, col. 2366) secondo cui Triboniano avrebbe sostituito nel testo il *defensor* (*civitatis*) al *curator* (*civitatis*). Tale linea di pensiero è stata seguita anche da L. Mitteis, *Neue Urkunden*, in ZSS, 30, 1909, p. 401 e da J. Partsch, *Der Defensor Civitatis: zur Frühgeschichte des Defensorenamts*, in SHAW, 10, 1916, p. 48. Più difficile confutare un papiro del 332 d.C. (P. Oxy. XII 1426) in cui si parla di un ἔκδικος, in relazione alla nomina di un operaio, fortemente indiziante verso lo svolgimento di un'attività amministrativa di natura certificante. L'impasse causata da questo documento può essere superata riferendo tale indicazione dell'ἔκδικος a prodromi della *defensio civitatis*, la quale secondo alcuni autori avrebbe trovato un precedente in una magistratura locale, almeno per quanto riguarda l'Egitto.

[7] C.Th. 1.29.1 "*Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Probum praefectum pretorio*. Admodum utiliter edimus, ut plebs omnis Inlyrici officiis patronorum contra potentium defendatur iniurias. Super singulas quasque praedictae dioeceseos civitates aliquos idoneis moribus quorumque vita anteacta laudatur tua sinceritas ad

Peraltro numerosi autori sottolineano come in costituzioni imperiali precedenti al 368 d.C. sia testimoniata la presenza quanto meno di prodromi di quello che poi sarà il *defensor civitatis*[8].

In una posizione intermedia tra coloro che asseriscono che già in epoca costantiniana si hanno testimonianze sulla presenza di *defensores civitatum* e coloro che lo negano[9], si pone Kaser[10] che, con mag-

---

hoc eligere curet officium, qui aut provinciis praefuerunt aut forensium stipendiorum egere militiam aut inter agentes in rebus palatinosque meruerunt. Decurionibus ista non credat; his etiam, qui officio tui culminis vel ordinariis quibuscumque rectoribus aliquando paruerint, non committat hoc munus; referatur vero ad scientiam nostram, qui in quo oppido fuerint ordinati. *Dat. V k. Mai divo Ioviano et Varroniano conss.”*. La scoperta di nuovi papiri del IV secolo d.C. ha dato un importante contributo all’analisi su eventuali prodromi dei *defensores civitatis*, facendo luce sulla situazione storica esistente prima dell’intervento normativo di Valentiniano I. A tal proposito B.R. Rees, *The defensor civitatis in Egypt*, JJP, 6, 1952, pp. 77 e ss, affrontando la problematica degli eventuali rapporti tra le funzioni svolte dall’ἔκδικος e dal σύνδικος, il δεφήνσωρ e il *defensor* della legislazione imperiale, ha concluso che la vera differenza tra il procuratore municipale ed il più tardo *defensor* della legislazione imperiale risulterebbe dal fatto che il secondo esercitava un diritto di cui era privo il primo, il diritto, cioè, di giudicare nelle cause di minor valore, un diritto conferitogli *de iure* nel 368 d.C.

[8] Tra gli Autori che sostengono l’esistenza di prodromi del *defensor civitatis* della legislazione imperiale: F.J.M. Raynouard, *Histoire du droit municipale en France sous la domination romaine et sous les trois dynasties*, I, Paris, 1889, p. 71; E. Levy, *Études sur la vie municipale de l’Asie mineure*, in Reg, 12, 1899, pp. 274 e ss.; L. Mitteis, *Neue Urkunden*, cit., p. 401; L. Mitteis, U. Wilcken, *Grundzüge und Chrestomathie*, cit., pp. 80 e ss.; P. Vinogradoff, *Social and Economic Conditions of the Roman Empire in the Fourth Century*, in CMH, I, 1911 (rist. 1975), p. 565; J. Partsch, *Der Defensor Civitatis*, cit., p. 48; F. Abbott, A.C. Johnson, *Municipal Admnistration in the Roman Empire*, Princeton, 1926, p. 92; A.H.M Jones, *The Greek City from Alexander to Justinian*, Oxford, 1940, pp. 358 e ss.; B.R. Rees, *The defensor civitatis*, cit., pp. 77 e ss.; P. Petit, *Libanius et la vie municipale à Antioche au IV^ siècle après J.C.*, Paris, 1955, pp. 81 e ss.; V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1957 (rist. 1977), p. 317; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli, 1975, pp. 452 e ss.; A.K. Bowman, *The Town Councils of Roman Egypt*, in *American Studies in Papirology*, 11, 1971, pp. 46 e ss.

[9] Tra gli Autori che negano l’esistenza di prodromi del *defensor civitatis* nella legislazione imperiale; E. Chénon, *Étude historique sur le defensor civitatis*, cit., pp. 324 e ss., W. Liebenam, *Städteverwaltung im römischen Kaiserreich*, Leipzig, 1900 (ed. anast. Roma, 1967), pp. 301 e ss.; C.H. Baale, *Über den defensor Civitatis*, cit., pp. 4 e ss.; O. Seeck, *Geschichte des Untergangs der Antiken Welt*, II, Stuttgart, 1921, pp. 174 e ss., O. Wenger, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953, pp. 53; R. Ganghoffer, *L’évolution des institutions municipales en Occident et en Orient au Bas-Empire*, Paris, 1963, pp. 155 e ss.; G. Lallemand, *L’administration civile de l’Égypte de l’avènement de Dioclétien à la création du diocèse (284-382)*, Bruxelles, 1964, p. 193; M.A. von Bethmann-Hollweg, *Der römische Zivilprozess*, III, cit., pp. 107 e ss.;

gior prudenza, si è limitato ad affermare solo che ad un certo punto al *defensor civitatis* venne attribuito lo *ius actorum conficiendorum*.

La questione, dunque, a chi Costantino abbia conferito lo *ius actorum conficiendorum* non è tuttora risolta. La disamina, tuttavia, di altre costituzioni dello stesso imperatore in cui sia possibile trovare un'esplicita menzione dei magistrati competenti a certificare l'atto, potrebbe costituire l'unica strada per scoprire quali fossero i magistrati ai quali Costantino si riferiva nella sua costituzione.

2. *I magistrati municipali e il* curator civitatis. *C. 1.56.2: i magistrati municipali e lo* ius actorum conficiendorum. *Problemi di interpretazione, confronto con la C. 11.65.4 Teoria di B. Hirschfeld*

Secondo Steinwenter[11] la prova che, nel provvedimento costantiniano riportato in C.Th.2.4.2, i magistrati muniti di *ius actorum conficiendorum* siano quelli municipali verrebbe da altre due costituzioni di Costantino.

O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig, 1885, p. 896; Th. Mommsen, *Gesammelte Schriften*, cit. (rist. anast. cit.), pp. 433 e ss.; P. De Francisci, *Storia del diritto romano*, III, 1, Milano, 1943, pp. 151 e ss.; D. Nörr, *Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit*, in *Münchner Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte*, 50, 1969, p. 21, nota 62; A. Guarino, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1975, p. 521.

[10] M. Kaser, K. Hackl, *Das römische Zivilprozess*, München , 1996, pp. 105 e ss.

[11] A. Steinwenter, *Beiträge zum öffentliche Urkundenwesen der Römer*, Graz, 1915, pp. 33 e ss.

[12] Cfr. le fonti che Steinwenter cita a sostegno della sua tesi: C.Th. 12.1.77, a. 372; C.Th. 12.1.151, a. 396; C.Th. 9.2.5, a. 409; C.Th. 12.1.169, a. 409; C.Th. 12.1.174, a. 412; C.Th. 8.12.8.1, a. 415; C. 1.57.1, a. 469. Ripercorrendo la storia di questa magistratura, si ricordi che l'ordine tra i magistrati municipali era quello tradizionale, duoviri con i maggiori poteri amministrativi ed i superstiti poteri giurisdizionali, compresi quelli della cosiddetta giurisdizione volontaria e la *datio tutoris*, edili con funzioni concernenti la città ed i suoi monumenti, strade, luoghi pubblici ed opere relative, questori con funzioni fiscali. Questo ordinamento esisteva nei municipi e nelle colonie romane, mentre nelle città dell'Oriente ellenistico continuarono a vivere le magistrature locali, sebbene talvolta più di nome che di fatto. Non si hanno prove copiose dall'Oriente, ma i documenti egiziani attestano il sopravvivere degli antichi organi, pritani, gimnasiarchi, conessi con le loro competenze (A.H.M. Jones, *The later Roman empire 284-602: A social economic and administrative survey*, III, Oxford, 1964, pp. 228 e ss.; P. Petit, *Libanius*, cit., p. 81 e ss.). Tuttavia i poteri dei magistrati non rimasero gli stessi e subirono gravi limitazioni nel corso del tempo, in larga misura derivanti dalla istituzione del *curator rei publicae* e poi del *defensor civitatis*.

La prima sarebbe quella della riforma della donazione del 323 d.C. riportata nei *Fragmenta Vaticana,* 249.8[13]:

> Quod si iudex aberit, cui summa provinciae commissa est, mandetur istud magistratuum actis, atque ut nullus sit subiciendi aut surripiendi locus, cum alterutri commodum sit, eorum exemplis idem magistratus adscribant. Sic enim conscientia multorum, monumentis iudiciorum ac populorum perscriptis aut litium causa pervulgatis omnibus fides abstrusior non erit.

La seconda sempre del 323 d.C.[14], riportata nel Codice Teodosiano.

> *Idem (scil. Imp. Constantinus) A. ad Cassium praefectum urbi*. Promulgatum dudum est donationes nullo alio modo firmas posse detineri, nisi apud actorum contestationem confectae fuerint. Sed quia multi aliena vel non pleno iure ad se pertinentia donantes extra patriam et provinciam, in qua possident, acta conficiunt, placet, ut nulli liceat extra provinciam laremque suum donationum instrumenta apud acta allegare, sed in quo domicilium habuerit adque possessiones constitutae sunt, aput suum ordinarium iudicem vel, si eum abesse contigerit, aput curatorem municipalesve eiusdem civitatis. Nam si hoc praetermissum fuerit, nullam firmitatem habere donationes sancimus. *Dat. kal. Mai. Roma Sabino et Rufino conss.* (C.Th. 8.12.3).

La prima norma, il cui testo è inserito anche nel Codice Teodosiano, come prima costituzione del titolo dodicesimo dell'ottavo libro[15], dedicato alle donazioni, riguarda la riforma di Costantino in materia di donazione[16]; la seconda, relativa anch'essa alla donazione è la terza costituzione del medesimo titolo e conferma la volontà imperiale nel mantenere i requisiti della donazione introdotti dalla sua riforma.

Entrambe le costituzioni, già ampiamente analizzate in precedenza, asseriscono la competenza del magistrato municipale, e la C.Th. 8.12.3 anche del *curator*, a registrare l'atto in caso di assenza dello *iudex* a svolgere il compito.

---

[13] Per l'analisi della costituzione e dei problemi relativi alla datazione si veda *supra*, cap. II, § 2.

[14] Per la datazione si veda *supra*, cap. II, § 2.

[15] Per la datazione di C.Th. 8.12.1 si veda *supra*, cap. II, § 2.

[16] Si veda *supra*, cap. II, § 2.

Secondo B. Hirschfeld[17] queste costituzioni confermerebbero la sua teoria in base alla quale, i *magistratus* avrebbero in origine esercitato lo *ius actorum conficiendorum* come rappresentanti degli *iudices ordinarii,* e che solo nel 366 d.C. sarebbe stato concesso loro tale diritto non più in via sussidiaria.

L'Autore, affermando ciò, si riferisce ad una costituzione di Valentiniano I, secondo cui, appunto, l'imperatore avrebbe conferito lo *ius actorum conficiendorum* ai magistrati municipali nel 366 d.C.

> *Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanianum*. Magistratus conficiendorum actorum habeant potestatem. *D. XIII k. Ian. Gratiano np. et Dagalaifo conss.* (C. 1.56.2).

Ma, si ponga a confronto questa costituzione con quella contenuta in C.11.65. 4, tratta da C.Th. 5.15.20[18]:

---

[17] B. Hirschfeld, *Die Gesta municipalia in der römischen und frühgermanischen Zeit*, Marburg, 1904, pp. 50 e ss. L'Autore, sostiene non solo che lo *ius actorum conficiendorum* sia stato conferito ai magistrati municipali per la prima volta nel 366 d.C., ma anche che il contenuto dello stesso coinciderebbe con la verbalizzazione degli atti, tesi non sostenibile in quanto Hirschfeld dimentica che anche prima del 316 d.C. i magistrati municipali tenevano il verbale, secondo quanto attesta la *Lex Malacitana*. Secondo A. Steinwenter, *Beiträge*, cit., pp. 33 e ss.) si potrebbe attribuire alla costituzione di Valentiniano I il senso, che solo dal 366 d.C. lo *ius actorum conficiendorum* dei magistrati municipali non era più inteso solo come diritto di tenere il verbale, ma questa interpretazione, però, come nota lo stesso Steinwenter non trova conferma nelle costituzioni di Costantino esaminate, nelle quali il diritto dei magistrati di *acta conficere*, non comporta solo la verbalizzazione. Steinwenter giunge, quindi, alla stessa conclusione che si è tracciata nel testo.

[18] La costituzione ci è pervenuta anche dal Codice Teodosiano, nel libro quinto, titolo quindicesimo, sotto la rubrica *De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponantur*, C.Th. 5.15.20: "*Idem (scil. Impp. Valentinianus et Valens) AA. ad Germanianum comitem sacrarum largitionum.* Placuit, ut emphyteuticorum fundorum patrimonialiumque possessores, quo voluerint, quo potuerint tempore et quantum habuerint pensionis paratum, dummodo non amplius quam in tribus per singulos annos vicibus, officio rationalis adsignent ac de suscepto ab eodem securitatem eodem die pro more percipiant, modo ut intra ianuariarum iduum diem omnis summa ratiociniis publicis inferatur: gravissimae poenae subdendo officio, si cuiquam quolibet anni tempore, dummodo nequaquam numerum trinae inlationis excedat, solutionem facere gestienti negaverit susceptionis officium vel si moram fecerit in chirographo securitatis edendo. Super quo possessores apud curatores vel magistratus aut quicumque in locis fuerit, qui conficiendorum actorum habeat potestatem, conveniet, ut et de officii insolentia constet, in quod exercenda vindicta est, et his possit esse consultum. *Dat. XIIII k. Iun. Remis Gratiano N.P et Dagalaifo conss.*».

> *Impp. Valentinianus et Valens AA ad Germanianum comitem sacrarum largitionum*. Placuit, ut emphyteuticorum fundorum patrimonialiumque possessores, quo voluerint tempore et quantum habuerint pensionis paratum (dummodo non amplius quam in tribus per singulos annos vicibus) officio rationalis adsignent ac de suscepto ab eodem securitatem eodem die pro more percipiant, modo ut intra ianuariarum iduum diem omnis summa ratiociniis publicis inferatur: gravissimae poenae subdendo officio, si cuiquam quolibet anni tempore (dummodo nequaquam numerum trinae illationis excedat) solutionem facere gestienti negaverit susceptionis officium, vel si moram fecerit in chirographo securitatis edendo. 1. Super quo possessores apud curatores vel magistratus aut quicumque in locis fuerint, qui conficiendorum actorum habeant potestatem, conveniet contestari, ut et de officii insolentia constet, in quod exercenda vindicta est, et his possit esse consultum.

Nonostante la seconda costituzione sia priva di *subscriptio*[19] e nella prima non sia indicata la qualifica del destinatario[20], l'ipotesi che si tratti della stessa costituzione sembra molto probabile.

La norma, indirizzata da Valentiniano I nel 366 d.C. a Reims, come risulta dal testo del Teodosiano, al *comes sacrarum largitionum* e inserita dai compilatori giustinianei nel libro undicesimo del Codice, titolo sessantacinquesimo, sotto la rubrica *De collatione fundorum patrimonialium et emphyteuticorum*, è relativa a fondi patrimoniali, gravati da enfiteusi.

La C. 1.56.2 è dunque frutto di un'operazione dei commissari giustinianei, i quali hanno estrapolato la frase relativa ai magistrati muniti di *ius actorum conficiendorum* dalla costituzione di Valenti-

---

[19] Si confrontino le *subscriptiones* delle costituzioni riportate in C.Th. 5.15.20 e C. 1.56.2. I due codici sembrano, infatti, riportare la stessa legge, e in effetti, se si considera il XIII e l'indicazione del mese (*Ian.*) nella *subscriptio* della C.1.56.2 un errore di trascrizione, l'*inscriptio* e la *subscriptio* si riferiscono allo stesso provvedimento normativo. A. von Bethmann-Hollweg, *Der römische Zivilprozess*, cit., p. 106, nota 23.

[20] Le differenze possono essere attribuite alla diversa tradizione manoscritta con cui le due costituzioni ci sono giunte: la C. 1.56.2 ci è giunta attraverso il *Codex Berolinsesis 273*; il *Codex Casinas 49*, il *Codex Montispessulanus* e la *Summa Perusina*; mentre la C. 11.65.4 attraverso il *Codex Parisiensis*.

niano I creando una nuova costituzione e inserendola nel primo libro, titolo cinquantaseiesimo, sotto la rubrica, appunto, *De magistratibus municipalibus*[21].

Il riferimento ai magistrati municipali compare solo nella rubrica e non nel testo della legge, cade quindi ogni elemento a sostegno di un'attribuzione dello *ius actorum conficiendorum* ai magistrati municipali nel 366 d.C. per mezzo di questa legge.

La costituzione di Valentiniano I è, comunque, una rilevante testimonianza sui funzionari muniti di *ius actorum conficiendorum* nel IV secolo d.C.; è indirizzata al *comes sacrarum largitionum*[22]

---

[21] Non vi sono prove certe a sostegno dell'intervento dei commissari giustinianei, essa potrebbe anche essere opera dei compilatori del Teodosiano, sennonché questa seconda ipotesi appare meno plausibile per due motivi. Il primo concerne la mancanza di un titolo sui magistrati municipali nel Codice del V secolo d.C.; il secondo nasce dal confronto con una costituzione di Teodosio II (C.Th. 8.12.8) relativa alle donazioni, nella quale i magistrati municipali godono dello *ius actorum conficiendorum* ancora in via sussidiaria rispetto al *provinciae rector*, rendendo improbabile che i commissari teodosiani avessero avvertito la necessità di creare un provvedimento che concedesse ai magistrati municipali il diritto di ricevere gli atti in modo equipollente a quello del *rector*.

[22] A.H.M. Jones, J.R. Martindale, J. Morris, *The prosopography of the later Roman empire*, I, Cambridge, 1971, p. 391. Il nome di questo funzionario ci appare per la prima volta in una legge del 345 d.C. (C.Th. 11.7.5) ed ancora più tardi nelle iscrizioni (CIL.VI, 1674; 1749). Ma è probabile che esso risalga all'età di Costantino, sia perché il *rationalis rei summae*, istituito da Diocleziano, ci è attestato agli inizi del regno di Costantino, sia perché l'ordinamento dei *tituli largitionum* si deve a questo imperatore (O. Hirschfeld, *Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin, 1905, pp. 38 e ss.). Esso è chiamato anche con altri titoli: *comes sacrarum* (C.Th. 12.1.120, a. 389; Cassiodoro, *Variae* V.40, VII.22; VIII.16; CIL. V. 6253), *comes largitionum* (C.Th. 11.16.7, a. 356), *sacrarum renumerationum comes* (C.Th. 7.12.2 a. 379; C.Th. 11.30.41, a. 383; CIL. VI. 1749), *comes sacri aerarii* (C.Th. 6.9.2, a. 389; C.Th. 1.5.13, a. 400; C.Th. 11.18.1, a. 415; C.Th. 12.6.2, a. 325), probabilmente all'origine soltanto *comes primi ordinis intra palatium* (C.Th. 6.30.14, a. 396). Il suo rango cresce col tempo: in antico è solo *vir perfectissimus*, un titolo che spetta agli *equites*, poi diviene *illlustris* e quindi dell'ordine senatorio fra il 380-390 d. C., mentre già nel 372 d.C. era stato elevato da Valentiniano al di sopra dei proconsoli: O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., pp. 838 e ss.; O. Hirschfeld, *Kleine Schriften*, Berlin, 1913, pp. 609 e ss.; A. Berger, s.v. "*illustris*", in PWRE, IX, 1, Stuttgart, 1914, cc. 1070-1085; P. De Francisci, *Storia del diritto romano*, cit., pp. 115 e ss. È preposto alla riscossione dei *tituli largitionales* e alla provvisione della spesa dei proventi di tali entrate, lo stesso nome deriva da questo, perché *largitiones* erano in primo luogo i *donativa* in denaro che l'imperatore pagava all'esercito. Le imposte in oro e argento appartenevano alle *largitiones*, più i proventi delle tenute imperiali e su

Germanianus e dal testo si evince che lo *ius actorum conficiendorum* era stato delegato ai magistrati municipali dal *comes sacrarum largitionum* per un caso specifico, per l'amministrazione dei rapporti giuridici dei *possessores fundorum enfyteuticorum patrimonialumque*.

È probabile che i compilatori, non sappiamo se già nel *Novus Codex* o solo al momento della redazione del *Codex repetitae praelectionis*, dopo che la cancelleria aveva licenziato numerose leggi sullo *ius actorum conficiendorum*, abbiano poi ritenuto necessario riconoscere lo *ius actorum conficiendorum* ai magistrati municipali in un contesto più generale rispetto al caso, particolare, presentato nella norma di Valentiniano I e perciò abbiano confezionato nel Codice, da quella frase, una costituzione con un senso generale.

Dalla lettura della costituzione, nel testo più ampio, emerge che i magistrati municipali erano tenuti a svolgere funzioni connesse allo *ius actorum conficiendorum* su delega del *comes largitionum sacrarum* ed appare evidente un parallelismo con quanto letto nelle due costituzioni di Costantino riportate l'una nei *Fragmenta Vaticana* (F.V. 249.8) e l'altra nel Codice Teodosiano (C.Th.8.12.3), più sopra esaminate[23].

Sia nelle costituzioni di Costantino che in quella di Valentiniano I la posizione dei magistrati municipali è subordinata: a quella degli *iudices*, nei provvedimenti di Costantino, a quella del *comes largitionum sacrarum*, nella legge di Valentiniano I.

La C.1.56.2 e la sua origine deve poi essere ricondotta al diverso contesto in cui la costituzione di Valentiniano I viene appli-

---

di esse si esercitava la competenza del *comes largitionum*. *Tituli largitionales* erano, oltre le entrate dei dominii, che potevano anche essere in natura, la *collatio glebalis*, la *collatio lustralis* , l'*aurum oblaticium*, le dogane, l'imposta che pagavano i Giudei e, almeno a partire dal 429 d.C., determinate pene. (O. Karlowa, *Römische Rechts–geschichte*, cit., pp. 892 e ss.; O. Seeck, s.v. *"collatio lustralis"*, in PWRE, IV, Stuttgart, 1900, cc. 370-375; B. Kübler, *Geschichte des Römischen Rechts: Lehrbuch*, Leipzig, 1925, pp. 374 e ss.; A.H.M. Jones, *The later Roman empire*, cit., pp. 471 e ss). Inoltre rientravano nella competenza del *comes largitionum* le miniere con il loro personale e con i funzionari ad esse preposte. Infine il *comes sacrarum largitionum* sovrintendeva alla coniazione delle monete.

[23] Per il testo e l'analisi di questi provvedimenti si veda *supra* cap. II, § 2.

cata nel Codice di Giustiniano. Al tempo di Giustiniano, infatti, i magistrati municipali, ai quali è dedicato il titolo in cui è inserita la costituzione, avevano ormai acquisito lo *ius actorum conficiendorum* e, come accennato, si avverte la necessità di decontestualizzare e generalizzare la frase sui magistrati muniti di *ius actorum conficiendorum*, creandole un apposito titolo e provvedimento.

La tesi di B. Hirschfeld non può più essere sostenuta in base alla costituzione C.1.56.2, poiché essa non rappresenta certo la prova del conferimento dello *ius actorum conficiendorum* nel 366 d.C. ai magistrati municipali, ma solo la presa d'atto da parte dei compilatori giustinianei di un procedimento evolutivo ormai compiuto nella prassi.

Oltre ai magistrati municipali, secondo Baale[24] tra i magistrati muniti di *ius actorum conficiendorum* occorre menzionare anche i *curatores civitatum*[25] e la costituzione di Costantino, relativa alle donazioni[26], la C.Th. 8.12.3, conferma tale ipotesi.

---

[24] C.H. Baale, *Über den defensor civitatis*, cit., p. 44.

[25] Sotto Diocleziano e Costantino, il *curator civitatis* (il *curator* risale all'età del principato: cfr. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II, Leipzig, 1899 (rist., Graz, 1955), pp. 1082 e ss.; W. Liebenam, *Städteverwaltung*, cit., pp. 480 e ss.; E. Kornemann, s.v. *"curatores"*, in PWRE, IV, 2, Stuttgart, 1901, cc. 1774-1813; C.A. Lecrivain, *Le curator rei publicae*, Paris, 1920; S. Cassarino, *Note critiche sul Liber Singularis de officio curatoris rei publicae di Ulpiano*, in *Annali dell'Università di Catania*, Catania, 1946; Id., *Il curator rei publicae nella storia dell'impero romano*, in *Annali dell'Università di Catania*, Catania, 1947-1948, pp. 338 e ss.; D. Nörr, *Imperium und Polis in der höher Prinzipatzeit*, München, 1966, pp. 19 e ss.) si diffuse ampiamente e via via si sovrappose alle magistrature municipali, fino ad esautorarle o modificarle profondamente (R. Ganghoffer, *L'évolution des magistratures municipales*, cit., pp. 156 e ss.). Il curatore aveva in antico funzioni di controllo sulla vita delle città, in particolare per l'amministrazione finanziaria. Questo permise una ingerenza sempre più ampia ed alla fine il *curator* era divenuto il vero e proprio capo del comune, con attribuzioni finanziarie ed amministrative e con poteri di natura statale, tra i quali, il mantenimento dell'ordine e della polizia cittadina. Inoltre egli aveva poteri giudiziari istruttori e la facoltà di procedere all'arresto di un indiziato, salvo a rimettere il processo al governatore.

[26] Più precisamente nella costituzione si fa riferimento alla competenza dei *curatores* nella *insinuatio*. Sul rapporto tra *ius actorum conficiendorum* e *insinuatio* si veda *supra*, cap. II § 6.

Il *curator civitatis* poteva procedere, in assenza del governatore, alla registrazione degli atti privati[27], ed era responsabile dei registri del censo e della formazione dei ruoli dei contribuenti.

Le ipotesi di Steinwenter e Baale, che individuano, dunque, nei magistrati municipali e nei *curatores civitatum* i soli funzionari, in supplenza, muniti di *ius actorum conficiendorum* in epoca costantiniana sembrano essere le più attendibili.

Innanzittutto non vi sono costituzioni che negano quanto asserito in C.Th. 8.12.3 e in F.V. 249.8 e che citino altri funzionari; in secondo luogo, per quanto riguarda i *defensores civitatum*, si è detto, e lo si analizzerà più compiutamente nel prossimo paragrafo, che i *defensores civitatum* solo dal V secolo d.C. ebbero tra le loro competenze anche quella di redigere gli atti.

Dalla lettura delle fonti, tuttavia, appare che Steinwenter e Baale si siano occupati solo di una parte del problema, non affrontando la questione circa i titolari dello *ius actorum conficiendorum* non in via sostitutiva.

Infatti, come si è visto, le fonti ci dicono che sia i magistrati municipali sia i *curatores* esercitavano lo *ius actorum conficiendorum* solo in assenza dello *iudex ordinarius* o del *comes sacrarum largitionum*. E collegando ciò al testo della C.Th. 2.4.2, si deve ricordare pure il governatore o *rector provinciae* tra le magistrature aventi potestà certificanti.

Ora se è vero che per le magistrature periferiche e minori si pone il problema di individuare i funzionari che potevano esercitare lo *ius actorum conficiendorum*, distinguendo quando lo facevano per delega e quando in proprio, non sussistono, invece, dubbi che i funzionari dell'amministrazione centrale e delle alte sfere della amministrazione provinciale avessero poteri certificanti.

Resta da verificare se, altri funzionari, oltre a quelli già menzionati, abbiano nel corso del tempo ottenuto lo *ius actorum conficiendorum* e se le gerarchie più basse dell'amministrazione periferica siano state investite di tale diritto sempre e solo in via sostitutiva.

---

[27] Il *curator civitatis* (e anche il *defensor*) possedeva, dunque lo *ius actorum conficiendorum* con il significato più pregnante quale si legge nella costituzione di Costantino del 322 d.C., la C.Th. 2.4.2.

3. *Il* defensor civitatis. *Analisi della C.Th. 11.8.3.1*

Se nel IV secolo d.C., tra le magistrature munite di *ius actorum conficiendorum*, si possono ricomprendere i magistrati municipali e i *curatores civitatum*, al decadimento di questi ultimi nel V secolo d.C. consegue il conferimento dello *ius actorum conficiendorum* ad una magistratura emergente, i *defensores civitatum*.

Inizialmente questi funzionari sono in ultimissima linea. Solo se i *magistratus* non sono presenti o raggiungibili[28], deve intervenire il *defensor civitatis*, ma gradualmente i poteri di quest'ultimo aumentano fino ad assorbire nella sfera delle sue competenze il diritto all'*actorum confectio*, inizialmente in concorrenza con gli altri funzionari competenti.

Per De Francisci[29] l'istituzione del *defensor civitatis* sarebbe stata un'innovazione dell'amministrazione imperiale in seguito alla decadenza dei *curatores civitatum* nel momento in cui questi ultimi cominciarono ad essere tratti dall'*ordo decurionum*, mentre Kaser[30] afferma che lo Stato avrebbe creato questa magistratura a sostegno della popolazione più povera affidandole l'incarico di avvocato in sostituzione dell'attività già assicurata dal *curator rei publicae*.

Rimandando a letture più approfondite per i problemi concernenti l'origine della *defensio civitatis*[31], si può individuare in una costituzione di Onorio indirizzata al prefetto del pretorio Ceciliano la

---

[28] Intervenire alla registrazione del negozio giuridico in sostituzione di un altro funzionario potrebbe non comportare che il sostituto eserciti lo *ius actorum conficiendorum.* Ma nelle norme di legge, nelle quali si dice che in caso di impossibilità del magistrato chiamato in primo grado ad *acta conficere*, qualcun altro deve provvedere, i funzionari chiamati alla sostituzione dovevano avere lo *ius actorum conficiendorum* e non solo il diritto a registrare l'atto, dal momento che è altamente improbabile che venisse nominato un sostituto solo per la verbalizzazione. L'autorizzazione concessa dalla legge al *defensor civitatis* per sostituire il governatore impossibilitato all'*actorum confectio*, non è limitata al solo esercizio della verbalizzazione, ma si estende all'intero complesso di poteri connessi allo *ius actorum conficiendorum*.

[29] P. De Francisci, *Storia del diritto romano*, cit., pp. 151 e ss.

[30] M. Kaser, *Römische Rechtsgeschichte*, II, Göttingen, 1967, pp. 107 e ss.

[31] Con la C.Th. 1.29.1 di Valentiniano I (sulla datazione: O. Seeck, *Regesten*, cit., pp. 91, 43, che propone l'anno 364 d.C. anziché il 368 d.C.) il *defensor civitatis* viene investito della funzione di difendere la plebe dell'Illirico dalle ingiustizie dei potenti. Sui vari problemi che concernono questa costituzione: E. Chénon, *Étude historique sur le Defensor Civitatis*, cit., p. 321; Th. Mommsen, *Gesammelte*

menzione del *defensor civitatis* quale magistrato avente competenza di natura certificante.

Il *Codex repetitae praelectionis* conserva tale costituzione nel titolo cinquantacinquesimo del libro primo, sotto la rubrica *De defensoribus civitatum*:

> *Impp. Arcadius et Honorius AA. Caeciliano pp.* Defensores civitatum oblatos sibi reos in ipso latrocinio vel congressu violentiae aut perpetrato homicidio stupro vel raptu vel adulterio deprehensos et actis publicis sibi traditos expresso crimine cum his, a quibus fuerint accusati, mox sub idonea prosecutione ad iudicium dirigant. *D. prid. k. Ian. Mediolani Stilichone II et Anthemio conss.* (C. 1.55.7).

Sulla base della *subscriptio* la legge è databile al 31 dicembre 405, ma la data viene corretta[32], preferendo il 409, tale ipotesi trova sostegno nel confronto con la costituzione inserita nel codice Teodosiano nel nono libro, nel titolo secondo *De exhibendis vel transmittendis reis*:

> *Impp. Honorius et Theodosius AA. Caeciliano praefecto pretorio*. Defensores civitatum, curatores, magistratus et ordines oblatos sibi reos in carcerem non mittant, sed in ipso latrocinio

---

Schriften, cit. (ed. anast., cit.) pp. 433; O. Seeck, s.v. *"defensor civitatis"*, in PWRE, cit., cc. 2365-2371; R. Ganghoffer, *L'évolution des magistratures municipales*, cit., pp. 163 e ss.; A.H.M. Jones, *The later Roman empire*, cit., pp. 726 e ss.; V. Mannino, *Ricerche*, cit., pp. 30 e ss. Per quanto riguarda la presenza di questo funzionario nella parte orientale dell'impero, Rees (B.R. Rees, *The Defensor Civitatis*, cit., p. 85) ritiene che la prima costituzione che parli del *defensor* in Oriente sia la C.Th. 13.10.7 del 371 d.C. in cui si afferma che i *defensores* ed i plebei avevano diritto di denunciare ai governatori provinciali tutti gli abusi perpetrati in caso di *subscriptiones*, fatte in contrasto con le regole da applicare per l'operazione. In realtà accanto a questa costituzione, F.J.M. Raynouard, *Histoire du droit municipale*, cit., p. 76 menziona un'altra costituzione, la C.6.1.5, emanata da Costantino nel 319 d.C, come prova per l'individuazione di eventuali prodromi del *defensor civitatis*, ma tale interpretazione non ha trovato largo consenso in dottrina, si veda *supra* nota 41.

[32] La C.1.55.7 viene datata al 405 d.C. Tale datazione è però dubbia, in quanto Ceciliano ha rivestito la carica di prefetto del pretorio nel 409 d.C., essendo nel 405 d.C. *proconsul Africae*. Cfr. O. Seeck, *Regesten*, cit., p. 441 e p. 316; A.H.M. Jones, J.R. Martindale, J. Morris, *The prosopography*, cit., p. 245.

> vel congressu violentiae aut perpetrato homicidio, stupro vel raptu vel adulterio deprehensos et actis municipalibus sibi traditos expresso crimine prosecutionibus arguentium cum his, a quibus fuerint accusati, mox sub idonea prosecutione ad iudicium dirigant. Et cetera. *Dat. XIII kal. Feb. Ravennae Honorio VIII et Theodosio III AA. Conss.* (C.Th. 9.2.5).

Le *subscriptiones* sono sensibilmente diverse, mentre il dispositivo delle due costituzioni risulta essere analogo nell'attribuire ai *defensores civitatum* un obbligo di verbalizzazione nell'esercizio delle loro funzioni di amministrazione della giustizia delle cause minori.

Il *defensor civitatis* fa condurre i criminali colti in flagrante, per determinati delitti, davanti al magistrato giudicante, dopo aver registrato le cause dell'arresto, il nome dell'arrestato e quello dell'accusatore.

Differenza rilevante nel testo, tuttavia, risulta essere l'uso dell'espressione *actis publicis* nel Codice di Giustiniano contrapposto ad *actis municipalibus* nel Codice Teodosiano. È plausibile che i compilatori giustinianei abbiano preferito utilizzare un termine più generico, tale che comprendesse anche gli atti municipali, in linea con l'indirizzo giustinianeo di promozione del *defensor civitatis*, come si dirà in seguito.

La costituzione inserita in C.Th. 9.2.5 è, in realtà, solo una parte della costituzione emanata da Onorio, come si evince dall'uso di *et cetera* da parte dei compilatori del Teodosiano.

Le altre parti sono state usate per creare altre cinque costituzioni inserite una nello stesso libro e titolo (C.Th. 9.2.6), un'altra nel stesso libro, ma al titolo trentaseiesimo "Ut intra annum criminalis actio terminetur" (C.Th. 9.36.2), un'altra ancora sempre nello stesso libro, titolo trentunesimo "Ne pastoribus dentur filii nutrienti" (C.Th. 9.31.1) e le ultime due sono state inserite nel libro undicesimo, una al titolo ottavo "De superexactionibus" (C.Th. 11.8.3) e l'altra al titolo trentanovesimo "De fide testium et instrumentorum" (C.Th. 11.39.13).

Il codice di Giustiniano, invece, riprende la parte della costituzione di Onorio inserita in C.Th. 11.8.3 (C. 1.55.9) e riporta un'altra parte ancora, che dal codice di Teodosio II non ci è giunta (C.

1.55.8)[33], collocando entrambe nel primo libro sotto la rubrica del titolo cinquantacinquesimo *De defensoribus civitatum*.

Ai fini della nostra analisi, però, interessano solo le costituzioni C.Th. 11.8.3 e C. 1.55.8.

Con la C.Th. 11.8.3, oltre a funzioni certificanti nell'ambito di poteri giudiziari, ai *defensores civitatum* viene attribuita una vera e propria azione di polizia e attività certificante in campo tributario:

> *Impp. Honorius et Theodosius AA. Caeciliano praefecto praetorio*. Post alia. Velut licito committi frequenti laesorum deploratione didicimus, ut maioribus subiectis mensuris atque ponderibus gravi possessoribus damno quatiatur, iubemus, ut cura et sollertia defensorum hoc fieri a susceptoribus non sinant deprehensosque ad iudicium dirigant, cum ipso commissae fraudis indicio. 1. Idem fieri notum est, ut provincialibus nostris contestari iniurias suas cupientibus actorum confectio a defensoribus, ordinibus, curatore et magistratibus denegetur idque gratia tribuatur eorum, quos rationabiliter intellexerint arguendos. Quod ne accidat, noverint cuncti provinciales, quotiens petitam sibi actorum copiam a memoratis viderint denegari, querellae propriae libellum conscriptum eo tenore quo fuerat contestandum in frequentioribus civitatum locis adfigendum conveniendosque scribas tabularios et cetera officia publica commonenda, per quae libellum colligi oportebit atque invitis supra memoratis personis sub actorum confectione ingeri, quorum quaestione fides possit inquiri: qua probata in eos, quos gestorum petitam confectionem negasse constiterit, vigor iudiciarius exeratur. *Dat. XIII kal. Feb. Ravennae Honorio VIII et Theodosio III AA. conss.* (C.Th. 11.8.3.pr.-1[34]).

---

[33] La parte del Teodosiano (il titolo C.Th. 1.29 da cui provengono le prime tre costituzioni, poi di nuovo la quinta e la sesta) da cui i compilatori giustinianei hanno preso le costituzioni per formare il titolo sui *defensores civitatum* ci è giunta dal *Breviarium Alaricianum*, e non può essere escluso che già i compilatori visigotici avessero stralciato questa legge.

[34] La costituzione, come si è detto, è inserita anche nel Codice di Giustiniano: C.1.55.9.pr.-1: "*Idem (scil. Impp. Honorius et Theodosius) AA. Caeciliano pp*. Iubemus cura ac sollertia defensorum minime possessores maioribus mensuris et ponderibus a susceptoribus praegravari, sed eos deprehensos ad iudicium dirigi cum ipso

Gli esattori delle imposte, *susceptores*, usavano false misure e pesi contraffatti, con evidente danno nei confronti dei *possessores*, che si recavano a pagare le tasse. Onorio incaricò i *defensores* di sorvegliare i pesi e le misure adottate dagli esattori, procedendo anche all'arresto di chi si fosse reso colpevole di contraffazione e alterazione degli stessi, e curando di farli comparire davanti al governatore. I *defensores* erano tenuti ricevere e a registrare i reclami dei provinciali contro i soprusi subiti nella riscossione dei tributi e non potevano rifiutare la copia dell'atto.

A questo frammento del provvedimento originario si può collegare quello riportato nel *Codex repetitae praelectionis*:

> *Impp. Honorius et Theodosius AA. Caeciliano pp*. Defensores ita praecipimus ordinari, ut sacris orthodoxae religionis imbuti mysteriis reverentissimorum episcoporum nec non clericorum et honoratorum ac possessorum et curialium decreto constituantur: de quorum ordinatione referendum est ad illustrissimam praetorianam potestatem, ut litteris eiusdem magnificae sedis eorum solidetur auctoritas. 1. Quod si quid a qualibet persona contra publicam disciplinam in laesionem possessorum fieri cognoverint defensores, referendi habeant potestatem ad illustres et magnificos viros praefectos praetorio et illustres viros magistros equitum et peditum, magistros etiam officiorum et comites tam sacrarum largitionum

---

commissae fraudis indicio. 1. Illud etiam fieri permittimus, ut, si provincialibus nostris contestari iniurias seu laesiones suas cupientibus actorum confectio a defensoribus denegetur, licentia eis tribuatur querellae propriae libellum conscriptum eo tenore, quo fuerat contestandum, in frequentioribus civitatum locis proponendi conveniendique scribas, tabularios et cetera officia publica commonenda, per quae libellum colligi oportebit atque invitis supra memoratis personis sub actorum confectione ingerendi, quorum quaestione fides possit inquiri: qua probata in eos, quos gestorum petitam confectionem negasse constiterit, vigor iudiciarius exseratur. *D. XII k. Febr. Ravennae Honorio VIII et Theodosio III AA. conss*.". Nella costituzione inserita nel *Codex repetitae praelectionis*, a differenza del testo riportato nel Teodosiano, viene menzionato solo il *defensor*, e tale intervento dei compilatori giustinianei potrebbe essere spiegato alla luce della nuova politica imperiale di promuovere la figura del *defensor* conferendogli poteri certificanti in piena autonomia. L'ipotesi, tuttavia, sembra essere disattesa dalla C. 11.10(9).4 [per il testo si veda la nota 35] che, recependo la costituzione di Onorio del 412 d.C., inserita in C.Th. 10.22.6 [*infra* nel testo], attribuisce ancora un ruolo secondario al *defensor civitatis*. Il mancato intervento su questa seconda costituzione potrebbe essere giustificato come una semplice svista da parte dei compilatori giustinianei, dal momento che è inserita in un titolo non espressamente dedicato ai *defensores*, come invece 1.55.

> quam rerum privatarum. *D. XII k. Febr. Ravennae Honorio VIII et Theodosio III AA. conss.* (C. 1.55.8. pr.-1).

Dopo aver parlato della nomina dei *defensores*, la costituzione al § 1 affida ai *defensores* il compito di riferire ai principali dignitari dell'impero gli eventuali danni subiti dai proprietari fondiari, in contrasto con il diritto pubblico.

Sembra ovvio, anche se il testo non lo dice esplicitamente, che l'obbligo di riferire i danni sottintenda un dovere in capo al funzionario di registrare gli stessi.

Nel 412 d.C., Onorio amplia i poteri dei *defensores* e attribuisce loro la specifica funzione di ricevere e registrare le dichiarazioni di coloro che desiderassero essere ammessi nel collegio dei lavoratori in un arsenale.

> *Impp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio praefecto praetorio*. Si quis consortium fabricensium crediderit eligendum, in ea urbe, qua natus est vel in qua domicilium collocavit, his quorum interest convocatis primitus acta conficiat, sese doceat non avo, non patre curiali progenitum, nihil ordini civitatis debere, nulli se civico muneri obnoxium, atque ita demum gestis confectis vel aput moderatorem provinciae vel si is absit aput defensorem civitatis ad militiam quam optaverit suscipiatur. Quod si absque hac cautione quispiam ad fabricensium consortium obrepserit, sciat se ad ordinis cui debetur patriaeque suae munera esse revocandum, ita ut nulla eum nec temporis nec stipendiorum praerogativa defendat. *Dat. XV kal. Iun. Constantinopoli Onorio VIIII et Theodosio V AA. conss.* (C.Th. 10.22.6[35]).

Con questo provvedimento Onorio delega ai *defensores civitatum* la specifica funzione di ricevere e registrare le dichiarazioni di coloro i quali

---

[35] La costituzione di Onorio è inserita anche nel Codice di Giustiniano: C.11.10 (9).4 pr. -1: "*Impp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio pp.* Si quis consortium fabricensium crediderit eligendum, in ea urbe, qua natus est vel in qua domicilium collocavit, his quorum interest convocatis primitus acta conficiat, sese doceat non avo non patre curiali progenitum, nihil ordini civitatis debere, nulli se civico muneri obnoxium, atque ita demum gestis confectis vel apud moderatorem provinciae vel si is absit apud defensorem civitatis, ad militiam quam optaverit suscipiatur. 1. Quod si absque hac cautione quispiam ad fabricensium consortium obrepserit, sciat se ad ordinis cui debetur patriaeque suae munera esse reducendum, ita ut nulla eum nec temporis nec stipendiorum prerogativa defendat. *D. XV k. Iun. Constantinopoli Honorio VIIII et Theodosio V AA.conss.*".

aspirano a far parte del collegio degli armaioli, in assenza del governatore provinciale. Funzione che rientra nella sfera di competenza dello *ius actorum conficiendorum*, stante la natura certificante della registrazione. L'iscrizione della dichiarazione nel pubblico registro, infatti, aveva il valore che oggi daremmo ad un iscrizione in un albo professionale.

Dalla verbalizzazione di atti concernenti arresti (C. 1.55.7 e C.Th. 9.2.5), di proteste contro gli esattori delle imposte (C.Th. 11.8.3) alla ricezione e registrazione di atti privati, il potere del *defensor* si estende fino ad integrare tutte le funzioni riconducibili allo *ius actorum conficiendorum*.

Riconoscimento che trova conferma in un'altra costituzione, del 413 d.C., la C.Th. 12.1.177.pr-1[36], in cui l'attività certificante svolta dai *defensores* riguarda la registrazione della dichiarazione di un soggetto che pur non diventando un curiale, si obbliga ad assumerne il *munus*.

Fino alla seconda metà del V secolo d.C., tuttavia, il *defensor civitatis* è chiamato a svolgere queste funzioni solo in sostituzione del governatore provinciale, il passo verso l'attribuzione dello *ius actorum conficendorum* ai *defensores civitatum* non più in via sussidiaria rispetto ad altri funzionari sarà compiuto da Giustiniano.

---

[36] C.Th. 12.1.177.pr -1: "*Idem (scil. Impp. Honorius et Theodosius) AA. Leontio praefecto praetorio Illyrici*. Etsi veterum principum sanctiones eos, qui nullis curiae nexibus obligati soli genitalis amore vel liberalitatis cupiditate suadente munus curiale subierint, obligari necessitatibus curiarum praecipiunt, tamen vastato Illyrico consulentes aput omnes dumtaxat Illyrici civitates praecipimus observari, ut, quisquis posthac integre opinionis a consortio curiae penitus alienus ultro munus curiale putaverit subeundum vel oblata dumtaxat pecunia, per quam id ex integro poterit expediri, vel actu muneris ipsius vel insignibus subeundis, id est sive cum populi plausu sive etiam verecundae et tacitae conscientiae remuneratione contentus, adibito ordine vel maiore eius parte illius videlicet civitatis, in qua munus spontaneum crediderit explicandum in iudicio rectoris provinciae vel absente eo aput duumviros sive defensorem eiusdem civitatis primo se curiae non teneri incorrupta ordinis adstipulatione perdoceat, dein si certum munus se explicaturum promiserit, curialium praesentium responsione munitus, quod nec ipse nec facultates eius aut successores utpote curialis inquietudinem sustinebunt, liber et ab omni securus molestia curiali promissum munus absolvat, nec enim quod coeperit semiplenum deserere permittatur; ita ut pro hac liberalitate, peracto munere quod sponte promisit, eum honorem in ea civitate habeat, quem curialis habet eodem munere suscepto pariter et impleto. 1. Sed si quis ex curiali prosapia vel gratia vel angustiis ordinis abusus praetextu legis per munus aliquod se putaverit curia liberandum, post expletum munus et gratiosam vel necessitate expressam professionem ordinis nihilo minus pulsetur a curia utpote curialis. Quam legem, ex quo lata est videlicet valiturum, per omne dumtaxat Illyricum praecipimus observari. *Dat. XVI k. Mai. Constantinopoli Lucio V.C. cons*.".

4. *Segue. La legislazione di Giustiniano*

Analizzando la composizione del titolo cinquantacinquesimo del primo libro del *Codex repetitae praelectionis* dedicato ai *defensores civitatum* si nota come riprenda quasi fedelmente il corrispondente titolo del Teodosiano, con poche eccezioni.

C.Th. 1.29. *De defensoribus civitatum*	C. 1.55. *De defensoribus civitatum*
1 INSCRIPTIO: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Probum praefectum pretorio SUBSCRIPTIO: dat. V k. mai. divo Ioviano et Varroniano conss. (364 apr. 27)[37].	
2 INSCRIPTIO : Impp. Valentin. et Valens AA. Senecae defensori. SUBSCRIPTIO: d. V k. iul. Tyrici Valentiniano et Valente AA. conss.(a. 365)	1 idem [nel testo della costituzione viene specificato il valore in base al quale considerare minori le cause: "…id est usque ad quinquaginta solidorum summam…"]
3 INSCRIPTIO: Impp. Valentin. et Valens AA. ad Probum pp. SUBSCRIPTIO: D. III Non. Nov. isdem conss. (a. 365? 368? 370? 373?)[38]	2 idem [non viene ripreso l'elenco dei funzionari idonei a ricoprire la carica di defensores, ma si usa l'espressione genrica: "…ex aliis idoneis personis…"
4 INSCRIPTIO: Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Probum praefectum pretorio SUBSCRIPTIO: dat. VIII id. nov. Treviris Valentiniano et Valente II AA. conss. (368 nov. 6).	

[37] O. SEECK, *Regesten*, cit., pp. 91, 43, propone l'anno 364 d.C. anziché il 368 d.C.

[38] Nella *subscriptio* mancano i riferimenti sia alla *datatio topica* sia al numero del consolato ricoperto dagli imperatori e ciò non consente di individuare l'anno esatto dell'emanazione della costituzione. Tra parentesi sono indicati gli anni durante i quali gli imperatori Valentiniano I e Valente hanno ricoperto la carica di console.

5 INSCRIPTIO: Impp. Valentin. et Valens AA. et Grat. A. ad senatum. SUBSCRIPTIO: D. IIII Id. Aug. Hierapoli Valentiniano et Valente AA. utrisque IIII conss. (a. 373)	3 idem [viene preso solo parte della frase iniziale della costituzione "Utili ratione prospectum est, ut innocens et quieta rusticitas peculiaris patrocinii" , alla quale i compilatori giustinianei hanno aggiunto: "id est defensoris locorum, beneficio fruatur, ut apud eum in pecuniariis causis litigandi habeat facultatem"
6 INSCRIPTIO: Imppp. Valentin., Theodos. et Arcad. AAA. Eusignio pf. p. SUBSCRIPTIO: dat. VIII. kal. feb. post consulatum Honorii n. p. et Euodii v.c. (387 gen. 25)[39]	
	4 INSCRIPTIO: Imppp. Grat. Valentin. et Theodos. AAA. Theodoro defens. civitatis. SUBSCRIPTIO: D. XI Non. Ian. Constantinopoli Arcadio et Bautone conss. (a. 385)
7 INSCRIPTIO: Imppp. Valentin. Theodos. et Arcad. AAA. Potamio praef. augustali. SUBSCRIPTIO: D. III Non. Mart. Constantinopoli Arcadio A. II et Rufino conss. (a. 392)	5 idem [viene aggiunto l'aggettivo severiores al termine multas]
8 INSCRIPTIO: Imppp. Valentin. Theodos. et Arcad. AAA. Tatiano pp. SUBSCRIPTIO: D. V Id. April. Constantinopoli Arcadio A. II et Rufino conss. (a. 392) [Ultima costituzione del titolo del Teodosiano]	6 idem

[39] Mommsen data la costituzione in questo anno, individuando nel terzo consolato di Valentiniano I, insieme ad Eutropio, il consolato indicato nel provvedimento.

in C.Th. 9.2.5 [*De exhibendis vel transmittendis reis*]	7 INSCRIPTIO: Impp. Arcad. et Honor. AA. Caeciliano pp. SUBSCRIPTIO: D. prid. K. Ian. Mediolani Stilichone II et Anthemio conss. (a. 409[40])
	8 INSCRIPTIO: Impp. Honor. et Theodos. AA. caeciliano pp. SUBSCRIPTIO: D. XII K. Febr. Ravennae Honorio VIII et Theodosio III AA. conss. (a. 409)
in C.Th. 11.8.3 [*De superexactionibus*]	9 INSCRIPTIO: Impp. Honor. et Theodos. AA. Caeciliano pp. SUBSCRIPTIO: D. XII K. Febr. Ravennae Honorio VIII et Theodosio III AA. conss. (a. 409)
	10 INSCRIPTIO: Impp. Theodos. et Valentin. AA. Cyro pp. SUBSCRIPTIO: D. XV K. Sept. Constantinopoli Cyro vc. cons. (a. 441)
	11 INSCRIPTIO : Imp. Anastas. A. Eustathio pp. SUBSCRIPTIO: D. XIII K. Mai. Sabiniano et Theodoro conss. (a. 505)

Delle otto costituzioni che compongono il titolo ventinovesimo del primo libro del Codice Teodosiano, solo tre non vengono inserite anche nel Codice di Giustiniano.

Escludendo, per ragioni temporali, le due costituzioni che chiudono il titolo dedicato ai *defensores civitatum* del *Codex repetitae praelectionis*, una dello stesso Teodosio II e l'altra di Anastasio,

[40] Per la datazione si veda *supra*, nota 32.

emanate successivamente alla pubblicazione del Codice Teodosiano, i compilatori giustinianei hanno inoltre inserito altre quattro costituzioni, emanate tra il 385 d.C. e il 409 d.C. a completare il titolo costituito da undici costituzioni.

Di queste quattro costituzioni, solo due ci giungono anche nella versione contenuta nel Teodosiano, la settima, riportata nel titolo secondo del nono libro relativo alla comparizione dei criminali, e la nona riportata nel titolo ottavo dell'undicesimo libro, relativo alla esazione delle imposte.

La non perfetta coincidenza tra i due titoli potrebbe sia dipendere da una precisa scelta dei compilatori giustinianei sia da una lacunosa tradizione del Codice Teodosiano, che non ci permette di leggere integralmente il titolo ventinovesimo del primo libro.

Quest'ultima è probabilmente l'ipotesi più attendibile, perché, come si è cercato di precisare nel precedente paragrafo, la ricezione della maggior parte delle costituzioni emanate sul *defensor civitatis*, o almeno di quelle più rilevanti nel delinearne la figura e le funzioni certificative, se pur collocate in libri e titoli diversi, dimostra la volontà di Giustiniano a non discostarsi dalla linea seguita dai precedenti legislatori[41].

Volontà che viene confermata dalla stessa legislazione giustinianea in tema di competenze di tipo certificante dei *defensores civitatum*, come emerge dalla lettura della C. 1.4.34.7 e 12[42] del 534 d.C.

---

[41] Oltre a quelle inserite nel titolo relativo ai *defensores civitatum*, sono recepite anche la C.Th. 10.22.6 in C.11.10(9).4.

[42] C. 1.4.34.7 e 12: Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Ἐπιφανίῳ τῷ ἁγιωτάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ τῆς εὐδαίμονος τάτης πόλεως καὶ οἰκουμενικῷ πατριάκῃ 7. Καὶ εἰ πανταχόθεν τῆς ἐξετάσεως τῶν θείων προκειμένων λογίων γινομένης ἀληθῶς ἔχειν ἡ μέμψις φανείη καὶ ἀποδειθεὶν διάκονος ἢ πρεσβύτερος ἢ κυβεύουσιν ἢ ταῖς τοιαύταις παρακαθήμενος ματαιότησιν ἢ ταῖς εἰρημέναις παραβάλλων θέαις, ἢ καὶ ἴσως τις τῶν θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων (ὅπερ οὐδὲ ἔσεσθαι πιστεύομεν ὅλως) τοιαύτης τινὸς ἀνάσχεται θέας ἢ τοῖς κυβεύουσι προσκαθεσθῆναι καὶ συνδιατίθεσθαι τοῦ λοιποῦ θαρρήσειε, τὸν τοιοῦτον εὐθὺς ὑπὸ σῆς μακαριότητος ἢ ὑπὸ μητροπολίτου ἢ τοῦ γε θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου, ὑφ' ὅν τέτακται, εἴπερ τις τῶν εἰρημένων εἴη κληρικῶν, τῆς ἱερᾶς ἀφορίζεσθαι λειτουργίας, ἐπιτίθεσθαί τε αὐτῷ κανονικὸν ἐπιτίμιον καὶ ὁρίζεσθαι χρόνον, οὗπερ ἐντὸς προσῆκόν ἐστιν αὐτὸν νηστείαις τε καὶ ἱκεσίαις χρώμενον τὸν μέγαν ἐξιλάσκεσθαι θεὸν ὑπὲρ τοῦ τοιούτου πλημμελήματος. 12. Παραφυλάξουσι δὲ ταῦτα καὶ οἱ ἐνδοξότατοι τῶν ἱερῶν ἡμῶν πραιτωρίων ὕπαρχοι, φαμὲν δὲ τοὺς τῆς Ἑῴας ἐπὶ τοῖς ὑποτεταγμένοις ἔθνεσι τῇ αὐτῶν δικαιοδοσίᾳ οἵ τε τῆς Ἰλλυπίδος οἵ τε τῆς Ἄφρων προεστῶτες διοικήσεως

La costituzione sancisce che i *defensores* sono tenuti a riferire ai vescovi metropolitani e patriarcali sul comportamento degli appartenenti all'ordine religioso non conforme al loro *status*.

I *defensores civitatum*, contravvenendo a questo ordine, sarebbero incorsi nel pagamento di una multa di cinque libbre d'oro.

La costituzione non si sofferma sulla forma della relazione cui erano obbligati i magistrati, è, tuttavia, presumibile che dovesse essere scritta ed, in seguito, verbalizzata sul protocollo del *defensor* a testimonianza dell'adempimento del dovere.

καὶ αἱ πειθόμεναυ τάξεις αὐτοῖς καὶ οἱ λαμπρότατοι τῶν ἐπαρχιῶν ἄρχοντες καὶ οἱ τῶν πόλεων ἔκδικοι, αὐτοὶ μὲν οἱ τὰς μεγάλας ἀρχὰς ἄρχοντες ἀγανάκτησιν ἡμετέραν ὑφορώμενοι, αἱ δὲ πειθόμεναι τάξεις αὐτοῖς δέκα χρυσίου λιτρῶν ἀγωνιῶσαι ποινήν, ἄρχοντες δὲ ἐπιχώριοι μεῖζους τε καὶ ἐλάττους καὶ αἱ πειθόμεναι τάξεις αὐτοῖς καὶ πρόγεοἱ τῶν πόλεων ἔκδικοι ἀνὰ πέντε κρυσίου λιτρῶν ποινὴν εὐλαβούμενοι, εἰ ταῦτα μαθόντες μὴ προσαγγείλαιεν καὶ αὐτοὶ τοῖς ἱερεῦσι, τουτέστιν ἢ τοῖς θεοφιλεστάτοις ἐπισκόποις ἢ τοῖς ὁσιωτάτοις μητροπολίταις ἢ τοῖς ἑκάστης διοικήσεως ἁγιωτάτοις πατριάρκαις, καθ᾽ ἥν ἂν ἕκαστος τελοίη χώραν, ὥστε ἐκείνους ταῦτα μαθόντας κατὰ τὸ ἔμπροσθεν διωρισμένον ἅπασιν ἐπεξελθεῖν, καὶ, ἐπειδὰν παρ΄ αὐτῶν ὁ ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἁλοὺς καθαιρεθείη, μὴ τῇ βουλῇ τῆς πόλεως ἢ τῇ τάξει τοῦτον παραδοθῆναι παρασκευσάσαιεν. "D. prid. Non . Nov. Constantinopoli Iustiniano pp. A. IIII et Paulino vc. conss.». [Trad. Krüger : "*Idem A. Epiphanio sanctissimo huius almae urbis episcopo et oecumenico patriarchae*. 7. Et si quaestione ex omni parte divinis oraculis propositis instituta accusatio iusta esse apparebit et probabitur diaconum vel presbyterum aut aleatorem esse aut cum aleatoribus conversatum esse aut eiusmodi vanitatibus adsedisse aut memoratis spectaculis interfuisse, vel fortasse etiam religiosissimorum episcoporum quis (quod plane non eventurum confidimus) tale spectaculum passus erit vel tesseris ludentibus adsidere et cum iis esse in futurum ausus erit, talis statim a beatitudine tua vel a metropolita vel religiosissimo episcopo sub quo constitutus est, si e clericis qui dicuntur est, a sacro ministerio removeatur eique canonica poena imponatur et tempus definiatur, intra quod eum conveniat ieiunia ac supplicationes subeundo magnum deum super tali delicto placare. 12. Custodient haec etiam gloriosissimi sacrorum praetoriorum nostrorum prafecti, Orientis dicimus in gentibus quae eius iurisdictioni subiectae sunt, et Illyrico Africaeque dioecesi praepositi et officia quae eis oboediunt et clarissimi provinciarum rectores et civitatum defensores, ut magistratus ipsi qui magnas administrationes gerunt indignationem nostram metuant, officia eorum decem auri librarum poenam pertimescant, provinciales autem magistratus tam maiores quam minores et eorum officia et insuper civitatum defensores quinarum auri librarum poenam metuant, si de his certiores facti et ipsi non rettulerint ad sacerdotes, id est religiosissimos epicopos et sanctissimos metropolitas vel sanctissimos uniuscuiusque dioeceseos patriarchas, ad quam quisque terram pertinet, ut illi his cognitas secundum ea quae talium delictorum ab iis convictus fuerit [non] resipuerit, civitatis curiae vel officio eum adgregari curaverint.]".

Una prova a sostegno di quanto appena affermato verrebbe, poi, da una costituzione dell'anno successivo sempre relativa a questioni ecclesiastiche.

Si tratta della Novella 7[43], pubblicata nel 535 d.C., dove, in tema di inalienabilità dei beni della chiesa, viene imposta la registrazione delle operazioni ammesse presso i *defensores civitatum.*

---

[43] Nov. 7 περι του μη εκποιειεισθαι η ανταλλαττεσθαι τα εκκλεσιαστικα πραγματα η εις ιλικην υποθηκην διδοσθαι τωιδανειστηι, αλλ΄ αρκεισθαι αυτον ταις γενικαις υποθηκαις. Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Φλάβοις Ἰουστινιανὸς Αὔγουστος Επιφανίῳ τῷ αγιωτάτῳ καὶ μακαριωτάτῳ ἀρχιεπισκόπῳ τῆς εὐδαίμονος ταύτης πόλεως καὶ οἰκουμενικῷ πατριάρχῃ. ... <Ἐπίλογος> Οὗτος ἡμῖν ἐπὶ τῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἢ ὅλως πτωχικῶν πραγμάτων ἐκποιήσεως ἀποκείσθω νόμος, τῇ Λέοντος μὲν τοῦ τῆς εὐσεβοῦς λήξεως εὐσεβῶς ἑπόμενος διατάξει, ἀλλ᾽ οὐ τὸ μὲ ν ίώμενος, τὸ δέ ἀθεράπευτον καταλιμπάνων. ἀλλ᾽ ἐπὶ πάσης τῆς γῆς, ἣν ὁ Ῥωμαίων ἐπέχει νόμος καὶ ὁ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας θεσμός, οὗτος ἐκτετάσθω, καὶ ὁριζέτω τὰ οἰκεῖα καὶ κρατείτω διηνεκῶς, φυλαττόμενος παρά τε τῶν ὁσιωτάτων πατριαρχῶν διοκήσεως ἑκάστης παρά τε τῶν θεοφιλεστάτων μητροπολιτῶν παρά τε τῶν ἄλλων ἐπισκόπων τε καὶ κληρικῶν καὶ οἰκονόμων καὶ ἡγουμένων καὶ ξενοδόχων καὶ νοσοκόμων καὶ ὀρφανοτρόφων καὶ βρεφοτρόφων καὶ γεροντοκόμων καὶ πάντων ἁπλῶς τῶν ἡγουμένων τινῶν εὐαγῶν συστημάτων, ἅπασιν ἐπιτιθεὶς τὴς ἰδίαν ἰσχύν, καὶ ἄδειαν διδοὺς τῷ βουλομένῳ προσαγγέλλειν τὰ πλημμελήματα. ἐπαινετὸς γάρ ὁ τοιοῦτος ἔσται καὶ τὴν τοῦ συκοφάντου διαφεύξεται προσηγορίαν ὁ τὸ πρᾶγμα παρὰ τὸν νόμον γινόμενον ἐλέγχων καὶ αἴτιος εὐσεβείας καὶ ὠφελείας τοῖς ἱεροῖς οἴκοις γινόμενος. Φυλάξουσι δὲ αὐτὸν οὐδὲν ἧττον καὶ οἵ τῆς ἡμετέρας πολιτείας ἄρχοντες, μείζους τε καὶ ἐλάττους, πολιτικοί τε καὶ στρατιωτικοί, καὶ διαφερόντως οἵ τε πανταχόσε τῶν διοικήσεων ἐνδοξότατοι ἔπαρχοι τῶν ἱερῶν ἡμῶν πραιτωρίων οἵ τε τὰς μέσας ἔχοντες τῶν ἀρχῶν, οὓς δὴ περιβλέπτους καλοῦσι, φαμὲν δὴ αὐγουστάλιόν τε καὶ ἀνθυπάτους καὶ τοὺς περιβλέπτους κόμητας, τούς τε ἄλλους καὶ τὸν τῆς ἑῴας, καὶ αἱ μετ᾽ἐκείνους ἀρχαί, τουτέστιν οἵ τε τῶν ἐπαρχιῶν ἄρχοντες, εἴτε ὑπατικοὶ εἴτε ἡγεμονικοὶ καθεστήκασιν, ἔκδικοί τε πόλεων καὶ απλῶς πᾶσα πολιτική τε καὶ δημοσία καὶ στρατιωτυκὴ βοήθεια τόνδε ἡμῶν τὸν νόμον, ὡς κοινωφελῆ τε καὶ ὑπ ρ τῆς παντοχοῦ γῆς εὐσεβείας τεθειμένον, φυλαττέτω καὶ τοὺς παραβαίνοντας ὑποτιθέτω ταῖς ποιναῖς, ἃς ἔμπροσθεν εἴπομεν. Εἰ δέ τι περὶ μισθώσεων ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ἢ καὶ ἐφ᾽ ἑτέροις κεφαλαίοις ἐνομοθετήσαμεν ἢ καὶ παρὰ τῶν πρὸ ἡμῶν νενομοθέτηται, μενέτω τοῦτο ἐπὶ τῆς οἰκείας ἰσχύος. οὐδὲν ἀπὸ τῆς παρούσης θείας ἡμῶν διατάξεως καινιζόμενον. τὰ ἄλλα γὰρ πάντα μένειν ἐπὶ τῶν οἰκείων ὅρων ἐῶμεν, πλὴν εἰ μὴ τι περὶ τούτων ἔχοι, ἅπερ ἐνταῦθα διετάξαμεν· ἀρκοῦντος ἀντὶ πάντων τούτου τοῦ νόμου πρὸς τῷ παρὰ Λέοντος τοῦ τῆς εὐσεβοῦς λήξεως γενομένῳ πᾶσαν κατὰ τῶν πτωχικῶν πραγμάτων ἀνελεῖν ἐκποιήσεως πρόφασιν. Ἡ τοίνυν σὴ μακαριότης καὶ οἱ μετ᾽ αὐτὴν τῶν ἀρχιερατικῶν γινόμενοι θρόνων τὰ παρ᾽ ἡμῶν διατεταγμένα ἔργῳ καὶ πέρατι παραδοῦναι σπευσάτωσαν. *Divinitas te servet per multos annos, sancte ac religiosissime pater.* Ἐγράφη[γὰρ] τὸ ἰσότυπον τοῖς ὁσιωτάτοις ἀρχιεπισκόποις Ῥώμης, Ἀιλίασ, Ἀλεξανδρείας καὶ Θεουπόλεως· Ἰωάννῃ τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἐπάρχῳ τῶν ἱερῶν τῆς ἑῴας πραιτωρίων τὸ δεύτερον, ἀπὸ ὑπάτων καὶ πατρικιῳ, καὶ Δομνίκῳ τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἐπάρχῳ τῶν παρὰ Ἰλλυριοῖς πραιτωρίων. Dat. XVII. K. Mai. CP. Belisario v.c. cons. [Testo

La novella riprende un tema già affrontato in una costituzione di Leone emanata nel 470 d.C. rivolta al arcivescovo di Costantinopoli e inserita nel Codice in C. 1.2.14[44].

Leone vietava all'arcivescovo di Costantinopoli e all'economo di alienare sia per atto tra vivi che *mortis causa* i beni immobili di proprietà ecclesiastica e le loro pertinenze.

---

dell'*Auth.*: "DE NON ALIENANDIS AUT PERMUTANDIS ECCLESIASTICIS REBUS IMMOBILIBUS AUT IN SPECIALEM HYPOTHECAM DANDIS CREDITORIBUS, SED SUFFICERE GENERALES HYPOTHECAS. *Imp. Iustinianus A. Epiphanio archiepiscopo et patriarchae Constantinopolitano,* […] <Epilogus.> Haec nobis super ecclesiasticarum aut omnino ptochicarum rerum alienatione posita sit lex, Leonis quidem piae memoriae sequens constitutionem, et non aliud quidem curans, aliud autem incuratum relinquens, sed in omni terra, quam Romanorum continet lex et catholicae ecclesiae sanctio, haec extendatur et determinet quae sua sunt, et valeat perpetua et custodita et a sanctissimis patriarchis uniuscuiusque diocesis et a deo amabilibus metropolitis et ab aliis episcopis et clericis et oeconomis et abbatibus et xenodochis et nosocomis et brephotrophis et orphanotrophis et gerontocomis et omnibus simpliciter rectoribus aliquorum sanctorum collegiorum, omnibus imponens proprium robur et licentiam praebens volenti denuntiari, quae dilinquuntur. Laudabilis enim huiusmodi est et caumniatoris fugiet nomen, qui causam contra legem factam redarguit, auctor pietatis et utilitatis sacris domibus factus. Servabunt autem eam nihilominus et nostrae reipublicae iudices maiores et minores, civiles et militares et praecipue per omnes diocesis constituti gloriosissimi praefecti sacrorum praetoriorum, et medias habentes administrationes, quos spectabiles vocant, dicimus autem Augustalem et proconsulares et spectabiles comites, et alios et Orientis, et qui post illos sunt magistratus, hoc est et provinciarum consulares sive praesides constituti, atque defensores civitatum: et simpliciter omne civile et publicum et militare auxilium hanc nostram legem tamquam incommuni utilitate et pro totius terrae pietate positam servet et praevaricatores subdat poenis, quas primitus diximus. Si quid autem de conductionibus ecclesiasticorum rerum aut in aliis capitulis sanximus aut a prioribus nostris sancitum est, maneat hoc in propria firmitate neque ex praesenti sacra nostra constitutione novandum. Alia enim omnia manere in propriis terminis sinimus, nisi tamen aliquid de his habeat, quae hic constituimus, cum sufficiat pro omnibus haec lex super id, quod a Leone piae memoriae factum est, omnem adversus ptochicas res auferre alienationis occasionem. Tua igitur beatitudo et qui post illam in pontificalibus fuerint sedibus, quae a nobis disposita sunt, operi effectuique tradere festinet. *Dat. XVIII. k. Mai. CP. Belisario v.c. cons.*]".

[44] "*Impp. Leo et Anthem. AA. Armasio pp*. Iubemus nulli posthac archiepiscopo in hac urbe regia sacrosanctae ecclesiae praesidenti, nulli oeconomo, cui res ecclesiastica gubernanda mandatur, esse facultatem fundos vel praedia urbana seu rustica, res postremo immobiles aut in his praediis colonos vel mancipia constituta aut annonas civiles cuiuscumque suprema vel superstitis voluntate ad religiosam ecclesiam devolutas sub cuiuscumque alienationis specie ad quamcumque transferre personam, sed ea praedia dividere quidem, colere augere et ampliare nec ulli isdem praediis audere cedere. 1. Verum sive testamento quocumque iure facto seu codicillo vel sola nuncupatione, legato sive fideicommisso, aut mortis causa aut alio quocumque ultimo arbitrio aut certe inter viventes habita largitate sive contractu

Pene severe, quali l'*indignitas* e la confisca del patrimonio, venivano comminate a coloro che avevano collaborato a perfezionare l'atto di alienazione.

---

venditionis sive donationis aut alio quocumque titulo quisque ad praefatam venerabilem ecclesiam patrimonium suum partemve certam patrimonii in fundis praediis seu domibus vel annonis mancipiis et colonis eorumque peculiis voluerit pertinere, inconcussa ea omnia sine ulla penitus imminutione conservent scientes nulla sibi occasione vel tempore ad vicissitudinem beneficii colorati vel gratiae referendae, donandi vel certe volentibus emere alienandi aliquam facultatem permissam, nec si omnes cum religioso episcopo et oeconomo clerici in earum possessionum alienatione consentiant. 2. Ea enim, quae ad beatissimae ecclesiae iura pertinent vel posthac forte pervenerint, tamquam ipsam sacrosanctam et religiosam ecclesiam intacta convenit venerabiliter custodiri, ut, sicut ipsa religionis et fidei mater perpetua est, ita eius patrimonium iugiter servetur illaesum. 3. Sane, si haec nostrae perennitatis statuta audaci spiritu et mente sacrilega quisquam oeconomorum vel hominum temeranda crediderit, ipse quidem, qui protervo ausu ecclesiastica praedia donationis vel emptionis seu commutationis aut cuiuscumque contractus alterius nomine nisi eo quo nunc statuimus adquirere vel habere temptaverit, omnem huiusmodi fructum propriae temeritatis amittat: et pretia quidem et munera, quae eius rei gratia data fuerint oeconomo seu aliis quibuscumque personis, ecclesiae lucris et commodis adquirantur. 4 . Praedia autem et in his omnia constituta ab ipsis clericis et temporalibus oeconomis cum fructibus seu pensionibus et accessionibus totius medii temporis vindicentur, ut tamquam penitus a nullo empta vel vendita teneantur, quia ea, quae contra leges fiunt, pro infectis habenda sunt. 5. Oeconumus autem, qui hoc fecerit, immo fieri passus fuerit vel in quacumque prorsus huiusmodi venditione seu donatione vel commutatione nisi ea quam praesenti lege concedimus, postremo in quacumque alienatione consenserit, commissa sibi oeconomatus administratione privetur deque bonis eius quodcumque exinde incommodum ecclesiae contigerit reformetur heredesque eius et successores ac posteri super hoc facto sive consensu competenti ab ecclesiasticis actione pulsentur: 6. His tabellionibus, qui huiusmodi contractuum vetitorum ausi fuerint instrumenta conscribere, irrevocabilis exilii animadversione plectendis: 7. His quoque iudicibus vel ius gestorum habentibus, qui huiusmodi donationum vel contractuum gesta confecerint, dignitatis propriae et bonorum omnium spoliatione damnandis. 8. Sane ne omnis religiosis oeconomis provisionis commodae via et occasio venerandis ecclesiis profutura videatur exclusa, id, quod utile plerumque iudicatur, cautelae observatione necessario procedere concedimus. 9. Si quando igitur vir religiosus oeconomus huius regiae urbis ecclesiae perspexerit expedire, ut desideranti cuiquam certarum possessionum atque praediorum, urbanorum scilicet sive rusticorum, ad ius ecclesiasticum pertinentium temporaria usus fructus possessio pro ipsius petitione praestetur, tunc eius temporis, quod inter utrosque convenerit, sive in diem vitae suae ab eo qui desiderat postuletur, pacta cum eo qui hoc elegerit ineat oeconumus atque conscribat, per quae et tempus, intra quod hoc praestari placuerit, statuatur et manifestum sit, quid quacumque acceperit ad vicem huius beneficii gratia, praestando quidem ecclesiastici praedii pro tempore usu fructu, post statutum autem tempus et placitum temporum redituum proprietate ad ius et dominium ecclesiasticum re

Fra costoro, come si legge al § 7 del provvedimento di Leone, sono previsti anche i funzionari *ius gestorum habentes*, che in virtù del loro diritto abbiano confezionato e registrato donazioni o altri contratti contrari al dettato della norma.

> His quoque iudicibus vel ius gestorum habentibus, qui huiusmodi donationum vel contractuum gesta confecerint, dignitatis propriae et bonorum omnium spoliatione damnandis

Giustiniano nella sua Novella richiama il disposto normativo di Leone e ne estende la validità a tutti gli ecclesiastici, ribadendo le stesse sanzioni a carico dei *defensores civitatum*.

L'evoluzione della funzione in materia certificante dei *defensores civitatum* è ormai compiuta. La sua competenza nella redazione e registrazione degli atti abbraccia ormai un ambito molto vasto che spazia dall'intervento in materia civilistica a quello in materia ecclesiastica.

L'epilogo di questo percorso legislativo verso l'attribuzione al *defensor* di una posizione non sussidiaria nell'ambito di poteri certificanti e con funzioni accresciute riconducibili allo *ius actorum conficiendorum* si ha nel momento in cui Giustiniano emana la Novella 15 del 535 d.C. che, attuando una riforma della *defensio civitatis*[45], sancirà l'esclusività delle operazioni di ricezione e registrazione degli atti παρὰ τοῖς ἐκδίκοις.

> Πράττεσθαί τε παρὰ τοῖς ἐκδίκοις καὶ διαθηκῶν ἐμφανίσεις καὶ δωρεῶν καὶ πᾶν εἴ τι τῶν τοιούτων ἐστὶν ὑπομνημάτων ἴδιον. οὐ δυναμένου τοῦ λαμπροτάτου τῆς ἐπαρχίας ἄρχοντος κωλύειν τὸ πράττεσθαι μέλλον ἢ προστάττειν, ὡς βούλοιτό τι πραχθῆναι ἢ πραχθὲν μή ἐκδοθῆναι. οὐδὲ γὰρ τοιούτου τινὸς

---

currente firmit er: ita scilicet, ut sive completo spatio, quod inter eos fuerit constitutum, seu mortis suae tempore, si hoc quoque convenerit, is, qui possessionem ecclesiasticam et certorum redituum usum fructum habendi gratia pacto interveniente susceperit, non minus quam alterius tantae quantitatis, quantae acceperat reditus, cum ipso praediorum dominio et rebus immobilibus eorumque colonis et mancipiis ecclesiae derelinquat. 10. Nisi enim hac condicione pacta inita fuerint, ea quoque decernimus non valere, sed possessionem ecclesiasticam tamquam nullo iure transcriptam in ipsius iure ac dominio permanere et ab ecclesiasticis sive oeconomis decernimus vindicari. *Constantinopoli Iordane et Severo conss.*".

[45] V. Mannino, *Ricerche*, cit., pp. 190 e ss.

αὐτῷ παντελῶς ἐξουσίαν δίδομεν, τῶν ἀτοπωτάτων εἶναι νομίζοντες πράγματα ἀναγκαῖα διαπίπτειν· τοῖς ἀνθρώποις διὰ τῶν ἀρχόντων ἴσως ἀλόγους ὁρμάς τε καὶ προστάξεις. ἀλλὰ καὶ πράττειν, ἅπερ ἄν τις βουληθείη, καί ἐκδιδόναι, κἄν εἰ τὸ πραττόμενον ἅπτοιτο τοῦ τῆς ἐπαρχίας ἄρχοντος ἤ τινος τῶν δυνατῶν, μηδὲ τοῦτο κωλύειν· δεῖ γὰρ οὕτω διαγί νεσθαι τοὺς ἐπὶ τῶν ἀρκῶν ἢ τινος δυνάμεως ὄντας, οὐχ ὥστε κωλύειν τινὰ γίνεσθαι κατ᾽αὐτῶν πρᾶξιν. ἀλλ᾽οὕτως ἄμεμπτον τὸν ἑαυτῶν παρέχεσθαι τρόπον, ὡς μηδενὶ διδόναι καιρὸν τῆς κατ᾽αὐτῶν μέμψεως. καὶ εἴτε ἐνδημοίη ταῖς πόλεσιν ἄρχων εἴτε μή, μὴ κωλυέσθω τις πράττειν καὶ παρὰ τοῖς ἐκδίκοις τινὰ ὑπομνήματα ἐφ᾽οἷς ἄν βούλοιτο, πλὴν ἐκείνων μόνων, ὅσα δοκαιοδοσίας δεῖται καὶ αὐτῆς τῆς τῶν ἀρχόντων αὐθεντίας ἤρτηται (Nov. 15.3 pr.[46]).

5. *Altri funzionari addetti all'*actorum confectio*, il* magister census *a Costantinopoli e lo* iuridicus *ad Alessandria. Il* moderator provinciae*. Sguardo alla legislazione di Teodorico*

Se indubbiamente il *defensor civitatis* è il funzionario che maggiormente risponde ai requisiti richiesti dalla legislazione imperiale per adempiere le determinanti funzioni legate all'attività di redazione, registrazione degli atti e certificazione degli stessi, è pur vero anche che all'apice del suo momento storico, questo funzionario non è l'unico a godere dello *ius actorum conficiendorum*. Vi sono altre magistrature, per certi aspetti minori, ma pur sempre rilevanti nell'ambito delle magistrature munite di funzioni certificative.

---

[46] Testo dell'*Auth.*: "Et agi apud defensores testamentorum insinuationes et donationum et quiquid talium est monumentorum proprium; non valente clarissimo provinciae iudice prohibere quod agendum est, aut praecipere quia non velit aliquid agi aut actum non edi. Non enim huiusmodi alicuius ei omnino potestatem damus, absurdissimum aestimantes necessariis rebus cadere homines propter iudicum forte irrationabiles nutus atque praeceptiones: sed etiam agere, quaecumque voluerit, et edere, et licet quod agitur tangat provinciae praesidem aut quemlibet potentum, neque hoc prohibere. Oportet etenim sic agere eos qui in administrationibus sunt aut in qualibet potestate, non ut prohibeant quaedam fieri contra se gesta, sed ita inculpabilem suum praebeant modum, ut nulli detur tempus querimoniarum adversus eos. Et sive adfuerit civitatibus iudex sive non, nequaquam prohibeatur quispiam agere apud defensores, quaedam monumenta in quibiscumque voluerit, praeter illa sola, quae iurisdictione egent et ex ipsa iudicum auctoritate pendent.".

Leggendo la C.Th. 10.22.6 si è visto che colui che aspira ad entrare nel *consortium fabricensium* deve presentare la propria dichiarazione al *defensor civitatis* se il governatore provinciale è assente, "…vel aput moderatorem provinciae[47] vel si is absit aput defensorem civitatis…".

A partire dalla seconda metà del V secolo d.C. il *moderator provinciae* perde la sua posizione di privilegio rispetto al *defensor civitatis* ed è posto su un piano di perfetta alternatività con costui e con altri funzionari, come si evince da una costituzione di Leone del 469 d.C.

> *Impp. Leo et Anthemius AA. Alexandro duci et praefecto Augustali.* Iubemus apud Alexandrinae dumtaxat clarissimae civitatis iuridicum licitum et concessum esse singulis quibusque volentibus donationis conscriptae sollemniter instrumenta reserare, eisdemque robur adiciet gestorum series apud eundem virum confecta, tamquam si apud virum clarissimum moderatorem provinciae vel

[47] Si parla di *moderator provinciae* anche nella Novella 32 di Valentiniano III del 451 d.C., indirizzata al prefetto del pretorio Firmino, in cui riferendosi al magistrato provinciale si dice al § 7 che egli è autorizzato a ricevere e registrare gli atti: "*Imp. Valentinianus A. Firmino praefecto pretorio et patricio*. 7. In diversis provinciis vacuas curias derelinquunt, qui certatim ad privilegia causidicis inlustris praetorianae sedis atque urbanae delata festinant: cum meliores natalibus suis effici volunt, non curant, urbes proprias spoliatas ministeriis et officiis debitis interire. Nos neque meliora desideria volumus impedire, neque passim destitui civitates. Quisquis ergo ad hoc officium venire contendit, non ante sibi sciat esse permissum, quam universa munia, quae patriae suae debet, exsolvat. Cuius tamen indulgemus arbitrio, ut, si ad togam properat, suffectum curiae praestet, cuius studio perficiat universa, quae per ipsum fuerant procuranda. Nec absolutum statim credat adpositione subiecti, quia, si inefficax ullo debito actu fuerit, recursum ad ipsum praebemus auctorem, nihilominus ad eos concuriales, qui minus idoneum susceperunt. Professurus igitur gesta secum deferat apud moderatorem confecta provinciae, ut et officio iudicis notum sit, locum absentis quae persona susceperit, quae possit publicis necessitatibus sufficiens dare responsum: hac providentia nihil negligens et intutum potest urbibus evenire. […] *Dat. prid. kal. Feb. Romae Adelfio vc. cons*." Su questa novella: J. Bastier, *La vente dans les Asturies du IX au XII siècle: droit et economie*, in RHD, 57, 1934, p. 575; C. Dupont, *La vente et les conditions socio-economiques dans l'empire romain de 312 à 535 après Jesus-Christ*, in RIDA, 19, 1972, pp. 277 e ss.; M. Bianchini, *Sulla giurisprudenza nell'Italia tardo antica*, in Labeo, 36, 1990, p. 94 e ss.; T. Mayer-Maly, *Pactum, Tausch und laesio enormis in den sogenanten leges barbarorum*, in ZSS, 108, 1991, p. 224.

[48] Secondo Krüger questa costituzione era un unico testo normativo con C. 8.52(53).3 (*Codex Iustinianus*, nota 5 a C. 8.52(53).3 e nota 22 a C. 1.57.1). La somiglianza della *inscriptio* e *subscriptio* delle due leggi era stata notata anche da G. Cuiacio, *Corpus Iuris Civilis, Codex,* IV, Venetiis, 1621. Opinione non condivisa dalla A.S. Scarcella, *La legislazione di Leone I*, Milano, 1997, p. 73 nota 22 e da G. Lombardi, *Sul titolo 'quae sit longa consuetudo' (8.52[53]) nel Codice Giustinianeo*, in Sdhi, 18, 1952, p. 24, nota 8.

magistratus vel defensorem plebis habita fuisse diceretur. *D. k. Sept. Constantinopoli Zenone et Marciano conss.* (C. 1.57.1[48]).

È una costituzione nella quale si afferma che gli *instrumenta* di una donazione redatti presso lo *iuridicus* di Alessandria hanno piena forza come quelli scritti presso il *moderator provinciae* o presso un altro magistrato o *defensor plebis*[49].

Alcuni autori[50] sostengono che con questo disposto, congiuntamente a quello di C. 8.53(54).30[51], del 459 d.C., Leone abbia concesso al donante la facoltà di compiere l'*insinuatio* presso qualsiasi ufficio (C. 8. 53[54]. 30 "…apud moderatorem cuiuslibet provinciae sive apud magistratus sive apud defensorem cuiuscumque civitatis…"; C.1.57.1 "…tamquam si apud virum clarissimum moderatorem provinciae vel magistratus vel defensorem plebis…").

Mi pare, tuttavia, che dalla lettura di entrambi i provvedimenti si possa solamente concludere che Leone permise al donante di registrare l'atto presso il funzionario avente lo *ius actorum conficiendorum*, indipendentemente dalla competenza territoriale dello stesso e non già che l'imperatore ritenesse valida una donazione compiuta presso qualsiasi magistrato.

---

[49] Nelle fonti in lingua latina oltre a *defensores civitatium* o *urbium* si trova anche *defensores locorum* [C.1.55.3, a. 373; C.1.3.31(32)pr., a. 472; C.12.21.8.1, a. 484; C. 4.30.14.4, a. 528; C.3.1.18, a. 531], *patroni plebis* e *defensores plebis* [C.Th. 1.29.1, a. 364; C.Th. 1.29.4, a. 368; C.Th. 8.12.8.1, a. 415], *vindices* (C.Th. 3.11.1, a. 380). Appare evidente dal contesto che l'uso di una diversa terminologia non presuppone l'identificazione di funzionari diversi, ma si riferisce sempre alla stessa magistratura comunemente definita *defensio civitatis*. In questo senso si veda: V. Mannino, *Ricerche*, cit., p. 9, nota 19 che sostiene che la divisione burocratica-amministrativa tra Oriente e Occidente sia la chiave di lettura per una migliore interpretazione delle fonti nelle loro complesso; E. Chénon, *Etude*, cit., p. 328, nota 5 che contesta la teoria di De Coulanges, il quale pone una distinzione tra *defensor civitatis*, *difensor plebis* o *loci*. Questi ultimi sarebbero i capi delle circoscrizioni rurali (F. De Coulanges, *Histoire des institutions politiques de l'ancienne France*, I, Paris, 1877, p. 595) e Chénon afferma che non si può attribuire tale significato al *defensor plebis* nel contesto in cui viene espresso; B.R. Rees, *The Defensor Civitatis*, cit, p. 86, nota 79 pur mostrandosi perplesso sul rapporto intercorrente tra *defensor civitatis* e *defensor locorum* conclude dicendo che è fortemente probabile che il nuovo termine non sia null'altro che un "sinonimo retorico" (per usare un'espressione di A.H.M. Jones) per la *defensio civitatis*.

[50] F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, cit., p. 506, nota 56; A.S. Scarcella, *La legislazione di Leone I*, cit., pp. 225 e 462.

[51] Per il testo *infra*, pp. 164-165.

Dunque dalla lettura di C. 1.57.1 risulta la comparsa sulla scena delle magistrature munite di *ius actorum conficiendorum* di un altro funzionario: se l'atto viene registrato ad Alessandria, allora le funzioni connesse allo *ius actorum conficiendorum* sono assegnate allo *iuridicus*[52].

Infatti nelle operazioni di ricezione e registrazioni di atti ad Alessandria accanto all'ἔκδικος, compare anche lo *iuridicus* quale funzionario addetto all'*actorum confectio.*

Si legga a proposito la C. 1.4.30[53] del 531 d.C.:

> Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Ἰωάννῃ ἐπαρχῳ πραιτωρίων. Θεσπίζομεν ταῖς κηδεμονίαις τῶν νέων, εἴτε τῆς πρώτης εἴτε τῆς δευτέρας εἶεν ἡλικίας, ἢ καὶ ἕτεροί τινες οἷς ὁ νόμος δίδωσι κηδεμόνας, εἴπερ ἄχρι πεντακοσίων χρυσῶν καὶ μόνον τὰ τῆς περιουσίας

[52] A. Stein, *Die Stellvertretung im Oberkommando von Ägypten*, in APF, 4, 1908, 148 e ss.; Id., *Die Präfekten von Ägypten in der römischen Kaiserzeit*, Bern, 1950; H. Kupiszewski, *The "Juridicus Alexandreae"*, in JJP, 7-8, 1953-1954, pp. 187 e ss.; H.G. Pflaum, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le haut-empire romani*, III, Paris, 1961, pp. 1083 e ss.; A.K. Bowman, D. Rathbone, *Cities and administration in roman Egypt*, in JRS, 82, 1992, pp. 107 e ss.

[53] Trad. Krüger: "*Idem (scil. Imp. Iustinianus) A. Iohanni pp*. Sancimus in curationibus minorum, sive primae sive secundae aetatis sunt, vel etiam ceterorum, quibus e lege curatores dantur, si facultates minorum usque ad quinquegentos tantum solidos valent, non expectari creationem a provinciae rectoribus procedentem neque magnis sumptibus eam implicari rectoribus fortasse in illis civitatibus non morantibus, in quibus curationem procedere contingit, sed apud defensorem vel praefectum illius urbis, in Alexandria apud iuridicum eius, una cum eius religiosissimo episcopo vel etiam aliis publicis personis, si quas civitas habet, creationes tutorum curatorumque fieri, ut fideiussor secundum modum patrimonii ex sententia memoratarum personarum detur ceteraque omnia procedant, quae in tutorum curatorumve et fideiussorum persona fieri solent, cum personarum tantum, apud quas ea fiant, mutatio propter minorum utilitatem presenti lege inducatur. Quae scilicet omnia sub datione quorum solidorum fiant: ideo enim potissimum haec constitutio inducta est: imminente poena, si quis plus accipere ausus est aut tutelam curatelamque ob maioris lucri spem constituere differt, ut non solum triplum totius summae quam accepit reddat, sed etiam ab adminstratione ipsa removeatur. Cum vero apud defensorem nominatio tutorum curatorumve fit, presente etiam religiosissimo civitatis episcopo, gesta in ipsis sacrosanctae ecclesiae archivis deponi sancimus, ut perpetua rei memoria sit neve iis qui sub tutela curave constituti sunt securitas quam inde habent pereat. In hac autem magna urbe tutelae curatelaeque apud solum clarissimum praetorem constituantur, quemadmodum iam sancitum est)." Alessandria è la sede dell'amministrazione centrale a capo della quale viene posto il *praefectus Alexandreae et Aegypti*, oltre al proprio apparato amministrativi con la relativa cancelleria sottostanno al prefetto una serie di funzionari romani, tra cui lo *iuridicus*, il quale insieme ad una competenza giurisdizionale autonoma, ha anche il diritto di certificare gli atti.

εἴη τῶν νέων, μὴ τὴν τῶν ἀρχόντων τῶν ἐπαρχιῶν περιμένειν χειροτονίαν μηδὲ δαπάναις μεγάλαις περιβάλλεσθαι, τῶν ἀρχόντων ἴσως οὐδὲ ἐνδημούντων ταῖς πόλεσιν ἐκείναις, ἐν αἷς προιέναι τὴν κηδεμονίαν συμβαίνει, ἀλλὰ παρὰ τῷ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκδικῳ ἢ στρατηγῷ, κατὰ τὴν Ἀλεξανδρέων παρὰ τῷ ταύτης *iuridico*, ἅμα τῷ θεοφιλεστάτῳ ταύτης ἐπισκόπῳ ἢ καὶ δημοσίοις προσώποις, εἴγε εὐποροίη τούτων ἡ πόλις, γίνεσθαι τὰς χειροτονίας τῶς κηδεμόνων, ἐγγυητοῦ τε πρὸς τὸ μέτρον τῆς οὐσίας διδομένου κατὰ τὴν τῶν εἰρημένων προσώπων κρίσιν καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων προιόντων, ὁπόσα ἐπὶ τῶν κηδεμόνων ἐγγυητοῦ τε πρὸς τὸ μέτρον εἴθισται, μόνης τῆς τῶν προσώπων ἐναλλαγῆς, παρ᾽οἷς ταῦτα πράττεται, διὰ τὸ τῶν νέων χρήσιμον ἀπὸ τῆς παρούσης νομοθεσίας εἰσαγομένης. Πάντων δηλονότι ἐπὶ μόνῃ δύο νομισμάτων δόσει πραττομένων, διόπερ μάλιστα ἡ τοιαύτη τέθειται διάταξις· ποινῆς ἐπικειμένης, εἴ τις πλέον λαβεῖν θαρρήσειεν ἢ ἀναβάλλοιτο καταστῆσαι τὴν κηδεμονίαν ἐλπίδι μείζονος κέρδους, καὶ οὐ μόνον τριπλάσιον ἀναδιδόντος πᾶν ὅπερ ἄν λάβοι, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ φροντί σματος ἀποκινουμένου. Ἡνίκα δὲ ἂν παρὰ ἐκδίκῳ γίνοιτο αἱ τῶν κηδεμόνων προβολαί, παρόντος καὶ τοῦ θεοφιλεστάτου τῆς πόλεος ἐπισκόπου, ἐν αὐτοῖς τοῖς τῆς ἁγιωτάτης ἐκκλησίας ἀρχείοις ἀποτίθεσθαι τὰ πραττόμενα θεσπίζομεν, ὥστε εἶναι δηνεκῆ τοῦ πράγματος μνήμην καὶ μὴ παραπόλλυσθαι τοῖς τυχοῦσι τῆς κηδεμονίας τὴν ἐντεῦθεν ἀσφάλειαν. Τῶν ἐπὶ τῆς μεγάλης ταύτης πόλεως κηδεμονιῶν παρὰ μόνῳ τῳ λαμπροτάτῳ πραίτωρι πραττομένων, καθάπερ ἤδη νενομοθέτηται. *D. IIII k. Aug. Constantinopoli post cons. Lampadii et Orestis.*

Giustiniano fissa un nuovo regime[54] per le nomine dei tutori atiliani a pupilli con patrimonio di entità inferiore ai cinquecento solidi. Direttamente competenti sono i *defensores civitatum*, i vescovi e lo *iuridicus* di Alessandria per l'Egitto, la cui competenza autonoma, però, sembrerebbe sminuita da Teofilo[55].

A Costantinopoli, che in quanto capitale detiene una posizione particolare nella organizzazione degli uffici, si introduce, invece, al posto del *defensor civitatis* il *magister census*[56].

---

[54] I. 1.20.5.

[55] *Par. Theoph.* 1.20.5. Cfr. D. Dalla, *Note minime di un lettore delle Istituzioni di Giustiniano*, Torino, 1998, p. 230.

[56] C.Th. 8.12.8.1; C.8.53(54).30-32; B. Hirschfeld, *Die Gesta municipalia*, cit., pp. 54 e ss.

Lo stesso Teodosio II aveva conferito a questa magistratura lo *ius actorum conficiendorum*.

> *Impp. Honorius et Theodosius AA. Aureliano praefecto pretorio*. 1. Gestorum quoque confectionem sive ante traditionem sive post traditionem fieri oportebit, ut instrumentum, quo continetur munificentia, aput acta publicetur, in hac quidem urbe aput magistrum census, in provinciis vero aput provinciarum rectores vel, si praesto non fuerint, aput magistratus municipales vel si civitas ea vel oppidum, in quo donatio celebratur, non habeat magistratus, apud defensorem plebis, in qualibet civitate fuerit repertus: curatores enim civitatum ab huiuscemodi negotio temperare debebunt, ne tanta res eorum concidat vilitate. Sed iam allegatas apud curatores donationes et gesta confecta valere necesse est, in posterum omnibus, quae statuta sunt, observandis, quoniam, si quid fuerit praetermissum, nullius momenti videbitur esse donatio. Dat. X kal. April. Constantinopoli *DD. NN. Honorio X et Theodosio VI AA. Conss*. (C.Th. 8.12.8.1 [a. 415 d.C.][57]).

Leone[58], ritornando ad affrontare il tema che già Teodosio II aveva trattato nella C.Th. 8.12.8, emana una costituzione nel 459 d.C. a proposito delle magistrature competenti a ricevere e registrare gli atti, inserita nel titolo cinquantatreesimo del Codice di Giustinano, quello dedicato alla donazione.

> "*Imp. Leo A. Constantino pp*. In hac sacratissima urbe conscriptae donationes ubicumque positarum rerum apud magistrum census insinuentur. In aliis vero civitatibus, sive absens sive praesens rector provinciae sit, sive eadem civitas habeat magistratus sive non habeat et defensor tantummodo sit, donator habeat liberam facultatem donationes rerum suarum ubicumque positarum sive apud moderatorerm cuiuslibet provinciae sive apud magistratus sive apud defensorem

---

[57] La costituzione è già stata analizzata precedentemente. Si veda *supra*, cap. II, § 3.

[58] La sua cancelleria con questa costituzione introduce per la prima volta il termine *insinuatio* con riferimento alla registrazione della donazione. Si veda *supra*, cap. II, § 6.

> cuiuscumque civitatis prout maluerit publicare: atque ut ipsa donatio sita est in voluntate donantis, ita ei licet donationem suam apud quemcumque ex memoratis voluerit intimare. Et hae donationes, quae in diversis provinciis et civitatibus apud quemlibet ex praedictis fuerint publicatae, obtineant inconcussam ac perpetuam firmitatem. *D. V non. Mart. Constantinopoli Patricio cons.* (C. 8.53.30[59]).

L'imperatore segue l'indirizzo di Teodosio II per quanto riguarda la magistratura competente a Costantinopoli, che rimane il *magister census.* Per le magistrature competenti nelle altre città viene concessa facoltà di scelta al donante se rivolgersi al *moderator* o al *magister* di qualunque provincia o al *defensor provinciae* di qualunque città[60].

La competenza del *magister census* a Costantinopoli viene ribadita da un'altra costituzione di Leone del 472 d.C.

> "*Idem (scil. Impp. Leo et Anthemius) AA. Dioscoro pp.* Orphanotrophos huius inclitae urbis nulla subtilitate iuris obsistente eorum quidem qui pupilli sunt quasi tutores, adulescentium vero quasi curatores sine ullo fideiussionis gravamine in emergentibus causis tam in iudicio quam extra iudicium, ut opus exegerit, ad similitudinem tutoris et curatoris personas et negotia eorum, si qua possint habere, defendere ac vindicare iubemus: ita videlicet, ut praesentibus publicis personis, id est tabulariis, aut intervenientibus gestis in hac quidem inclita urbe apud virum perfectissimum magistrum census, in provinciis vero apud moderatores earum vel defensores locorum res eorum eis tradantur, a quibus sunt custodiendae: ut, si quas earundem rerum propter fenus forsitan vel aliam urguentem causam vel eo quod servari non possunt alienare perspexerint, prius habita aestimatione licebit eis alienationis inire contractum, ut pretia eorum quae exinde colliguntur, ab isdem personis custodiantur. *D. k. Iun. Constantinopoli Marciano cons.* (C. 1.3.31[32]pr.)".

---

[59] Per la rilevanza nell'uso del termine *insinuentur* si veda *supra*, cap. II, § 6.

[60] A.S. Scarcella, *La legislazione di Leone I*, cit., p. 225 e p. 462, parla di allargamento dell'ambito dei soggetti per facilitare gli adempimenti formali del donante.

Con questo provvedimento si stabilì che le operazioni comportanti un trasferimento di beni dei minori dovevano essere fatte registrare dai direttori degli orfanotrofi[61], che agivano come se fossero stati curatori o tutori dei minori, presso il *magister census*, se residenti a Costantinopoli, presso i *moderatores* o in alternativa presso i *defensores locorum*, se residenti in provincia[62].

L'imperatore Anastasio, successivamente, nel 496 d.C., abolirà la possibilità di scegliere davanti a quale magistrato compiere l'*insinuatio*, lasciando il *magister census* di Costantinopoli unico funzionario competente in materia e comminando una multa di venti libbre d'oro ai trasgressori.

> *Imp. Anastasius A. Euphemio pp*. Secundum divi Leonis constitutionem donationes apud virum clarissimum magistrum census tantummodo insinuari praecipimus, huiusmodi forma in illis instrumentis observanda, quae in hac regia urbe confecta seu celebrata fuerint: nec concedi quemquam vel apud defensores seu magistratus aliarum civitatum vel in aliis quibuslibet locis praeter memoratum iudicium insinuare: scientibus tam his qui ad huiuscemodi insinuationem pervenerint quam his qui eam susceperint nec non tabellionibus, quicumque testimonium suum non in competenti (ut dictum est) loco vel iudicio praebuerint, vicenarum librarum auri multa et alia gravissima indignatione se feriendos. *D. prid. k. Mai Paulo vc. cons*. (C. 8.53.32).

Il *magister census*, almeno per quanto riguarda la competenza territoriale sulla capitale della parte orientale dell'impero, sostituirà dalla fine del V secolo d.C. il *defensor civitatis*, che manterrà la prerogativa sugli altri funzionari nelle restanti parti dell'impero, anche quelle sottoposte alla dominazione germanica.

---

[61] R. Guilland, *Etudes sur l'histoire administrative de l'empire bizantine. L'orphanotrophe*, in *Rev. Etud. Byzantines*, 22, 1965, pp. 205 e ss.; A.S. Scarcella, *La legislazione di Leone I*, cit., pp. 310 e ss.

[62] S. Solazzi, *Le azioni del pupillo e contro il pupillo per i negozi conclusi dal minore*, in BIDR, 22, 1910, pp. 25 e ss.; M. Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., pp. 453 e ss.; M. Talamanca, *Istituzioni*, cit., p. 343; G. Crifò, *Rapporti tutelari nelle Novelle giustinianee*, Napoli, 1965; V. Mannino, *Ricerche*, cit., p. 143; A.S. Scarcella, *La legislazione di Leone I*, cit., p. 313.

Per concludere, infatti, la disamina sulle magistrature munite di *ius actorum conficiendorum* diamo uno sguardo ai funzionari che erano competenti a redigere gli atti nei territori dei regni romano-germanici e riprendiamo quanto detto all'inizio del capitolo a proposito della *interpretatio* visigotica.

Si è visto che per i compilatori visigoti i magistrati che esercitavano lo *ius gestorum* erano i *rectores provinciae* e i *defensores*.

La presenza dei *defensores civitatum* è anche attestata a Ravenna, nel provvedimento emanato da Teodorico il Grande.

Nel suo Editto, il re ostrogoto sembra seguire la disciplina del Codice Teodosiano, quasi ad ignorare la legislazione di Costantinopoli, come denota l'uso di un linguaggio che non appartiene alla cancelleria imperiale di Oriente.

> 53. De traditione vero quam semper in locis secundum leges fieri necesse est, si magistratus, defensor, aut duumviri quinquennales forte defuerint, ad conficienda introductionum gesta tres sufficiant curiales: dummodo vicinis scientibus impleatur corporalis introductionis effectus

Il testo oltre a confermare la competenza del *defensor* afferma che, in caso di sua assenza, i magistrati competenti a ricevere e registrare gli atti sono i *curiales*, magistratura dell'ordinamento municipale romano[63]. Il mantenere in vigore questa magistratura è sintomatico della posizione che Teodorico vuole assumere nei confronti dell'impero Romano.

Dal quadro delineato sulla competenza dei magistrati a ricevere e registrare gli atti emergono due dati fondamentali.

Il primo relativo al rapporto tra le magistrature che esercitavano lo *ius actorum conficiendorum* in via sostitutiva e quelle che lo esercitavano in proprio. Le fonti ci indicano che fino alla seconda metà del V secolo d.C. le magistrature locali sono chiamate all'*actorum*

---

[63] I papiri di Ravenna, esaminati precedentemente, confermano la competenza dei *defensores*, dei *curiales* e dei *quinquennales* quali magistrati competenti all'*actorum confectio*. Anche nell'*Epitome Gai* si ha una conferma del ruolo esercitato dalla *curia* nell'ambito della registrazione. Si veda *supra*, cap. III, § 4.

confectio solo in caso di assenza di magistrati di grado più elevato, gli unici a detenere lo *ius actorum conficiendorum* (C.Th. 8.12.3 del 323 d.C.[64]: il *curator* e il magistrato municipale sono chiamati in sostituzione dello *iudex*; C.Th. 5.15.20[65] del 366 d.C.: il *curator* e il magistrato municipale sono delegati dal *comes sacrarum largitionum*; C.Th. 10.22.6[66] del 412 d.C.: il *defensor civitatis* compare in caso di assenza del *moderator provinciae*). Dalla seconda metà del V secolo d.C. le magistrature si trovano su di un piano di perfetta alternatività e ognuna è munita dello *ius actorum conficiendorum* (C.1.57.1 del 469 d.C: *apud virum clarissimum moderatorem provinciae vel magistratus vel defensorem plebis*; C. 1.3.31(32)pr. del 472 d.C.: *in provinciis vero apud moderatores earum vel defensores locorum*; C.8.53(54).32 del 496 d.C.: *vel apud defensores seu magistratus aliarum civitatum*).

Il secondo dato è relativo al *defensor civitatis* che, tra le magistrature munite di *ius actorum conficiendorum*, rivestirà un ruolo sempre più determinante, se si eccettuano il *magister census* a Costantinopoli e lo *iuridicus* ad Alessandria, nell'ambito del sistema di registrazione degli atti sia in Oriente con la sua consacrazione in epoca giustinianea, quando con la Novella 15 del 535 d.C. l'imperatore gli concederà la competenza esclusiva in materia, sia in Occidente dove la sua presenza è attestata nelle compilazioni romano-germaniche e nei papiri di Ravenna.

---

64 Per la datazione si veda *supra*, cap. II, § 2 e il presente capitolo nota 12.
65 Anche in C.11.65.4.
66 Anche in C.11.10(9).4.

INDICE DEGLI AUTORI

Abbott F.F., 134 n. 8
Albanese B., 115 n. 60-61
Amelotti M., VII n. 6-7; VIII n. 8; IX n. 10, 12-13; X n. 15; 64 n. 53; 88 n. 1; 92-93 n. 8-10; 106 n. 44
Andreau J., VIII n. 9
Andreotti R., 126 n. 82-83
Ankum H., 96 n. 15; 112 n. 52
Arangio-Ruiz V., VII n. 8; X n. 15; 74 n. 73; 88 n. 1; 92 n. 8; 93 n. 10; 115 n. 60; 134 n. 8
Archi G.G., 35 n. 5-7; 39 n. 16-17; 40 n. 19; 42 n. 29; 43 n. 30; 46 n. 36; 47 n. 37; 48 n. 38; 52-53 n. 39-40; 54 n. 43; 57 n. 48; 58 n. 49; 63 n. 52; 75 n. 75; 77 n. 82; 92 n. 8-9; 120 n. 72; 121-122 n. 75; 133 n. 5
Astolfi R., 101 n. 28; 112 n. 52
Baale C.H., 133 n. 5-6; 134 n. 9; 141 e n. 24; 142
Baldwin B., 4 n. 6
Balestri Fumagalli M., 112 n. 52
Bassanelli Sommariva G., 68 n. 58; 92 n. 9
Bastier J., 160 n. 47
Bats M., 3 n. 5; 4 n. 6
Bellodi Ansaloni A., 27 n. 61-62; 30 n. 67
Berger A., 96 n. 15; 139 n. 22
Bernardi A., 123 n. 77
Berruti A., 115 n. 60
Bethmann-Hollweg M.A. Von, 106 n. 44; 131 n. 1; 134 n. 9; 138 n. 19
Betti E., 3, n. 5
Bianchini M., 160 n. 47
Biondi B., 35 n. 6-7; 115 n. 61
Bonfante P., 22 n. 51; 68 n. 58; 74 n. 72; 115 n. 60-61
Bonini R., 105 n. 40
Bonnefond-Coudry M., 4 n. 6
Boulvert G., 106 n. 44
Bove L., V n. 1-3; VII-VIII n. 8-9; IX-X n. 13-14; 4 n. 7; 92 n. 8
Bowman A.K., 134 n. 8; 162 n. 52
Boyé A.J., 26 n. 58
Branca G., 115 n. 61
Bremer F.P., 74 n. 72
Brunner K., IX n. 13; 106 n. 44
Büll R., VII, n. 8
Burdese A., 115 n. 61

Caballos A., 10 n. 13
Calasso F., 84 n. 99
Camodeca G., VIII, n. 9
Canizza L., 10 n. 13
Cannata C.A., 120 n. 72; 133 n. 5
Cassarino S., 141 n. 25
Cencetti G., V n. 2; VIII n. 9; 4 n. 7; 7 n. 12; 12 n. 19, 21
Chénon E., 133 n. 5; 134 n. 9; 143 n. 31; 161 n. 49
Colorni V., 21 n. 50; 42 n. 26
Conrat M., 120 n. 72-73; 122 n. 75
Corbier M., V n. 2
Cortese E., 84 n. 99
Costa R., 115 n. 61
Costamagna G., IX n. 10, 12-13; 92-93 n. 8-10; 106 n. 44
Coudry M., 3, n. 5; 4 n. 6
Crifò G., 4 n. 6; 113 n. 54; 166 n. 62
Crosara F., 84 n. 98
Cuiacio G., 160 n. 48
Cuq E., 115 n. 61
Dalla D., 115 n. 61; 163 n. 55
Daube D., 4 n. 6
De Coulanges F., 161 n. 49
De Dominicis M.A., 112 n. 52
De Francisci P., 112 n. 52; 135 n. 9; 139 n. 22; 143 e n. 29
Delsalle P., V n. 2; VIII n. 9; 5 n. 7
De Marini Avonzo F., 96 n. 15
De Martino F., 3, n. 5; 96 n. 15; 134 n. 8; 161 n. 50
De Ricci S., 16 n. 36
Di Marzo S., 22 n. 51
Di Paola S., 64 n. 53
D'Ors A., IX n. 13; 92 n. 8; 106 n. 44
Dupont C., 27 n. 60, 35 n. 7; 39 n. 16; 41 n. 24; 43 n. 30; 44 n. 34; 46-47 n. 36-37; 52 n. 39; 88 n. 1; 90 n. 3; 123 n. 77; 160 n. 47
Eck W., 10 n. 13
Fernández F., 10 n. 13
Froeschl J.M., 75 n. 75; 93 n. 9
Gallo F., 21 n. 50; 40 n. 21; 42 n. 26; 88 n. 1; 90 n. 3; 91 n. 5; 92-93 n. 8-10; 98 n. 23; 105 n. 39, 42
Ganghoffer R., 134 n. 9; 141 n. 25; 144 n. 31
Gaudemet J., 96 n. 15
Gaudenzi A., 87; 94 n. 12
Giglio S., 96 n. 15
Giliberti G., 96 n. 15
Girard P.F., 15 n. 34; 16 n. 36; 74 n. 72
Glück C.F., 102 n. 29-30
Gofas D.C., 124 n. 78
Gothofredus I., 132 n. 3
Grelle F., 10 n. 13
Guarino A., 115 n. 61;135 n. 9
Guéraud M., 14 n. 26; 18 e n. 41
Guilland R., 166 n. 61
Günther R., 125 n. 80
Hackl K., 135 n. 10
Hermann-Otto E., 18 n. 39
Hirschfeld B., 6 n. 11; 73 n. 70; 122 n. 76; 137 n. 17; 141; 163 n. 56
Hirschfeld O., 139 n. 22
Hitzig H.F., 120 n. 72
Honore' T., 54 n. 43
Horak F., 92 n. 9
Humbert M., 93 n. 9

Impallomeni G., 112 n. 52
Jèze G., 14 n. 26; 17 e n. 38
Johnson A.C., 134 n. 8
Jones A.H.M., 38 n. 13; 96 n. 15; 125 n. 81; 126 n. 83; 134 n. 8; 135 n. 12; 139-140 n. 22; 144 n. 31-32; 161 n. 49
Jörs P., 74 n. 72
Karabelias E., 68 n. 58; 93 n. 9
Karlowa O., 135 n. 9; 139 n. 22; 140 n. 22
Kaser M., VI n. 5; 14 n. 25; 25 n. 57; 57 n. 48; 112 n. 52; 135 n. 10; 143 e n. 30; 166 n. 62
Kornemann E., 141 n. 25
Krause J.K., 96 n. 15
Kübler B., 120 n. 72; 140 n. 22
Kühn K., VII n. 8
Kunderewicz T.C., 43 n. 30; 46 n. 36; 54 n. 43; 75 n. 75; 101 n. 28
Kunkel W., 74 n. 72
Kupiszewski H., 162 n. 52
Kurylowicz M., 115 n. 61
Lallemand G., 134 n. 9
Lanfranchi F., 14 n. 26; 16 n. 35; 17 n. 38; 18 e n. 45; 20 n. 47
Lecrivain C.A., 141 n. 25
Levy E., 35 n. 7; 39 n. 15; 40 e n. 20; 47 n. 37; 57 n. 48, 75 n. 76; 88 n. 1; 89-90 n. 3; 134 n. 8
Lévy J.P., 15 n. 32; 19 e n. 46; 73 n. 68; 113 n. 55
Lewis N., 6 n. 11
Licandro O., VIII n. 9
Liebenam W., 6 n. 11; 134 n. 9; 141 n. 25
Liebeschütz W., 125 n. 80
Liebs D., 123 n. 77
Lodolini E., V n. 2; VIII n. 9; 4 n. 7
Lombardi G., 160 n. 48
Longo C., 115 n. 60
Luchetti G., 57 n. 48; 68 n. 58; 70 n. 63; 112 n. 53
Luzzatto G.I., 106 n. 44
Macmullen R., 96 n. 15
Maiuri A., VII n. 8; VIII n. 9
Mannino V., 133 n. 5; 144 n. 31; 158 n. 45; 161 n. 49; 166 n. 62
Marezoll G.L.T., 74 n. 72
Marini G., 79 n. 89
Marrone G., 115 n. 60-61
Martindale J.R., 38 n. 13; 139 n. 22; 144 n. 32
Martini R., 122 n. 75
Mayer-Maly T., 160 n. 47
Migliardi Zingale L., VIII n. 8; 6 n. 11; 93 n. 9
Mitteis L., IX n. 11, 13; 6 n. 11; 14 n. 25, 35 n. 7; 47 n. 37; 73 n. 69; 102 n. 30; 103 n. 33-36; 106 n. 44; 122 n. 76; 131 n. 2; 133 n. 6; 134 n. 8
Modrzejewski J., 6 n. 11
Morris J., 38 n. 13; 139 n. 22; 144 n. 32
Moser E., VII n. 8
Mommsen Th., V n. 1; 2 n. 4; 4 n. 6-7; 6 n. 11; 14 n. 25; 38 e n. 14; 88 n. 1; 96; 133 n. 5; 135 n. 9; 141 n. 25; 143 n. 31; 151 n. 39
Montevecchi O., 14 n. 26; 15 n. 31;18 e n. 43
Naber J.C., 87; 94 n. 12

Nardi E., 115 n. 61
Nelson H.L.W., 121 n. 75
Nörr D., 26 n. 58; 135 n. 9; 141 n. 25
Palma A., 75 n. 75
Partsch J., 133 n. 6; 134 n. 8
Petit P., 134 n. 8; 135 n. 12
Pestman P.W., 6 n. 11
Pflaum H.G., 162 n. 52
Premerstein A. von, 7 n. 12
Pugliese G., 115 n. 60-61
Rasi L., 15 n. 31
Rathbone D., 162 n. 52
Raynouard F.J.M., 134 n. 8; 144 n. 31
Rees B.R., 134 n. 7-8; 144 n. 31; 161 n. 49
Reynolds J.M., 4 n. 6
Riccobono S., VIII n. 8; 22 n. 51; 76 n. 79
Rupprecht H.A., 6 n. 11
Russo ruggeri C., 113 n. 55; 116 n. 63-66; 118 n. 69; 119; 121 n. 75
Sachers E., VII n. 8; 106 n. 44
Salvadore M., 115 n. 61
Sanchez-Albornoz C., 133 n. 5
Sanders H.A., 14 n. 26; 15 n. 31; 18 e n. 42, 44
Santucci G., 96 n. 15
Sargenti M., 35 n. 7; 38 n. 14; 88 n. 1; 89 n. 3; 91 n. 5
Savigny F.C., 102 n. 30-32
Scarcella A.S., 160 n. 48; 161 n. 50; 165-166 n. 60-62
Schäfer P.W., 26 n. 58
Scheltema H.J., 14 n. 26; 18 e n. 40
Schubert W., 126 n. 82, 84
Schulz F., IX n. 12, 14 n. 26; 18 e n. 44
Schupfer F., 21 n. 50; 87; 94 n. 12; 95 n. 14, 96 n. 16-17, 97 e n. 19; 98 n. 22; 122 n. 76
Seeck O., 1, n. 1; 25 n. 54; 27 n. 59; 38 n. 12; 44 n. 34; 75 n. 77; 88 n. 1; 99 n. 25; 114 n. 58; 123 n. 77; 126 n. 84; 133 n. 6; 134 n. 9; 140 n. 22; 143-144 n. 31-32; 150 n. 37
Seidl E., 106 n. 44
Senn F., 15 n. 34; 74 n. 72
Simon D., 35 n. 7; 41 n. 23; 43 n. 30; 44 n. 32; 46 n. 36; 54 n. 43; 75 n. 75; 106 n. 44
Sirks A.J.B., 112 n. 52; 123 n. 77
Solazzi A., 166 n. 62
Solidoro Maruotti L., 84 n. 99
Stein A., 162 n. 52
Steinacker H., VII n. 8; IX n. 11, 13; X n. 15; 30 n. 68; 73 n. 71; 78 n. 86; 87; 92 n. 8; 94 n. 11; 95 n. 14, 96 n. 17; 97 n. 20; 98 n. 21-22; 106 n. 44; 107 n. 47
Steinwenter A., IX n. 13; X n. 15-16; XI; 6 n. 11; 14 n. 25; 24-26 e n. 53-56, 59; 30 e n. 68; 31; 33 n. 2; 41 n. 23; 74 n. 72; 77 n. 84; 77 n. 84; 78 n. 86; 95 n. 14, 96 n. 17; 98 n. 21; 102 n. 30, 32; 103 e n. 36; 104 e n. 37; 106 e n. 44-45; 132 n. 2; 135 n. 11-12; 137 n. 17; 142
Talamanca M., VII n. 8; IX n. 13; X n. 15; 92 n. 8; 93 n. 10; 106 n. 44; 115 n. 61; 166 n. 62
Talbert R.J.A., 4 n. 6
Thilo R.M., VII, n. 7

Tjäder J.O., 77 n. 84; 78 n. 86, 88; 79 n. 89; 83-84 n. 96-97; 107 n. 46; 108 n. 49
Van der Wal N., 106 n. 44
Van de Wouw H., 112 n. 52
Villers R., 115 n. 61
Vinogradoff P., 134 n. 8
Voci P., 35 n. 6-7; 39 n. 16; 41 n. 24-25; 42 n. 27; 43 n. 30; 44 n. 32, 34; 46 n. 36; 48 n. 38; 52 n. 39; 53 n. 40; 54 n. 43; 56 n. 47; 57 n. 48; 75 n. 75; 76 n. 80; 87-89 n. 1-2; 90-91 n. 5-7; 93 n. 9-10; 95 n. 14; 96-97 n. 17-18; 98 n. 21; 99 n. 27; 101 n. 28; 112 n. 52; 123 n. 77
Voigt M., VII n. 8
Volterra E., 43 n. 30, 46 n. 36; 101 n. 28; 115 n. 60-61; 116 n. 62
Wacke A., 96 n. 15
Watson A., 4 n. 6
Weiss E., 14 n. 26, 18 n. 44
Wenger L., VII n. 8; IX n. 13; X n. 15; 14 n. 25; 25 n. 57; 74 n. 72; 92 n. 8; 134 n. 9
Wieling H., 68 n. 58
Wilcken U., 6 n. 11; 14 n. 25; 131 n. 2; 134 n. 8
Wolff H.J., VIII n. 8; 6 n. 11; 14 n. 27

INDICE DELLE FONTI

I. FONTI GIURIDICHE

A) Fonti Pregiustinianee

Codex Theodosianus

1.2.12 – 99 n. 26
1.5.13 – 139 n. 22
1.29.1 – 133 n. 7; 143 n. 31; 150; 161 n. 49
1.29.2 – 150
1.29.3 – 150
1.29.4 – 150; 161 n. 49
1.29.5 – 151
1.29.6 – 151
1.29.7 – 151
1.29.8 – 151
2.3.1 – 54 n. 44
2.4.2 – XI-XII; 25-26; 26 n. 59; 27; 28 n. 63; 28-30; 131;132 n. 2; 135; 142 e n. 27
2.18.2 – 28
2.19.6 – 99 n. 26
2.29.2 – 87; 95-96
3.1.2 – 87-88 n. 1; 94 n. 12
3.5.1 – 53 n. 40
3.5.2 – 38 n. 14
3.5.3 – 38 n. 14; 45; 47; 53 n. 40; 55 n. 46; 71 n. 65; 77 n. 82
3.5.7 – 52 n. 40
3.5.8 – 53 n. 40
3.5.13 – 48; 55; 61 71 n. 65, 75 n. 76
3.7.3 – 54 n. 44

3.11.1 – 161 n. 49
3.13.4 – 54 n. 44
4.4.4 – 103
4.6.8 – 54 n. 44
5.1.9 – 54 n. 44
5.15.20 – 124; 137 e n. 18; 138 n. 19; 168
6.9.2 – 139 n. 22
6.30.14 – 139 n. 22
7.12.2 – 139 n. 22
7.16.3 – 122; 124
8.4.30 – 125 n. 81
8.12.1 – 25 n. 54; 35; 44 n. 33; 45; 48-50; 52; 56-57; 78; 136 n. 15
8.12.2 – 38 n. 14
8.12.3 – 26-27 n. 59; 38 n. 14; 44; 52; 54; 78; 82; 136; 140-142; 168
8.12.4 – 38 n. 14; 46
8.12.5 – 38 n. 14; 46; 47; 47 n. 37; 52
8.12.6 – 52 n. 40
8.12.8 – 52; 71 n. 65; 82 n. 94; 139 n. 21; 164
8.12.8.1 – 53; 78; 135 n. 12; 161 n. 49; 163 n. 56; 164
8.12.8.2 – 53-54
8.12.9 – 56 n. 47
9.2.5 – 135 n. 12; 144-145; 149; 152
9.2.6 – 145
9.31.1 – 145
9.36.2 – 145
9.40.5 – 123 n. 77
10.8.1 – 47 n. 37
10.22.6 – 147 n. 34; 148; 153 n. 41; 160; 168
11.1.8 – 123 n. 77
11.7.5 – 139 n. 22
11.8.3 – 143; 145-146; 149; 152
11.8.3pr-1. – 146
11.16.7 – 139 n. 22
11.18.1 – 139 n. 22
11.30.41 – 139 n. 22
11.39.13 – 145
12.1.77 – 135 n. 12
12.1.120 – 139 n. 22
12.1.151 – 135 n. 12
12.1.169 – 135 n. 12
12.1.174 – 135 n. 12
12.1.177 – 153 n. 41
12.1.177pr-1 – 149 e n. 36

12.6.2 – 139 n. 22
13.10.7 – 144 n. 31
14. 3. 3pr. – 122-123
14.3.5 – 123 n. 77
14.3.6 – 123 n. 77
14.6.2 – 123 n. 77
14.15.1 – 123 n. 77
14.15.2 – 122-124
14.22.1 – 123 n. 77
15.1.12 – 123 n. 77
16. 5. 55 – 13 n. 24

Epitome Gai

1.6.4 – 120-121; 133 n. 5

Fragmenta Vaticana

35 – 40; 40-41 n. 22; 87 e n. 1; 90 n. 3; 91 n. 5
35.1-3 – 90 n. 3
35.4-7 – 88-89
249 – 35-38; 40-41; 47 n. 37; 48-52
249.1 – 40 n. 18
249.3 – 52
249.5 – 52
249.6 – 52
249.7 – 41; 42 n. 26, 44
249.8 – 44; 52; 81; 136; 140; 142
266a – 34 e n. 4
268 – 34 n. 4
273 – 38 n. 14
274 – 38 n. 14
287 – 38 n. 14

Gai Institutiones

1.29 – 15 n. 30

Novellae Theodosii

10.1 – 126 n. 83
22.1.9 – 112 n. 53

Novellae Valentiniani III

15.3 – 87; 96-97
21.1 – 100-101
21.1.2 – 104 e n. 38
32pr. – 87; 97-98
32.7 – 160 n. 47

A.1) Leggi romano-germaniche

Codex Euricianus

CCCVII – 39 n. 15

Edictum Theodorici

51 – 72 n. 65
52 – 72 n. 65; 132 n. 5
53 – 132 n. 5; 132-133 n. 5; 167

Lex Burgundionum

XXII.3 – 71 n. 65
XXII.4 – 71 n. 65
XXII.6 – 71 n. 65
XXII.7 – 71 n. 65

Lex Wisigothorum

V.2.7 – 39 n. 15

B) Corpus Iuris Civilis

Codex Iustinianus
1.2.14 – 156 e n. 44
1.2.14.7 – 158
1.2.19 – 59-60; 83
1.3.31(32)pr. – 161 n. 49; 165; 168
1.3.40 – 128-129 n. 86
1.4.26 – 128-129 n. 86
1.4.30 – 129; 162-163
1.4.31 – 127
1.4.32 – 122; 127
1.4.34.7 – 153 e n. 42
1.4.34.12 – 153 e n. 42
1.18.11 – 38 n. 14; 45 n. 35
1.55.1 – 150
1.55.2 – 150
1.55.3 – 151; 161 n. 49
1.55.4 – 151
1.55.5 – 151
1.55.6 – 151
1.55.7 – 144 e n. 32: 149: 152
1.55.8 – 146; 152
1.55.8pr.-1 – 147-148
1.55.9 – 145; 146-147 n. 34; 152
1.55.10 – 152
1.55.11 – 122; 125; 152
1.56.2 – 135; 137-138; 138 n. 19-20; 140-141
1.57.1 – 77 n. 84; 135 n. 12; 160 e n. 48; 161-162; 168
2.7.8 – 126 n. 83
2.7.11.1 – 122; 125-126; 126 n. 83
2.7.11.2 – 122; 125-126; 126 n. 83
2.7.17pr. – 122; 126
2.57.2 – 54 n. 44
3.1.18 – 161 n. 49
4.21.17 – 76 n. 81; 104;
4.21.17.1 – 92
4.21.22.7 – 105 n. 43
4.3.1 – 105
4.3.1.2 – 95 n. 14
4.30.14.4 – 161 n. 49
5.3.15 – 38 n. 14
5.3.17 – 55 n. 45; 61

5.3.20 – 68
5.35.5pr. – 113 n. 54
5.4.22 – 54 n. 44
5.16.25 – 77 n. 82
5.11.6 – 54 n. 44
5.71.6 – 29 n. 64
6.1.5 – 133 n. 6; 144 n. 31
6.18.1 – 54 n. 44
6.23.18 – 103 n. 36; 104
6.23.19 – 99; 102 n. 32; 104
6.23.23 – 103 n. 36; 128-129 n. 86
6.24.11 – 54 n. 44
6.50.6.1 – 28 n. 64
6.60.1 – 114 n. 58
6.60.2 – 114 n. 58
6.61.2 – 54 n. 44
6.61.6.3 – 114 n. 58
7.6.1.2 – 112 n. 52
7.6.1.10 – 112 n. 52
7.37.3.4 – 59 n. 51
7.40.2 – 118 n. 70; 129 n. 86
8.47 (48).4 – 29 n. 64
8.47 (48).11 – 111; 115-117
8.48 (49).1 – 34 n. 3
8.48 (49).5 – 113 n. 56; 119
8.48 (49).6 – 111; 113-114; 116-117
8.52(53).3 – 160 n. 48
8.53 (54).25 – 36; 56-57
8.53 (54).26 – 38 n. 14
8.53 (54).27 – 38 n. 14
8.53 (54).27.2 – 53 n. 41
8.53 (54).28 – 56 n. 47
8.53 (54).29 – 75 e n. 76
8.53 (54).30 – 72-73; 73 n. 67; 78; 161; 163 n. 56; 164-165
8.53 (54).31 – 71-76
8.53 (54).32 – 72 n. 66; 163 n. 56; 166; 168
8.53 (54).34 – 56; 57-58; 58 n. 50; 77 n. 82
8.53 (54).34.3 – 61-62
8.53 (54).34.3a – 62
8.53 (54). 34.4 – 62
8.53 (54).34.4a – 62
8.53 (54).34.4b – 62; 63 e n. 53
8.53 (54).35 – 58 n. 50

8.53 (54).35.3a – 58 n. 50
8.53 (54).35.5 – 56 n. 47
8.53 (54).36 – 56; 64-65
11.10 (9).4 – 147-148 n. 34-35; 153 n. 41; 168 n. 66
11.65.4 – 135; 137-138; 138 n. 20; 168 n. 65
12.21.8.1 – 161 n. 49
12.44 (45). 1 – 124 n. 79

Digesta Iustiniani

5.1.70 – 26 n. 58
5.1.71 – 26 n. 58
22.3.29 – 13; 18 n. 44; 19
22.4.2 – 12 n. 18
39.6.35 – 63-64 n. 53
49.14.45.6 – 12 n. 18

Institutiones Iustiniani

1.3.23 – 93-94
1.12.6 – 113 n. 57
1.20.5 – 163 n. 54
2.7.2 – 77 n. 84
2.7.3 – 68 n. 57

Novellae Iustiniani

Authenticum
7 – 155 n. 43
15.3pr – 159 n. 46
45.2 – 10 n. 14
51.2 – 60 n. 14
76.7.3 – 105 n. 43
114.1 – 67 n.56
120.2 – 69 n. 61
127.3 – 67 n. 55

Collectio graeca
7 – 155 e n. 43
15 – 66; 168
15.3pr. – 158-159
44.2 – 10 n. 14
47 – 11 n. 14
52.2 – 59 n. 51
73.7.3 – 105 n. 43; 106-107
119.1 – 66-67
120.6.2 – 129 n. 86
127.2 – 66, 68-70
128.23 – 129 n. 86
134 – 69 n. 62
134.3 – 66 n. 55
162.1.2 – 59-60 n. 50
167.1. – 127 n. 86

C) Fonti bizantine

Theophili Institutionum
graeca paraphrasis

1.20.5 – 163 n. 55

II. FONTI LETTERARIE

Apuleius
Apologia
LXXXVIII

Cassiodorus
Variae
V. 40 – 139 n. 22
VII.22 – 139 n. 22
VIII.16 – 139 n. 22

Cicero
Atticae
7.3.7 – 8-9
De oratore
1.48.212 – IX n. 12
Pro Archia
4.9 – 8
Pro Sulla
14 – 9
42 – 7
In Verrem II
1.119 – 8
3.183 – 9
Pro Milone
27 – 11 n. 15

Cassius Dio
Historiae Romanae
XLVIII. 44 – 15 n. 33

Dyonisius Halicarnaseus
Antiquitatum siue originum Romanarum libri 10
IV. 15.5 – 15 n. 29

Historia Augusta
Vita Marci
9. 7-8 – 16

Livius
Ab urbe condita
I. 24.7 – VI, n. 4
XLIII. 16.13 – 11 n. 15

Seneca
ad Polybium
6.5 – 2, nt. 3

Suetonius
(Vitae Caesarum)
Caesar
20 – 4 n. 6
Augustus
36 – 4 n. 6
94 – 5 n. 8
Tiberius
5 – 15 n. 33
Claudius
28 – 2
Vespasianus
8 – VI

Symmacus
Relationes
44.3 – 29 n. 64

Tacitus
Annales
III. 51 – 5 n. 8
V.4 – 4 n. 6
XV.74 – 4 n. 6

III. FONTI EPIGRAFICHE, PAPIROLOGICHE ED ASSIMILATE

CIL
V. 6253 – 139 n . 22
VI. 1674 – 139 n. 22
VI. 1749 – 139 n. 22
VI. 8617 – 2, n. 3
X. 527 – 2, n. 2

P. Ital.
I.6 – 108 n. 49
I. 10-11 – 78-82
I. 12 – 78-81
I. 13 – 82 n. 92; 83
I. 16 – 82 n. 92; 83
I. 17 – 82 n. 92; 84
I. 18-19 – 82 n. 92; 84 e n. 97
I. 20 – 82 n. 92
II. 29 – 108-109; 107 n. 46
II. 31 – 108-111
II. 35 – 107-108
II. 36 – 108; 107 n. 46
II. 37 – 108; 107 n. 46
II. 38-41 – 83 n. 96; 107 n. 46

JP
59 – 21 n. 50

MChr.
192 – 21 n. 50

P. Mich.
VII, 168 – 18 n. 44
VII, 436 – 18 n. 42, 44

P. Oxy.
II 237, Col, VIII, 27 – 21 n. 50, 21-22
XII 1426 – 133 n. 6

SP
II 219 – 21 n. 50

WCHR.
212 – 16 n. 36; 17

SOMMARIO

Introduzione V

Capitolo I
IL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
DALLA REPUBBLICA AL DOMINATO

1. Premessa. La tenuta del registro da parte del magistrato e sua valorizzazione alla fine della Repubblica. Passi di Cicerone sull'*actorum confectio*. Funzioni della verbalizzazione. La conservazione delle carte prodotte dai magistrati nell'archivio pubblico. 1
2. La registrazione degli atti in ambito amministrativo. La *professio apud acta*: le innovazioni di Marco Aurelio (D. 22. 3. 29). La testimonianza di Apuleio. Dittico ligneo alessandrino del 138 d.C. 13
3. La registrazione delle proprietà immobiliari: la "Petizione di Dionisia" . . 21
4. La teoria di Steinwenter 24

Capitolo II
LA RIFORMA DI COSTANTINO IN MATERIA DI DONAZIONE E IL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
APPLICAZIONE DELLA RIFORMA IN EPOCHE SUCCESSIVE

1. Introduzione 33
2. Donazione. Analisi di F.V. 249: fini perseguiti dalla riforma di Costantino, ruolo della registrazione 35
3. Segue. Legislazione postcostantiniana. Analisi di C.Th. 3.5.13: riforma di Teodosio II in tema di donazione nuziale 48
4. Segue. Legislazione giustinianea: *humanitas* e *favor donationis*. Analisi di C. 8.53(54).34 e 36 56
5. Segue. Le Novelle di Giustiniano. Analisi di Nov. 119.1 e Nov. 127.2 66
6. Segue. Legislazione della seconda metà del V secolo dopo Cristo. Origine e significato di *insinuatio*: le diverse correnti dottrinali. Analisi di C. 8.53(54).31: riforma di Zenone 71
7. I papiri di Ravenna 77

Capitolo III
IL SISTEMA DI REGISTRAZIONE IN EPOCA POSTCLASSICA
REGISTRAZIONE E CERTIFICAZIONE ANCHE DI ALTRI ATTI NEGOZIALI

1. Compravendita. Registrazione di compravendite di beni immobili nella legislazione del IV e V secolo dopo Cristo: analisi di F.V. 35; C.Th. 2.29.2; Nov. Val. 15.3; Nov. Val. 32.pr. La teoria di Schupfer, Steinacker, Gaudenzi e Naber. Alcune considerazioni sul testamento *apud acta*. 87
2. Segue. Il regime giustinianeo. Analisi di C.4.21.17 e della Nov. 73 . . . 104
3. I papiri di Ravenna 107
4. L'applicazione dello *ius actorum conficiendorum* in ambito amministrativo. Il caso della emancipazione. Analisi di C.8.48(49).6 e C.8.47(48).11 111
5. Segue. Altri casi di applicazione dello *ius actorum conficiendorum* in diritto amministrativo: C.Th. 14.3. 3pr.; C.Th.14.15.2; C.Th. 7.16.3; C.1.55.11; C.2.7.11.1-2; C.2.7.17pr.; C.1.4.32 122
6. Conclusioni 128

Capitolo IV
I MAGISTRATI MUNITI DI *IUS ACTORUM CONFICIENDORUM*

1. Premessa. I magistrati muniti di *ius actorum conficiendorum*. Gotofredo e l'*interpretatio* visigotica 131
2. I magistrati municipali e il *curator civitatis*. C. 1.56.2: i magistrati municipali e lo *ius actorum conficiendorum*. Problemi di interpretazione, confronto con la C. 11.65.4 Teoria di B. Hirschfeld 135
3. Il *defensor civitatis*. Analisi della C.Th. 11.8.3.1. 143
4. Segue. La legislazione di Giustiniano 150
5. Altri funzionari addetti all'*actorum confectio*, il *magister census* a Costantinopoli e lo *iuridicus* ad Alessandria. Il *moderator provinciae*. Sguardo alla legislazione di Teodorico 159

Indice degli autori 169

Indice delle fonti 175

PUBBLICAZIONI DEL SEMINARIO GIURIDICO DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

1. Coli U., *Collegia et sodalitates*, 1913.
2. Donatelli I., *La "consortia" di Avesa*, 1914.
3. Valenza P., *Il diritto di usufrutto nelle leggi sulle tasse del registro*, 1915.
4. Zingali G., *La statistica della criminalità*, 1916.
5. Tumedei C., *La separazione dei beni ereditari*, 1917.
6. Albertoni A., *L'"Apokeryxis"*, 1923.
7. Salvi F., *La cessione dei beni ai creditori*, 1947.
8. Milani F., *Distinzioni delle servitù prediali*, 1948.
9. Fassò G., *I "quattro autori" del Vico*, 1949.
10. Ferri L., *La trascrizione degli acquisti "mortis causa" e problemi connessi*, 1951.
11. Rossi G., *La "Summa arboris actionum" di Ponzio da Ylerda*, 1951.
12. Poggeschi R., *Le associazioni e gli altri gruppi con autonomia patrimoniale nel processo*, 1951.
13. Matteucci N., *Antonio Gramsci e la filosofia della prassi*, 1951.
14. Forchielli P., *I contratti reali*, 1952.
15. Salvi F., *Il possesso di stato familiare*, 1952.
16. Fassò G., *La storia come esperienza giuridica*, 1953.
17. Palazzini Finetti L., *Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus iuris giustinianeo*, 1953.
18. Rossi G., *Consilium sapientis iudiciale*, 1958.
19. Mancini G.F., *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, 1957.
20. Ferri L., *L'autonomia privata*, 1959.
21. Torelli P., *Scritti di storia del diritto italiano*, 1959.
22. Santini G., *I Comuni di Valle del medioevo. La Costituzione federale del "Frignano"*, 1960.
23. Gianniti F., *I reati della stessa indole*, 1959.
24. Ghezzi G., *La prestazione di lavoro nella comunità familiare*, 1960.
25. Nardi E., *Case "infestate da spiriti" e diritto romano e moderno*, 1960.
26. Ferri L., *Rinunzia e rifiuto nel diritto privato*, 1960.
27. Ghezzi G., *La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali*, 1963.
28. Bonsignori A., *Espropriazione della quota di società a responsabilità limitata*, 1961.
29. Redenti E., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. I, *Intorno al diritto processuale*, 1962.
30. Redenti E., *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, vol. II, *Intorno al diritto sostanziale*, 1962.
31. Gualandi A., *Spese e danni nel processo civile*, 1962.
32. Bonsignori A., *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, 1960.
33. Mancini G.F., *Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro*, vol. I, *Individuazione della fattispecie. Il recesso ordinario*, 1962.
34. Nardi E., *Rabelais e il diritto romano*, 1962.
35. Romagnoli U., *Il contratto collettivo di impresa*, 1963.
36. Santini G., *I "comuni di pieve" nel medioevo italiano*, 1964.
37. Rudan M., *Il contratto di tirocinio*, 1966.
38. Bonini R., *I "libri de cognitionibus" di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della "cognitio extra ordinem"*, 1964.
39. Colliva P., *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II*, 1964.
40. Mengozzi P., *L'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom*, 1964.
41. *Scritti minori di Antonio Cicu*, tomi I e II, *Scritti di teoria generale del diritto - Diritto di famiglia*, 1965.
42. *Scritti minori di Antonio Cicu*, *Successioni e donazioni. Studi vari*, 1965.
43. Sacchi Morsiani G., *Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati*, I, 1965.
44. Ghezzi G., *La mora del creditore nel rapporto di lavoro*, 1965.
45. Roversi Monaco F.A., *Enti di gestione. Struttura, funzioni, limiti*, 1967.
46. Gianniti F., *L'oggetto materiale del reato*, 1966.
47. Mengozzi P., *L'efficacia in Italia di atti stranieri di potestà pubblica su beni privati*, 1967.

48. Romagnoli U., *La prestazione di lavoro nel contratto di società*, 1967.
49. Montuschi L., *I limiti legali nella conclusione del contratto di lavoro*, 1967.
50. Ranieri S., *Scritti e discorsi vari*, vol. I, *Scritti di diritto penale*, 1968.
51. Ranieri S., *Scritti e discorsi vari*, vol. II, *Scritti di procedura penale*, 1968.
52. Bonini R., *Ricerche di diritto giustinianeo*, 1968.
53. Santini G., *Ricerche sulle "Exceptiones legum romanorum"*, 1969.
54. Lo Castro G., *La qualificazione giuridica delle deliberazioni conciliari delle fonti del diritto canonico*, 1970.
55. Sacchi Morsiani G., *Il potere amministrativo delle Comunità europee e le posizioni giuridiche dei privati*, II, 1970.
56. Roversi Monaco F.A., *La delegazione amministrativa nel quadro dell'ordinamento regionale*, 1970.
57. Gianniti F., *Studi sulla corruzione del pubblico ufficiale*, 1970.
58. De Vergottini G., *Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale*, 1971.
59. Mengozzi P., *Il regime giuridico internazionale del fondo marino*, 1971.
60. Carinci F., *Il conflitto collettivo nella giurisprudenza costituzionale*, 1971.
61. Osti G., *Scritti giuridici*, voll. I e II, 1973.
62. Zuelli F., *Servizi pubblici e attività imprenditoriale*, 1973.
63. Pergolesi F., *Sistema delle fonti normative*, 1973.
64. Montuschi L., *Potere disciplinare e rapporto di lavoro*, 1973.
65. Pattaro E., *Il pensiero giuridico di L.A. Muratori tra metodologia e politica*, 1974.
66. Pini G., *Arbitrato e lavori pubblici*, 1974.
67. Carpi F., *L'efficacia "ultra partes" della sentenza civile*, 1974.
68. De Vergottini G., *Lo "Shadow cabinet"*, 1973.
69. Paolucci L.F., *La mutualità nelle cooperative*, 1974.
70. De Gennaro A., *Crocianesimo e cultura giuridica italiana*, 1974.
71. Stortoni L., *L'abuso di potere nel diritto penale*, 1978.
72. Gianniti F., *Prospettive criminologiche e processo penale*, 1977.
73. Bonvicini D., *Le "joint ventures": tecnica giuridica e prassi societaria*, 1977.
74. De Vergottini G., *Scritti di storia del diritto italiano*, voll. I, II, III, 1977.
75. Lambertini R., *I caratteri della Novella 118 di Giustiniano*, 1977.
76. Dalla D., *L'incapacità sessuale in diritto romano*, 1978.
77. Di Pietro A., *Lineamenti di una teoria giuridica dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili*, 1978.
78. Mazzacuva N., *La tutela penale del segreto industriale*, 1979.
79. Romanelli G., *Profilo del noleggio*, 1979.
80. Borghesi D., *Il contenzioso in materia di eleggibilità*, 1979.
81. Dalla Torre G., *L'attività assistenziale della Chiesa nell'ordinamento italiano*, 1979.
82. Carpi F., *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, 1979.
83. Alleva P., *Il campo di applicazione dello statuto dei lavoratori*, 1980.
84. Puliatti S., *Ricerche sulla legislazione "regionale" di Giustiniano*, 1980.
85. Fassò G., *Scritti di filosofia del diritto*, voll. I, II, III, 1982.
86. Sgubbi F., *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, 1980.
87. Lambertini R., *Plagium*, 1980.
88. Dalla D., *Senatus consultum Silanianum*, 1980.
89. Vandelli L., *L'ordinamento regionale spagnolo*, 1980.
90. Nardi E., *L'otre dei parricidi e le bestie incluse*, 1980.
91. Pellicanò A., *Causa del contratto e circolazione dei beni*, 1981.
92. Giardini D., *Politica e amministrazione nello Stato fondato sul decentramento*, 1981.
93. Bortolotti D., *Potere pubblico e ambiente*, 1981.
94. Roffi R., *Contributo per una teoria delle presunzioni nel diritto amministrativo*, 1982.
95. Alessi R., *Scritti minori*, 1981.
96. Bassanelli Sommariva G., *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustinianeo*, 1983.
97. Zanotti A., *Cultura giuridica del Seicento e* jus publicum ecclesiasticum *nell'opera del cardinal Giovanni Battista De Luca*, 1983.
98. Illuminati G., *La disciplina processuale delle intercettazioni*, 1983.
99. Toniatti R., *Costituzione e direzione della politica estera negli Stati Uniti d'America*, 1983.
100. Nardi E., *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, 1983.
101. Dalla D., *Praemium emancipationis*, 1983.
102. Mazzacuva N., *Il disvalore di evento nell'illecito penale - L'illecito commissivo doloso e colposo*, 1983.

103. *Studi in onore di Tito Carnacini*. I. *Studi di diritto costituzionale, civile, del lavoro, commerciale*, 1983.
104. Caia G., *Stato e autonomie locali nella gestione dell'energia*, 1984.
105. Baratti G., *Contributo allo studio della sanzione amministrativa*, 1984.
106. Bortolotti D., *Attività preparatoria e funzione amministrativa*, 1984.
107. Puliatti S., *Ricerche sulle novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*, 1984.
108. Lambertini R., *La problematica della commorienza nell'elaborazione giuridica romana*, 1984.
109. Zuelli F., *Le collegialità amministrative*, 1985.
110. Pedrazzoli M., *Democrazia industriale e subordinazione*, 1985.
111. Zanotti M., *Profili dogmatici dell'illecito plurisoggettivo*, 1985.
112. Ruffolo U., *Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore*, I, 1985.
113. Biagi M., *Sindacato democrazia e diritto*, 1986.
114. Insolera G., *Problemi di struttura del concorso di persone nel reato*, 1986.
115. Malagù L., *Esecuzione forzata e diritto di famiglia*, 1986.
116. Ricci G.F., *La connessione nel processo esecutivo*, 1986.
117. Zanotti A., *Il concordato austriaco del 1855*, 1986.
118. Selmini R., *Profili di uno studio storico sull'infanticidio*, 1987.
119. Dalla D., "*Ubi venus mutatur*", 1987.
120. Zunarelli S., *La nozione di vettore*, 1987.
121. Zoli C., *La tutela delle posizioni "strumentali" del lavoratore*, 1988.
122. Cavina M., *Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna*, 1988.
123. Califano L., *Innovazione e conformità nel sistema regionale spagnolo*, 1988.
124. Sarti N., *Gli statuti della società dei notai di Bologna dell'anno 1336 (contributo allo studio di una corporazione cittadina)*, 1988.
125. Scarponi S., *Riduzione e gestione flessibile del tempo di lavoro*, 1988.
126. Bernardini M., *Contenuto della proprietà edilizia*, 1988.
127. La Torre M., *La "lotta contro il diritto soggettivo". Karl Larenza - la dottrina giuridica nazionalsocialista*, 1988.
128. Garcia De Enterria J., *Le obbligazioni convertibili in azioni*, 1989.
129. Biagi Guerini R., *Famiglia e Costituzione*, 1989.
130. Caia G., *Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo*, 1989.
131. Magagni M., *La prestazione caratteristica nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980*, 1989.
132. Petroni L., *La disciplina pubblicistica dell'innovazione tecnologica in Francia*, 1990.
133. Zanotti A., *Le manipolazioni genetiche e il diritto della Chiesa*, 1990.
134. Sartor G., *Le applicazioni giuridiche dell'intelligenza artificiale*, 1990.
135. Rossi L.S., *Il "buon funzionamento del mercato comune". Delimitazione dei poteri fra CEE e Stati membri*, 1990.
136. Luchetti G., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, 1990.
137. Sarti N., *Un giurista tra Azzone e Accursio*, 1990.
138. Gustapane A., *La tutela globale dell'ambiente*, 1991.
139. Bottari C., *Principi costituzionali e assistenza sanitaria*, 1991.
140. Donini M., *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, 1991.
141. Perulli A., *Il potere direttivo dell'imprenditore*, 1992.
142. Vandelli L. (a cura di), *Le forme associative tra enti territoriali*, 1992.
143. Gasparri P., *Institutiones iuris publici*, 1992.
144. Capuzzo E., *Dal nesso asburgico alla sovranità italiana*, 1992.
145. Biavati P., *Accertamento dei fatti e tecniche probatorie nel processo comunitario*, 1992.
146. Ferrari F., *Atipicità dell'illecito civile. Una comparazione*, 1992.
147. Gustapane A., Sartor G., Verardi C.M., *Valutazione di impatto ambientale. Profili normativi e metodologie informatiche*, 1992.
148. Orlandi R., *Atti e informazioni della autorità amministrativa nel processo penale. Contributo allo studio delle prove extracostituite*, 1992.
149. Carpani G., *Le aziende degli enti locali. Vigilanza e controlli*, 1992.
150. Musso A., *Concorrenza ed integrazione nei contratti di subfornitura industriale*, 1993.
151. Donini M., *Il delitto contravvenzionale. "Culpa iuris" e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, 1993.
152. Califano Placci L., *Le commissioni parlamentari bicamerali nella crisi del bicameralismo italiano*, 1993.

153. Fornasari G., *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale. Spunti esegetici e prospettive di riforma*, 1994.
154. Manzini P., *L'esclusione della concorrenza nel diritto antitrust italiano*, 1994.
155. Timoteo M., *Le successioni nel diritto cinese. Evoluzione storica ed assetto attuale*, 1994.
156. Sesta M. (a cura di), *Per i cinquant'anni del codice civile*, 1994.
157. Tullini P., *Contributo alla teoria del licenziamento per giusta causa*, 1994.
158. Rescigno F., *Disfunzioni e prospettive di riforma del bicameralismo italiano: la camera delle regioni*, 1995.
159. Lugaresi N., *Le acque pubbliche. Profili dominicali, di tutela, di gestione*, 1995.
160. Sarti N., *Maximum dirimendarum causarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII*, 1995.
161. Colliva P., *Scritti minori*, 1996.
162. Dugato M., *Atipicità e funzionalizzazione nell'attività amministrativa per contratti*, 1996.
163. Gardini G., *La comunicazione degli atti amministrativi. Uno studio alla luce della legge 7 agosto 1990, n. 241*, 1996.
164. Manzini P., *I costi ambientali nel diritto internazionale*, 1996.
165. Mittica M.P., *Il divenire dell'ordine. L'interazione normativa nella società omerica*, 1996.
166. Luchetti G., *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, 1996.
167. La Torre M., *Disavventure del diritto soggettivo. Una vicenda teorica*, 1996.
168. Camon A., *Le intercettazioni nel processo penale*, 1996.
169. Mancini S., *Minoranze autoctone e Stato. Tra composizione dei conflitti e secessione*, 1996.
170. Zanobetti Pagnetti A., *La non comparizione davanti alla Corte internazionale di giustizia*, 1996.
171. Bricola F., *Scritti di diritto penale*. Vol. I, *Dottrine generali, Teoria del reato e sistema sanzionatorio*. Vol. II, *Parte speciale e legislazione complementare, Diritto penale dell'economia*, 1997.
172. Graziosi A., *La sentenza di divorzio*, 1997.
173. Mantovani M., *Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo*, 1997.
174. Biavati P., *Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto*, 1997.
175. Rossi G. (1916-1986), *Studi e testi di storia giuridica medievale*, a cura di Giovanni Gualandi e Nicoletta Sarti, 1997.
176. Pellegrini S., *La litigiosità in Italia. Un'analisi sociologico-giuridica*, 1997.
177. Boni G., *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, 1998.
178. *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini*. Vol. I, *Diritto del lavoro*, 1998.
179. *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini*. Vol. II, *Diritto dell'Unione europea*, 1998
180. Rossi A., *Il GEIE nell'ordinamento italiano. Criteri di integrazione della disciplina*, 1998.
181. Bongiovanni G., *Reine Rechtslehre e dottrina giuridica dello Stato. H. Kelsen e la Costituzione austriaca del 1920*, 1998.
182. Caputo G., *Scritti minori*, 1998.
183. Garrido J.M., *Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito*, 1998.
184. Bellodi Ansaloni A., *Ricerche sulla contumacia nelle* cognitiones extra ordinem, I, 1998.
185. Franciosi E., *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novelle di Giustiniano. Studi su nov. 13 e nov. 80*, 1998.
186. Cattabriga C., *La Corte di giustizia e il processo decisionale politico comunitario*, 1998.
187. Mancini L., *Immigrazione musulmana e cultura giuridica. Osservazioni empiriche su due comunità di egiziani*, 1998.
188. Gustapane A., *L'autonomia e l'indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano. dagli albori dello Statuto Albertino al crepuscolo della bicamerale*, premessa di Giuseppe De Vergottini, 1999.
189. Ricci G.F., *Le prove atipiche*, 1999.
190. Canestrari S., *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, 1999.
191. Fassò G., *La legge della ragione*. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.
192. Fassò G., *La democrazia in Grecia*. Ristampa, a cura di Carla Faralli, Enrico Pattaro, Giampaolo Zucchini, 1999.

193. Scarciglia R., *La motivazione dell'atto amministrativo. Profili ricostruttivi e analisi comparatistica*, 1999.
194. Briguglio F., "*Fideiussoribus succurri solet*", 1999.
195. Maltoni A., *Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia, profili costituzionali*, prefazione di Augusto Barbera, 1999.
196. Fondaroli D., *Illecito penale e riparazione del danno*, 1999.
197. Rossi L.S., *Le convenzioni fra gli Stati membri dell'Unione europea*, 2000.
198. Gragnoli E., *Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi*, 2000.
199. Boni G., *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, 2000.
200. Lugaresi N., *Internet, privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti*, 2000.
201. Lalatta Costerbosa M., *Ragione e tradizione. Il pensiero giuridico ed etico-politico di Wilehlmvon Humboldt*, 2000.
202. Semeraro P., *I delitti di millantato credito e traffico di influenza*, 2000.
203. Verza A., *La neutralità impossibile. Uno studio sulle teorie liberali contemporanee*, 2000.
204. Lolli A., *L'atto amministrativo nell'ordinamento democratico. Studio sulla qualificazione giuridica*, 2000.
205. Busetto M.L., *Giudice penale e sentenza dichiarativa di fallimento*, 2000.
206. Campanella P., *Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti*, 2000.
207. Bricola F., *Scritti di diritto penale. Opere monografiche*, 2000.
208. Lassandari A., *Il contratto collettivo aziendale e decentrato*, 2001.
209. Bianco A., *Il finanziamento della politica in Italia*, 2001.
210. Raffi A., *Sciopero nei servizi pubblici essenziali. Orientamenti della Commissione di garanzia*, 2001.
211. Piergigli V., *Lingue minoritarie e identità culturali*, 2001.
212. Cafaro S., *Unione monetaria e coordinamento delle politiche economiche. Il difficile equilibrio tra modelli antagonisti di integrazione europea*, 2001.
213. Morrone A., *Il custode della ragionevolezza*, 2001.
214. Masutti A., *La liberalizzazione dei trasporti in Europa. Il caso del trasporto postale*, 2002.
215. Zanotti A., Orlando F., *L'itinerario canonistico di Giuseppe Caputo*, 2002.
216. Lupoi M.A., *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*. Vol. I, *Policies, metodi, criteri di collegamento*. Vol. II, *Parallel proceedings*, 2002.
217. Lolli A., *I limiti soggettivi del giudicato amministrativo. Stabilità del giudicato e difesa del terzo nel processo amministrativo*, 2002.
218. Curi F., *Tertium datur. Dal Common Law al Civil Law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato*, 2003.
219. Cottignola G., *Studi sul pilotaggio marittimo*, 2003.
220. Gardini G., *L'imparzialità amministrativa tra indirizzo e gestione. Organizzazione e ruolo della dirigenza pubblica nell'amministrazione contemporanea*, 2003.
221. Cevenini C., *Virtual enterprises. Legal issues of the on-line collaboration between undertakings*, 2003.
222. Monducci J., *Diritto della persona e trattamento dei dati particolari*, 2003.
223. Villecco Bettelli A., *L'efficacia delle prove informatiche*, 2004.
224. Zucconi Galli Fonseca E., *La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi*, 2004.
225. Brighi R., *Norme e conoscenza: dal testo giuridico al metadato*, 2004.
226. Luchetti G., *Nuove ricerche sulle istituzioni di Giustiniano*, 2004.
227. *Studi in memoria di Angelo Bonsignori*, voll. I, II, 2004.
228. Piperata G., *Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali*, 2005.
229. Canestrari S., Foffani L. (a cura di), *Il diritto penale nella prospettiva europea. Quali politiche criminali per l'Europa?* Atti del Convegno organizzato dall'Associazione Franco Bricola (Bologna, 28 febbraio-2 marzo 2002), 2005.
230. Memmo D., Miconi S. (a cura di), *Broadcasting regulation: market entry and licensing. Regolamentazione dell'attività radiotelevisiva: accesso al mercato e sistema di licenze. Global Classroom Seminar*, 2006.
231. Querzola L., *La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito*, 2006.
232. Tarozzi S., *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, 2006.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2006
presso le Officine Grafiche Litosei – Rastignano (BO)

CICU TAROZZI_corr.indd 194 12-12-2006 13:15:27